

# DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **1**

**GENNAIO 2006 - ANNO XV**

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

---

TELLUS

## SOMMARIO

### Parte I - DOTTRINA

LUIGI COSTATO: Il Primo convegno europeo di diritto alimentare e l'emergere progressivo di una vasta ed articolata legislazione comunitaria e nazionale in materia di cibi .....	5
AURELIO PAPPALARDO e EMILIO CUCCHIARA: Le menzioni tradizionali dei vini nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia .....	7
STEFANO MASINI: Protezione brevettuale delle invenzioni biotecnologiche tra interessi privati ed utilità sociale .....	14
NOTE A SENTENZA	
OSCAR CINQUETTI: Incostituzionalità <i>ab origine</i> ed incostituzionalità sopravvenuta in tema di equo canone .....	31
IVAN CIMATTI: Cenni sull'interpretazione della sentenza nell'ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione .....	34
DOMENICO BELLANTUONO: Il coltivatore diretto e la indennizzabilità dei miglioramenti .....	38
GIUSEPPE DI PAOLO: Natura soggettiva del trattamento fiscale agevolato attribuito ai coltivatori diretti dall'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 .....	40
BENEDETTO RONCHI: Il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari e la disdetta del contratto di affitto agrario .....	42
CARLO GATTA: Applicabilità delle sanzioni amministrative previste dall'art. 9 <i>quater</i> , comma 18, legge n. 608/1996 per inosservanza degli obblighi di comunicazione a diversi soggetti, nei termini e con le modalità indicate nel comma 4 dello stesso articolo, dell'assunzione di lavoratori agricoli .....	45
ROBERTA BOCCADAMO: Disciplina igienico-sanitaria: la corretta individuazione della fattispecie penale di detenzione a fini di vendita di sostanze alimentari in «cattivo stato di conservazione» .....	49
ALESSANDRA COVIELLO: Sugli interventi agro-silvo-pastorali e sulla preventiva autorizzazione <i>ex art.</i> 151 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 .....	53

NICOLETTA RAUSEO: Divisione ereditaria e acquisto coattivo di fondo rustico .....	59
---	----

ANTONINO PAVONE: L'attività diretta essenzialmente alla riproduzione e all'allevamento di cavalli da corsa non costituisce attività sportiva in senso tecnico .....	62
---	----

### Parte II - GIURISPRUDENZA (\*)

#### ACQUE

Acque - Prelevamento di acqua dal fiume senza concessione - Trasporto in invasi privati - Furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7 c.p. - Sussistenza. <i>Cass. Sez. IV Pen. 1° dicembre 2004, n. 46545 (M)</i> .....	65
---	----

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da depuratore - Natura industriale o mista dei reflui - Onere della prova - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 maggio 2004, n. 23217 (c.c.) (M)</i> .....	65
--	----

#### AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Allevamento di cavalli - Attività d'impresa - Attività sportiva - Sovvenzioni ad agricoltori - Esclusione. <i>Cons. giust. amm. Reg. Siciliana 21 giugno 2004, n. 574, con nota di A. PAVONE</i> .....	62
--	----

Agricoltura e foreste - Regione Veneto - Miglioramenti fondiari - Diniego all'effettuazione - Motivazione - Richiamo al parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Sufficienza. <i>Cons. Stato, Sez. V 5 agosto 2005, n. 4151 (M)</i> .....	66
---	----

#### AMBIENTE

Ambiente - Inquinamento - Abbandono rifiuti - Divieto - Ordine di rimozione e ripristino dei luoghi - Destinatario - Responsabile della violazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 5 settembre 2005, n. 4525 (M)</i> .....	66
---	----

Ambiente - Inquinamento - Abbandono rifiuti - Ordine di messa in sicurezza e bonifica dei luoghi - Destinatario - Responsabile dell'inquinamento. <i>Cons. Stato, Sez. VI 5 settembre 2005, n. 4525 (M)</i> .....	66
---	----

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.	
<b>BELLEZZE NATURALI</b>				
Bellezze naturali (protezione delle) - Beni paesaggistici e ambientali - Interventi agro-silvo-pastorali - Preventiva autorizzazione - Necessità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 gennaio 2004, n. 2950</i> , con nota di A. COVIELLO .....	51	<i>Sez. III Civ. 28 luglio 2005, n. 15809</i> , con nota di O. CINQUETTI .....	29	
Bellezze naturali (protezione delle) - Deturpamento - Configurabilità - Alterazione dello stato dei luoghi con effetto permanente - Fatto deturpante successivo ad altri - Ammissibilità - Obbligo di motivazione - Fattispecie relativa a deturpamento conseguente ad abbandono di rifiuti. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 dicembre 2004, n. 46992 (M)</i> .....	65	Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti eseguiti dall'affittuario - Preventivo consenso del concedente - Comunicazione dell'affittuario e silenzio del concedente - Non indennizzabilità dei miglioramenti. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 dicembre 2004, n. 22667</i> , con nota di D. BELLANTUONO .....	37	
Bellezze naturali (protezione delle) - Trasformazione di mulattiera in strada sterrata - Reato di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 41 del 2004 - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2005, n. 3725 (M)</i> .....	65	Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti eseguiti dall'affittuario - Mancato consenso del concedente - Arricchimento senza causa - Insussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 dicembre 2004, n. 22667</i> , con nota di D. BELLANTUONO .....	37	
<b>CACCIA E PESCA</b>				
Caccia e pesca - Caccia - Regione Toscana - Aree naturali protette di interesse locale - Divieto assoluto di attività venatoria - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 5 agosto 2005, n. 4246 (M)</i> .....	66	Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Proposizione di domanda riconvenzionale - Onere del preventivo tentativo di conciliazione - Sussistenza - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 agosto 2004, n. 14772</i> , con nota di B. RONCHI .....	41	
Caccia e pesca - Caccia - Regione Toscana - Aree naturali protette di interesse locale - Definizione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 5 agosto 2005, n. 4246 (M)</i> .....	66	Contratti agrari - Fondo rustico - Divisione ereditaria - Acquisto coattivo ex artt. 4 e 5 legge n. 97/94 - Erede affittuario ex art. 49 della legge n. 203/82 - Controversia - Sospensione del processo - Necessità. <i>Trib. Viterbo 16 marzo 2005, n. 2361 (ord.)</i> , con nota di N. RAUSEO .....	58	
<b>COMUNIONE DEI DIRITTI REALI</b>				
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite tra comproprietari e terzi - Legittimazione del comproprietario - Immobile oggetto di comunione - Contratti aventi ad oggetto la loro utilizzazione economica - Azioni di cessazione, recesso o risoluzione di detti contratti - Legittimazione ad agire anche in giudizio di ciascun comproprietario - Sussistenza - Limiti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 agosto 2004, n. 14772</i> , con nota di B. RONCHI .....	41	<b>IMPOSTE E TASSE</b>		
Imposte e tasse - I.C.I. - Trattamento agevolato per i coltivatori diretti - Natura soggettiva del beneficio. <i>Cass. Sez. V Civ. 8 settembre 2004, n. 18085</i> , con nota di G. DI PAOLO .....				39
<b>CONSORZI</b>				
Consorzi - Di bonifica - Qualificabilità come imprese agricole - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Lavoratori dipendenti - Contratto di lavoro a termine - Disciplina ex legge n. 230 del 1962 - Prescrizione dell'atto scritto - Applicabilità. <i>Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2005, n. 10146 (M)</i> .....	64	<b>LAVORO</b>		
Lavoro - Lavoro subordinato - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sul collocamento - Lavoro agricolo - Obbligo di comunicazione dell'assunzione a diversi soggetti - Modalità - Attraverso i moduli previsti dalla legge - Necessità - Mancato invio di alcune delle comunicazioni previste o nelle modalità previste - Sanzionabilità. <i>Cass. Sez. Lav. 9 marzo 2004, n. 4781</i> , con nota di C. GATTA .....				44
<b>CONTRATTI AGRARI</b>				
Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Tabella per l'equo canone - Sentenza n. 318/2002 della Corte costituzionale - Efficacia - Non retroattiva - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 luglio 2005, n. 15809</i> , con nota di O. CINQUETTI .....	29	<b>PRELAZIONE E RISCATTO</b>		
Prelazione e riscatto - Prelazione - Diritto del coltivatore diretto - Rinuncia anteriore alla <i>denuntiatio</i> - Invalidità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 aprile 2005, n. 8997 (M)</i> .....				64
Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Tabella per l'equo canone - Sentenza n. 318/2002 della Corte costituzionale - Interpretazione - Contratti prevedenti un canone superiore - Stipulati in assenza dell'assistenza delle associazioni di categoria - Validità. <i>Cass.</i>		Prelazione e riscatto - Compravendita avente ad oggetto il fondo riscattando ed altri immobili - Indicazione del prezzo globale riferito al complesso dei fondi - Conseguenze in tema di decadenza dal diritto di riscatto. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 aprile 2005, n. 8997 (M)</i> .....	64	
		Prelazione e riscatto - Riscatto - Prezzo - Rimborso - Estensione alle spese sostenute per l'acquisto del fondo - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 aprile 2005, n. 8997 (M)</i> .....	64	

	pag.		pag.
<b>PREVIDENZA SOCIALE</b>			
Previdenza sociale - Assicurazioni sociali - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Provvedimento definitivo di iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Sussistenza - Sanatoria <i>ex art. 8 legge n. 533 del 1973</i> - Inammissibilità - Abrogazione implicita <i>ex art. 148 disp. att. c.p.c.</i> - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. Lav. 18 maggio 2005, n. 10393 (M)</i> .....	64	stato di conservazione - Interesse tutelato - Individuazione - Conseguenze - Consumazione - Effettiva lesione della salute del consumatore - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 settembre 2004, n. 35828, con nota di R. BOCCADAMO</i> .....	48
<b>PROCEDIMENTI SPECIALI</b>		<b>PROFESSIONI</b>	
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia agraria - Procedimento di primo grado - Sentenza - Motivazione della sentenza esplicitante statuizioni argomentabili dal dispositivo - Principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione - Applicabilità - Esclusione - Coordinamento del dispositivo con la motivazione - Ammissibilità - Conseguenze - Estensione simmetrica del giudicato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 10 giugno 2005, n. 12331, con nota di I. CIMATTI</i> .....	33	Professioni - Geometra - Competenza - Costruzioni accessorie di edifici rurali - Lavori con impiego di cemento armato - Possibilità. <i>T.A.R. Campania, Sez. Salerno 17 novembre 2004, n. 2016 (M)</i> .....	66
<b>PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO</b>		Professioni - Geometra - Competenza - Costruzione modesta - Qualificazione - Criterio quantitativo - Esclusione - Elemento tecnico qualitativo - Rilevanza. <i>T.A.R. Campania, Sez. Salerno 17 novembre 2004, n. 2016 (M)</i> .....	66
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vino - Menzioni tradizionali complementari - Potere discrezionale della Commissione - Vizio da errore manifesto o da sviamento di potere - Menzione tradizionale <i>Ruby</i> - Parità di trattamento - Utilizzo di caratteri diversi da quelli propri della lingua di origine della menzione. <i>Corte di giustizia CE, Sez. II 3 marzo 2005, in causa C-283/02, con commento di A. PAPPALARDO e E. CUCCHIARA</i> .....	24	<b>SANITÀ PUBBLICA</b>	
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande - Detenzione a fini di vendita di sostanze alimentari «in cattivo stato di conservazione» - Interesse tutelato - Individuazione - Conseguenze - Consumazione - Effettiva lesione della salute del consumatore - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 agosto 2004, n. 35103, con nota di R. BOCCADAMO</i> .....	48	Sanità pubblica - Gestione di rifiuti non autorizzata - Reato di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Nozione di gestione - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 gennaio 2005, n. 2950 (ord.) (M)</i> .....	65
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande - Detenzione a fini di vendita di sostanze alimentari «in cattivo		<b>MASSIMARIO</b>	
		- <i>Giurisprudenza civile</i> .....	64
		- <i>Giurisprudenza penale</i> .....	65
		- <i>Giurisprudenza amministrativa</i> .....	66
		<b>Parte III - PANORAMI</b>	
		<b>RASSEGNA DI LEGISLAZIONE</b>	
		- <i>comunitaria</i> .....	67
		- <i>nazionale</i> .....	67
		- <i>regionale</i> .....	68
		<b>LIBRI</b>	
		G. DE GIOVANNI: <i>Le etichette dei prodotti alimentari (A. Saccardo)</i> .....	68

# Indice cronologico delle decisioni (\*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
<b>2004</b>			<b>2005</b>		
<i>GENNAIO</i>			<i>GENNAIO</i>		
28	Cass. Sez. III Pen. n. 2950 .....	51	31	Cass. Sez. III Pen. n. 2950 (ord.) (M) .....	65
<i>MARZO</i>			<i>FEBBRAIO</i>		
9	Cass. Sez. Lav. n. 4781 .....	44	3	Cass. Sez. III Pen. n. 3725 (M) .....	65
<i>MAGGIO</i>			<i>MARZO</i>		
18	Cass. Sez. III Pen. n. 23217 (c.c.) (M) .....	65	3	Corte di giustizia CE, Sez. II in causa C-282/02.....	24
<i>GIUGNO</i>			16	Trib. Viterbo n. 2361 (ord.).....	58
21	Cons. giust. amm. Reg. Siciliana n. 574 .....	62	<i>APRILE</i>		
<i>AGOSTO</i>			29	Cass. Sez. III Civ. n. 8997 .....	64
2	Cass. Sez. III Civ. n. 14772 .....	41	<i>MAGGIO</i>		
26	Cass. Sez. III Pen. n. 35103 .....	48	16	Cass. Sez. Lav. n. 10146 (M) .....	64
<i>SETTEMBRE</i>			18	Cass. Sez. Lav. n. 10393 (M) .....	64
2	Cass. Sez. III Pen. n. 35828 .....	48	<i>GIUGNO</i>		
8	Cass. Sez. V Civ. n. 18085 .....	39	10	Cass. Sez. III Civ. n. 12331.....	33
<i>NOVEMBRE</i>			<i>LUGLIO</i>		
17	T.A.R. Campania, Sez. Salerno n. 2016 (M) .....	66	28	Cass. Sez. III Civ. n. 15809.....	29
<i>DICEMBRE</i>			<i>AGOSTO</i>		
1	Cass. Sez. IV Pen. n. 46545 (M) .....	65	5	Cons. Stato Sez. V n. 4151 (M).....	66
2	Cass. Sez. III Civ. n. 22667 .....	34	5	Cons. Stato Sez. VI n. 4246 (M) .....	66
3	Cass. Sez. III Pen. n. 46992 (M) .....	65	<i>SETTEMBRE</i>		
			5	Cons. Stato Sez. VI n. 4525 (M) .....	66

\* \* \*

Con il presente numero di Gennaio del 2006 Elio Medri lascia, su sua richiesta, la direzione responsabile della Rivista. Per oltre trentacinque anni egli ha prima coordinato la redazione di Giurisprudenza agraria italiana fino al 1991 e, successivamente, in qualità di direttore responsabile, la nuova testata Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente.

A Elio Medri è subentrata Paola Mandrici che ha espletato sin qui egregiamente le proprie mansioni nella segreteria di redazione. Tali mansioni vengono ora assunte da Federica Fronzetti.

In questa occasione, a nome non solo del direttore ma anche di quello dell'editore, Edizioni Tellus, nonché dei vice-direttori, Giuseppe Morsillo e Amedeo Postiglione e di tutti i membri della Direzione scientifica e del Comitato di redazione, si desidera di cuore ringraziare Elio Medri per il lavoro prezioso svolto in tutti questi anni, che è stato essenziale per la vita e lo sviluppo della Rivista, e si esprimono gli auguri più fervidi per il nuovo direttore responsabile, Paola Mandrici.

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

## PARTE I - DOTTRINA

# Il Primo convegno europeo di diritto alimentare e l'emergere progressivo di una vasta ed articolata legislazione comunitaria e nazionale in materia di cibi

di LUIGI COSTATO

In occasione del X anniversario della fondazione del Consorzio Università Rovigo (CUR), celebrato sobriamente dagli interventi iniziali del presidente del CUR, dott. Giorgio Marassi, del Sindaco di Rovigo, dott. Paolo Avezzù, del Presidente della Provincia, Federico Saccardin, di quello della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, prof. Giuseppe Fini e del rappresentante della Fondazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, prof. Chiari, si è svolto a Rovigo, il 9 dicembre 2005, il Primo congresso europeo di diritto alimentare, con la partecipazione di studiosi provenienti da molti Paesi dell'Europa comunitaria.

Il congresso, svoltosi nell'aula magna della sede rodigina della Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara, ha iniziato i lavori sotto la presidenza del preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Udine, prof. M. Rita D'Addezio, trattando di diritto alimentare, globalizzazione ed innovazione; sono intervenuti due rappresentanti della FAO, il direttore di Federalimentare, dott. Rossi e il prof. Albisinni, che ha tenuto la relazione generale recante il titolo «Il mercato dei prodotti alimentari tra innovazione e regolazione».

Sotto la presidenza della prof. Eva Rook Basile si sono poi tenute le relazioni dei rappresentanti spagnoli (fra i quali l'amico agrarista Ballarin Marcial), della rappresentante polacca, di quello italiano, nella persona del dott. De Giovanni, capo del settore alimentare del Ministero delle attività produttive, e del presidente dell'Associazione europea di diritto alimentare, prof. D. Gorny dell'Università di Francoforte, che hanno fornito il quadro complessivo della situazione europea in materia di diritto alimentare.

Nel pomeriggio, sotto la presidenza del prof. Alberto Germandò, ha parlato di Alimenti e benessere il prof. Bevilacqua dell'Università di Roma La Sapienza, delle declinazioni del principio di precauzione, il prof. Borghi dell'Università di Ferrara, delle regole della comunicazione e della tutela del consumatore, la prof. Di Lauro dell'Università di

Pisa, di tradizione ed innovazione nelle regole e nei giudizi, la prof. Canfora dell'Università di Bari, ed ha concluso i lavori il prof. Adornato dell'Università di Macerata.

La giornata, molto densa ed interessante, ha confermato che un nuovo campo di interesse per gli agraristi è costituito dal diritto alimentare, che fra norme europee e nazionali (statali e regionali) sta diventando un *corpus* di grande rilevanza anche quantitativa e – ed è ciò che ancor più interessa – sta acquisendo sempre più i caratteri di un diritto autonomo, con suoi principi fondanti, come risulta dallo stesso reg. 178/2002 che all'art. 4 dichiara tali le norme contenute nei suoi artt. da 5 a 10.

L'intrecciarsi, tuttavia, del diritto alimentare con quello agrario è un dato di fatto, posto che gli alimenti sono ottenuti da materie prime agricole ovvero sono essi stessi prodotti agricoli da un lato, dall'altro che l'agricoltura viene sempre più investita da regole «alimentari» come dimostrano i contenuti dei recenti regolamenti 178/2002, citato, ma anche quelli costituenti il così detto pacchetto igiene, e cioè i regg. 852, 853 e 854 del 2004.

Da tempo cultori della materia agraristica si occupano dell'alimentare, e sono già apparsi due manuali per studenti, uno destinato agli agronomi del prof. Ventura, ed uno destinato ai giuristi, scritto da Costato, a dimostrazione non solo dell'interesse che la materia suscita, ma del suo stretto legame con l'agricoltura; d'altra parte, una buona parte della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di libera circolazione delle merci si rifà a prodotti agroalimentari: basti ricordare, fra le tante, le sentenze *Dassonville* (un liquore, a base di cereali) la *Cassis de Dijon* (ancora un liquore, a base di frutta), la *Zoni* (sulla pasta alimentare), la *Bier* (sulla birra tedesca), per citarne solo alcune, per mettere in evidenza che alimenti e agricoltura sono strettamente legati; d'altra parte la legislazione agraria comunitaria in materia di DOC, DOCG, DOP, IGP e biologico non si riferisce forse, sostanzialmente, solo ad alimenti?

Questa constatazione dimostra che è opportuno, come sta accadendo anche alla Rivista di diritto agrario, che anche questa rivista, che da tempo si occupa di diritto alimentare, evidenzi tale realtà modificando ancora una volta la sua titolazione aggiungendovi un esplicito riferimento all'alimentazione.

Infatti, l'interesse che molta dottrina non agraria manifesta nei confronti del diritto alimentare non trova soddisfazione in letture spesso illuminanti perché non

sempre si considera evidente che se si vuole vedere trattato l'alimentare da giuristi specialisti occorre attingere alle riviste agrarie; superare quest'ostacolo significherebbe, anche, consentire a molti giovani studiosi impegnati in questo campo di fare conoscere le loro opere anche all'esterno della cerchia degli agraristi che, sicuramente, hanno acquisito una buona competenza ed una vasta esperienza in materia alimentare ma non rappresentano l'universo mondo dei giuristi. □

\* \* \*

*Nell'articolo testè pubblicato il prof. Luigi Costato, informandoci, sia pur sinteticamente, del Primo congresso europeo di diritto alimentare svoltosi a Rovigo il 9 dicembre 2005, ha sottolineato il grande interesse che per gli studiosi del diritto agrario, nazionale e comunitario, è venuta assumendo questa materia che si presenta nello stesso tempo interconnessa col diritto agrario e, tuttavia, autonoma anche nei suoi principi dal diritto agrario stesso (1).*

*Già questa Rivista, nata soprattutto per sottolineare il rilievo della giurisprudenza e della legislazione agraria e comunitaria, aveva messo in evidenza come dal ceppo del diritto agrario la legislazione speciale, in particolare quella del diritto*

*agrario pubblico, era andata sviluppando un diritto agrario e ambientale. E proprio per adeguarsi alla legislazione ed alla giurisprudenza del diritto nazionale e comunitario, aveva modificato la sua denominazione, a cominciare dal 1993, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente.*

*Negli ultimi tempi, infatti, molti dei contributi dei nostri collaboratori hanno riguardato proprio il diritto alimentare. È forse venuto il momento, per adeguarci alle ultime fasi di evoluzione descritte da Luigi Costato e riprese nel Congresso europeo di Rovigo, di mutare ulteriormente il titolo di questa Rivista perché esso passi da Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente a Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente.*

*Giovanni Galloni*

(1) Reg. CEE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legisla-

zione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la scienza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

# Le menzioni tradizionali dei vini nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia

di AURELIO PAPPALARDO e EMILIO CUCCHIARA

**1. Premessa. - 2. L'etichettatura dei vini. - 3. Le menzioni tradizionali e la loro tutela. - 4. Le questioni controverse. - 5. Le modalità d'impiego delle menzioni tradizionali e la misura di tutela accordata. - 6. La menzione «Vinsanto». - 7. Conclusioni.**

**1.** - La riforma dell'organizzazione del mercato vitivinicolo, avviata a partire dal 1999, ha interessato anche la disciplina dell'etichettatura dei vini, dettando regole – contenute nel reg. (CE) n. 1493/99 e nel reg. (CE) n. 753/02 – in sintonia con la finalità di semplificazione normativa che ha ispirato l'intera riforma del settore vinicolo (1).

Sebbene la nuova formulazione delle norme in parola risulti complessivamente apprezzabile, essa rimane comunque di non facile lettura, anche a causa dell'elevato grado di complessità di una materia che riflette – e non potrebbe essere diversamente – i numerosi profili di diversità delle singole esperienze regionali. Non mancano, inoltre, alcune incongruenze normative e qualche incoerenza redazionale, la cui origine è probabilmente da ascrivere all'insufficiente coordinamento delle novità

introdotte dall'attuale normativa con il contenuto della regolamentazione previgente (2).

Il presente contributo si propone di analizzare sinteticamente la disciplina delle menzioni tradizionali ed il recente intervento della Corte di giustizia in questa materia.

**2.** - Secondo la definizione offerta dal reg. (CE) n. 1493/99 (3), l'etichettatura di un vino comprende «l'insieme delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto che figurano sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente. Non fanno parte dell'etichettatura alcune indicazioni, contrassegni ed altri marchi da determinare» (4).

La Corte di giustizia ha provveduto a definire il contenuto delle norme generali in materia di etichettatura dei vini in alcune

(1) Cfr. reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 («regolamento di base»), relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in *GUCE L* 179, del 14 luglio 1999, cons. 8, 9 e 10. I principi generali concernenti la disciplina in materia di designazione, denominazione, presentazione e protezione dei vini sono contenuti nel Titolo V, capo II, del regolamento in parola, nonché negli allegati VII (per i vini diversi dagli spumanti) e VIII (per i vini spumanti). Le modalità di applicazione sono invece fissate dal reg. (CE) n. 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002 («regolamento di attuazione»), in *GUCE L* 118, del 4 maggio 2002. Sul punto si veda M. MARIANI, *La nuova normativa europea in materia di etichettatura dei vini*, in *Nuovo dir. agr.*, 2002, 2, pt. 1, 327 ss.

(2) La prima disciplina comunitaria in materia di etichettatura dei vini risale al reg. (CEE) n. 2133/74 del Consiglio, dell'8 agosto 1974, in *GUCE L* 227 del 17 agosto 1974, che conteneva già le ripartizioni oggi recepite dal reg. (CE) n. 1493/99. In particolare, in relazione alle diciture utilizzabili nella redazione dell'etichetta, venne introdotta già allora la distinzione tra indicazioni obbligatorie e facoltative. Oltre a ciò, le principali ripartizioni – alla stregua di quanto è previsto dalla normativa attualmente in vigore – riguardavano le indicazioni in etichetta, sui registri, sui documenti di accompagnamento, sui documenti commerciali. Inoltre, venivano dettate norme sulla pubblicità, sul confezionamento e sugli imballaggi. Sul punto si veda P. CAVIGLIA, *Problemi di applicazione delle norme comunitarie in materia di presentazione e designazione dei vini*, in *Riv. dir. agr.*, 1976, 1, 115 ss.

Il reg. (CEE) n. 2133/74 è stato sostituito dal reg. (CEE) n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, in *GUCE L* 54 del 5 marzo 1979, recante regole generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uve, e dal reg. (CEE) n. 997/81 della Commissione, del 26 marzo 1981, in *GUCE L* 103 del 16 aprile 1981, contenente le relative modalità di applicazione. Questi ultimi, a loro volta, sono stati rispettivamente sostituiti dal

reg. (CEE) n. 2392/1989 del Consiglio, del 24 luglio 1989, in *GUCE L* 232 del 9 agosto 1989 e dal reg. (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, in *GUCE L* 309 del 8 novembre 1990, abrogati dalla normativa attualmente in vigore.

(3) Cfr. reg. (CE) n. 1493/99, allegato VII. Secondo quanto stabilito al cons. 5 del reg. (CE) n. 753/02, «è opportuno definire il concetto di etichettatura al fine di limitarlo agli aspetti della presentazione dei prodotti vitivinicoli che riguardano soltanto la natura, la qualità o l'origine dei prodotti stessi».

(4) In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del reg. (CE) n. 753/02, non rientrano nella nozione di etichettatura le indicazioni, i contrassegni e altri marchi:

a) previsti dalle disposizioni degli Stati membri nel quadro di applicazione della dir. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;  
b) relativi al fabbricante o al volume del recipiente, apposti direttamente in maniera indelebile sul recipiente;  
c) utilizzati ai fini del controllo dell'imbottigliamento; a questo riguardo gli Stati membri possono stabilire o riconoscere un sistema di indicazione della data d'imbottigliamento per i vini e i mosti di uve imbottigliati nel loro territorio;  
d) utilizzati per identificare il prodotto con un codice numerico e/o un simbolo leggibile da una macchina;  
e) previsti dalle disposizioni degli Stati membri relative al controllo quantitativo e qualitativo dei prodotti sottoposti ad un esame sistematico e ufficiale;  
f) relativi al prezzo del prodotto in questione;  
g) previsti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri;  
h) diversi da quelli contemplati alle lettere da a) a g), che non riguardano la caratterizzazione del prodotto di cui trattasi e che non sono disciplinati da alcuna disposizione del reg. (CE) n. 1493/1999 o del presente regolamento.

pronunce, che si collocano a cavallo tra i vari regolamenti che si sono susseguiti nella disciplina della materia in oggetto (5).

Le regole che definiscono le modalità di redazione dell'etichetta dei vini prevedono l'uso obbligatorio di determinati termini, onde consentire l'identificazione del prodotto e di fornire ai consumatori alcune informazioni importanti, nonché l'uso facoltativo di altre indicazioni, «soggette a norme comunitarie o fatte salve le disposizioni relative alla prevenzione di pratiche fraudolente» (6).

Mentre, dunque, le indicazioni obbligatorie sono necessarie per l'identificazione del prodotto (7), le diciture facoltative sono intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche del vino (8).

In particolare, l'etichetta di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola con indicazione geografica può essere arricchita da una menzione tradizionale complementare, ossia una dicitura in grado di «evocare, nella mente dei consumatori, un metodo di produzione o di invecchiamento o una qualità, un colore o un tipo di vino o ancora un evento legato alla storia del vino (...)».

Oltre alla necessità di tutelare gli interessi dei consumatori, la normativa in parola considera che «il diritto di utilizzare (...) termini tradizionali ha un valore economico» (9), sicché le regole che ne disciplinano l'impiego ed il riconoscimento sono ispirate a «garantire un'equa concorrenza (oltre

che ad) evitare che i consumatori siano indotti in errore» (10).

3. - Le menzioni tradizionali complementari rientrano dunque tra le indicazioni che possono figurare sul contenuto dell'etichetta di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d. Si tratta, per fare alcuni esempi, di diciture come *classico*, *reserva*, *château* ovvero *vin jaune*, *amarone*, *amontillado* (11).

Le regole introdotte dal reg. (CE) n. 1493/99 ricomprendono sotto la nozione di menzione tradizionale complementare tutte le indicazioni anzidette, prevedendo una disciplina unitaria ai fini del riconoscimento e dell'utilizzo delle stesse. Il nuovo sistema, inoltre, a differenza che in passato, provvede a definire la nozione di menzione tradizionale complementare, qualificandola appunto come una dicitura facoltativa utilizzata a complemento dell'etichetta per indicare «un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento» oppure relativa «alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio» (12). La possibilità d'impiegare le menzioni tradizionali è stata altresì estesa ai vini da tavola designati con indicazione geografica (i.c.d. IGT).

(5) Cfr. Corte di giustizia, sentenza 25 febbraio 1981, in causa C-56/80, *Ditta A. Weigand c. Schutzverband Deutscher Wein e.V.*, in *Racc.*, 1981, 583; sentenza 29 giugno 1995, in causa C-456/93, *Zentrale zur Bekämpfung unläufiger Weinbeverbs e.V. c. Privatkellerei Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG*, in *Racc.*, 1995, I-1737, nonché in *Riv. it. dir. pubb. com.*, 1995, 1339-1440, con nota di U. GALETTA; sentenza 5 luglio 1995, in causa C-46/94, *Procedimento Penale a carico di Michèle Voisine*, in *Racc.*, 1995, I, 1859, nonché in *Riv. it. dir. pubb. com.*, 1995, 1440-1441, con nota di G. TIBERI; sentenza 28 gennaio 1999, in causa C-303/97, *Verbraucherschutzverein E.V. c. Sektellerei G.C. Kessler GmbH und Co.*, in *Racc.*, 1999, I-513; sentenza 24 ottobre 2002, in causa C-81/01, *Borie Manoux SARL c. Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)*, in *Racc.*, 2002, I-9259, nonché in *Dir. pubb. comp. eur.*, 2003, 1, con nota di G. BELLOMO, *Les Cadets d'Aquitaine. La Corte di Giustizia rinvia al giudice nazionale la decisione sulla registrabilità di un marchio di vini contenente una indicazione geografica*, 482 ss.; pubblicata altresì in questa *Riv.*, 2003, 3, pt. 2, con nota di M. BORRACCETTI, *Produzione vinicola, forza maggiore ed etichettatura in due sentenze della Corte di giustizia riguardanti i produttori vinicoli*, 150 ss. Sentenza 8 ottobre 1986, in causa C-234/85, *Staatsanwaltschaft Freiburg c. Franz Keller*, in *Racc.*, 1986, 2897. In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte, la disciplina comunitaria in materia di etichettatura dei vini mira in primo luogo ad eliminare gli ostacoli agli scambi tra Stati membri «istituendo in particolare una normativa vitivinicola uniforme compatibile con la nozione di mercato unico e limitando a questo scopo l'impiego delle indicazioni facoltative apposte sulle etichette delle bottiglie»; le regole in parola, inoltre, sono intese a «garantire l'informazione ottimale dei consumatori, cioè informazioni quanto più possibile chiare e complete» (cfr. sent. *Keller*, cit., 13 e 14). I giudici comunitari hanno quindi affermato che le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti vinicoli vanno interpretate «nell'ambito delle norme sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nelle quali rientrano» (cfr. sent. *Weigand*, cit., 12); e che «lo scopo di qualsiasi designazione e presentazione deve essere di fornire delle informazioni quanto più esatte e precise possibile per l'apprezzamento della merce tanto da parte dell'eventuale acquirente quanto da parte degli enti pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio dei prodotti in questione» (cfr. sent. *Weigand*, cit., 13).

(6) Cfr. reg. (CE) n. 1493/99, cons. 50.

(7) Più precisamente, l'etichetta di un vino di qualità prodotto in una regione determinata («v.q.p.r.d.») o di un vino da tavola con indicazione geografica, deve obbligatoriamente contenere:

i) la denominazione di vendita del prodotto;  
ii) il volume nominale;  
iii) il titolo alcolometrico volumico effettivo;  
iv) il numero di lotto ai sensi della dir. 89/396/CEE (GUCE L 186, del 30 giugno 1989);  
v) il nome o la ragione sociale, il Comune e lo Stato membro dell'imbottigliatore o, per i recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, dello speditore;  
vi) per i vini importati, l'indicazione dell'importatore o, quando l'imbottigliamento ha avuto luogo nella Comunità, dell'imbottigliatore.

Il contenuto obbligatorio della denominazione di vendita di un prodotto vinicolo varia poi a seconda che si tratti di v.q.p.r.d. ovvero vini da tavola con o senza indicazione geografica. In particolare, la denominazione di

vendita dei vini di qualità deve obbligatoriamente contenere le menzioni tradizionali specifiche, che per l'Italia sono le seguenti: «Denominazione di origine controllata», «Denominazione di origine controllata e garantita», «vino dolce naturale», «DOC» e «DOCG». Sul punto si veda M. GOLDONI, (voce) *Denominazione d'origine*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civile, Torino, 1989, Vol. V, 190 ss.; G. BERTOLINO, (voce) *Denominazione di origine tipica e controllata*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, 1990, Vol. V, 31 ss.

(8) Cfr. Corte di giustizia, sentenza *Voisine*, cit., 5.

(9) Cfr. reg. (CE) n. 1493/99, cons. 54.

(10) Cfr. reg. (CE) n. 753/02, cons. 18.

(11) L'art. 11, par. 2, lett. i) dell'ormai abrogato reg. (CE) n. 2392/89, stabiliva che l'etichetta di un v.q.p.r.d. potesse essere completata dall'indicazione «delle menzioni tradizionali complementari, purché esse (fossero) utilizzate alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro produttore ed iscritte in un elenco da adottare». Parallelamente, veniva prevista la possibilità di utilizzare, sempre alla stregua di indicazioni facoltative, precisazioni concernenti il modo di elaborazione, il tipo di prodotto o un colore particolare (cfr. art. 11, par. 2, lett. b) del reg. (CE) n. 2392/89. A norma dell'art. 14, par. 3, lett. c) del reg. (CE) n. 3201/90, le indicazioni a tal fine utilizzabili per i v.q.p.r.d. italiani, a norma, erano le seguenti: «passito», «lacrima», «lacrima Christi», «sforzato», «sfurzat», «cannellino», «vino santo», «rubino», «granato», «cerasuolo», «chiaretto», «aranciato», «giallo», «paglierino», «dorato», «verdolino», «ambrato», «vivace», «vino novello», «vin nouveau» (per i vini della Valle d'Aosta), «dunkel-» e «kretzer» (per i vini delle Province di Trento e Bolzano), «vendemmia tardiva» ovvero indicazioni relative alla storia di un certo vino, alle condizioni naturali e alle tecniche della viticoltura all'origine del vino medesimo o al suo invecchiamento (cfr. art. 11, par. 2, lett. i) del reg. (CE) n. 2392/89. Le informazioni da ultimo richiamate, a norma dell'art. 17 del reg. (CE) n. 3201/90, potevano riguardare «esclusivamente elementi verificabili».

Diverso era tuttavia il trattamento previsto, rispettivamente, per le menzioni tradizionali e per le altre indicazioni elencate. Mentre, infatti, le prime potevano essere redatte «in una o più altre lingue ufficiali della Comunità», per le altre si «poteva decidere» che venissero compilate soltanto in una lingua ufficiale dello Stato membro d'origine (dalla lettera del regolamento, in particolare, non risultava chiaro chi «potesse» stabilire l'obbligo di redigere le indicazioni in parola nella sola lingua dello Stato membro d'origine; era chiaro, tuttavia, come tale obbligo fosse solo eventuale). Per i v.q.p.r.d. le menzioni tradizionali elencate dall'art. 3, par. 3, lett. c), erano le seguenti: «riserva», «riserva speciale», «superiore», «classico», «recioto», «sciacchetrà», «est! est! est!!!», «cacc'e mmitte», «amarone», «vergine», «scelto», «Auslese», «vino nobile», «Buttafuoco», «Sangue di Giuda». Inoltre, l'impiego delle menzioni tradizionali – nel limitato significato loro ascrivibile sotto il precedente sistema – veniva autorizzato unicamente per designare i v.q.p.r.d., non anche i vini da tavola con indicazione geografica, per i quali era tuttavia contemplata la possibilità che la designazione venisse completata da indicazioni relative al metodo di elaborazione [a tal proposito, l'art. 14, par. 2, lett. c) del reg. (CE) n. 3201/90 elencava le diciture relative ad un metodo di elaborazione del vino da tavola con indicazione geografica utilizzabili per designare prodotti elaborati in Italia, ossia: «vino passito», «vino santo», «lacrima Christi», «lacrima», «rossissimo», «kretzer-», alla storia del vino o all'invecchiamento [reg. (CE) n. 2392/89, art. 2, par. 3, lett. d) e b)].

(12) Reg. (CE) n. 753/02, art. 23.

Il regolamento di base stabilisce che le etichette dei vini da tavola con indicazione geografica e dei v.q.p.r.d. possono contenere «menzioni tradizionali complementari secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore» (13). Diversamente dal passato, tuttavia, secondo quanto previsto dal reg. (CE) n. 753/02, ciascuna menzione tradizionale è legata ad una o più categorie di vini. Di conseguenza, la tutela accordata a tali indicazioni si applica soltanto alla designazione dei prodotti che ricadano all'interno di quella o di quelle categorie vinicole (14). Inoltre, mentre le indicazioni sull'etichettatura – al fine di facilitare la comprensione del consumatore finale – possono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità, le menzioni tradizionali devono adesso essere redatte unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è stato elaborato, eccezion fatta per i vini greci, per i quali le indicazioni in parola possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità (15).

Le menzioni tradizionali complementari sono tutelate contro qualsiasi forma di usurpazione, imitazione, evocazione, indicazione abusiva, nonché contro qualsiasi prassi che possa indurre in errore il pubblico o che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta (16). La protezione di una menzione tradizionale, tuttavia, è limitata alla lingua o alle lingue in cui essa è stata riconosciuta (17).

La Commissione europea ha predisposto un elenco delle principali menzioni utilizzabili all'interno dei vari Stati membri, fissando al contempo le condizioni per il riconoscimento di menzioni diverse da quelle elencate.

La disciplina vigente al momento della proposizione del ricorso all'origine della pronuncia del 3 marzo 2005, in causa C-283/02 prevedeva un doppio elenco per le menzioni tradizionali – indicate rispettivamente nelle parti A e B dell'allegato III del reg. (CE) n. 753/02 – a seconda che queste fossero o meno associate a vini recanti un'indicazione geografica e «servissero» ad identificare quei vini come originari di una certa regione del territorio comunitario. La differenziazione in parola è stata successivamente soppressa dal reg. (CE) n. 316/2004, che ha ricondotto ad unità la disciplina concernente i requisiti richiesti ai fini dell'utilizzazione delle menzioni tradizionali (18).

(13) Reg. (CE) n. 1493/99, allegato VII, sezione B, punto 1.

(14) Reg. (CE) n. 753/02, art. 24, n. 4.

(15) Reg. (CE) n. 1493/99, allegato VII, sezione D, punto 1. A norma dell'art. 12 del reg. (CE) n. 2392/89, invece, le menzioni tradizionali potevano essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, secondo quanto previsto dalla lett. d) della disposizione medesima, gli Stati membri potevano stabilire, «per i v.q.p.r.d. prodotti e messi in circolazione nel loro territorio», che le suddette indicazioni fossero redatte «anche in una lingua diversa da una lingua ufficiale della Comunità, se l'impiego di questa lingua (fosse) tradizionale ed in uso nello Stato membro interessato o una parte del suo territorio».

(16) Cfr. reg. (CE) n. 753/02, art. 24, n. 2. A tal fine, peraltro, è fatto altresì divieto di utilizzare sull'etichettatura marchi che contengano menzioni tradizionali in relazione a vini per i quali non si ha diritto all'uso di tale menzione, salvo che si tratti di marchi legittimamente registrati nella Comunità o per i quali il diritto all'utilizzazione sia stato conseguito mediante uso in buona fede anteriormente all'entrata in vigore del reg. (CE) n. 753/02. Anche in questi casi, comunque, i marchi non possono contenere informazioni false circa l'origine geografica, la varietà di vite, l'anno di raccolta o una menzione relativa ad una qualità superiore.

(17) Cfr. reg. (CE) n. 753/02, art. 24, n. 4.

(18) La modifica in parola è stata introdotta dal reg. (CE) n. 316/04, in *GUCEL* 55, del 24 febbraio 2004, 16 ss. Tale intervento ha condotto alla soppressione del differente trattamento normativo cui erano assoggettati sino ad allora i vini comunitari e quelli elaborati in Paesi terzi. Più precisamente, il regolamento del 2002 prevedeva appunto due categorie di menzioni tradizionali, di cui una comprendente le diciture che potevano essere utilizzate dai Paesi terzi a determinate condizioni (come, per es., «klassic», «reserva» o «château»); l'altra era invece riservata esclusivamente ai vini prodotti nell'UE e comprendeva menzioni tradizionali connesse a determinate zone geografiche di produzione, di cui potevano fregiarsi soltanto i vini prodotti nel territorio comunitario (come, per es., «vin jaune», «amaronne», «ruby»).

(19) Tali categorie, a norma dell'art. 24, n. 4, del reg. (CE) n. 753/02, sono le seguenti:

a) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e i vini

A tal fine, ogni dicitura deve essere associata ad una o più categorie di vini determinate (19). Inoltre, l'indicazione di cui si domanda il riconoscimento come menzione tradizionale deve essere specifica di per sé e precisamente definita nella legislazione di uno Stato membro, sufficientemente distintiva e/o godere di una solida reputazione nell'ambito del mercato comunitario e, infine, utilizzata tradizionalmente per almeno dieci anni nello Stato membro richiedente (20).

Nondimeno, gli Stati membri possono consentire, per i loro prodotti, che le menzioni tradizionali siano redatte in un'altra lingua se essa è quella tradizionalmente utilizzata per tali indicazioni (21). A tal fine, come chiarito dalla normativa di attuazione, l'utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese è considerata tradizionale se prevista dalla legislazione dello stesso e impiegata in modo costante da almeno venticinque anni (22).

4. - Le questioni decise dalla Corte di giustizia con la sentenza del 3 marzo 2005 investono dunque un aspetto tutt'altro che trascurabile della disciplina comunitaria in materia di produzione vinicola. L'etichetta di un vino, infatti, specie per un Paese come l'Italia – in cui i vini DOGC, DOC e IGT rappresentano circa il 60 per cento della produzione nazionale – costituisce un significativo indicatore di qualità del prodotto, in particolare allorché il suo contenuto richiami una particolare tecnica di vinificazione o una certa origine storica. La Corte, nondimeno, lungi dal fare piena chiarezza sugli interrogativi sottoposti al suo vaglio, ha piuttosto contribuito ad appesantire ulteriormente l'interpretazione di un testo normativo che, in appena tre anni di vita, ha già subito diversi interventi di modifica (23).

Al centro della vicenda decisa con la sentenza del 3 marzo 2005 (24) si pone, appunto, l'utilizzo delle menzioni tradizionali. In particolare, con il ricorso presentato a norma dell'art. 230 del Trattato CE, l'Italia aveva chiesto l'annullamento dell'art. 24 – nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte nel 2004 – nonché dell'allegato III, parti A e B, del reg. (CE) n. 753/02, denunciandone il contrasto con le disposizioni del regolamento di base ovvero con il principio generale della parità di trattamento.

liquorosi con indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini liquorosi;

b) i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (inclusi i v.s.q.p.r.d di tipo aromatico); in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati;

c) i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate e i vini frizzanti con indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati;

d) i vini di qualità prodotti in regioni determinate diversi da quelli menzionati nelle lettere a), b) e c) e i vini da tavola designati con un'indicazione geografica; in tal caso la protezione della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini diversi dai vini liquorosi, dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini frizzanti e dai vini frizzanti gassificati;

e) i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto designati con un'indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei mosti di uve parzialmente fermentati;

f) i vini ottenuti da uve stramature designati con un'indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini ottenuti da uve stramature.

(20) Reg. (CE) n. 753/02, art. 24, n. 5.

(21) Reg. (CE) n. 1493/99, allegato VII, sezione D, punto 1, sesto comma.

(22) Reg. (CE) n. 753/02, art. 24, n. 9.

(23) Più precisamente, il regolamento in parola è stato modificato dal reg. (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, in *GUCEL* L 321, del 26 novembre 2002; dal reg. (CE) n. 1205/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, in *GUCEL* L 163, del 5 luglio 2003; dal reg. (CE) n. 316/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, in *GUCEL* L 55, del 24 febbraio 2004; dal reg. (CE) n. 908/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, in *GUCEL* L 163, del 30 aprile 2004; e, da ultimo, dal reg. (CE) n. 1429/04 della Commissione, del 9 agosto 2004, in *GUCEL* L 263 del 10 agosto 2004.

(24) Corte di giustizia, sentenza del 3 marzo 2005, in causa C-283/02, *Repubblica italiana c. Commissione*, non pubblicata.

Più precisamente, si contestava l'inclusione di sedici menzioni tradizionali di vini italiani nella parte A dell'elenco stilato dalla Commissione, anziché nella parte B, ritenuta più favorevole sotto il profilo della misura di protezione accordata, nonché l'esclusione dei produttori di DOC Marsala dal novero dei soggetti legittimati ad utilizzare la menzione «Ruby».

Inoltre, veniva denunciata l'illegittimità della previsione che riconosce ai produttori greci l'utilizzo dell'indicazione «Vinsanto» redatta in caratteri latini e, soprattutto, la scelta di circoscrivere la tutela delle menzioni tradizionali limitatamente alle sole categorie di vini cui vengano associate.

Proprio i due profili da ultimo indicati risultano di particolare interesse, in considerazione delle ricadute che la decisione della Corte potrebbe avere, da un lato, sull'interpretazione delle regole che governano l'etichettatura dei vini provenienti da Paesi terzi; dall'altro, sull'effettività della tutela accordata alle menzioni tradizionali dalla normativa comunitaria.

Meno problematica risulta, invece, la soluzione degli altri due motivi di ricorso.

In particolare, in merito alla contestata immissione delle menzioni tradizionali italiane nella parte A, anziché nella parte B, dell'elenco allegato al regolamento di attuazione, la Corte si è limitata a rilevare il non luogo a statuire. Come accennato in precedenza, infatti, nelle more del giudizio, è intervenuto il reg. (CE) n. 316/2004, il quale ha soppresso la doppia elencazione prevista originariamente, facendo confluire tutte le menzioni in un unico elenco, sicché sul punto è venuto meno l'oggetto stesso del motivo di ricorso (25).

La Corte ha poi ritenuto infondata la pretesa di utilizzare la menzione «Ruby» per i vini DOC Marsala di tipo «Rubino», confermando la legittimità della previsione che ne accorda il diritto di utilizzazione in via esclusiva ai produttori di vini DO Porto. In particolare, secondo quanto rilevato in motivazione, «mentre nel caso del Porto «Ruby» designa un particolare tipo di vino rosso, per il Marsala la dicitura «Rubino» segnala soltanto che si tratta di vino rosso e non bianco». Inoltre, «mentre nel caso del Porto la menzione tradizionale esiste solo in lingua inglese, e (...) quel particolare tipo di Porto rosso che va sotto il nome di «Ruby» può essere adeguatamente designato solo con questa espressione, i vini Marsala rossi possono essere designati senza ambiguità con la menzione «Rubino» (...).

Conseguentemente, atteso che il principio generale della parità di trattamento impone di trattare in modo differente situazioni che siano diverse tra loro e che «molti sono i motivi per non ritenere la situazione dei vini di DO Porto paragonabile a quella dei vini DOC Marsala», i giudici comunitari hanno ritenuto legittima l'attribuzione in via esclusiva della menzione in discorso all'etichettatura dei vini portoghesi menzionati.

5. - Assai meno lineare appare, invece, il ragionamento seguito dalla Corte nel decidere le due questioni rimanenti.

Quanto alla presunta illegittimità della previsione che limita la tutela accordata alle menzioni tradizionali relativamente alle sole categorie di vini cui sono associate, venivano denunciati tre diversi profili di contrasto.

In primo luogo, veniva rilevato come la disciplina vigente prima dell'adozione del reg. (CE) n. 753/2002 permettesse di estendere all'intero territorio comunitario la protezione accordata alle menzioni tradizionali alle condizioni previste dalla normativa nazionale, indipendentemente dalla categoria di

appartenenza dei prodotti. La limitazione della tutela delle indicazioni in esame alla sola categoria di vini cui sono associate, secondo quanto indicato nel ricorso, comporterebbe pertanto un affievolimento del livello di protezione garantito in precedenza alle stesse, ponendosi in contrasto con i principi informativi della disciplina in materia di designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti vitivinicoli, tra i quali, a mente dell'art. 47 del regolamento di base, si pone la tutela degli interessi dei produttori. In secondo luogo, veniva denunciata l'incompatibilità della previsione impugnata con quanto statuito dall'allegato VII, sezione B, punto 1, lett. b) del regolamento da ultimo richiamato, in forza del quale le condizioni concernenti l'utilizzo delle menzioni tradizionali dovrebbero conformarsi alle «modalità previste dallo Stato membro produttore». Infine, un ulteriore profilo di illegittimità della disposizione impugnata veniva dedotto dalla circostanza che l'allegato VII, sezione F, punto 1, secondo comma, lett. b) del regolamento di base prevede un divieto assoluto all'uso di marchi che – nel caso di vini da tavola con un'indicazione geografica o v.q.p.r.d. – contengano informazioni false in merito ad una menzione concernente una qualità superiore, mentre l'art. 24 del regolamento di attuazione accorda una tutela meramente relativa.

Ad avviso dei giudici di Lussemburgo, tuttavia, risulta irrilevante verificare se l'art. 24 abbia o meno affievolito la protezione in parola, poiché «la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in situazioni analoghe a quelle della fattispecie, che implicano la necessità di valutare tanto un mercato complesso quanto la natura o la portata dei provvedimenti da adottare e, nel controllare l'esercizio di tale competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se esso non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se l'autorità di cui trattasi non abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale» (26). Quanto al terzo dei profili di contrasto denunciati, inoltre, «è sufficiente rilevare che esso non sussiste».

Il nodo centrale della questione prospettata con il motivo di ricorso in esame riposa sull'asserito contrasto tra l'art. 24, n. 4, del regolamento di attuazione e la disposizione del regolamento di base, che prevede la possibilità di completare l'etichettatura dei vini con menzioni tradizionali complementari secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore. A tal proposito, la Corte osserva che questa disposizione non è «affatto volta ad obbligare la Commissione a far rispettare la protezione precedentemente accordata alle menzioni tradizionali a livello nazionale» (27). Al contempo, la sentenza non smentisce l'osservazione – avanzata dalla Commissione – secondo cui la disposizione invocata dall'Italia a sostegno della propria tesi «riguarda solo le modalità d'uso di ciascuna menzione tradizionale riconosciuta dal diritto comunitario e non invece il contenuto e la portata della tutela delle menzioni tradizionali».

Seguendo questo ragionamento, quindi, in uno Stato membro come l'Italia – la cui legislazione non collega l'utilizzo delle menzioni tradizionali a categorie di vini determinate – una certa dicitura potrebbe essere utilizzata per contraddistinguere un numero indeterminato di categorie di vini, senza che da ciò discenda una corrispondente tutela in sede comunitaria.

Senonché, un argomento del genere potrebbe incidere negativamente sull'effettività della protezione accordata alle menzioni tradizionali, atteso che il contenuto della tutela prevista dalla normativa comunitaria concerne proprio il

(25) Gli argomenti utilizzati a sostegno della necessità di riformare il testo normativo in parola confermano comunque, almeno in parte, la fondatezza delle censure avanzate sul punto dall'Italia. Nel cons. 1 del reg. (CE) n. 316/04, infatti, si legge: «constatato che [il reg. (CE) n. 753/02] contiene alcuni errori di carattere tecnico che è opportuno correggere», si è ritenuto necessario «per motivi di chiarezza e di coerenza (...) raggruppare alcune disposizioni di tale regolamento».

(26) A sostegno di questa conclusione, la Corte richiama la propria giurisprudenza sul punto, segnatamente le sentenze 25 ottobre 2001, in causa

C-120/99, *Italia c. Consiglio*, *Racc.*, 2001, I-7997, punto 44; e 9 settembre 2004, in causa C-304/04, *Spagna c. Commissione*, non ancora pubblicata, punto 23.

(27) A questo proposito, la Corte aveva già affermato che non costituisce limite al divieto di utilizzare la dicitura «methode champenoise» per i vini per i quali non sia consentito l'uso della denominazione d'origine controllata «champagne» il fatto che, prima dell'introduzione di tale divieto, l'uso della dicitura in parola poteva essere utilizzata da tutti i produttori di vini spumanti. Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 13 dicembre 1994, in causa C-306/93, *SMW Winzersekt GMBH c. Land Rheinland-Pfalz*, punto 21, in *Racc.*, 1994, I-5555.

diritto di utilizzazione in via esclusiva delle diciture in parola – da parte di quei Paesi che dimostrino di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 24, n. 5 – rispetto al quale, evidentemente, non possono risultare indifferenti le modalità di utilizzo ammesse (28).

Per meglio cogliere la portata del menzionato conflitto normativo, si supponga che la tutela riconosciuta a livello comunitario ad una certa menzione tradizionale venga associata ad una determinata categoria vinicola, e che nell'ambito degli Stati in cui si producono vini appartenenti a tale categoria viano regole diverse circa le modalità di utilizzazione della menzione tradizionale. Ipotizziamo, per esempio, che la normativa di uno Stato disciplini l'impiego di una menzione tradizionale senza collegarla in alcun modo a categorie di vino determinate, mentre le regole in vigore nell'altro Stato membro prevedano il collegamento in parola.

In un caso del genere, evidentemente, entrambe le scelte normative operate dagli Stati in questione risulterebbero conformi alla previsione del regolamento di base, giacché ad essi spetta il compito di indicare le modalità di utilizzazione delle menzioni tradizionali. Nondimeno, una stessa dicitura potrebbe venire utilizzata legittimamente per designare categorie di vini non coperte dalla protezione (29).

Ciò si risolverebbe, in definitiva, in un pregiudizio per i produttori di vini associati a quella determinata dicitura (30). Se, infatti, l'utilizzo della menzione viene ammesso in relazione a categorie di vino differenti da quella cui è collegata la tutela, la capacità distintiva della menzione tradizionale – ossia, il contenuto stesso della tutela – viene intaccata irrimediabilmente, atteso che il consumatore medio difficilmente è in grado di stabilire se una certa dicitura sia tradizionale di una categoria di prodotti piuttosto che di altre (31).

Non sembra, quindi, che possa ulteriormente dubitarsi della stretta interdipendenza esistente tra le norme che disciplinano le modalità di utilizzo della menzione e quelle che definiscono il contenuto della tutela ad essa riconosciuta, sicché l'osservazione svolta dalla Commissione non può essere condivisa, né – tantomeno – il silenzio della Corte, dalla quale era lecito attendersi piuttosto una netta presa di posizione su un passaggio normativo tanto controverso.

**6. - Ancor meno condivisibile risulta la soluzione raggiunta dalla sentenza del 3 marzo 2005 in relazione al contestato**

(28) A questo proposito, richiamando proprio la giurisprudenza della Corte comunitaria, si deve ricordare che «le disposizioni comunitarie relative all'etichettatura dei vini costituiscono una disciplina particolarmente elaborata volta ad eliminare, nel commercio dei vini, qualsiasi pratica atta a creare false apparenze, prescindendo dal se queste pratiche provochino, negli ambienti commerciali o nei consumatori, confusioni con prodotti esistenti o suscitino l'illusione di un'origine o di caratteristiche che in realtà non esistono». Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 5 luglio 1995, in causa C-46/94, *M. Voisine*, cit., punto 23. Nello stesso senso già Corte di giustizia, sentenza 25 febbraio 1981, in causa C-56/80, *Weigand*, cit. punto 18. Nel caso in commento, tuttavia, il fatto di circoscrivere la tutela delle menzioni tradizionali alle sole categorie vinicole cui sono associate, equivale a precludere la possibilità per i titolari della menzione protetta di richiedere una misura inibitoria nei confronti di quei produttori che la utilizzino per contrassegnare vini appartenenti a categorie diverse, anche laddove ciò dia luogo a «false apparenze».

(29) In quanto la tutela offerta dal regolamento d'attuazione consiste, evidentemente, nell'inibire l'uso della menzione tradizionale per designare vini che, pur appartenendo alla categoria protetta, non rientrino tra quelli per i quali è riconosciuto l'utilizzo della menzione, e non anche per i vini appartenenti a categorie vinicole diverse.

(30) È evidente, infatti, che, dal punto di vista di chi ha diritto all'utilizzo della menzione tutelata, risulterebbe poco significativa una protezione limitata – tanto per fare un esempio – alla categoria dei vini liquorosi, se altri possono utilizzarla per categorie di vino diverse, nella misura in cui la funzione essenziale dell'indicazione di cui si discorre sta proprio nel carattere distintivo che essa è in grado di assicurare ai prodotti da essa contrassegnati anche al di là della categoria vinicola di appartenenza.

(31) Per contro, ove si ritenesse legittima l'adozione di un provvedimento inibitorio nei confronti dei produttori di vini che, ancorché non associati alla

inserimento della menzione «Vinsanto» tra quelle utilizzabili per l'etichettatura dei vini prodotti in Grecia, sulla quale – a nostro avviso – il quadro motivazionale offerto dalla decisione risulta particolarmente inadeguato. L'elemento controverso scaturisce dal fatto che il reg. (CE) n. 753/02 ha inserito nell'elenco contenuto al suo allegato III la menzione tradizionale «Vinsanto», scritta unicamente in caratteri latini, con riferimento ai vini greci aventi denominazione d'origine Santorini. Il tema, dunque, involge l'interpretazione dell'art. 24, n. 5, del regolamento d'attuazione, nonché della norma che, in deroga al principio che impone di redigere la menzione tradizionale nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto è stato elaborato, consente «che le indicazioni di cui al secondo comma siano redatte in un'altra lingua se essa è quella utilizzata tradizionalmente per tali indicazioni» (32).

Secondo la parte ricorrente, l'utilizzo della dicitura in parola per designare i prodotti elaborati in Grecia sarebbe inammissibile alla luce di entrambe le previsioni richiamate, atteso che, in primo luogo, non si sarebbe dimostrato – ai sensi dell'art. 24, n. 5 – un uso tradizionale per almeno dieci anni della menzione «Vinsanto», né la Commissione avrebbe prodotto la legislazione greca attestante tale tradizione. In secondo luogo, la previsione in parola risulterebbe ingiustificata anche alla luce della regola che prevede, a determinate condizioni, l'utilizzo di una lingua diversa da quella dello Stato interessato, la quale si riferisce appunto alla lingua o alle lingue nelle quali possono essere redatte le menzioni tradizionali, e non già ai caratteri grafici a tal fine utilizzati (33). La Corte, anche in questo caso, ha ritenuto tuttavia non pertinenti le argomentazioni della ricorrente, osservando, da un lato, che la Commissione aveva accertato essere la menzione in parola specificamente definita dalla legislazione greca; dall'altro, che l'art. 25, n. 5, «non implica affatto che la normativa nazionale di cui trattasi debba essere stata in vigore per dieci anni (ma piuttosto) che la menzione sia stata utilizzata tradizionalmente per almeno dieci anni».

Le affermazioni della Corte, ancorché tutto sommato sin qui condivisibili, non fanno però luce sul nodo centrale della questione – implicito nel secondo dei profili di contrasto denunciati dal ricorrente – non avendo chiarito se la previsione, che autorizza a derogare alla regola che prescrive di redigere la menzione tradizionale nella lingua dello Stato membro produttore, debba essere interpretata nel senso di ricompre-

dicitura protetta, agiscano in conformità alla normativa nazionale, la previsione del regolamento di base risulterebbe priva di valore giuridico. Quanto esposto trova del resto implicita conferma nella giurisprudenza della Corte, la quale, pur avendo giudicato in principio ammissibile l'utilizzo di un marchio contenente una menzione geografica, ancorché possa erroneamente lasciar supporre che detta menzione costituisca oggetto di tutela, esclude che ciò possa aver luogo allorché il marchio sia potenzialmente idoneo a indurre in errore i consumatori interessati al punto da influenzarne le scelte economiche. Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 24 ottobre 2002, in causa C-81/01, *Borie Manoux SARL c. Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI)*, cit., punto 29. In un altro caso, concernente la valutazione della legittimità dell'utilizzo di un'indicazione complementare in seno all'etichetta di un vino – segnatamente del nome di una certa azienda viticola da parte di produttori titolari di fondi confinanti con quelli della azienda stessa – la Corte ha ribadito che la tutela e la corretta informazione dei consumatori costituiscono parametri essenziali ai fini della valutazione in parola; talché la designazione utilizzata non deve creare confusione sull'origine del prodotto. Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 29 giugno 1994, in causa C-403/92, *Claire Lafforgue e altri c. Chateau de Calce SCI e Cooperative de Calce*, punti 13 e 14, in *Racc.*, 1994, I-02961.

(32) Cfr. reg. (CE) n. 1493/99, allegato VII, sezione D, punto 1, sesto comma.

(33) Secondo il ragionamento della ricorrente, pertanto, poiché la dicitura «Vinsanto» è protetta unicamente nella lingua italiana – e non già, per es., in quella latina – la Grecia potrebbe rivendicarne il diritto all'utilizzo solo qualora l'abbia tradizionalmente impiegata in quella lingua, e non già nell'ipotesi in cui l'idioma utilizzato sia stato quello greco, ancorché trasposto in caratteri latini. Ne risulta, si osserva, la non invocabilità della deroga in parola nel caso di specie, mancando la dimostrazione che la menzione «Vinsanto» sia quella utilizzata tradizionalmente in Grecia per tali indicazioni.

dervi anche le diciture che, ancorché redatte nella lingua del Paese che domanda il riconoscimento, siano state utilizzate impiegando caratteri propri di altre lingue.

Il dubbio discende direttamente dall'infelice formulazione della previsione contestata, la quale, dopo aver indicato la menzione «Vinsanto» tra quelle utilizzabili per l'etichettatura di alcuni vini prodotti in Grecia, aggiunge che la stessa è redatta in lingua greca ma è «protetta in caratteri latini» (34).

La Corte ha preferito non affrontare il problema – perdendo una buona occasione per far luce su un aspetto poco chiaro (per non dire incomprensibile) del regolamento di attuazione – limitandosi a rilevare che «la Repubblica italiana non contesta che la Commissione abbia riconosciuto la menzione tradizionale complementare “Vinsanto” in caratteri latini per conformarsi alla normativa nazionale pertinente e che, tenuto conto della documentazione trasmessa alla Commissione dalla Repubblica ellenica, deve escludersi che la Commissione sia incorsa in un errore nell'ammettere che la menzione “Vinsanto” in caratteri latini sia stata utilizzata in modo costante da almeno 25 anni».

La risposta della Corte – seppure evidentemente ambigua – sembrerebbe dunque indicare che il riconoscimento della possibilità d'impiegare la menzione «Vinsanto» per i vini greci debba farsi discendere dall'utilizzo in via tradizionale della stessa. In altri termini, parrebbe che il diritto della Grecia di utilizzare la menzione in parola discenda non già dal fatto che la dicitura sia autonomamente disciplinata dalla normativa nazionale – nel qual caso manterrebbe la prerogativa di «ripeterla» in una o più lingue comunitarie – bensì in quanto dicitura redatta in altra lingua ed utilizzata tradizionalmente dai produttori ellenici.

Senonché, tale interpretazione non è coerente con il fatto che la menzione sia stata inserita nell'elenco stilato dalla Commissione come dicitura redatta in lingua greca anziché in lingua italiana. Ed infatti, delle due l'una: o la menzione tradizionale protetta è «Vinsanto», e allora la lingua di redazione indicata non è quella corretta, essendo questa l'italiano e non già il greco; oppure la menzione in discorso è protetta in lingua greca, ancorché trasposta in caratteri latini, e allora la dicitura corretta non sarà «Vinsanto» (35).

La distinzione, diversamente da quanto si potrebbe pensare, è tutt'altro che trascurabile sul piano pratico, nella misura in cui una menzione redatta unicamente in caratteri latini renderebbe molto più difficile l'individuazione da

parte del consumatore della provenienza del prodotto ovvero della sua origine storica (36).

Il potenziale impatto del silenzio della Corte va misurato anche sotto il profilo delle conseguenze che la decisione in parola potrebbe produrre sulle condizioni richieste ai Paesi terzi in materia di etichettatura dei vini. L'evoluzione registrata negli ultimi anni nei rapporti tra l'Unione ed i Paesi extracomunitari membri del WTO, infatti, evidenzia una tendenziale equiparazione – e non potrebbe essere diversamente – delle regole comunitarie che disciplinano la commercializzazione, rispettivamente, della produzione vinicola comunitaria e di quella extracomunitaria (37).

Così è accaduto, del resto, anche per le norme sulla designazione, la denominazione e la presentazione dei vini, in relazione alle quali l'originaria impostazione definita dal reg. (CE) n. 753/2002 è stata modificata in quanto «alcuni paesi terzi produttori di vino hanno espresso riserve sul testo del regolamento», sicché si è deciso «di consentire l'uso di alcune espressioni tradizionali ai paesi terzi che soddisfino condizioni equivalenti a quelle imposte agli Stati membri» (38).

Ne è risultata la soppressione del n. 8 dell'art. 24, che prevedeva condizioni parzialmente diverse da quelle sin qui descritte per l'utilizzo delle menzioni tradizionali ai fini della presentazione di vini originari di Paesi terzi, talché questi soggiacciono adesso al medesimo sistema di regole dettato per i prodotti elaborati negli Stati membri (39).

Indulgere sulla scarsa chiarezza di una regolamentazione cruciale per la tutela dei prodotti di qualità potrebbe pertanto rivelarsi molto rischioso, nella misura in cui ciò ingeneri confusione tra i consumatori, intaccando l'appel che i vini europei di qualità – anche grazie al richiamo alla cultura enologica continentale espresso dalle menzioni tradizionali – esercitano sugli acquirenti di tutto il mondo (40).

Non si tratta, evidentemente, di suggerire l'assunzione di posizioni – storicamente, prima ancora che giuridicamente – inaccettabili nei confronti dei Paesi terzi, quali quelle che ipotizzassero discipline discriminatorie nei confronti di questi ultimi; né, tantomeno, di derogare agli impegni assunti dall'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio. Quello che invece risulta indispensabile è una maggiore chiarezza dei testi che regolano l'organizzazione del mercato vinicolo comunitario, nonché una lettura degli stessi che, ancorché ossequiosa degli obblighi che gravano sull'Unione, eviti di penalizzare ingiustamente i produttori comunitari.

(34) Cfr. l'allegato III del reg. (CE) n. 753/02, come modificato dal reg. (CE) n. 316/04.

(35) Bensi, per es., «Oinos Xantos», ossia la ripetizione in caratteri latini della menzione in lingua greca. Una delle ipotesi (ben otto) avanzate in merito all'origine del nome «Vinsanto», infatti, fa risalire tale espressione ad un equivoco creatosi su un'esclamazione dell'arcivescovo di Nicea. Nel corso del Concilio di Firenze del 1439, precisamente, questi, nell'assaggiare un calice di vino alla fine di un banchetto, avrebbe esclamato «Xantos!», riferendosi ad un vino simile proveniente dall'isola di Santorini («Xantos» appunto). I commensali, tuttavia, intesero l'espressione come un riferimento alle qualità del vino e nacque così la dicitura «Vinsanto».

(36) E ciò anche in considerazione del fatto che la motivazione offerta dai giudici comunitari non chiarisce se la legge greca che disciplina l'uso della menzione in parola prescrive unicamente l'impiego di caratteri latini ovvero greci e latini, ma solo che la normativa in parola definirebbe specificamente la menzione in discorso utilizzando i caratteri latini. Né risulta chiaro se i prodotti greci per i quali si è tradizionalmente utilizzata la menzione in parola venissero etichettati unicamente con la menzione «Vinsanto» oppure con la corrispondente espressione greca, sia pure unitamente alla dicitura in caratteri latini.

(37) Per quanto riguarda, in particolare, l'utilizzo delle indicazioni geografiche, si veda F. CAPELLI, B. KLAUS, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'ordinamento comunitario e in quello internazionale*, in *Dir. com. scambi int.*, 2004, 1, 191 ss.

(38) Cfr. reg. (CE) n. 316/04, cons. 2 e 3, cit. In particolare, la principale obiezione avanzata dai Paesi terzi – rispetto alla previsione che accordava l'utilizzo di certe menzioni esclusivamente ai produttori europei – riposa sulla considerazione che le menzioni tradizionali complementari non sono indicazioni geografiche e, in quanto tali, il loro utilizzo non può essere precluso, a meno che quelle diciture non vengano utilizzate per completare un marchio.

(39) Cfr. art. 1, par. 4) del reg. (CE) n. 316/04, cit.

(40) Supponendo infatti che nei Paesi terzi siano state impiegate menzioni tradizionali che, sebbene redatte in caratteri propri della lingua del Paese produttore, corrispondano a quelle comunitarie, non potrebbe escludersi – dopo la decisione in commento e in mancanza di un'inequivocabile presa di posizione della Corte in senso contrario – che in futuro taluno dei Paesi in discorso possa rivendicare il diritto ad utilizzare quell'indicazione impiegando i caratteri latini. Certo – potrebbe obiettarsi – dovrebbero ricorrere tutte le condizioni fissate dall'art. 24, n. 5. A ben vedere, tuttavia, si tratta delle identiche condizioni previste per l'etichettatura dei vini prodotti in ambito comunitario, sicché nulla impedisce ad un Paese terzo di ottenere un trattamento identico a quello accordato dalla Commissione alla Grecia e riconosciuto legittimo dalla Corte di giustizia.

Questo sarebbe però davvero troppo per un settore già profondamente in difficoltà, in cui il ricorso alle misure di distillazione di crisi costituisce sempre più spesso l'unico strumento utilizzabile per ovviare alla strutturale impossibilità di piazzare sul mercato l'intera produzione. Per di più, il rischio in parola investirebbe un settore generalmente al riparo dalle descritte difficoltà, ossia quello dei vini di qualità.

A questo proposito, merita di essere ricordato che il segmento produttivo da ultimo richiamato rappresenta ormai circa il 40 per cento dell'intera produzione vinicola comunitaria, ossia un valore più che doppio rispetto a quello di vent'anni fa, ottenuto grazie ad una lunga ed onerosa riconversione del «vigneto» europeo (cfr. Commissione europea, DG Agricoltura, *Advisory group 019 on wine growing, 11 January 2005*. Sul punto, in particolare per ciò che concerne l'andamento della produzione di vino da tavola nell'ultimo ventennio, si veda il voluminoso studio – realizzato su incarico della Commissione europea, DG Agricoltura – *Ex-post market evaluation of the Common market organisation for wine*, Roma, 2004, *Annex*, 26 ss.).

7. - In conclusione, la nuova disciplina in materia di etichettatura dei vini, ancorché riproduca in larga misura le regole abrogate, merita nel complesso di essere giudicata favorevolmente. L'impianto generale della regolamentazione in parola risulta infatti decisamente migliorato, grazie ad una struttura più snella e ad una maggiore coerenza dal punto di vista sistematico.

Nondimeno, il recepimento di gran parte delle regole già in vigore sotto il precedente sistema avrebbe richiesto un più attento coordinamento con le novità introdotte dai nuovi regolamenti.

È il caso, per l'appunto, delle menzioni tradizionali complementari, al centro della decisione in commento. La nuova disciplina, infatti, prevede – alla stregua della precedente – che le diciture in parola possano essere impiegate secondo le modalità previste dagli Stati membri. Al contempo, tuttavia, le nuove regole limitano la tutela delle stesse alle sole categorie vinicole cui sono associate. Sennonché, l'aver introdotto questa novità, senza rivedere la previsione che rimette agli Stati membri la fissazione delle modalità di utilizzo delle menzioni tradizionali, incide in definitiva negativamente sul contenuto della tutela accordata alle menzioni in sede comunitaria, atteso che l'impiego delle stesse ai fini della presentazione di vini appartenenti a categorie diverse – legittimo, allorché la disposizione dello Stato membro interessato non disponga diversamente – pregiudica inevitabilmente la posizione dei produttori di vini associati alle singole menzioni.

In secondo luogo, deve rilevarsi l'erroneità materiale della previsione che contempla la possibilità di utilizzare la menzione «Vinsanto» per designare i vini greci aventi denominazione d'origine «Santorini». Secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, infatti, la lingua di redazione è quella greca, ancorché la dicitura sia protetta in caratteri latini.

Dato il silenzio della pronuncia in commento su questo punto, non può escludersi che le menzioni europee possano in futuro essere oggetto di rivendicazioni da parte di quei produttori che le abbiano impiegate utilizzando, tuttavia, i caratteri della propria lingua, con conseguente pregiudizio della produzione comunitaria legata a quelle diciture da secoli.

Il rischio appena menzionato deve peraltro essere misurato tenendo conto della particolare gravità della situazione in cui versa il comparto vitivinicolo comunitario, anche a causa di una diffusa mancanza di armonia tra i mezzi e gli obiettivi della politica agricola comune, da un lato, e di quelli della politica commerciale europea, dall'altro.

Ed infatti, per un verso, la produzione di vino è oggetto a livello comunitario di una disciplina che stabilisce rigorosi

controlli ed è finalizzata a stabilizzare i mercati comunitari, con l'obiettivo di realizzare un equilibrio tra domanda ed offerta e di mantenere un elevato livello di qualità (41). Per altro verso, la conclusione di accordi bilaterali con Paesi terzi favorisce l'ingresso sul mercato interno di prodotti extracomunitari (42), consentendo l'immissione in commercio sul territorio europeo di prodotti elaborati seguendo metodi di vinificazione vietati per i produttori comunitari (43) ovvero l'utilizzo di indicazioni legate alla tradizione enologica comunitaria (44). A questo deve poi aggiungersi che ogni condizione di favore riconosciuta a un singolo Paese, in relazione alle regole che disciplinano lo scambio di un determinato prodotto, è potenzialmente fruibile da ogni altro, stante il principio c.d. della nazione più favorita, in base al quale ogni membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è tenuto a concedere a tutti i membri un trattamento non meno favorevole di quello già accordato ad uno o più tra di essi (45).

Un quadro del genere, evidentemente, finisce per ridurre la capacità competitiva dei produttori comunitari, sottoposti a vincoli normativi inesistenti in altri contesti produttivi – caratterizzati da una situazione fondiaria non paragonabile a quella comunitaria, dall'assenza di limiti all'impianto di nuovi vigneti e da costi di produzione più contenuti (46) – e costretti a subire i vantaggi concorrenziali accordati ai Paesi terzi a seguito della conclusione dei menzionati accordi bilaterali.

A questo proposito, gli sviluppi registrati di recente in relazione ai diversi fronti di contrasto legati all'utilizzo della dicitura «Tocaj» costituiscono un esempio paradigmatico degli esiti paradossali che possono discendere dalle scelte compiute dalle istituzioni comunitarie in materia di politica commerciale. Da un lato, infatti, la Corte ha di recente confermato la legittimità della previsione che vieta dal 1° aprile 2007 l'utilizzo del termine «Tocai» nelle menzioni «Tocai italiano» e «Tocai friulano», con la conseguenza che i produttori friulani dovranno astenersi dall'impiegare la predetta espressione per designare un vino che in quella Regione si produce da ben quattro secoli, in quanto coincidente con quello dell'indicazione geografica ungherese (47). Dall'altro, il nuovo accordo bilaterale con l'Australia – attualmente in fase di negoziazione – finirà probabilmente per autorizzare l'utilizzo della menzione «Tocaj» per designare i vini australiani, facendo leva sul fatto che, nell'ambito dell'accordo TRIPS, un membro del WTO può, a talune condizioni, utilizzare un nome come varietà viticola anche se riconosciuta come un'indicazione geografica da un altro membro (48). □

(41) Cfr. reg. (CE) n. 1493/1999, cons. n. 7.

(42) Cfr., in particolare, l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino, in *GUCEL* 86 del 31 marzo 1994, approvato con decisione del Consiglio 184/94/CE, in *GUCEL* 86 del 31 marzo 1994; Accordo che stabilisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, in *GUCEL* 352 del 30 dicembre 2002; l'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino, in *GUCEL* 28 del 30 gennaio 2002, approvato con decisione del Consiglio 2002/51/CEE, del 21 gennaio 2002, in *GUCEL* 28 del 30 gennaio 2002.

(43) Cfr. il reg. (CE) n. 2324/03 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, in *GUCEL* 345 del 31 dicembre 2003, recante proroga fino al 31 dicembre 2005 del reg. (CE) n. 1307/01, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal reg. (CE) n. 1493/1999; nonché il reg. (CE) n. 2067/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, in *GUCEL* 358 del 3 dicembre 2004, recante proroga fino al 30 settembre 2005 del reg. (CE) n. 527/2003, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal reg. (CE) n. 1493/1999.

(44) Ved. *infra*.

(45) Cfr. *General agreement on tariffs and trade 1994* (GATT 1994), art.

1.1, a norma del quale: «With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties». Sul punto si veda F.R. SCHLÖDER, *The effects of recent GATT Agreements and of bilateral and multilateral agreements on the wine trade*, 7, *AIDV/TWLA Bulletin*, 1996.

(46) Per una dettagliata analisi economica della produzione vinicola mondiale si veda il recente studio a cura di K. ANDERSON, *The World's wine markets, globalization at work*, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, 2004.

(47) Cfr. Corte di giustizia, sentenza del 12 maggio 2005, in causa C-347/03, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) c. Ministero delle politiche agricole e forestali*, non ancora pubblicata.

(48) Si veda sul punto il Comunicato stampa della 2633ª sessione del Consiglio agricoltura e pesca, Bruxelles, 21-22 dicembre 2004, *Press* 354, n. 15873/04, 39.

# Protezione brevettuale delle invenzioni biotecnologiche tra interessi privati ed utilità sociale (\*)

di STEFANO MASINI

**1. Economia della conoscenza e protezione della proprietà intellettuale: le invenzioni biotecnologiche. - 2. Regole brevettuali della materia vivente: delimitazione dell'indagine nelle fonti comunitarie. - 3. Limiti all'accesso di nuove conoscenze: costi sociali ed ostacoli tecnici della brevettazione delle biotecnologie. - 4. Mercato concorrenziale e circolazione delle invenzioni: valore attuale dell'esclusiva brevettuale. - 5. Critica alla costruzione del brevetto come strumento di incentivazione e remunerazione dell'attività inventiva e della ricerca. - 6. Invenzione o scoperta: i diritti di monopolio tra cambiamento tecnologico ed istituzionale. - 7. Verso la ridefinizione normativa dell'esclusiva brevettuale: intervento pubblico e superamento dei precedenti. - 8. Utilità sociale dell'attività inventiva ed evoluzione delle regole dei brevetti biotecnologici.**

1. - Il caso *Chakrabarty* (1) ha aperto, nell'ultimo scorcio del secolo trascorso, la questione della brevettabilità di nuove entità viventi: nella specie, si trattava di un ceppo di batteri ottenuto con tecniche di ingegneria genetica, capace di decomporre gli idrocarburi attraverso una serie di processi catabolici e di venire, per ciò, impiegato come strumento di disinquinamento attraverso la biodegradazione del petrolio grezzo disciolto in acqua marina.

Al termine di un lungo contenzioso, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha affermato, pertanto, che è invenzione brevettabile *anything under the sun is made by man* e, al fine di stabilire le condizioni per potersi concedere il brevetto, ha introdotto la distinzione *not between living and inanimate things but between products of nature, whether living or not and human-made inventions*.

Da allora, il tema delle acquisizioni della ricerca biotecnologica che possono risultare come invenzioni brevettabili è stato ampiamente indagato nei dibattiti degli studiosi del diritto ma, sopra tutto, ha intrecciato ampie discussioni e sollevato più difficili interrogativi etici, in quanto la materia su cui si interviene, essendo vivente e regolata da meccanismi in parte non conosciuti, ha un comportamento imprevedibile, rivelando, in termini sconvolgenti, proprio l'inadeguatezza e i limiti della protezione giuridica tradizionale. (2).

Il famoso *oncomouse* – animale destinato a fungere da modello di studio per malattie tumorali nelle cui cellule, germinali e somatiche, è inserita una sequenza oncogena attiva ricombinante – per il quale il *Patent Office* USA ha rilasciato il brevetto sul finire degli anni ottanta, rappresenta un altro caso ampiamente conosciuto nell'opinione pubblica (3). Più in generale, la serie dei brevetti rilasciati per la creazione di nuove combinazioni genetiche è catalogabile in un inventario assai ampio di fattispecie, tanto da riconoscere, sia pure con prudenza, che «davanti ai grandi problemi del mondo di oggi e di domani, davanti alla enorme crescita della popolazione umana, alla crescita dei consumi, alla crescita della povertà, alla crescita delle disuguaglianze, alla crescita della rapidità di diffusione di patologie di origine epidemica, alla riduzione delle risorse naturali, le biotecnologie (che pure potrebbero agire non positivamente, se mal gestite) promettono di dare (se ben gestite) un contributo di enorme sollievo alla creazione di uno sviluppo sostenibile» (4).

Dall'intervento del giurista, abile a sistemare i dati nuovi dell'esperienza con un ragionamento analitico e di sicura efficacia dimostrativa, si attenderebbe, per tanto, una concreta opera di chiarificazione dei conflitti presenti in un campo di intervento dai contorni del tutto peculiari – che concorrono a farne una tematica irta di difficoltà – in cui le

(\*) Relazione riveduta dell'intervento al II Congresso internazionale del Consiglio dei diritti genetici, *La frontiera dell'invisibile: determinismo e riduzionismo nella scienza, brevettabilità della materia vivente, governance dell'innovazione biotecnologica*, 10-12 novembre 2005, Lastra a Signa – Firenze.

(1) In proposito, si vedano GHIDINI e HASSAN, *Biotecnologie, novità vegetali e brevetti*, Milano, 1990, 17.

(2) Tra gli altri contributi, cfr. RICOLFI, *Innovazione biotecnologica: limiti cognitivi, norme, potere*, in *XV Politeta*, 1999, 51.

(3) In argomento, cfr. DI CERBO, *Il topo di Harvard, ovvero la manipolazione genetica di animali all'esame dell'ufficio europeo dei brevetti*, in *Foro it.*, 1991, IV, 178. Si veda, inoltre, GALLI, *Problemi in materia di invenzioni biotecnologiche e di organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 401, il quale richiama la prima vicenda giudiziaria che, in Italia, ha riguardato la produzione in via ricombinante di entropoietina, una proteina che assume decisiva importanza nella profilassi di affezioni quali la emofilia; mentre la

seconda fattispecie approdata all'esame del giudice ha avuto ad oggetto l'individuazione della sequenza genetica del virus responsabile dell'epatite C e l'utilizzazione della scoperta al fine di predisporre *kits* immunodiagnostici per identificare la presenza delle malattie nel sangue.

(4) Così DI CATALDO, *Biotecnologie e diritto, verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Proprietà intellettuale e conoscenza*, tomo I, Milano, 2004, 456.

Si rinvia, altresì, alla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Valutazione delle implicazioni, nel campo della ricerca di base di ingegneria genetica, della mancata pubblicazione o della pubblicazione tardiva di documenti il cui contenuto potrebbe essere brevettabile in conformità all'articolo 16, lett. b), della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in cui si definisce la biotecnologia come «una tecnologia di frontiera della società basata sulle conoscenze, che apre nuovi orizzonti per la medicina, l'alimentazione e l'ambiente».

regole del mercato si collocano, a fianco di valori, «alle frontiere della vita» (5).

Precedente e risoluta è, comunque, l'affermazione per la quale «non occorre molta immaginazione per prevedere che sviluppo della tecnica, trasformazione di condizioni economiche e sociali, ampliamento delle conoscenze e intensificazione dei mezzi di comunicazione potranno produrre tali mutamenti nell'ordine della vita umana e dei rapporti sociali da creare occasioni favorevoli alla nascita di nuovi bisogni e quindi a nuove richieste di libertà e di poteri» (6).

Si tratta, così, di accogliere l'esortazione a rimuovere un approccio che sia meramente tecnico e formale, diretto a studiare il fenomeno come in un *vetrino*, entrando nella più incisiva dialettica tra interessi collettivi, socialmente e storicamente determinati, relazioni di mercato e scelte economiche e politiche, perché «il discorso non sia solo di individuazione dei beni o diritti o «saperi» tutelabili, ma sia anche di confini e di portata della tutela» (7).

Invero, con accortezza, Stefano Rodotà (8) ci ha ammonito – pure indagando intorno al diverso ambito della proprietà delle informazioni personali di fronte al carattere pervasivo delle tecnologie che contribuiscono a ricondurle a logiche di consumo – che «l'intreccio tra innovazione tecnologica, mutamento sociale e soluzioni giuridiche pone ogni giorno problemi di fronte ai quali spesso appaiono del tutto improponibili vecchi criteri, le ricette conosciute.

Molti hanno fretta, invocano risposte definitive, e talvolta cercano di imporle. Ma la realtà non è soltanto mutevole e, come tale, sfugge continuamente agli schemi nei quali si vorrebbe costringerla: è pure straordinariamente ricca, e non può essere compresa con le vecchie categorie. Per questo occorrono analisi pazienti, ricognizioni puntuali delle nuove questioni, prima di correre verso soluzioni frettolose, e inefficienti».

2. - Nel considerare quale sia l'ambito materiale delle invenzioni brevettabili, non ci si può sottrarre dal fondamentale assunto che, se il riconoscimento della protezione è legato all'isolamento di un gene o di sequenze parziali di un gene utilizzati per produrre una proteina al fine di controllare le informazioni per lo sviluppo e il corretto funzionamento dell'organismo, manca qualsiasi indicazione della compatibilità evolucionistica di elementi esterni al DNA ed alla stessa cellula, fino ad assimilare l'organismo vivente ad un *manufatto*, con l'illusione ridu-

zionistica di considerare i cicli naturali determinabili e determinati.

La direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1988 *sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche* prevede, in particolare, il rilascio del brevetto per i risultati di operazioni capaci di individuare l'esatta struttura di singoli frammenti del DNA di organismi viventi, geni o sequenze di geni selezionati attraverso la descrizione della specifica funzione, sì che la privativa debba essere riservata «agli usi delle sequenze, e non alle sequenze in sé» (9).

D'altra parte, ai sensi degli artt. 8 e 9 della direttiva 98/44/CE risulta che la protezione dell'invenzione relativa ad un materiale biologico dotato di certe proprietà «si estende a tutti i materiali da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà» e, ancora, che la protezione di un prodotto brevettato contenente o consistente in un'informazione genetica «si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione».

L'art. 10 della richiamata direttiva stabilisce, a sua volta, che la protezione accordata dal brevetto non si estende alle generazioni successive «qualora la riproduzione o moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale è stato commercializzato»; mentre, al fine di evitare che l'utente, che abbia conseguito la disponibilità di una generazione di materiale autoreplicante (ad esempio sementi ingegnerizzate), possa commercializzare il materiale che incorpora l'invenzione oggetto di tutela brevettuale, stabilisce che l'esaurimento ha luogo «purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni».

In ogni caso, alla base della direttiva si pone la premessa che «tra le sequenze di DNA e le sostanze chimiche non esistono differenze tali da giustificare un diverso trattamento per quanto riguarda l'ambito della protezione» (10), accedendo all'idea di controllo del ruolo biologico del DNA nell'atto di replica o duplicazione dell'informazione genetica in una nuova sequenza, che l'evidenza sperimentale porta, ormai, a confutare in relazione all'alta percentuale di mutazioni non attese e, in generale, anche non desiderabili.

3. - La brevettabilità dei risultati di operazioni di decodificazione di geni e sequenze di geni presenti nelle

(5) Il riferimento è a RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, Bari, 1992, 214.

Si veda, comunque, BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1992, XV, il quale parla di «diritti della quarta generazione, riguardanti gli effetti sempre più sconvolgenti della ricerca biologica, che permetterà la manipolazione del patrimonio genetico di ogni singolo individuo. Quali saranno i limiti di questa possibile, sempre più certa nel prossimo futuro, manipolazione? Ancora una prova, se ce ne fosse bisogno, che i diritti non nascono tutti in una volta. Nascono quando l'aumento del potere dell'uomo sull'uomo, che segue inevitabilmente al progresso tecnico, cioè al progresso della capacità dell'uomo di dominare la natura e gli altri uomini, o crea nuove minacce alla libertà dell'individuo oppure consente nuovi rimedi alla sua indigenza: minacce cui si contravviene con richieste di limiti del potere; rimedi cui si provvede con la richiesta allo stesso potere di interventi protettivi. Alle prime corrispondono i diritti di libertà o un non fare dello Stato, ai secondi, i diritti sociali o un fare positivo dello Stato».

(6) Così, ancora, BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit., 28.

(7) È questa l'opinione di COTTINO, *Premessa*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, a cura di G. Clerico e S. Rizzello, Padova, 1998, 3.

(8) Così l'A., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 9.

(9) In questo senso, si rinvia a DI CATALDO, *Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 489, il quale ricorda che «All'interno delle domande di brevetto per operazioni di decodifica di geni il sistema statunitense ha distinto (pur consapevole della pura strumentalità di tale classificazione) tra domande di prima generazione, di seconda e di terza. Il termine prima generazione riguarda le domande che rivendicano sequenze parziali di DNA di cui non viene indicata la capacità di esprimere proteine aventi una funzione nota o putativa. La seconda generazione riguarda domande di brevetto per sequenze interamente descritte, ma prive di una analisi funzionale della proteina espressa. La terza generazione riguarda domande di brevetto per sequenze interamente descritte, che codificano per proteine aventi una funzione specifica empiricamente verificata. E solo le domande di terza generazione vengono considerate accoglibili».

(10) Cfr. relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, *Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dell'ingegneria genetica*, Bruxelles, 14 luglio 2005, COM (2005) 312 def.

cellule degli organismi viventi e che codificano per una specifica proteina risulta, tuttavia – e lo si è, appena, accennato (11) – oggetto di forti ostilità e suscita inquietanti rischi, che vengono descritti, in modo figurativo, «come dotati di “gambe”, perché possiedono la caratteristica, in parte inedita, di collocarsi in contesti spaziali e temporali non preventivabili, i quali perciò stesso sfuggono in larga misura agli strumenti di previsione e di misurazione che l'esperienza delle nostre società ha in precedenza collaudato» (12).

Non si può certo condividere quell'affermazione, alquanto irriverente, pronunciata da James Dewey Watson (13) – al quale si deve l'individuazione e la descrizione della struttura del DNA – al fine di rimuovere l'incertezza sugli effetti del trasferimento delle innovazioni biotecnologiche, che anche «ogni nuovo bambino che viene al mondo è il risultato di una forma inedita di DNA, e, a priori, non siamo in grado di prevedere se le conseguenze saranno buone o cattive».

Sotto altro profilo, allargando l'angolo di visuale al livello globale dell'incessante produzione e consumo di beni, il rapporto tra regole brevettuali e conservazione del materiale vivente, vegetale e animale, su cui si innesta la manipolazione del DNA, solleva la questione dello scambio ineguale tra aree geografiche – i Paesi del Nord che apportano tecnologie e i Paesi del Sud che posseggono il germoplasma di partenza (14) – e, altresì, della dipendenza economica dell'agricoltura di sussistenza, conservativa della diversità genetica, dall'industria chimica riduttiva delle varietà vegetali locali (15).

Nonostante la previsione dell'art. 1 della Convenzione sulla biodiversità, approvata a Rio de Janeiro nel 1992, riconosca alle risorse genetiche la natura di «patrimonio dell'umanità» e pretenda «la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche» (16), la direttiva 98/44/CE si limita a stabilire, in un considerando (27°), che la indicazione del luogo geografico di origine del materiale biologico di carattere vegetale o animale dovrebbe essere contenuta nella domanda di brevetto, nel caso in cui sia noto, senza incidere in alcun modo sull'esame e sulla validità del diritto.

In un contesto di mercato aperto e di libero flusso di

informazioni, gli effetti sul mantenimento dei patrimoni genetici delle piante coltivate e degli animali domestici sono tali da incidere sulla *sovranità* delle comunità locali, posto che molte delle invenzioni rivendicate dalle industrie farmaceutiche e sementiere hanno origine e profitto nella manipolazione genetica di varietà conservate *in situ* attraverso pratiche agricole tradizionali.

Ancora, la riflessione intorno all'adeguatezza della protezione brevettuale delle biotecnologie si sposta sul piano della concorrenza, in quanto capace di favorire la creazione di *barriere* alla diffusione di informazioni, risultando fonte di possibili distorsioni nella costituzione di situazioni di monopolio, piuttosto che realizzare – come comunemente si ritiene – una efficiente allocazione del livello di investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Mi preme trattare subito la questione, anticipando la verifica del requisito dell'industrialità ai fini del rilascio del brevetto, poiché, se con riguardo alle invenzioni meccaniche esiste una pacifica relazione tra la *struttura* e la *funzione* di un'invenzione, rimane, invece, non definita l'ampiezza dei risultati dell'attività inventiva in campo biotecnologico.

Ad esempio, la modificazione del corredo genetico di un vegetale al fine di indurre la resistenza a specifici agenti patogeni spiega la funzione dell'invenzione; ma non altrimenti facile potrebbe essere l'identificazione dei concreti risultati pratici, nel caso in cui l'invenzione concerne non tanto organismi pluricellulari quanto sequenze di DNA.

L'art. 5, par. 3, della direttiva prescrive che «l'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev'essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto» e, con contraddittoria latitudine (al considerando 24) stabilisce che la domanda iniziale di protezione debba precisare «quale sia la proteina o la proteina parziale prodotta o quale funzione essa assolve».

Si che, come si è osservato (17), richiamando l'attenzione sulla falsa alternativa: «se la domanda indichi solo la proteina per la quale una sequenza codifica, senza però precisare quale possa essere la funzione in concreto assolta dalla proteina stessa, il brevetto corrispondente, invece di compensare l'inventore per un apporto effettivo alla collettività, può finire per attribuire al richiedente una sorta di «preno-

(11) Anticipa le prospettive della rivoluzione biotecnologia CORTESI, *Il contenuto dell'invenzione biotecnologica*, in *I nuovi brevetti. Biotecnologie e invenzioni chimiche*, a cura di A. Vanzetti, Milano, 1995, 11: «Gli eventi rilevanti che hanno portato allo sviluppo della biotecnologia del gene sono emersi dallo studio della biochimica del DNA. La cornice concettuale in cui è avvenuto questo sviluppo è stata soprattutto caratterizzata da un atteggiamento di “imitazione” della natura e di “sfruttamento” a livello industriale dei processi naturali. Le prospettive di questa fase della rivoluzione biotecnologica sono molto importanti. Alla luce dei progressi nella comprensione dei meccanismi responsabili della formazione degli organi e tessuti, si comincia ad intravedere la possibilità di riprodurli in vitro, aprendo la possibilità di “sostituire” tessuti e organi malati con copie sane, perfettamente funzionali, fatte in vitro».

(12) È questa l'opinione di RICOLFI, *La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 6.

(13) Così l'A., *Geni buoni, geni cattivi*, Torino, 2002, 59.

(14) Un esempio di *biopirateria* viene descritto da RICOLFI, *La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, cit., 66: «Immaginiamo un dolcificante naturale diverso dalla barbabietola e dalla canna da zucchero, conservato per molti millenni nell'anfratto di una micro-cultura, e capace di svolgere le sue funzioni senza produrre gli inconvenienti – dietetici e salutistici – dello zucchero di barbabietola o di canna e dei suoi sostituti artificiali. Arriva qualche impresa occidentale; preleva un campione del materiale conservato *in situ*; ne decuplica la resa con una manipolazione genetica ed ottiene il brevetto sulla varietà “modificata”. Un momento dopo, il prodotto originario è inevitabilmente fuori mercato, data la sua bassa resa rispetto a quello modificato».

(15) In argomento, cfr. ALBERTINI, *Biotecnologie e paesi in via di sviluppo*, in *Questioni di bioetica*, a cura di S. Rodotà, Bari, 1993, 299 e MUSU,

*Diritti di proprietà intellettuale e biotecnologie. Un approccio economico*, in *Merc. conc. reg.*, 2005, 209.

(16) Osserva GERMANÒ, *Tra biodiversità e bioterapia: un problema attuale dell'Amazzonia*, in *Agr. ist. merc.*, 2004, 84, come le «potenzialità curative di piante ed erbe hanno fatto parte dell'esperienza sapienziale degli uomini, trasmessa da generazione in generazione, fin tanto che ricercatori e case farmaceutiche sono andati a caccia delle piante e delle erbe utilizzate ancora dalle popolazioni delle giungle e dei metodi di cura tradizionali; dei paesi in via di sviluppo e quindi, attraverso svariati procedimenti chimici, poi farmacologici ed infine clinici che sono costati milioni di dollari, sono stati in condizione di isolare la sostanza terapeutica e di brevettarla. Così dal fango dello Zambesi è “nato” l'epotilone con capacità anticancerogene, dal *cactus hoodia* una pillola antiobesità, dalla *brassica campestris* ben sedici farmaci tutti brevettati, dal *lepidium meyenii* un estratto capace di aumentare la libido e le potenzialità sessuali, dal *tiki uba* una sostanza capace di inibire l'enzima che causa i coaguli del sangue».

Ma di chi sono queste “scoperte”? Del ricercatore che ha isolato la sostanza o della popolazione sul cui territorio è cresciuta l'erba o la pianta le cui capacità terapeutiche erano da essa ben conosciute tanto da venire tramandate da padri in figli?».

(17) Così RICOLFI, *La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, cit., 43-44, il quale osserva: «Anche ammeso che il requisito dell'industrialità richieda che la rivendicazione della struttura del trovato si completi con l'indicazione di un elemento funzionale, che attiene al suo uso, alla sua applicazione od alla sua utilità, si tratta infatti ancora di vedere se a questo fine possa essere considerata sufficiente un'indicazione che attiene all'impiego dell'entità rivendicata all'interno di un percorso di ricerca ulteriore oppure se sia richiesta un'utilità “finale” e che quindi già visualizzi la sua destinazione ultima al mercato».

zazione" di tutela per un campo di ricerca forse promettente ma non ancora portato a completa maturazione intellettuale dall'inventore stesso».

Al di là della sufficienza di una rivendicazione basata su un apporto conoscitivo effettivamente fornito dal depositante, si ha, così, la conferma di un rischio latente di *sbarramento* alla accessibilità e circolazione delle conoscenze.

Proprio nella prospettiva di definire la portata del requisito di industrialità emerge, pertanto, la necessità di una scelta – rimasta fino ad oggi compressa dall'incertezza del sistema – se si preferisca riservare la protezione brevettuale alla ricerca di base oppure spostare in avanti, «in una fase susseguente del percorso che conduce dalla conoscenza astratta all'individuazione di applicazioni pratiche, il momento cui è ricollegato il premio brevettuale» (18).

4. - Un Autore (19) che ha riflettuto fino in fondo sulla disciplina giuridica del fenomeno brevettuale si è, a questo punto, interrogato «per quale ragione il processo che ha condotto all'estensione della protezione brevettuale della materia vivente si sia affermato con forza irresistibile, nonostante che i costi, in termini di equità ma anche di efficienza, di questo risultato appaiono così elevati da poter verosimilmente superare i benefici».

In effetti, la risposta più agevole è rintracciabile nella considerazione propria della logica di un'economia di mercato: «una volta che un primo paese abbia introdotto regole più favorevoli all'investimento creativo in materia di invenzioni biotecnologiche, i restanti paesi industrializzati si sono sentiti costretti ad impegnarsi in una sorta di rincorsa, che può essere visualizzata come "corsa al ribasso" se si considerano i requisiti di accesso alla protezione o come "corsa al rialzo" se si faccia riferimento all'estensione della protezione» (20).

Si che, nonostante la serietà di questi primi rilievi, la formula *no patents on life* rimane a scandire le iniziative antagoniste di organizzazioni non governative, di movimenti ambientalisti e di scienziati le cui posizioni sembrano essere marginali e quasi anacronistiche all'interno di un dibattito sulla tutela giuridica delle innovazioni biotecnologiche definitivamente archiviato con la conferma della possibilità di proteggere brevettualmente organismi viventi anche nell'Unione europea a seguito della scelta di armonizzazione operata dalla direttiva prima citata.

Si legge, in specie, nella direttiva (considerando 29) che «soprattutto nel campo dell'ingegneria genetica, la ricerca e lo sviluppo esigono una notevole quantità di investimenti ad alto rischio, che soltanto una protezione giuridica adeguata può consentire di rendere redditizi» e, specialmente (considerando 8) che «la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche non richiede la creazione di un diritto specifico che si sostituisca al diritto nazionale in materia di

brevetti; il diritto nazionale in materia di brevetti rimane il riferimento fondamentale per la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».

Con buone ragioni viene in rilievo, per tanto, l'obiezione che la questione da chiarire, per la particolarità della materia e avendo presenti i progressi scientifici compiuti, «non è più se accettare le biotecnologie, ma è "come" governarle, vale a dire quella dei contenuti e dei limiti del controllo pubblico» (21), se bene non si rinunci a sollevare più gravi perplessità, che mettono a nudo la stessa idoneità della particolare tutela realizzata attraverso la brevettazione, che resta la vera chiave di volta della valutazione economica e di regolamento in tutti gli ordinamenti.

D'altra parte, il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, dedica, nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione*, all'art. II – 77 (*Diritto di proprietà*) un autonomo comma alla protezione della proprietà intellettuale, dopo aver sancito nel *Preambolo* la necessità di rafforzarne la tutela «alla luce della evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta».

La scelta della collocazione consente di soffermarsi, così, sul riconoscimento dei limiti al diritto di privativa sulle invenzioni biotecnologiche incidenti non solo sulla facoltà di utilizzazione ma, ancor prima, sull'idoneità a soddisfare interessi o bisogni dell'uomo, posto che «l'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti nell'interesse generale».

Insomma, il richiamo alle norme fondamentali del diritto di proprietà non è affatto inconcludente per poter chiaramente ed approfondire, alla luce di categorie dogmatiche elaborate nella tradizione, la effettiva rispondenza di fronte alle nuove esigenze di disciplina giuridica ed ai valori spesso assai rilevanti per la collettività che si intrecciano con la salute e l'ambiente.

5. - In genere, si afferma che l'estensione del sistema brevettuale, fino a comprendere le invenzioni biotecnologiche, sia legata all'obiettivo di promuovere gli investimenti necessari all'attività di ricerca, nell'«interesse quindi a garantirsi, da parte del titolare, una certa probabilità di guadagno connessa con lo sfruttamento esclusivo o monopolistico, diretto od indiretto, della invenzione» (22), sempre che in osservanza alla serie dei principi e valori fondamentali riconosciuti dall'ordinamento (23).

La tradizionale analisi economica dell'attività inventiva, come produzione di conoscenze, ha teorizzato la piena efficienza nella allocazione delle risorse con la creazione di situazioni di monopolio, perché «nessun bene che non possa essere trasformato in una proprietà privata è perfettamente allocabile» (24), con la conseguenza che in mancanza di protezione brevettuale si presterebbe il fianco al falli-

(18) Così, ancora, RICOLFI, *La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, cit., 46.

(19) Si rinvia a RICOLFI, *La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, cit., 77, non che ID., *Bioetica valori e mercato: il caso del brevetto biotecnologico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1995, 640, il quale ammonisce che «il compito del legislatore comunitario non è quello di appiattare la nostra normativa in una rincorsa fine a se stessa delle discipline degli Stati Uniti e del Giappone ma, piuttosto, quello di usare di tutta la fantasia e di tutto il realismo di cui disponiamo nel procedere alla ricerca di soluzioni che siano capaci di coniugare il perseguimento dell'efficienza con quello dell'equità, nel fermo e rigoroso rispetto dei valori etici accolti nelle nostre società».

(20) Così, ancora RICOLFI, *La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, cit., 77.

(21) È questa l'opinione di CASABURI, *Le relazioni pericolose tra etica e biotecnologie*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, 8.

(22) Così SENA, voce *Invenzioni industriali*, 1) *Diritto commerciale*, in *Enc. giur.*, vol. XVII, Roma, 1989, 2, il quale precisa che «La ricerca scientifica e lo sfruttamento metodico dei suoi risultati, costituiscono oggi un processo che richiede ed assorbe investimenti di entità sempre crescente, così da determinare una fortissima concentrazione anche in tale campo: un importante settore della economia è oggi costituita dalla produzione di invenzioni».

(23) Cfr. RICOLFI, *La brevettabilità della materia vivente: fra mercato e nuovi diritti*, in *Giur. it.*, 1993, IV, 292.

(24) Così RIZZELLO, *Risorse dell'attività inventiva e processi di apprendimento*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, cit., 124, il quale aggiunge (135): «chi punta ad investire in attività inventive, non lo fa solo perché si aspetta di essere tutelato dalla legge sui brevetti, ma anche perché in questo modo conquista un ruolo di *leadership* e soprattutto di controllo ed indirizzo del mercato».

mento del mercato con incidenza sulle dinamiche di cambiamento tecnologico e organizzativo.

«La ricerca, la grande ricerca, intesa come costoso e paziente lavoro di sperimentazione di grandi *équipes* di ricercatori» richiede notevoli investimenti che «senza il «ritorno» assicurato dal brevetto nessuno farebbe» (25) e questa sarebbe, anzi, la prospettiva più moderna attraverso cui si invita a riconsiderare il contesto istituzionale più adatto allo sviluppo dell'attività inventiva e di ricerca.

Sotto questo profilo, ci si limita a ricordare che il divieto di brevettazione dei prodotti farmaceutici previsto dall'art. 14, comma primo, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, *Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali*, è stato rimosso, solo nel periodo successivo, da parte della Corte costituzionale (26) sul presupposto che l'eccezione sacrificasse, propriamente, «la componente della ricerca scientifica e tecnica, essenziale ormai per assicurare l'ulteriore progresso nel settore della produzione farmaceutica», coprendo, anzi tutto, le ingenti spese che comporta la sua organizzazione.

Una seria impostazione del problema richiede, tuttavia, che sia dissolto ogni dubbio sul fatto che, togliere ad altri la possibilità di intervento sul patrimonio genetico, per la disposta protezione di sequenze che codificano per determinate proteine alla luce di effetti *inerenti* rimasti inizialmente sconosciuti, sia un reale incentivo alla ricerca nel campo scientifico o, per altro verso, escludere imprese concorrenti dalla competizione sul terreno economico con la possibilità di controllo del prezzo di farmaci o sementi e di delimitazione del mercato rilevante sia un altrettanto effettivo sostegno alla crescita ed al benessere della collettività.

In realtà, posta la collocazione del brevetto nella cate-

goria dei diritti di *monopolio*, non si può sfuggire all'analisi dei problemi di qualifica e, in specie, della compatibilità di quel carattere – messo in risalto dalla tradizionale sistematica – dell'*assolutezza*, riguardo sia alla circolazione di idee che raggiungano un dato livello creativo sia, sopra tutto, alla emersione di diritti concorrenti di natura collettiva, che fanno capo a soggetti diversi, reclamando prioritaria attenzione (27).

Chi ha indagato l'elemento strutturale tipico di questo istituto giuridico è pervenuto (28) con efficace sintesi, a precisare che lo scopo assolto «non è tanto quello di poter fare, quanto quello di impedire che altri faccia la stessa cosa», sì che il risultato economico si risolve «nell'esclusione di altre imprese dal mercato di quel prodotto e nel controllo che il monopolista può esercitare sul prezzo o sulla quantità venduta o sulla qualità del bene» (29).

Anche ad un'analisi sommaria dei termini del conflitto tra la portata monopolistica della privativa brevettuale e gli assi che guidano il funzionamento del sistema concorrenziale, risulta, dunque, agevole individuare, da un lato, nella restrizione dell'offerta e, dall'altro lato, negli sprechi connessi alla moltiplicazione degli sforzi innovativi delle imprese concorrenti, i più evidenti fattori di non conformità all'efficienza economica ed alla ottimalità allocativa (30).

In effetti, proprio nel contesto istituzionale che più privilegia lo sviluppo dell'attività inventiva e di ricerca attraverso la protezione della proprietà intellettuale, si fa sempre più pressante l'esigenza di ricercare soluzioni dirette all'abbattimento di *costi transattivi*, tenuto conto della natura incrementale delle innovazioni tecnologiche, che necessitano frequentemente di sfruttare molteplici frammenti di conoscenza, sollecitando la costituzione di *patent pools*, in

(25) Così VANZETTI, *Presentazione*, in *I nuovi brevetti. Biotecnologie e invenzioni chimiche*, a cura di A. Vanzetti, cit., VIII.

(26) Cfr. Corte cost. 20 marzo 1978, n. 20, in *Giur. it.*, 1979, I, 218.

(27) Osserva RODOTÀ, *Ricerche, ipotesi, problemi dal dopoguerra ad oggi, in Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 1990, 454, in ordine al tema dei limiti dell'appropriabilità: «Beni di rilevanza collettiva, come quelli culturali e ambientali, sollecitano una proprietà «di terzo grado», che li faccia addirittura «patrimonio comune dell'umanità», sottratti alla logica di uno sfruttamento legato ad una loro circolazione tutta affidata all'uso libero dello strumento contrattuale. I «diritti delle generazioni future» cominciano a porsi come barriera all'uso incontrollato di risorse, all'intervento modificativo o estintivo su specie e patrimoni genetici. La produzione delle conoscenze, la creazione scientifica di nuove realtà, mostrano ogni giorno i limiti delle tecniche di appropriazione privata. Di «accesso ai beni» non si parla più soltanto per indicare l'attitudine ad impadronirsi in maniera «esclusiva», ma in un senso del tutto opposto: per individuare forme di godimento collettivo, che mettano in moto meccanismi di «inclusione» degli interessi e, al tempo stesso, sottraggano i beni a forme di sfruttamento distruttivo».

(28) Cfr. FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica degli istituti del diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1956, I, 143-144, il quale precisa: «quello di fare è, normalmente, un qualcosa che già spetta o, per così dire, «appartiene» al beneficiario del privilegio, e ciò in base al diritto comune. Quello che a tale possibilità di fare aggiunge il privilegio è la facoltà di fare solo, è il dovere da parte di chiunque di astenersi dal fare la stessa cosa, ancorché, avendo per es. acquistato il libro o il prodotto brevettato, egli possa goderne nel modo normale e proprio a tali oggetti, l'unica facoltà che gli è sottratta essendo quella del godimento per moltiplicazione o riproduzione».

(29) Così, ancora, FRANCESCHELLI, *Struttura monopolistica degli istituti del diritto industriale*, cit., 147. Se non che, lo stesso A., *Note su ricerca – sviluppo, brevetti, concorrenza*, in *Riv. dir. ind.*, 1970, I, 224, ha cura di precisare: «Non c'è dubbio che nei paesi a economia libera il diritto esclusivo dell'inventore o del suo avente causa deve essere rispettato e se i brevetti in questione sono qualificati come dei monopoli sono dei *monopoli leciti*: monopoli perché essi riservano all'inventore e al suo avente causa la possibilità di essere soli a realizzare l'invenzione, ma monopoli leciti perché è la legge stessa che, per ragioni di utilità pub-

blica (*favor inventoris*), ha riservato all'inventore come *prezzo dei suoi sforzi e come prezzo del suo contributo al progresso tecnico generale*, i benefici economici che possono trarsi dall'invenzione per un certo tempo almeno».

(30) Val la pena di insistere su alcune critiche mosse alla inefficienza allocativa connesse ai *property rights* da DAVID, *Le istituzioni della proprietà intellettuale e il pollice del Panda. Brevetti, diritti d'autore e segreti industriali nella teoria economica e nella Storia*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, cit., 27 e segg. Per quanto riguarda la così detta *corsa ai brevetti*, relativa ad una condotta competitiva della ricerca, che implica (47) «una mancanza di coordinamento fra le imprese e l'impossibilità virtuale di raggiungere, se non per fortuna, alcun risultato che si avvicini ad una pianificazione socialmente ottimale dei progetti di ricerca e sviluppo» oltre ad incentivare «una tendenza alla dissipazione degli utili privati nel contendersi il premio per la priorità, con tutto ciò che comporta; il valore privato dell'arrivare ad una nuova scoperta poco prima del concorrente al secondo posto probabilmente supererà largamente il beneficio che la società nel suo insieme otterrebbe dal leggero vantaggio nella data della scoperta o dell'invenzione». Un'ulteriore critica riguarda, ancora, la perdita di benessere economico causato dalla costituzione di un monopolio temporaneo (38): «Il possesso esclusivo della conoscenza tecnologica nelle mani di un'agente in cerca di profitto porterà alla restrizione del raggio d'applicazione di quella conoscenza per la produzione di beni di consumo che contengono l'innovazione o che possono essere ottenuti con un minor costo secondo processi che si basano su di essa. Più il possesso è sicuro, meno il monopolista del brevetto o il possessore del diritto d'autore si dovrà preoccupare del fatto che far pagare un'alta percentuale nelle *royalties* indurrà gli altri a cercare di evitare di pagarla investendo nell'ingegneria inversa, cercando di «inventare intorno» all'area coperta dal brevetto o imitando il più fedelmente possibile la sua creazione. Con un minor rischio di entrata di sostituti generati da queste attività di cui preoccuparsi, il reddito delle *royalties* può essere ottenuto dai consumatori finali fissando i prezzi al di sopra dei costi marginali della produzione o diminuendo la produzione. I benefici della nuova conoscenza per la società in generale, e per i consumatori in particolare, sono così ridotti rispetto a quelli che ne sarebbero derivati se l'informazione fosse stata resa disponibile allo sfruttamento su base competitiva».

grado di definire *collective rights organizations*, vale a dire intese multilaterali con le quali i titolari di diritti di privativa complementari e *technically essential* integrano le attività economiche (31).

Il dato nuovo, che suscita, tuttavia, maggior interesse e non si sottrae alla necessità di escogitare una capacità regolatoria aperta ad una logica diversa, è che le innovazioni in campo biotecnologico (insieme – sotto altro profilo di indagine – alla riproducibilità e trasmissibilità digitale delle opere di ingegno) abbiano «sconvolto pressappoco tutte le categorie di riferimento tradizionali. Per la precisione: hanno soppresso la fabbrica come momento finale del processo di ricerca ed annullato la distinzione tra la produzione ed il consumo» (32).

Ma cerchiamo di procedere per gradi successivi di approfondimento.

6. - Anzi tutto, il problema della brevettabilità di un frammento di DNA che sintetizza proteine – che naturalmente non possono essere considerate creazione dell'uomo, in quanto esistenti già in natura – ha richiesto di disegnare, con più precisa nettezza, la linea di confine che separa l'invenzione dalla *scoperta*.

Si è posto in risalto, sul punto, che l'informazione genetica necessaria per la produzione di una corrispondente proteina sia, certamente, una scoperta di una realtà già esistente in natura, ma sconosciuta dal punto di vista dell'applicazione tecnica rivendicata (33).

Un conto è la sostanza nel suo stato naturale e ignoto alla comprensione ed alla spiegazione scientifica, altro è la considerazione della stessa sostanza, in quanto isolata dal suo ambiente per intervento dell'uomo o in quanto prodotta a seguito di procedimenti modificativi della relativa combinazione genetica capaci di *spiegare* i suoi caratteri e la sua funzione, tanto che si può sostenere che, come «il congegno meccanico non è, ma *contiene* l'idea (...) inventiva» (34), così non si può negare che anche il risultato creato artificialmente attraverso le tecniche di ingegneria genetica, pur preesistente in natura, sia risultato di un lavoro di ricerca e di applicazione che attribuisce un *titolo* all'inventore.

Nel sistema brevettuale, si precisa (35) che «la scoperta (...) si contrappone all'invenzione brevettabile, in quanto questa rappresenta invece una forma di *applicazione pratica delle conoscenze*, che porta a un risultato tecnicamente utile e idoneo a uno sfruttamento industriale». È questa, tra l'altro, la soluzione a cui perviene la direttiva 98/44/CE, il

cui art. 3, par. 2, precisa: «un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione anche se preesistente allo stato naturale».

Del resto, non è privo di motivazioni convincenti ammettere che, a fronte del bisogno dell'uomo di disporre di una specifica proteina per fini terapeutici, sarebbe difficile escludere il rinvenimento di una soluzione originale ad un problema non risolvibile allo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, nell'attività del ricercatore, che renda disponibile tale proteina, in modo da consentirne un impiego a fini commerciali (36).

Non vi è dubbio, cioè, che «la ricerca che conduce ad isolare e quindi a scoprire una sostanza naturale o ad individuare caratteristiche della materia prima ignote, è qualitativamente del tutto analoga alla attività che porta alla creazione di un nuovo prodotto, di una nuova molecola, alla realizzazione di un nuovo composto, o comunque di un *quid novi*; attività di ricerca e risultato sono dunque gli stessi, poiché la scoperta, come l'invenzione, mette a disposizione della tecnica un mezzo prima ignoto per la soluzione di dati problemi e per la soddisfazione di dati bisogni» (37).

Una regola appartenente alla tradizionale sistematica brevettuale, quella dell'art. 2585 c.c., che rimane in vigore anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 *Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della l. 12 dicembre 2002, n. 273*, dispone, tra l'altro, l'estensione dell'oggetto del diritto fino a comprendere «l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali», mostrando di impiegare indifferentemente i concetti di scoperta e invenzione e lasciando, invece, alla individuazione del *risultato* (*recte*: utilità) il compito di delimitare il campo delle invenzioni brevettabili.

In buona sostanza, diversamente dalla scoperta, che consiste in una conoscenza astratta e può essere accostata ad una teoria scientifica o ad un metodo di calcolo matematico, nel caso in cui oggetto della ricerca sia una sequenza di DNA o l'isolamento di una proteina in grado di servire ad un'applicazione tecnica utile all'industria farmaceutica o agroindustriale, entra in gioco un altro concetto, tanto che la dottrina ha parlato di *scoperta-invenzione* (38).

Se non che, la meccanica applicazione della disciplina del brevetto di invenzione finisce con il sovrapporre il rico-

(31) In argomento, si veda COLANGELO, *L'antitrust, i patent pools e le tragedie della* (intellectual) property governance, in *Mer. concor. reg.*, 2004, 54.

(32) Così RICOLFI, *Le nuove frontiere della proprietà intellettuale. Da Chicago al cyberspazio*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, cit., 90.

(33) Osserva, RICOLFI, *La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, cit., 27, che «quando ci si domanda se una sequenza di DNA sia brevettabile, si ha in mente, piuttosto che un quesito di ordine semantico, se non quasi metafisico, sulla riconducibilità di una data entità all'una o all'altra nozione di vertice di "entità brevettabile", una serie di interrogativi assai più circostanziati. Il primo attiene alla circostanza se la sequenza in questione, posto che essa è pacificamente preesistente in natura, fosse anche accessibile all'uomo e quindi ricompresa nello stato della tecnica al momento del deposito della domanda di brevetto. Il secondo se la sequenza individuata svolga in concreto una funzione (ad es. codifichi per una certa sostanza che possiede una certa utilità)».

(34) Così CARNELUTTI, *Sull'obiettivo del diritto di privativa artistica e industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, 927.

(35) In questi termini, si veda GUGLIELMETTI, *La brevettazione delle scoperte – invenzioni*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I, 98.

(36) In proposito, si veda DI CATALDO, *Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 492.

(37) Così SENA, *L'importanza della protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, I, 69, il quale aggiunge: «Le esigenze di una disciplina giuridica che incentivi la ricerca e che garantisca una remunerazione agli investimenti, sempre ingentissimi, che tale attività comporta, sono dunque le stesse, indipendentemente dal fatto che il risultato sia concettualmente qualificabile come scoperta o come invenzione».

(38) Cfr. GUGLIELMETTI, *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*, cit., 97, il quale precisa (134) che la *preesistenza* non toglie necessariamente novità all'invenzione. Piuttosto, vale l'osservazione che «un diritto di esclusiva brevettuale, se fosse riferito a scoperte e principi scientifici "in quanto tali", dovrebbe, secondo la struttura di protezione tipica dell'istituto, cadere su *tutte* le possibili e spesso *a priori* indeterminabili forme di sfruttamento concrete di essi, non importa quanto distanti dalla formulazione del principio scientifico. Tuttavia, molti principi scientifici di carattere astratto hanno una portata estremamente ampia, costituiscono generalizzazioni di fenomeni onnipresenti nel mondo fisico (si pensi alla legge di gravità), tanto che di ogni risultato tecnico si potrebbe dire che esso costituisce una forma di "applicazione", se con ciò s'intende che il principio scientifico contribuisce a spiegare il risultato tecnico. Un sistema che riconoscesse diritti brevettabili anche su scoperte scientifiche di carattere astratto dovrebbe comunque ammettere privative di ampiezza potenzialmente smisurata, con il rischio di paralizzare la libertà di ricerca».

noscimento dell'incentivazione economica della ricerca e della relativa capacità di determinare un insieme di applicazioni tecnologiche concrete, con la selezione di un corredo di regole curvate ad un interesse del tutto estraneo ad una logica di mercato *tout court*, riguardando la misura dei vantaggi che ne ricava la collettività nel perseguimento di un interesse generale.

In proposito, si chiarisce che «il monopolio attribuito all'inventore trova una sua giustificazione accettabile solo se viene concesso a chi ha cercato e conseguito un incremento della qualità della vita, il cui raggiungimento non era alla portata della evoluzione normale della tecnica», sottolineando che «se il sistema brevettuale perde contatto con questa ispirazione fondamentale, perde la sua utilità, perde la sua legittimazione economica, e quindi perde anche, nello stesso momento, la sua legittimazione etica e politica» (39).

Si che, è vero che il diritto di privativa accorda protezione all'inventore con l'allungamento del periodo di tempo occorrente ai concorrenti per ideare e attuare soluzioni equivalenti a quelle realizzate e, dunque, consente ad esso la fruizione di «extra profitti che lo compensano delle spese sostenute per la ricerca e l'introduzione di nuove tecniche e gli offrono i mezzi e lo stimolo a compiere nuove invenzioni» (40). Tuttavia, risulta assai più marcato il rilievo che il premio per l'innovazione fa leva sulla valutazione della utilità dei risultati della ricerca che, proprio nel settore delle biotecnologie, è ordinata intorno ad un sistema di motivi e impulsi suscitati dalla prevalente considerazione della tutela della salute e dell'ambiente, che orientano la collettività ad accettare il pagamento di quella rendita (temporanea) di posizione.

Resta da domandarsi, così, agli effetti della regolazione giuridica dei diritti di privativa, in che misura l'obiettivo dell'efficienza complessiva dell'ordinamento, possa essere bilanciato rispetto all'emersione di interessi sociali e, ancora, quando sia direttamente cedevole di fronte a diritti irrinunciabili della persona.

7. - Una migliore esplorazione del sistema brevettuale nel suo complesso potrebbe risultare la soluzione preferibile al fine di ordinare i dati dell'esperienza e riportarli ad uno schema sicuro, senza brusche fratture, conducendo, per tentativi e difficoltà, ad un aggiustamento delle disposizioni utile anche ai fini della disciplina della materia vivente.

Sotto questo profilo, già a fronte della necessità dei primi ritocchi, che la protezione giuridica delle invenzioni realizzate nel settore della chimica aveva evidenziato con il progredire della ricerca, si era preso atto che «la disciplina brevettuale non è più un blocco monolitico e indifferenziato, ma tende a divenire un sistema che si articola in un corpo centrale, costituito dalle norme veramente dotate di un ambito di applicazione generale, e più corpi aggiuntivi (quasi dei sottosistemi), specificamente ordinati alla regolamentazione di singoli settori» (41).

Se non che, la specifica consapevolezza dei problemi circa l'estensione della brevettabilità delle invenzioni realizzate nel settore delle scienze della vita e, in particolare, la difficoltà di accettabile transazione, tra interesse allo sfruttamento esclusivo dell'idea ed aspettativa alla più ampia circolazione dell'idea stessa (42) sollevano, piuttosto, il dubbio se non sia utile indugiare lungo una traiettoria di indagini alternative (43).

I requisiti di accesso alla protezione brevettuale – novità; altezza inventiva; liceità ed industrialità – costituiscono il banco di prova dell'affermata necessità di cambiamento: originariamente pensati in relazione alle invenzioni meccaniche, sono insuscettibili di essere rivisitati, sotto molteplici profili, in vista della elaborazione dei criteri di applicazione della disciplina dei materiali e dei procedimenti che possono costituire oggetto di invenzioni biotecnologiche.

Mi limito a considerare inizialmente il requisito della liceità.

Ora, il divieto di brevettazione, disposto in ragione di motivi di contrarietà all'ordine pubblico ed al buon costume, trova una propria giustificazione in esito ad un giudizio di conformità dell'attuazione dell'invenzione ad una serie di valori sociali che, in ogni caso, trovano rilievo all'esterno e, cioè, fuori ed al termine del procedimento che si conclude con il rilascio del titolo.

Per tanto, appare ragionevole domandarsi a chi sia conveniente affidare l'analisi delle conseguenze della programmata attuazione dell'invenzione e come sia dato impostare la scelta delle modalità concrete di valutazione dei rischi: in questo caso, non si è di fronte solo ad un'operazione di ordine tecnico, ma ad un più complesso giudizio di valore che deve necessariamente riferirsi al dato giuridico, ed anche, e prevalentemente, a parametri etici e sociali.

Non è inutile sottolineare che il considerando 39 della direttiva 98/44/CE precisa che «l'ordine pubblico e il buon costume corrispondono a principi etici e morali riconosciuti in uno Stato membro e la cui osservanza è indispensabile in particolare in materia di biotecnologie, data la portata potenziale delle invenzioni in questo settore e il loro nesso intrinseco con la materia vivente; questi principi etici e morali completano (c.d.a.) le normali verifiche giuridiche previste dal diritto dei brevetti, a prescindere dal settore tecnico dell'invenzione».

Date queste condizioni, sarebbe, allora, apodittico affermare che «il brevetto è la esclusiva legale e temporanea data alla soluzione di un problema tecnico. In sé è uno strumento neutro come neutra è la soluzione» ed aggiungere che «sarà il modo con cui quella soluzione, quel brevetto, saranno impiegati a violare qualche altro divieto posto positivamente dall'uomo in determinate circostanze sociali» (44).

Invero, la necessità di rendere effettivo il controllo di conformità all'ordine pubblico pretende che lo svolgimento di una simile operazione sia anticipato già al livello del giu-

(39) È questa la tesi di DI CATALDO, *Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 509.

(40) In questi termini, si veda DENOZZA, *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, 1979, 83-84.

(41) È questa la tesi di DI CATALDO, *Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, I, 279.

(42) Sul punto, si veda CASO, *Intellectual property right tra analisi economica e comparazione giuridica*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, cit., 178, il quale riferisce che il giurista è chiamato ormai con sempre maggiore insistenza ad un «difficile restyling della proprietà intellettuale la cui impalcatura teorica tradizionale appare sempre più traballante».

(43) *Contra* MENESINI, *Le invenzioni biotecnologiche fra scoperte scien-*

*tifiche, applicazioni industriali, preoccupazioni bioetiche*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, I, 222, il quale rileva che «sinora la risposta brevettuale è stata la migliore strada per coniugare l'interesse dell'inventore e l'interesse delle comunità a disporre dell'invenzione sia in termini di cultura, e cioè di conoscenza e quindi di possibili ulteriori sfruttamenti e sia poi in seguito per poter trovare soluzioni alternative».

(44) Si rinvia, ancora, a MENESINI, *Le invenzioni biotecnologiche fra scoperte scientifiche, applicazioni industriali, preoccupazioni bioetiche*, cit., 209. Sul punto, cfr. anche DI CATALDO, *Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 469, il quale sottolinea che «l'inventore di un nuovo tipo di fucile mitragliatore ha diritto al rilascio del brevetto; ma l'averlo ottenuto il brevetto non gli consente anche di andare in giro con la sua nuova arma sparando tra la folla».

dizio di utilità per il singolo e per la collettività, in termini di conoscenza e possibilità di sfruttamento, prima ancora, cioè, di considerare separatamente la sussistenza dei requisiti di brevettabilità.

Più cospicue perplessità suscita – e di ciò si è dato, in precedenza, un cenno – l'esame del requisito di industrialità ove sia interpretato con l'ausilio degli strumenti concettuali tradizionali, in quanto implica necessariamente «la ripetibilità del processo di fabbricazione per un numero non finito di volte con risultati costanti» (45).

La facoltà di sfruttamento imprenditoriale dell'idea creativa, all'interno di un processo economico-produttivo caratterizzato in modo assai diverso dall'applicazione del lavoro umano alla gestione di macchine, con la successiva sequenza delle operazioni richieste dall'unità del ciclo, risulta, infatti, privo della necessità di attrezzare una *fabbrica* per organizzare il lavoro, avviare sul mercato il prodotto innovativo e valorizzare i risultati della ricerca.

Ad esempio, si potrebbe sollevare l'interrogativo se al topò di *Harvard*, geneticamente modificato per ammalarsi di tumore – che pure conserva la capacità di generare – possa, appunto, estendersi il requisito dell'industrialità: la procreazione di nuovi topolini è affidata (soltanto) all'intervento dell'uomo conformemente alle nuove conoscenze, che presuppongono l'invenzione o, almeno, (anche) all'operare delle forze della natura?

Se, per esplicita ammissione (46), la riconduzione delle invenzioni biotecnologiche nella materia brevettuale – anche a lasciar da parte la distinzione tradizionale tra scoperta e invenzione – può avvenire «solo a costo di rinunciare decisamente alle vecchie elaborazioni» occorre, allora, distaccarsi dall'emergenza dell'opera di verifica della compatibilità di singoli frammenti legislativi, dichiarando l'esistenza di lacune e spostare la rappresentazione concettuale in altra direzione.

Forse non sarebbe né pure rigoroso, a livello dogmatico, manipolare la *ratio* del diritto di privativa in contrasto evidente con la storia e la funzione dell'istituto e dovrebbe valere la preoccupazione, assillante per il giurista, di precisare, con riferimento alle varie esigenze provenienti da un settore del tutto nuovo, la traduzione di corrispondenti e specifiche norme.

Non è secondario riflettere che, nell'ambito dei negoziati che hanno condotto alla creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'accordo TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) firmato il 15 aprile 1994, e successivamente ratificato con l. 29 dicembre 1994, n. 747 *Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994*, introduce all'art. 27, par. 3, non solo la facoltà per gli Stati membri di escludere dalla brevettabilità «i vegetali e gli animali, tranne i microrganismi e i processi essenzialmente biologici

per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici», ma anche quella di prevedere «la protezione delle varietà vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema *sui generis* o una combinazione dei due» (47).

Si opera, invero, un richiamo *ad hoc* ad un tipo di privativa riguardante le nuove varietà vegetali, che dispone il rilascio di certificati di ottenimento al costitutore e la previsione di limitazioni ed eccezioni al regime di protezione più ampio, se paragonato alla esclusiva del brevetto per invenzioni industriali, a partire dalla previsione del così detto *farmer's privilege*, che consente all'agricoltore, che abbia acquistato sementi brevettate, di utilizzare una parte del prodotto come sementi per il raccolto successivo (48). Ed è interessante osservare, facendo capo al diciassettesimo considerando del regolamento (CE) del Consiglio del 27 luglio 1994, n. 2100 *concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali*, che «l'esercizio del diritto di tutela delle nuove varietà vegetali deve essere soggetto a restrizioni previste nel contesto di disposizioni adottate nell'interesse pubblico».

Si deve, però, ammettere che la previsione di un sistema *sui generis* sia una sorta di clausola in bianco rimessa alla determinazione delle parti per stabilire la *melior lex*, cioè una soluzione diversa da quella particolare tutela realizzata attraverso la brevettazione in relazione al funzionamento del mercato.

A questo punto, si potrebbe, infatti, tornare a valutare l'altro effetto fondamentale – messo in luce dalla dottrina a proposito della più recente fase di sviluppo dell'economia (49) – riguardante la progressiva perdita di autonomia della funzione della produzione rispetto al consumo: la semente che si autoreplica, una volta messa a coltura, fa sì che l'utilizzatore, all'atto di acquisto, sia anche un consumatore, ma oltre a conservare una parte del raccolto per la successiva semina aziendale, lo stesso soggetto potrebbe impiegare la semente, intraprendendo un'attività di riproduzione e di distribuzione in concorrenza con il titolare dell'esclusiva.

Agli estremi opposti, nel mondo dell'*information technology*, com'è noto, le operazioni di trasformazione di segnali analogici in informazioni digitali, consentono di riprodurre copie identiche all'originale a costi prossimi allo zero e la contestazione del puro formalismo giuridico conduce, ormai, a proporre un modello di *free culture*, con l'eliminazione del *copyright*. Anche nell'economia del seme, dunque, bisognerebbe uscire dal campo tradizionale della privativa industriale per superare l'incontrollata estensione di posizioni monopolistiche, che rischiano di ostacolare e scoraggiare processi di innovazione attraverso operazioni di libero scambio, incrocio e ibridazione, al fine di premiare la selezione più adatta all'ambiente e contribuire alla valorizzazione della biodiversità.

(45) In questi termini, si veda DI CATALDO, in *Manuale di diritto industriale*, a cura di A. Vanzetti e V. Di Cataldo, Milano, 2000, 336.

(46) Così VANZETTI, *Presentazione*, in *I nuovi brevetti. Biotecnologie e invenzioni chimiche*, cit., VIII.

(47) Secondo GHIDINI e HASSAN, *Biotecnologie e brevetti*, in *Contr. e impr.*, 1989, 1152, la ragione di fondo di talune particolarità della disciplina delle nuove varietà vegetali è da ricercare «nell'intento del legislatore di evitare diritti di monopolio giudicati eccessivi nel settore dell'agricoltura».

In senso critico, cfr. DI CATALDO, *Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti*, in *Scritti in onore di Adriano Vanzetti*, cit., 481-482, il quale sottolinea come «non esista oggi alcuna ragione davvero credibile (...) per mantenere due diversi sistemi di tutela. La coesistenza di due sistemi diversi aveva un suo senso finché la linea di confine tra di essi coincideva (o si riteneva potesse coincidere) con la distinzione tra invenzioni inanimate e invenzioni attinenti a realtà orga-

niche. Abbandonato questo confine, la coesistenza delle due diverse tutele si traduce in un costo aggiuntivo primario privo di una giustificazione accettabile (proprio per l'artificialità del problema, che continua ad assorbire tempo e denaro, della qualificazione in concreto della singola nuova "invenzione")».

(48) In generale, si veda ROOK BASILE, voce *Privative agricole*, in *Enc. dir.*, vol. XXXV, Milano, 1986, 588, secondo cui: «Se l'evoltersi dell'agricoltura verso forme di tipo industriale ha aperto il problema dell'applicabilità alle innovazioni agricole dell'istituto della proprietà industriale ed in particolare di quello della privativa, distinguendo tra invenzioni brevettabili e non brevettabili, tuttavia il cardine del problema è stato quello dell'adattamento ad essa, per via estensiva, delle categorie e quindi della disciplina propria delle innovazioni industriali».

(49) Si veda, ancora, RICOLFI, *Le nuove frontiere della proprietà intellettuale. Da Chicago al ciberspazio*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, cit., 95.

8. - Nell'avviarmi verso le conclusioni, con la semplice aspettativa di aver almeno sollevato qualche interrogativo a riguardo della inquietante problematicità della materia, è opportuno formulare alcune considerazioni sulla ragione per la quale l'esclusiva dell'inventore si afferma sul terreno della proprietà: aboliti privilegi e monopoli e riconosciuta la libera iniziativa e così l'eguaglianza dei consociati – ricorda già Ascarelli in un fondamentale studio sulla concorrenza (50) – occorre, invece, rinvenire un fondamento oggettivo per la tutela da riservare attraverso l'esclusiva nell'utilizzazione delle sue creazioni e la proprietà era concepita, appunto, come l'unico titolo in grado di legittimare tale facoltà in opposizione ai privilegi anteriori.

Già da un primo e sia pure insufficiente esame si è, tuttavia, consapevoli del fatto che la necessità economica di tutelare l'idea inventiva non sia destinata ad esaurirsi nello schema dell'appropriazione esclusiva del trovato e vada affrancata dalla prepotente matrice proprietaria che ne contrassegna l'origine.

In specie, è un altro Autore (51) a dedurre, nelle circostanze di quel tempo e con attenzione alla capacità condizionante dei brevetti, che essi «non hanno in origine e non hanno oggi come contenuto una *res*, ma un *facere* sia pure in relazione ad una *res*».

Appare, allora, evidente il limite di un'operazione di allocazione di risorse ordinata a misurare la vicenda dell'appartenenza dei risultati dell'attività inventiva soltanto con il *metro* della proprietà, laddove deve revocarsi in dubbio l'attitudine della stessa tecnica privatistica ad instaurare la più efficace funzionalità dell'economia di mercato ed a perseguire il soddisfacimento di esigenze socialmente rilevanti rispetto alla configurazione di un *privilege d'une exploitation temporaire* (52).

Non si può dire, in altri termini, scontata l'investitura del richiedente attraverso il ritaglio di una posizione di monopolio temporaneo conferito dal brevetto, in quanto destinata ad incidere su beni ad *uso e circolazione controllata* – definibili come parte di un patrimonio comune ed espressione dei diritti delle generazioni future – che richiedono interventi del legislatore diretti a limitare o a indirizzare le facoltà di disposizione influenzate dal sempre più intenso atteggiarsi del principio di *socialità*.

Come è ovvio annotare, si è trasposta l'analisi sul terreno della disciplina dell'iniziativa economica, tentando di impostare un ragionamento, che fa leva sulla valorizzazione del sapere tecnico e del suo impiego applicativo per il soddisfacimento dei bisogni dell'uomo, ma circondando

con una serie di limiti la *facoltà di fare solo* (53) che nasce, altrimenti, sciolta dalla condizione di astenersi dal recar danno alla libertà e dignità umana e da contraddire all'utilità sociale.

Nei casi in cui la materia vivente vegetale ottenuta con interventi di manipolazione genetica sia destinata, nelle applicazioni pratiche, in relazione alle caratteristiche di autoreplicabilità dei geni isolati o alle funzioni descritte e rivendicate, ad assicurare benefici nella sfera della salute e della integrità fisica dell'individuo, dovrà tenersi, per ciò, adeguato conto del preminente interesse collettivo ad incoraggiare i risultati della ricerca attraverso un'efficace protezione dell'innovazione e, non di meno, obbedire alla consapevolezza di organizzare l'attività produttiva in modo conforme alla configurazione di un effettivo regime di libera concorrenza – laddove la concentrazione e la formazione di gruppi multinazionali ha ricevuto un forte incentivo dal brevetto di invenzione – oltre che ai limiti frapposti dalle esigenze sociali.

In questa prospettiva, la possibilità di applicazione industriale del risultato inventivo in campo biotecnologico potrebbe essere l'effetto di una vicenda autorizzativa regolata dall'ordinamento; ma si potrebbe anche affidare al diritto il compito di imporre soluzioni diverse da quelle adottate oggi in relazione a situazioni dai contorni ancora indefiniti, pur senza creare impaccio alla ricerca scientifica e delegittimare interessi presenti nella società.

Si vuol sottolineare, ad esempio, la riserva originaria del patrimonio genetico alla comunità, per la sua indubbia rilevanza e regolarne l'uso attraverso un regime di *licenza legale*, sì che il soggetto avente titolo, sulla base della preesistente situazione giuridicamente qualificata dall'apporto inventivo, sia preferito nell'utilizzazione di microrganismi manipolati, sequenze di DNA o proteine isolate, nel quadro e nei limiti degli interessi da soddisfare e dei mezzi da adoperare ai fini dell'utilità generale ed eliminando l'eventualità che, con il peso della propria impresa, lo stesso soggetto possa direttamente e profondamente influire sul settore economico di riferimento.

Fondati dubbi mettono, tuttavia, in guardia dal fatto che il brevetto possa assolvere realmente alla funzione di promozione di una concorrenza effettiva e vivace affidata tendenzialmente all'incoraggiamento della ricerca e non, invece, provocare il rafforzamento di posizioni di sostanziale dominanza del mercato derivanti dal possesso di titoli di esclusiva e dalla possibilità di instaurare forti economie di scala con influenza sui prezzi, sulla produzione, sulla distribuzione e sulle scelte di innovazione (54).

(50) Si veda l'A., *Teoria della concorrenza e interesse del consumatore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, 881, il quale interviene, comunque, a sottolineare (893): «perché, nello sviluppo storico e nel diritto comparato, riscontriamo a volte come la tutela nei riguardi di una creazione intellettuale possa essere ammessa, anziché attraverso un'esclusiva per la sua utilizzazione, attraverso la disciplina di un compenso nelle ipotesi di altrui utilizzazione, allora ammettendo la mancanza di un diritto assoluto sulla creazione intellettuale, ovvero sancendo da un lato l'esclusiva, ma dall'altro imponendo (o imponendo nei riguardi di determinate utilizzazioni) una licenza».

(51) In proposito, si veda FRANCESCHELLI, «Proprietà industriale» origine e portata di tale formula legislativa, in *Riv. dir. ind.*, 1955, I, 177.

(52) Osserva TURVANI, *L'economia della scienza e dei diritti di proprietà intellettuale: il commento di un istituzionalista*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, cit., 120, a proposito della maggiore consapevolezza dei meccanismi di funzionamento della economia della scienza e della tecnologia, che: «non solo il progresso scientifico e lo sviluppo economico appaiono indissolubilmente connessi al livello di diffusione e di utilizzo generalizzato delle conoscenze esistenti in ogni momento, ma l'avanzamento delle frontiere delle

conoscenze è sempre più un *prodotto collettivo*. Dal punto di vista della collettività si pone perciò la necessità, sia dal punto di vista economico che da quello della giustizia, di incanalare le scarse risorse a disposizione nella direzione di un elevamento del livello di educazione delle persone, piuttosto che nel finanziamento o nella protezione di posizioni comunque privilegiate».

(53) Al riguardo, è noto che il contenuto della privativa non sia diversamente specificato che dalla «facoltà di utilizzazione esclusiva del risultato immateriale che ne costituisce l'oggetto», così che essa «si presta anzi energicamente a significare la esclusione di ogni altro dalla utilizzazione dell'*opus*», così CARNELUTTI, *Sul contenuto del diritto di privativa artistica o industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, II, 418, il quale osserva con riguardo alla natura del *quid* utilizzato: «quello non è né più né meno che un'idea: o come si utilizza un'idea, *indipendentemente dalla cosa che la contiene*. Deve naturalmente trattarsi di utilizzazione economica, la quale soltanto si presta a costituire la materia di un diritto patrimoniale. Non altrimenti dunque che facendo passare quell'idea da un contenente ad un altro, vale a dire riproducendola».

(54) In generale, si veda LIBERTINI, *Posizione dominante individuale posizione dominante collettiva*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, tomo I, Milano, 2004, 827 e segg.

Così che, il bilanciamento tra interesse individuale ed esigenze collettive nella disciplina riguardante la materia vivente formata con interventi diretti alla variazione del corredo genetico – ove non si voglia condividere la definizione estrema di entità che si collocano fuori dal mercato – richiede l'adozione di regole capaci di promuovere una rete di controlli che riguardano la salute, la sicurezza, l'ambiente e l'informazione del consumatore.

Un illustre economista liberale, in un articolo pubblicato a metà del secolo scorso, con sorprendente anticipazione del tema delle odierne riflessioni, si interroga al riguardo: «se il "monopolio" è situazione d'eccezione, se esso è dannoso a quello che si considera l'interesse collettivo o, per parlare un po' meno vagamente, se esso è contrario alla migliore utilizzazione degli scarsi mezzi economici posti a disposizione degli uomini, se perciò i legislatori di tutti i tempi e di tutti i paesi hanno iscritto nelle raccolte delle loro leggi norme intese a combatterlo, perché nel caso particolare delle (...) invenzioni industriali si vuole consacrare quel medesimo monopolio» (55).

L'analisi condotta, al presente, nel settore della manipolazione della natura come cosa programmabile dalla tecnologia nelle varie possibilità di uso, non nasconde affatto la configurazione particolare del brevetto come *ostacolo* rispetto alla qualificazione ed alla portata dei poteri proprietari, in una società che si vuole attenta ad individuare responsabilità e limiti dell'appropriabilità di beni definibili come patrimonio comune o diritti delle future generazioni.

In termini attuali potremmo, allora, sostenere che, se la *liberty of trade* ha permesso lo sviluppo del mercato attraverso restrizioni tese ad impedire che un particolare operatore possa acquisire una posizione dominante e, da un punto di vista oggettivo, ha garantito fondamentali aspetti di utilità sociale o di benessere collettivo, così la *liberty of new discovery* potrebbe irrobustire lo sviluppo tecnologico e favorire l'immissione sul mercato di prodotti a prezzi accessibili, scoraggiando le tendenze di concentrazione imprenditoriale e le stesse distorsioni nell'allocazione di risorse a livello globale, attraverso la eliminazione del *deficit anticoncorrenziale* imputabile al brevetto che, nelle ricerche di ingegneria genetica, manifesta tutto il suo ingombro (56).

Nel diverso campo delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, alla cui tutela si provvede con il riconoscimento del diritto di autore, senza che abbia alcun rilievo l'utilità pratica dell'opera, mentre ciò che viene protetto è la creatività o l'originalità della sua forma espressiva, quella scorciatoia tentata di introdurre la più efficace protezione brevettuale a seguito di una azione comunitaria di armonizzazione delle legislazioni nazionali in vigore (57), che il Parlamento europeo ha rigettato, consolidando un'area di sviluppo del *software* libero – e, cioè, *no right reserved* – sembra, proprio, dimostrare la necessità di frenare l'invasione della logica proprietaria, consentendo l'accesso comune e la circolazione delle conoscenze per promuovere la capacità innovativa e l'efficienza del sistema. □

(55) È questa la tesi di EINAUDI, *Rileggendo Ferrara (a proposito di critiche recenti alla proprietà letteraria ed industriale)*, in *Riv. storia econ.*, 1940, 234, il quale rileva oltre (247) che «invece di promuovere la concorrenza (...) la privativa è divenuta un mezzo per affermare la potenza dei grandi». Un richiamo a tale orientamento è contenuto in COTTINO, *Premessa*, in *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, cit., 5, a fronte del «rischio di un ritorno, nel nome della concorrenzialità, a posizio-

ni monopolistiche, ben lontane da quel liberismo classico di cui pure tanto ci riempiamo la bocca».

(56) È illuminante, in proposito, il contributo di STIGLITZ, *Il brevetto sulle idee che pagano i paesi poveri*, in *Repubblica*, 24 agosto 2005, 1 e 17.

(57) Cfr. la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, Bruxelles, 20 febbraio 2002, COM (2002) 92 def.

## PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte di giustizia CE, Sez. II - 3-3-2005, in causa C-283/02 - Timmermans, pres.; Gulmann, est.; Ruiz-Jarabo Colomer, avv. gen. - Rep. italiana c. Commissione CE.

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vino - Menzioni tradizionali complementari - Potere discrezionale della Commissione - Vizio da errore manifesto o da sviamento di potere - Menzione tradizionale Ruby - Parità di trattamento - Utilizzo di caratteri diversi da quelli propri della lingua di origine della menzione.**

*Nel definire la portata della protezione accordata alle menzioni tradizionali complementari del vino, la Commissione europea dispone di un ampio potere discrezionale, sindacabile ad opera del giudice comunitario solo allorché risulti viziato da errore manifesto o da sviamento di potere. La scelta di riconoscere l'uso della menzione Ruby per designare il Porto Rosso, escludendo invece tale possibilità per il Marsala, non contravviene al principio della parità di trattamento, attesa l'oggettiva diversità che caratterizza le due categorie vinicole. La previsione che consente l'uso di menzioni tradizionali complementari redatte in un'altra lingua implica anche la possibilità di redigerle in caratteri diversi da quelli propri della lingua di origine (1).*

(Omissis)

1. - Con il ricorso in oggetto la Repubblica italiana chiede l'annullamento dell'art. 24 nonché dell'allegato III, parti A e B, del reg. (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del reg. (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nei limiti delle censure da essa svolte.

#### Contesto normativo

*Il regolamento (CE) n. 1493/1999*

2. - Il reg. (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), agli artt. 47-53, ricompresi nel titolo V, capo II, nonché agli allegati VII e VIII, istituisce una nuova regolamentazione in materia di designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti.

3. - L'art. 47, nn. 1 e 2, del regolamento di base così dispone:

«1. Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati dal presente regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini sono definite nel presente capo e negli allegati VII e VIII. Tali disposizioni tengono conto, in particolare, dei seguenti obiettivi:

- a) tutela dei legittimi interessi dei consumatori;
- b) tutela dei legittimi interessi dei produttori;
- c) buon funzionamento del mercato interno;
- d) sviluppo dei prodotti di qualità.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare quanto segue:

(...)

e) la disciplina dell'utilizzazione di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali;

(...).

4. - L'art. 48, primo trattino, del regolamento di base prevede quanto segue:

«La designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa ai detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte, in particolare per quanto riguarda:

– le informazioni di cui all'art. 47; (...).

5. - Ai sensi dell'art. 53 del regolamento di base:

«1. Le modalità di applicazione del presente capo e degli allegati VII e VIII sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 75. Tali modalità disciplinano in particolare le deroghe, le condizioni e le autorizzazioni previste nei suddetti allegati.

2. Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 75:

(...)

e) le condizioni alle quali le indicazioni di cui alla sezione B, punto 1, dell'allegato VII sono utilizzate ed il quadro di impiego delle indicazioni di cui alla sezione B, punto 3, dell'allegato VII;

(...).

6. - L'allegato VII, sezione B, del regolamento di base, intitolato «Indicazioni facoltative», al punto 1 dispone quanto segue:

«1. L'etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi:

(...)

b) per i vini da tavola con indicazione geografica e per i v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate):

(...)

– menzioni tradizionali complementari secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore,

(...).

7. - L'allegato VII, sezione D, del regolamento di base, intitolato «Lingue utilizzabili per l'etichettatura», ha il seguente tenore:

«1. Le indicazioni sull'etichettatura sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità per consentire al consumatore finale di comprendere facilmente ciascuna delle indicazioni.

Tuttavia, l'indicazione:

(...)

– (...) delle menzioni tradizionali complementari,

(...)

(è redatta) unicamente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio il prodotto è stato elaborato.

Per i prodotti originari della Grecia le indicazioni di cui al secondo comma possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità.

(...)

Inoltre, gli Stati membri produttori possono consentire, per i loro prodotti, che le indicazioni di cui al secondo comma siano redatte in un'altra lingua se essa è quella utilizzata tradizionalmente per tali indicazioni.

2. Possono essere decise ulteriori deroghe al punto 1».

8. - L'allegato VII, sezione F, del regolamento di base, intitolato «Marchi», così dispone:

«1. (...)

(...) l'etichettatura utilizzata per la designazione di un vino da tavola, di un vino liquoroso, di un vino frizzante, di un vino frizzante gassificato, di un v.q.p.r.d. o di un vino importato non può contenere marchi che riportano parole o parti di parole, segni o illustrazioni che:

(1) La sentenza è commentata da A. PAPPALARDO e E. CUCCHIARA, in questa Riv., 2006, 7.

(...)

b) nel caso di vini da tavola con un'indicazione geografica, v.q.p.r.d. o vini importati contengano informazioni false, soprattutto per quanto riguarda l'origine geografica, la varietà di vite, l'anno di raccolta o una menzione relativa ad una qualità superiore;

(...).

#### Il regolamento impugnato

9. - Il regolamento impugnato è stato adottato in forza del regolamento di base, in particolare dei suoi artt. 53 e 80.

10. - L'art. 23 del regolamento impugnato dispone quanto segue:

«Ai fini dell'applicazione dell'allegato VII, sezione B.1, lett. b), quinto trattino (del regolamento di base), l'espressione "menzione tradizionale complementare" si utilizza tradizionalmente per indicare i vini di cui al presente titolo negli Stati membri produttori; essa si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio».

11. - L'art. 24 del regolamento impugnato fa parte del titolo IV di quest'ultimo, che riguarda le norme applicabili ai vini da tavola con indicazione geografica e ai v.q.p.r.d.

12. - Il detto art. 24, intitolato «Protezione delle menzioni tradizionali», così dispone:

«1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "menzioni tradizionali" si intendono le menzioni tradizionali complementari di cui all'art. 23, i termini di cui all'art. 28 e le menzioni specifiche tradizionali di cui all'art. 14, par. 1, primo comma, lett. c), all'art. 29 e all'art. 38, par. 3.

2. Le menzioni tradizionali che figurano nell'allegato III sono riservate ai vini ai quali esse si riferiscono e sono tutelate:

a) contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "imitazione", "marchio" o altre menzioni analoghe;

b) contro qualsiasi altra indicazione abusiva, falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali del vino usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;

c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

3. Per la designazione di un vino non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti le menzioni tradizionali riportate nell'allegato III se il vino in questione non ha diritto a tale designazione.

Tuttavia, il primo comma non si applica ai marchi legittimamente registrati in buona fede nella Comunità o per i quali i diritti sono stati legittimamente acquisiti nella Comunità mediante un uso in buona fede prima della data di pubblicazione del presente regolamento (...) ed effettivamente e legittimamente utilizzati in buona fede sin dalla loro registrazione o acquisizione. Il presente comma si applica unicamente nel territorio dello Stato membro in cui il marchio di cui trattasi è stato registrato o in cui sono stati acquisiti i diritti mediante tale uso.

Il presente paragrafo si applica fatte salve le disposizioni dell'allegato VII, sezione F (...) del regolamento (di base).

4. Se una menzione tradizionale che figura nell'allegato III del presente regolamento rientra anche in una delle categorie di indicazioni di cui all'allegato VII, sezione A e sezione B.1 e 2, del regolamento (di base), si applicano a questa menzione tradizionale le disposizioni del presente articolo anziché le altre disposizioni del titolo IV o del titolo V.

La protezione di una menzione tradizionale si applica esclusivamente in relazione alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell'allegato III.

Ogni menzione tradizionale che figura all'allegato III è legata ad una categoria di vini o a più categorie di vino. Tali categorie sono le seguenti:

a) i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e i vini liquorosi con indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini liquorosi;

b) i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (...); in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica sol-

tanto alla designazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati;

c) i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate e i vini frizzanti con indicazione geografica; in tal caso la tutela della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati;

d) i vini di qualità prodotti in regioni determinate diversi da quelli menzionati nelle lettere a), b) e c) e i vini da tavola designati con un'indicazione geografica; in tal caso la protezione della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini diversi dai vini liquorosi, dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini frizzanti e dai vini frizzanti gassificati;

(...)

5. Per poter figurare nell'allegato III, sezione A, una menzione tradizionale deve essere conforme alle seguenti condizioni:

a) essere specific(a) di per sé e precisamente definit(a) nella legislazione dello Stato membro;

b) essere sufficientemente distintiv(a) e/o godere di una solida reputazione nell'ambito del mercato comunitario;

c) essere stat(a) utilizzat(a) tradizionalmente per almeno 10 anni nello Stato membro in questione;

d) essere associat(a) a uno o, eventualmente, a più vini o categorie di vini comunitari.

6. Per poter figurare nell'allegato III, sezione B, le menzioni tradizionali devono rispettare le condizioni indicate al par. 5, essere associate a un vino recante un'indicazione geografica e servire a identificare questo vino come originario di detta regione o località del territorio comunitario qualora la reputazione, una qualità o un'altra caratteristica determinata del vino, espressa dalla menzione tradizionale in causa, possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) gli elementi atti a giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali;

b) le menzioni tradizionali dei vini ammesse nelle rispettive legislazioni nazionali che soddisfano le condizioni sopra esposte, nonché i vini ai quali dette menzioni sono riservate;

c) se del caso, le menzioni tradizionali che cessano di essere protette nel loro paese d'origine.

8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, alcune menzioni tradizionali di cui all'allegato III, sezione A, possono essere utilizzate nell'etichettatura di vini recanti un'indicazione geografica e originari di Paesi terzi nella lingua del Paese terzo d'origine, o in un'altra lingua qualora l'impiego di tale lingua sia tradizionale per le indicazioni di cui trattasi, a condizione che:

a) tali Paesi abbiano presentato una domanda motivata alla Commissione e abbiano trasmesso i testi legislativi relativi alle suddette menzioni;

b) siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 5 e 9;

c) le disposizioni stabilite dai Paesi terzi non siano tali da indurre in errore il consumatore sulla menzione in causa.

I Paesi terzi interessati sono elencati, per ciascuna menzione tradizionale, nell'allegato III, sezione A.

9. In applicazione dell'allegato VII, sezione D.1, sesto comma, del regolamento (di base) e del par. 8 del presente articolo, l'utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del Paese è considerata tradizionale per quanto concerne una menzione tradizionale se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del Paese e se tale lingua è utilizzata per questa menzione tradizionale in modo costante da almeno venticinque anni.

(...).

13. - L'allegato III del regolamento impugnato contiene un elenco delle menzioni tradizionali di cui all'art. 24. Nella parte A di tale allegato è inserita tra l'altro, per l'Italia, la menzione tradizionale complementare «Rubino», che riguarda, segnatamente, il vino DOC Marsala nelle categorie dei v.q.p.r.d. e dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: i «v.l.q.p.r.d.»). L'italiano è la lingua indicata per tale menzione.

14. - Nello stesso allegato III, parte B, è inserita tra l'altro, per la Grecia, la menzione tradizionale complementare «Vinsanto» per i vini di denominazione d'origine Santorini nelle categorie dei v.l.q.p.r.d. e dei v.q.p.r.d.; la lingua indicata è il greco. In una nota a piè di pagina si dice che «(1) la menzione «vinsanto» è protetta in caratteri latini». Inoltre, nella stessa parte, è inserita, per il Portogallo, la menzione tradizionale complementare «Ruby» per il vino DO Porto nella categoria dei v.l.q.p.r.d.; la lingua indicata è l'inglese.

### Oggetto del ricorso e conclusioni delle parti

15. - Per contestare la legittimità del regolamento impugnato e domandare l'annullamento dell'art. 24 nonché dell'allegato III, parti A e B, di quest'ultimo, la Repubblica italiana deduce i seguenti quattro motivi:

- in primo luogo, l'art. 24, n. 4, del detto regolamento è illegittimo in quanto limita la protezione delle menzioni tradizionali alla categoria o alle categorie di vini per le quali esse sono state riconosciute;

- in secondo luogo, sedici delle menzioni tradizionali proposte dalla Repubblica italiana sono state a torto inserite nella parte A anziché nella parte B dell'allegato III allo stesso regolamento;

- in terzo luogo, a torto l'allegato III, parte B, del regolamento impugnato ha concesso alla Repubblica ellenica la protezione della menzione tradizionale complementare «Vinsanto», scritta in caratteri latini, per i vini con denominazione d'origine Santorini;

- in quarto luogo, la detta parte B è illegittima laddove riserva l'utilizzazione della menzione tradizionale complementare «Ruby» alla denominazione portoghese Porto, negando al contempo l'utilizzazione di tale menzione per il vino italiano DOC Marsala.

16. - La Repubblica italiana conclude chiedendo alla Corte di annullare l'art. 24 nonché l'allegato III, parti A e B, del regolamento impugnato, nei limiti di cui alle censure svolte.

17. - La Commissione conclude chiedendo il rigetto del ricorso della Repubblica italiana in quanto infondato nonché la condanna di quest'ultima alle spese.

### Sul ricorso

*Sul primo motivo, vertente sulla legittimità dell'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato*

#### Argomenti delle parti

18. - Con il primo dei motivi dedotti la Repubblica italiana contesta la competenza della Commissione ad adottare l'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato. A suo parere, l'art. 53 del regolamento di base attribuisce alla Commissione una competenza normativa limitata, che tale istituzione può esercitare soltanto tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione della legislazione esistente in materia di prodotti vitivinicoli nonché rispettando gli obiettivi di tutela dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori, di buon funzionamento del mercato interno e di sviluppo delle produzioni di qualità fissati dall'art. 47, n. 1, di quest'ultimo regolamento. Orbene, il governo italiano ritiene che, nella fattispecie, il regolamento impugnato non prenda in considerazione l'esperienza acquisita applicando la legislazione esistente e non tuteli gli interessi dei consumatori e dei produttori.

19. - In primo luogo, il governo italiano sostiene che, adottando l'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato, secondo il quale ogni menzione tradizionale che figura nell'allegato III è legata a una o più categorie di vino, la Commissione ha determinato un affievolimento del livello di protezione delle menzioni tradizionali rispetto al sistema posto in essere dalla normativa precedente, vale a dire dal reg. (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GUL 84, pag. 59), dal reg. (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GUL 232, pag. 13), nonché dal reg. (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GUL 309, pag. 1).

20. - Secondo il detto governo, la normativa menzionata al punto precedente permetteva, mediante l'iscrizione delle menzioni tradizionali negli elenchi di cui al reg. n. 3201/90, di estendere al territorio comunitario la protezione accordata alle menzioni tradizionali alle condizioni previste dalla normativa nazionale, in quanto legate alla disciplina di protezione delle specifiche denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche, indipendentemente dall'appartenenza alla categoria di prodotti.

21. - L'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato, ricollegando la protezione a una categoria o a più categorie di vino, limiterebbe la stessa protezione a detta categoria o a dette categorie. Di conseguenza, potrebbe verificarsi che la stessa menzione tradizionale sia utilizzata da tutte le altre categorie che non sono elencate nell'allegato III di tale regolamento, a margine della menzione tradizionale, sotto la rubrica «(c)ategoria/e di prodotti».

22. - Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'obiettivo del regolamento di base, il governo italiano sostiene che tale regolamento non mira a limitare la protezione accordata alle produzioni di qualità. In sostanza, il governo ricorrente afferma che l'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato viola i principi sanciti dal Consiglio dell'Unione europea nel regolamento di base, in particolare all'allegato VII, sezione B, punto 1, lett. b), quinto trattino, e sezione F, punto 1, secondo comma, lett. b), di quest'ultimo.

23. - In tal senso, per quanto riguarda anzitutto i principi direttivi indicati all'allegato VII, sezione B, punto 1, lett. b), quinto trattino, del regolamento di base, disposizione in forza della quale le condizioni da determinarsi con il regolamento impugnato, per quanto riguarda le menzioni tradizionali, dovrebbero conformarsi al rispetto delle «modalità previste dallo Stato membro produttore», il governo italiano sottolinea che, secondo la normativa nazionale, la protezione delle menzioni tradizionali non era in nessun caso limitata a una categoria specifica.

24. - Il detto governo fa poi riferimento all'allegato VII, sezione F, punto 1, secondo comma, lett. b), del regolamento di base che, per tutte le categorie di prodotti aventi un'indicazione geografica o una denominazione di origine, vieta che i marchi contengano «informazioni false, soprattutto per quanto riguarda (...) una menzione relativa ad una qualità superiore», che si configuri come menzione tradizionale. Ne risulta, a parere del governo ricorrente, che la protezione assoluta riservata dal regolamento di base alle menzioni tradizionali nell'ambito dei marchi diventa arbitrariamente relativa in base all'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato, che attribuisce la protezione soltanto nei confronti di una o più categorie di prodotti indicate nell'allegato III di quest'ultimo. Il n. 4 del citato art. 24, essendo così in contrasto con l'allegato VII, sezione F, punto 1, secondo comma, lett. b), del regolamento di base, si porrebbe altresì in contrasto con il n. 3 dello stesso art. 24 del regolamento impugnato, il cui ultimo comma dispone che «il presente paragrafo si applica fatte salve le disposizioni dell'allegato VII, sezione F (...)».

25. - La Commissione, pur sottolineando come sia inesatto affermare che, prima dell'entrata in vigore del regolamento impugnato, le menzioni tradizionali fossero tutelate in relazione a qualsiasi categoria di vino, sostiene che, nella disciplina previgente a tale regolamento, le menzioni tradizionali complementari erano autorizzate, ma non direttamente tutelate in ambito comunitario.

26. - A parere della Commissione, l'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato adatta la tutela accordata in funzione delle effettive esigenze. La Commissione, nell'esercizio delle proprie competenze di esecuzione, ha ritenuto che sarebbe stato superfluo proteggere le menzioni relative ai vini tranquilli nei confronti, ad esempio, dei vini spumanti.

27. - La Commissione sostiene inoltre che il rinvio alle «modalità previste dallo Stato membro produttore», operato dall'allegato VII, sezione B, punto 1, lett. b), del regolamento di base, riguarda solo le modalità d'uso di ciascuna menzione tradizionale riconosciuta dal diritto comunitario e non invece il contenuto e la portata della tutela delle menzioni tradizionali in generale.

28. - Per quanto riguarda poi l'uso di marchi contenenti informazioni false, vietato per tutte le categorie di vini dall'allegato VII, sezione F, punto 1, secondo comma, lett. b), del regolamento di base, la Commissione afferma che l'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato non affievolisce in alcun modo la portata di tale divieto allorché determina l'ambito di tutela delle menzioni tradizionali.

#### Giudizio della Corte

29. - Con il primo dei motivi dedotti la Repubblica italiana contesta la legittimità dell'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato, in quanto tale disposizione prevede, al suo terzo comma, che ogni menzione tradizionale che figura all'allegato III di tale regolamento sia legata ad una o più categorie di vino.

30. - In generale, essa afferma che tale disposizione, limitando la tutela delle menzioni tradizionali complementari alla categoria o alle categorie di vini in cui sono state iscritte, affievolisce, in contrasto con il regolamento di base, la protezione di tali menzioni prevista dalla normativa comunitaria anteriore al regolamento impugnato.

31. - Essa afferma inoltre che, adottando il detto art. 24, n. 4, la Commissione ha violato due concrete disposizioni del regolamento di base, vale a dire l'allegato VII, sezione B, punto 1, lett. b), e sezione F, punto 1, secondo comma, lett. b), di quest'ultimo.

32. - Questo motivo deve essere disatteso.

33. - Occorre rilevare anzitutto che, se è vero che l'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato dispone che ogni menzione tradizionale che figura nell'allegato III è legata ad una o più categorie di vino, la protezione accordata alle menzioni iscritte è determinata più precisamente da altre disposizioni del regolamento di base e del regolamento impugnato.

34. - Giova in particolare ricordare che:

- conformemente all'art. 24, n. 2, del regolamento impugnato, le menzioni tradizionali iscritte nell'allegato III di quest'ultimo sono riservate ai vini cui si riferiscono e sono tutelate, ad esempio, contro qualsiasi imitazione e qualunque altra pratica che possa indurre il pubblico in errore, e

- ai sensi del n. 3 dello stesso art. 24, per la designazione di un vino non possono essere utilizzati nell'etichettatura marchi contenenti le menzioni tradizionali riportate nel detto allegato III, se il vino in questione non ha diritto a tale menzione tradizionale.

35. - Occorre poi rilevare che, nella presente causa, non è necessario verificare se, come sostiene il governo italiano, l'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato affievolisca la protezione accordata alle menzioni tradizionali rispetto a quella di cui esse godevano in forza della normativa anteriore a tale regolamento.

36. - Infatti, anche ammettendo che la detta disposizione abbia avuto un effetto del genere, cosa che la Commissione contesta vigorosamente, il governo italiano non ha affatto dimostrato che tale riduzione della protezione accordata alle menzioni tradizionali sia in contrasto con il regolamento di base.

37. - Peraltro, poiché, con il primo motivo da essa dedotto, la Repubblica italiana intende contestare la portata della protezione delle menzioni tradizionali complementari criticando l'efficacia della stessa, occorre ricordare che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in situazioni analoghe a quelle della fattispecie, che implicano la necessità di valutare tanto un mercato complesso quanto la natura o la portata dei provvedimenti da adottare e che, nel controllare l'esercizio di tale competenza, il giudice deve limitarsi ad esaminare se esso non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o se l'autorità di cui trattasi non abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale (v. in tal senso, in particolare, sentenze 25 ottobre 2001, causa C-120/99, Italia/Consiglio, *Racc.*, pag. I-7997, punto 44, e 9 settembre 2004, causa C-304/01, Spagna/Commissione, non ancora pubblicata nella *Raccolta*, punto 23).

38. - Nella fattispecie, il governo italiano non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore o in uno sviamento del genere nell'esercizio della sua competenza o, inoltre, che abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale.

39. - Per quanto riguarda l'argomento del governo italiano vertente sull'allegato VII, sezione B, punto 1, lett. b), del regolamento di base, è sufficiente constatare che tale disposizione non ha la portata che il governo ricorrente le attribuisce.

40. - Prevedendo che l'etichettatura dei vini da tavola con indicazione geografica e dei v.q.p.r.d. possa essere completata da menzioni tradizionali complementari «secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore», la detta disposizione non sarebbe affatto volta ad obbligare la Commissione a far rispettare a livello comunitario la protezione precedentemente accordata alle menzioni tradizionali a livello nazionale.

41. - Infine, per quanto riguarda l'asserita contraddizione tra l'allegato VII, sezione F, punto 1, secondo comma, lett. b), del regolamento di base e l'art. 24, n. 4, del regolamento impugnato, è sufficiente rilevare che esso non sussiste.

42. - Non è stato infatti versato agli atti di causa alcun elemento idoneo a dimostrare che la protezione delle menzioni tradizionali istituita dall'allegato VII, sezione F, punto 1, del regolamento di base risulterebbe compromessa dall'attuazione dell'art. 24, n. 4, terzo comma, del regolamento impugnato.

43. - Risulta da quanto precede che il primo motivo dedotto dalla Repubblica italiana a sostegno del suo ricorso deve essere respinto.

*Sul secondo motivo, vertente sull'iscrizione di sedici menzioni tradizionali nell'allegato III, parte A, del regolamento impugnato*

44. - Con il secondo dei motivi dedotti la Repubblica italiana sostiene che a torto la Commissione ha iscritto sedici men-

zioni tradizionali italiane nella parte A dell'allegato III del regolamento impugnato, anziché, nella parte B di quest'ultimo. Sotto questo profilo, si contesta alla Commissione di aver proceduto all'iscrizione delle menzioni tradizionali nella detta parte A seguendo criteri arbitrari. Ad avviso delle autorità italiane, le sedici menzioni di cui trattasi soddisfacevano le condizioni indicate nella proposta di regolamento per poter rientrare nella parte B.

45. - Il governo italiano afferma, in proposito, che il rifiuto di iscrivere le sedici menzioni tradizionali di cui trattasi nella detta parte B determina un grave danno economico e di immagine per gli interessati, poiché esiste una differenza sostanziale tra il grado di protezione attribuito dall'art. 24 del regolamento impugnato alle menzioni tradizionali rientranti nella parte B rispetto a quella di cui si giovano le menzioni rientranti nella parte A. Infatti, mentre le menzioni tradizionali rientranti in quest'ultima potrebbero essere cedute a Paesi terzi, a condizioni equivalenti previste nello stesso art. 24, le menzioni tradizionali di cui alla parte B non potrebbero mai essere cedute a Paesi terzi, a meno che non si ravvisino comprovati e preesistenti casi di omonimia sanciti dalle norme dei relativi Paesi.

46. - Secondo la Commissione, non occorre esaminare tale censura in quanto la distinzione tra parte A e parte B dell'allegato III del regolamento non ha prodotto alcun effetto giuridico, non essendo stato autorizzato l'uso di alcuna menzione per vini di Paesi terzi in forza dell'art. 24, n. 8, del detto regolamento. Essa aggiunge che, con il suo reg. (CE) 20 febbraio 2004, n. 316, recante modifica del reg. n. 753/2002 (*GUL* 55, pag. 16), ha abrogato tale disposizione e abolito la distinzione tra le parti A e B del detto allegato III, cosicché le menzioni iscritte nell'una o nell'altra parte si sono fuse.

47. - Occorre rilevare in proposito che l'informazione fornita dalla Commissione secondo la quale non è stata concessa a Paesi terzi alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 24, n. 8, del regolamento impugnato non è stata contestata dalla Repubblica italiana. Per tale ragione occorre constatare che l'iscrizione delle sedici menzioni tradizionali nell'allegato III, parte A, di tale regolamento non ha prodotto alcun effetto giuridico. Inoltre, con l'abrogazione della detta norma e la fusione delle due parti dell'allegato III, il danno dedotto dal governo italiano, derivante dall'iscrizione delle sedici menzioni tradizionali nella parte A dell'allegato, non può prodursi.

48. - Ciò considerato, si deve dichiarare che il secondo motivo dedotto dalla Repubblica italiana a sostegno del suo ricorso è privo di oggetto e, pertanto, non vi è luogo a statuire in proposito.

*Sul terzo motivo, vertente sulla menzione «Vinsanto»*

49. - Con tale motivo, che si articola in due parti, la Repubblica italiana contesta alla Commissione il fatto di aver inserito, con riferimento alla Grecia, nell'allegato III, parte B, del regolamento impugnato la menzione «Vinsanto» in caratteri latini per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e i v.l.q.p.r.d. con denominazione di origine Santorini. Con la prima parte di questo motivo essa sostiene che la Commissione ha applicato erroneamente i criteri che consentono di riconoscere la denominazione Vinsanto come menzione tradizionale. Con la seconda parte del detto motivo si contesta alla Commissione di essere incorsa in un eccesso di potere applicando disposizioni relative all'uso delle lingue per l'etichettatura dettate all'allegato VII, sezione D, punto 1, del regolamento di base, e di aver proceduto ad un'interpretazione illegittima di tali disposizioni.

*Sulla prima parte del terzo motivo*

- Argomenti delle parti

50. - La Repubblica italiana nega, in sostanza, che la Commissione abbia applicato correttamente i criteri che consentono di riconoscere la denominazione Vinsanto come menzione tradizionale.

51. - Essa sostiene che la Repubblica ellenica, sul fondamento della normativa vigente fino all'adozione del regolamento impugnato, non poteva utilizzare il termine «Vinsanto» per i v.q.p.r.d., giacché tale menzione tradizionale non era stata inserita nell'elenco previsto dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 3201/90. Il detto Stato membro non sarebbe pertanto stato in grado di dimostrare un uso tradizionale nel proprio territorio per almeno dieci anni ai

sensi dell'art. 24, n. 5, del regolamento impugnato. Inoltre, la Commissione non avrebbe prodotto la legislazione greca attestante tale tradizione.

52. - Quest'ultima replica anzitutto che, nell'adottare l'elenco di cui all'allegato III del regolamento impugnato, non era giuridicamente tenuta ad osservare i criteri che essa stessa aveva contestualmente stabilito all'art. 24, nn. 5 e 6, di tale regolamento, che si applicano alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo.

53. - Per quanto riguarda la menzione «Vinsanto», la Commissione si sarebbe fondata, per iscriverla nel detto allegato, sulla normativa ellenica vigente.

54. - Peraltro, in certi casi, talune menzioni tradizionali, tra le quali anche menzioni italiane, sono state inserite nell'allegato III del regolamento impugnato anche se non rientravano nell'elenco previsto dall'art. 14, n. 3, del reg. n. 3201/90.

55. - La Commissione aggiunge che, contrariamente a quanto sembra sostenere il governo italiano, se è vero che l'art. 24, n. 5, del regolamento impugnato richiede, per un verso, che le menzioni tradizionali siano precisamente definite nella legislazione di uno Stato membro e, per altro verso, che esse siano state utilizzate tradizionalmente per almeno dieci anni nello Stato membro in questione, esso non impone però che la normativa nazionale pertinente sia rimasta in vigore per dieci anni.

– Giudizio della Corte

56. - Senza che occorra accertare se la Commissione fosse tenuta, allorché ha adottato l'allegato III del regolamento impugnato, a conformarsi ai criteri da essa definiti in proposito all'art. 24 di quest'ultimo, occorre rilevare che la Repubblica italiana non ha dimostrato che l'iscrizione della menzione tradizionale «Vinsanto» sia in contrasto con i criteri enunciati ai nn. 5 e 6 della disposizione in oggetto.

57. - Per quanto riguarda, infatti, il requisito posto dall'art. 24, n. 5, lett. a), del regolamento impugnato, secondo il quale una menzione tradizionale deve essere precisamente definita nella legislazione nello Stato membro di cui trattasi, è pacifico che tale requisito era soddisfatto nella fattispecie, atteso che la menzione «Vinsanto» risulta dalle decisioni del Ministro greco dell'agricoltura nn. 235308 e 235309 del 7 febbraio 2002, che modificano la normativa sulle denominazioni di origine e regolamentano l'uso delle menzioni tradizionali (FEK B' 179/19.2.2002, pagg. 2225 e 2226).

58. - Il detto art. 24, n. 5, peraltro, non implica affatto che la normativa nazionale di cui trattasi debba essere stata in vigore per dieci anni. Tale disposizione, infatti, si limita, alla lett. c), ad imporre che la menzione sia stata utilizzata tradizionalmente per almeno dieci anni, requisito che, stando alle informazioni fornite dalla Commissione, nel caso della menzione «Vinsanto» risultava soddisfatto.

59. - Inoltre, nulla nelle disposizioni di cui trattasi prescrive che la menzione tradizionale sia stata inserita in un elenco come quello cui fa riferimento l'art. 14, n. 3, del reg. n. 3201/90.

60. - Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima parte del terzo motivo non può essere accolta.

Sulla seconda parte del terzo motivo

– Argomenti delle parti

61. - La Repubblica italiana afferma che la Commissione, inserendo nell'allegato III, parte B, del regolamento impugnato, con riferimento ai vini greci aventi denominazione di origine Santorini, la menzione tradizionale «Vinsanto» scritta unicamente in caratteri latini, ha violato l'allegato VII, sezione D, punto 1, del regolamento di base, relativo alle lingue utilizzabili per le menzioni tradizionali.

62. - In proposito essa rinvia al secondo comma del detto punto 1, secondo il quale le lingue utilizzabili per le menzioni tradizionali sono unicamente le lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio il prodotto è stato elaborato, e al terzo comma dello stesso punto, in forza del quale, per i prodotti originari della Grecia, le indicazioni di cui trattasi possono essere soltanto «ripetute» in una o più lingue ufficiali della Comunità.

63. - La Repubblica italiana afferma che la protezione della menzione tradizionale «Vinsanto» esclusivamente in caratteri latini per la Grecia equivale ad accordare tale protezione nella sola lingua italiana. A suo parere, il detto allegato VII nonché l'art. 24 e l'allegato III del regolamento impugnato disciplinano soltanto l'uso della «lingua» e non quello dei «caratteri». Essa ritiene che la

Commissione abbia fatto rinvio ai «caratteri latini» al solo scopo di non fare riferimento alla lingua latina o alla lingua italiana, poiché l'indicazione della sola lingua italiana sarebbe stata in contrasto con il regolamento di base che prevede la «ripetizione» della menzione tradizionale tradotta in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

64. - Secondo il governo italiano non sarebbe nemmeno possibile ricondurre i «caratteri latini» alle disposizioni di cui all'allegato VII, sezione D, punto 1, sesto comma, del regolamento di base, secondo il quale le menzioni tradizionali possono essere redatte «in un'altra lingua se essa è quella utilizzata tradizionalmente per tali indicazioni», dato che la menzione tradizionale «Vinsanto» non è protetta in un'altra lingua, ad esempio la lingua latina, bensì in lingua italiana, che fa parte delle lingue ufficiali della Comunità il cui utilizzo è disciplinato dal citato allegato VII, sezione D, punto 1.

65. - Infine, secondo detto governo, non è stata fornita la prova dell'uso delle indicazioni cui fa riferimento l'allegato VII, sezione D, punto 1, secondo comma, del regolamento di base per almeno 25 anni, conformemente all'art. 24, n. 9, del regolamento impugnato, per quanto riguarda l'uso di una lingua diversa dalla lingua ufficiale di uno Stato membro e considerata come tradizionale con riferimento a una menzione tradizionale.

66. - La Commissione, con riferimento alla menzione «Vinsanto», sostiene che la deroga al principio dell'uso della lingua dello Stato membro produttore è giustificata alla luce della regola sancita all'allegato VII, sezione D, punto 1, sesto comma, del regolamento di base.

– Giudizio della Corte

67. - Occorre ricordare che l'allegato VII, sezione D, punto 1, sesto comma, del regolamento di base, che, secondo la Commissione, le ha permesso di inserire nell'allegato III del regolamento impugnato la menzione «Vinsanto» in caratteri latini, dispone che «gli Stati membri produttori possono consentire, per i loro prodotti, che le indicazioni di cui al secondo comma siano redatte in un'altra lingua se essa è quella utilizzata tradizionalmente per tali indicazioni».

68. - In proposito occorre rilevare che, in tale disposizione, l'espressione «un'altra lingua» non fa riferimento a lingue determinate.

69. - Orbene, perché la menzione «Vinsanto» in caratteri latini sia conforme alle prescrizioni dell'allegato VII, sezione D, punto 1, sesto comma, del regolamento di base in un caso in cui la lingua utilizzata non sia quella dello Stato membro produttore, è necessario che l'uso di tale lingua sia tradizionale per l'indicazione della menzione di cui trattasi.

70. - In proposito l'art. 24, n. 9, del regolamento impugnato dispone che l'utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del Paese è considerata tradizionale se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del Paese e se tale lingua è utilizzata per questa menzione tradizionale in modo costante da almeno 25 anni.

71. - Da un lato, la Repubblica italiana non contesta che la Commissione abbia riconosciuto la menzione tradizionale complementare «Vinsanto» in caratteri latini per conformarsi alla normativa nazionale pertinente. D'altro lato, tenuto conto della documentazione trasmessa alla Commissione dalla Repubblica ellenica, non si deve ritenere che la Commissione sia incorsa in un errore nell'ammettere che la menzione «Vinsanto» in caratteri latini sia stata utilizzata in modo costante da almeno 25 anni.

72. - Questa seconda parte del terzo motivo dedotta dalla Repubblica italiana a sostegno del suo ricorso va quindi respinta in quanto infondata, cosicché l'intero motivo deve essere disatteso.

*Sul quarto motivo, vertente sulla menzione tradizionale «Ruby»*

Argomenti delle parti

73. - Con il quarto dei motivi dedotti la Repubblica italiana sostiene che l'allegato III, parte B, del regolamento impugnato viola il principio di parità di trattamento in quanto tratta in maniera diversa due categorie di prodotti simili, concedendo l'utilizzazione della menzione «Ruby» alla denominazione di origine portoghese DO Porto, negandola invece alla denominazione italiana

DOC Marsala, nonostante la dimostrata legittimità dell'uso di tale menzione da parte dei produttori di Marsala.

74. - A suo parere, ammettendo che il diritto di utilizzare in via esclusiva la menzione tradizionale «Ruby» sia riservato ai produttori di Porto, la protezione per categoria dei prodotti implica che tale esclusione opera soltanto nei confronti del Marsala – che, come il Porto, è un v.l.q.p.r.d. – e non nei confronti delle categorie di vini che non siano v.l.q.p.r.d.

75. - Il governo italiano contesta inoltre l'argomento della Commissione secondo il quale la Repubblica italiana avrebbe dovuto impugnare le pertinenti disposizioni del reg. (CE) della Commissione 24 aprile 1998, n. 881, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di v.q.p.r.d. (GUL 124, pag. 122), che già aveva riservato al Porto l'utilizzazione della menzione «Ruby», escludendola invece per il Marsala.

76. - La Commissione afferma che la situazione dei produttori di Marsala non è paragonabile a quella dei produttori di Porto e che, comunque, la differenza di trattamento è oggettivamente giustificata.

77. - Essa rileva in primo luogo che, mentre nel caso del Porto «Ruby» designa un particolare tipo di vino rosso, per il Marsala, la dicitura «Rubino» segnala soltanto che si tratta di vino rosso e non bianco. In secondo luogo, mentre nel caso del Porto la menzione tradizionale esiste solo in lingua inglese, e mentre quel particolare tipo di Porto rosso che va sotto il nome di «Ruby» può essere adeguatamente designato solo con questa espressione, i vini Marsala rossi possono essere designati senza ambiguità con la menzione «Rubino», che difatti figura nell'allegato III, parte A, del regolamento impugnato.

#### Giudizio della Corte

78. - Occorre rilevare preliminarmente che il regolamento impugnato, riservando alla denominazione di origine DO Porto l'uso della menzione «Ruby», non fa che confermare la scelta effettuata nel reg. n. 881/98. In quest'ultimo, infatti, la menzione «Ruby» era stata riservata, in Portogallo, alla denominazione DO Porto, mentre, per l'Italia, per quanto riguarda la denominazione DOC Marsala era stata accolta la menzione «Rubino».

79. - In proposito, occorre ricordare che il principio generale della parità di trattamento, che è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (v., in particolare, sentenza Spagna/Commissione, cit., punto 31).

80. - Orbene, giustamente la Commissione sostiene che, nel presente contesto, molti sono i motivi per non ritenere la situazione dei vini di DO Porto paragonabile a quella dei vini DOC Marsala.

81. - La menzione «Ruby», infatti, non indica soltanto che si tratta di un vino rosso, come avviene nel caso della menzione «Rubino» utilizzata per il Marsala, bensì designa un determinato tipo di Porto rosso, dotato di caratteristiche specifiche rispetto agli altri Porto rossi. Inoltre, mentre nel caso del Porto la menzione tradizionale esiste soltanto in inglese, risulta dalla legge italiana 28 novembre 1984, n. 851, recante nuova disciplina del vino Marsala (GURI n. 347 del 19 dicembre 1984, pag. 10579), che qualunque tipo di Marsala può recare la menzione «Rubino».

82. - Pertanto, siccome tratta in modo diverso situazioni diverse, il rifiuto di consentire l'uso della menzione complementare «Ruby» per il Marsala non contravviene al principio della parità di trattamento.

83. - Il quarto motivo dedotto dalla Repubblica italiana a sostegno del suo ricorso deve essere pertanto respinto.

84. - Atteso che tutti i motivi dedotti dalla Repubblica italiana vanno disattesi, il ricorso deve essere integralmente respinto.

#### Sulle spese (Omissis)

\*

Cass. Sez. III Civ. - 28-7-2005, n. 15809 - Duva, pres.; Finocchiaro, est.; napoletano, P.M. (diff.) - D'Elia ed altro (avv. Garone) c. Lamfor s.r.l. (avv. Tamponi). (Cassa e rinvia App. Catanzaro, Sez. spec. agr. 22 luglio 2002)

**Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Tabella per l'equo canone - Sentenza n. 318/2002 della Corte costituzionale - Efficacia - Non retroattiva - Esclusione.** (Cost., art. 136; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 29; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 9 e 62)

**Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Tabella per l'equo canone - Sentenza n. 318/2002 della Corte costituzionale - Interpretazione - Contratti precedenti un canone superiore - Stipulati in assenza dell'assistenza delle associazioni di categoria - Validità.** (Cost., art. 136; r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589; l. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 23 e 28; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 29; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 5, 9 e 62)

*Deve escludersi che la sentenza n. 318/2002 della Corte costituzionale – che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 in tema di determinazione dell'equo canone in materia di contratti di affitto agrario – sia priva di retroattività e non possa per l'effetto che trovare applicazione con riguardo ai canoni dovuti successivamente alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In presenza di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una disposizione normativa, infatti, l'interprete non ha il potere di verificare, caso per caso, se questa abbia – o meno – efficacia retroattiva. Contemporaneamente è irrilevante, al fine di escludere la retroattività degli effetti di una tale pronuncia, la circostanza che in precedenza la stessa Corte (nella specie, con la sentenza n. 139 del 1984) abbia ritenuto non fondata una questione identica (o analoga) a quella successivamente ritenuta fondata. Perché una norma successiva al 1° gennaio 1948 e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale cessi di avere efficacia da un momento diverso rispetto a quello indicato dall'art. 136 della Costituzione e, quindi, sia priva di efficacia retroattiva, è indispensabile una statuizione ad hoc della stessa Corte, sul rilievo che la stessa, in armonia con la Costituzione al momento della sua promulgazione, si è posta in contrasto con questa solo in un momento successivo, senza che sia consentito all'interprete correggere o modificare le statuizioni della Corte (1).*

*Per effetto della sentenza n. 318/2002 della Corte costituzionale sono divenute prive di effetti sia le tabelle per i canoni di equo affitto, come disciplinate dall'art. 9 della l. 3 maggio 1982, n. 203 e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti – in forza dell'art. 62 della stessa legge n. 203 del 1982 – dal r.d.l. n. 589 del 1939. Non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle, pertanto, non solo non ha alcun fondamento la domanda formulata dal conduttore ai sensi dell'art. 28 della legge n. 11 del 1971 e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole, ma lo stesso conduttore non può opporre, per resistere alla domanda di risoluzione fondata sul mancato pagamento del canone ex art. 5 legge n. 203 del 1982, di non essere tenuto al pagamento di un canone superiore a quello massimo tabellare opponendo in compensazione i canoni pagati in precedenza in misura superiore a quella una volta legale (2).*

(Omissis)

7. Premesso quanto sopra ed affermata l'ammissibilità del ricorso osserva la Corte che motivi d'ordine logico impongono di esaminare, con precedenza, rispetto alle altre censure svolte nel ricorso stesso, le considerazioni svolte con la seconda parte del primo motivo e, in particolare, il rilievo secondo cui «questo patrocinio evidenzia come al contratto *de quo* debba essere applicata la disciplina contrattuale (e non quella legale quanto alla misura del canone, come statuito dalla sentenza gravata) essendo intervenuta la Corte costituzionale che con sentenza n. 318 del 2002 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 legge n. 203 del 1982».

8. Nella parte *de qua* il primo motivo del ricorso merita accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono (sempre in questo senso, tra le altre, del resto, cfr., Cass. 20 dicembre 2004, n. 23506).

8.1. Come si ricava dal combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30, l. 11 marzo 1953, n. 87 le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito (Cass. 9 gennaio 2004, n. 113).

Ciò importa, pertanto, ancorché gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, non possano essere dedotti per la prima volta con la memoria difensiva per il giudizio di cassazione, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., atteso che in tale giudizio l'individuazione delle censure avviene attraverso i motivi contenuti nel ricorso e sulla base di questi (Cass. Sez. Un. 6 giugno 2003, n. 9069) che bene una sentenza - sopravvenuta - di illegittimità costituzionale può essere invocata nell'ambito di un giudizio pendente e anche, per la prima volta, come si è verificato nella specie, in sede di legittimità (cfr. Cass. 10 luglio 2003, n. 10850; Cass. 23 novembre 2001, n. 14859; Cass. 25 luglio 2001, n. 10115; Cass. 7 giugno 2000, n. 7704), con l'unico limite costituito dalle situazioni giuridiche consolidate per essersi il rapporto esaurito in conseguenza della intervenuta formazione del giudicato (Cass. 23 ottobre 2002, n. 14969) ovvero per il decorso del termine prescrizione o di decadenza (Cass. 18 giugno 2002, n. 8761; Cass. 28 luglio 1997, n. 7057).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie con l'atto di appello (cfr., al riguardo, le conclusioni dell'A. e della D. riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata) i concedenti A. e D. avevano chiesto, tra l'altro, la condanna della CALFOR s.r.l. «al pagamento dei canoni dal 1993 sino al momento della domanda», «all'adeguamento di quelli relativi agli anni 1990 - 1991 - 1992 - 1993».

Tali richieste sono state rigettate dalla Corte di appello di Catanzaro sul rilievo che «la CALFOR versava, a titolo di canone, oltre 38 milioni (...) a fronte di un canone equo fissato dal consulente tecnico d'ufficio (...) in lire 10.714.633».

Correttamente, pertanto, intervenuta (successivamente al deposito in cancelleria della sentenza dei giudici di appello e prima del passaggio in giudicato di questa) la sentenza n. 138 del 2002 della Corte costituzionale, gli attuali ricorrenti hanno impugnato innanzi questa Corte la sentenza di secondo grado chiedendo l'applicazione della pronuncia sopravvenuta, essendosi - palesemente - alla luce delle considerazioni svolte sopra - a fronte di una situazione «non esaurita».

8.2. Parte controricorrente pur ritenendo (ancorché per implicito), sotto il sopradescritto profilo, ammissibile la censura in esame, oppone che - comunque - la richiamata sentenza 5 luglio 2002, n. 318 della Corte costituzionale non è applicabile nel presente giudizio perché «non retroattiva».

Si evidenzia, infatti:

- la stessa Corte costituzionale aveva, in precedenza, e, in particolare, con la propria decisione 7 maggio 1984, n. 139, escluso la illegittimità costituzionale della normativa sull'equo canone di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203;

- il contrasto tra le norme dichiarate incostituzionali e i principi fondamentali dell'ordinamento si è - in realtà - determinato solo ora, in ragione della omessa emanazione da parte del legislatore di una nuova disciplina dei contratti agrari sotto il profilo della determinazione del canone;

- questa Corte regolatrice ha già affermato che la efficacia retroattiva di una sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale di una norma sin dal momento in cui quest'ultima sia entrata in vigore trova piena applicazione solo con riferimento alla categoria delle norme che si rivelino incostituzionali *ab initio*, mentre invece, allorché essa norma sia venuta a collidere con i parametri costituzionali solo successivamente alla data della sua entrata in vigore (cosiddetta ipotesi della incostituzionalità sopravvenuta), il termine di decorrenza degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità coincide (e deve coincidere) con il momento in cui l'incostituzionalità si sia concretizzata (Cass. Sez. Un. 27 novembre 1998, n. 12061).

8.3. Nessuno dei rilievi sopra esposti coglie nel segno.

8.3.1. Quanto, *in primis*, all'insegnamento contenuto nella pronuncia sopra ricordata, Cass. Sez. Un. 27 novembre 1998, n. 12061, lo stesso non è pertinente al fine del decidere e non può invocarsi nella presente sede.

Come è pacifico - infatti - con la ricordata pronuncia la Corte di cassazione, lungi dall'attribuire (come invoca parte ora controri-

corrente) all'interprete, in presenza di una pronuncia dichiarativa della illegittimità costituzionale di una disposizione normativa, il potere di «verificare», caso per caso, se questa abbia, o meno, efficacia retroattiva, ha affrontato un problema totalmente diverso e estraneo alla presente vertenza.

Cass. Sez. Un. 27 novembre 1998, n. 12061, in particolare, ha esaminato il diverso problema degli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma contenuta in una legge o in un atto anteriore all'entrata in vigore della Costituzione qualora la pronuncia stessa sia stata determinata dal contrasto della norma dichiarata illegittima con norme e principi della Costituzione stessa (affermando che in una tale eventualità i suoi effetti, anche rispetto ai rapporti ancora pendenti, non possono retroagire oltre il 1° gennaio 1948).

Certo quanto precede, pacifico che nel caso concreto le norme dichiarate costituzionalmente illegittime sono state promulgate nel 1982, è di palmare evidenza la impossibilità (logica prima ancora che giuridica) di fare applicazione della *regula iuris* enunciata nella più volte ricordata pronuncia di questa Corte (resa in margine alla dichiarata illegittimità costituzionale dall'art. 10, comma 3, della l. 13 giugno 1912, n. 555).

8.3.2. Irrilevante, e non pertinente, al fine del decidere, e di pervenire a una lettura della sentenza n. 318 del 2002 della Corte costituzionale nei termini invocati dalla difesa della controricorrente è, ancora, la circostanza che in precedenza (e, in particolare, con la statuizione Corte cost. 7 maggio 1984, n. 139) la stessa Corte costituzionale abbia ritenuto non fondata una questione identica (o analoga) a quella ritenuta invece fondata nel 2002.

«Quando la Corte (costituzionale) dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge - dispone l'art. 136, comma 1, Cost. - la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

Nulla è previsto, per contro, nel testo costituzionale, con riguardo alla eventualità che una questione sia dichiarata non fondata, precisando, l'art. 29, della l. 11 marzo 1953, n. 87, esclusivamente che il relativo provvedimento venga trasmesso «entro due giorni dal (...) deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte».

È evidente, pertanto, che una tale pronuncia, la quale non preclude la proposizione di una nuova questione di legittimità costituzionale della stessa norma, eventualmente sotto gli identici parametri (ed infatti è ricorrente - nella giurisprudenza della Corte costituzionale - l'eventualità che una questione, dopo essere stata ritenuta, in una prima occasione, non fondata, sia dichiarata fondata e accolta, a seguito di un successivo ulteriore esame della stessa questione), è inidonea a produrre gli effetti del «giudicato», formale o sostanziale, nei termini suggeriti dalla difesa della controricorrente.

In altri termini a seguito della ritenuta non fondatezza, da parte della Corte costituzionale, di una questione di legittimità costituzionale la legge impugnata deve essere osservata, come per il passato, dagli interpreti e dall'autorità giudiziaria, ma ciò non esclude che in un momento successivo la stessa Corte costituzionale la dichiari costituzionalmente illegittima, e una tale, successiva pronuncia, in applicazione dell'art. 136 Cost., produrrà i propri effetti anche con riferimento al tempo anteriore alla precedente pronuncia della stessa Corte.

È evidente, pertanto, concludendo sul punto, che è irrilevante che in precedenza (e, in particolare, nel 1984) la stessa Corte costituzionale abbia ritenuto non fondata la questione accolta, invece, dalla successiva pronuncia del 2002, quanto agli effetti di questa ultima.

8.3.3. Quanto, da ultimo, alla circostanza che le disposizioni in esame (artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203) erano, al momento della promulgazione della legge n. 203, in armonia della Costituzione e sono in contrasto con questa solo in un momento successivo (come parrebbe argomentarsi dalla parte motiva della sentenza n. 318 del 2002) sì che la sentenza n. 318 del 2002 non ha efficacia retroattiva, si osserva che il fenomeno delle norme, successive al 1948, «originariamente» conformi al precetto costituzionale e postesi in contrasto con questo unicamente in un momento successivo, non è estraneo alla nostra tradizione giuridica e all'esperienza della Corte costituzionale.

In margine all'art. 39 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 (sulla pubblicità delle udienze davanti alle Commissioni tributarie), Corte cost. 16 febbraio 1989, n. 50 ha testualmente evidenziato: «soltanto ora può considerarsi realmente verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale (dell'art. 39 citato). La declaratoria di

illegittimità costituzionale non può avere e non ha alcuna conseguenza sugli atti pregressi e sui provvedimenti emessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza, i quali rimangono tutti pienamente validi. In altri termini, il requisito della pubblicità opera esclusivamente per i procedimenti pendenti successivamente alla data prevista dall'art. 136, primo comma, della Costituzione, ferme restando le attività compiute ed i provvedimenti emessi anteriormente a tale data, nella vigenza della norma ora dichiarata costituzionalmente illegittima».

Analogamente, del resto, la stessa Corte costituzionale aveva provveduto con la sentenza 9 marzo 1988, n. 266 (in margine all'art. 15, della l. 7 maggio 1982, n. 180 sull'ordinamento giudiziario militare).

È evidente, pertanto, che – come puntualmente evidenziato dalla controricorrente – nulla si oppone, in tesi, perché venga derogata la regola generale della «retroattività» delle sentenze della Corte costituzionale sancita dall'art. 136 Cost. (e dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte regolatrice).

Perché, peraltro, una norma successiva (come nella specie) al 1° gennaio 1948 e dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale cessa di avere efficacia da un momento «diverso» rispetto a quello indicato dall'art. 136 Cost. e, quindi, sia priva di efficacia retroattiva, è indispensabile una statuizione *ad hoc* della stessa Corte, non essendo consentito all'interprete (come già evidenziato sopra) correggere o modificare le statuizioni della Corte costituzionale.

Pacifico quanto precede, certo che nella specie non è precisato, nel dispositivo della sentenza n. 318 del 2002, che questa è priva di effetti retroattivi, è palese la insostenibilità dell'assunto invocato dalla difesa della controricorrente.

8.4. Escluso che la sentenza n. 318 del 2002 sia priva di effetti retroattivi, e non possa, di conseguenza, trovare applicazione in questa sede, quanto al «contenuto» della stessa – ai fini dell'esame della seconda parte del primo motivo del ricorso – non possono non richiamarsi le precisazioni già svolte da questa Corte regolatrice in fattispecie analoghe (tra le altre, cfr. Cass. 20 dicembre 2004, n. 23506, cit.).

Si osserva, in particolare (come del resto già anticipato sopra), che giusta un primo, più risalente indirizzo, nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme di legge è il dispositivo che contiene la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo con efficacia *erga omnes* ed avente quindi rilevanza legislativa.

Poiché è dunque il dispositivo, quale risulta dalla sua formulazione e quale è pubblicato nelle forme stabilite per le leggi, che incide sul sistema legislativo, la portata dell'accertamento costitutivo va determinata con riferimento soltanto ad esso e non anche alla motivazione (Cass. 9 luglio 1974, n. 2022).

Diversamente, nella giurisprudenza più recente, si è andato consolidando l'assunto secondo cui anche per le sentenze della Corte costituzionale non può prescindersi di porre in correlazione il dispositivo e la motivazione della sentenza (cfr., ad esempio, Cass. 28 agosto 2000, n. 11212; Cass. 30 agosto 1996, n. 7983).

Quanto precede, peraltro, non esclude che sia necessario riferirsi non solo al dispositivo ma anche alla motivazione, esclusivamente nei casi nei quali solo quest'ultima consenta di determinare con precisione, al fine di individuare l'oggetto della pronuncia, quali disposizioni debbano ritenersi caducate (cfr. Cass. 11 marzo 1995, n. 2847).

Pacifico quanto sopra non può non evidenziarsi che nella specie non sussistono dubbi (o incertezze) di sorta, quanto alle disposizioni caducate, risultando queste in termini non equivoci dal dispositivo della più volte ricordata sentenza n. 138 del 2002 della Corte costituzionale [«la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 l. 3 maggio 1982, n. 203 (norme sui contratti agrari)»].

Contemporaneamente, non può tacersi, contrariamente a quanto si invoca da parte di certa dottrina, che nella specie, in realtà, dalla stessa motivazione della sentenza n. 318 del 2002, si ricava la impossibilità di leggere questa nel senso che per effetto della stessa sia stato rimesso all'interprete (e, quindi, al giudice) di determinare un nuovo meccanismo di determinazione dell'equo canone.

Se, infatti, la più volte ricordata pronuncia n. 318, dopo avere premesso (nella parte motiva) che «il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto di cui agli artt. 9 e 62 legge n. 203 del 1982, basato sul reddito dominicale risultante dal catasto terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione, risulta privo ormai di qualsiasi razionale giustificazione (...), ha affermato (sempre nella parte motiva) che «esula, evidentemente

te, dai poteri di questa Corte la scelta di un diverso criterio di calcolo del canone di equo affitto, in quanto riservata per sua natura alla discrezionalità del legislatore», ciò non può che significare che si è di fronte a un potere di scelta riservato, in via esclusiva, al legislatore e non surrogabile da parte del giudice.

Deve concludersi, pertanto, che, per effetto della sentenza n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti le tabelle per i canoni di equo affitto come disciplinate dall'art. 9, l. 3 maggio 1982, n. 203, e dalle norme da questo richiamate, con la conseguenza – per l'immediato, salvo un eventuale nuovo intervento del legislatore – che non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle, non ha alcun fondamento la domanda, o l'eccezione, formulata (come nel caso ora in esame) dal conduttore ai sensi dell'art. 28 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole o a opporre queste in compensazione di canoni, successivi, non corrisposti.

Le conclusioni sopra raggiunte, del resto, trovano ulteriore conferma nella pronuncia 28 ottobre 2004, n. 315 della stessa Corte costituzionale che in motivazione, al punto 3.2., ha evidenziato: «a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, il regime di equo canone dei fondi rustici è venuto meno su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei territori del catasto derivante dall'*ex* catasto austro ungarico, cui appunto continua ad applicarsi l'art. 14 della stessa legge. Dal che deriva, dunque, una ingiustificata disparità di trattamento dei proprietari dei fondi rustici situati in quei territori (e che, per l'effetto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, secondo e terzo periodo, della l. 3 maggio 1982, n. 203)», con ciò dimostrando – ulteriormente – in termini non equivoci né dubbi che, al momento, non esiste più un regime di equo canone, per i fondi rustici.

Concludendo sul punto deve affermarsi, come già anticipato, il principio di diritto secondo cui, per effetto della sentenza n. 318 del 2002, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per i canoni di equo affitto come disciplinate dall'art. 9, l. 3 maggio 1982, n. 203, e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti – in forza dell'art. 62, della stessa legge n. 203 del 1982 – a norma del r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, con la conseguenza che non esistendo più livelli massimi di equità stabiliti dalle dette tabelle non solo non ha alcun fondamento la domanda formulata dal conduttore ai sensi dell'art. 28 della l. 11. febbraio 1971, n. 11 e diretta alla ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza ai menzionati livelli, in forza di accordi liberamente intervenuti tra le parti, anche senza l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole, ma che lo stesso conduttore non può opporre, per resistere alla domanda di risoluzione fondata sul mancato pagamento del canone, *ex art.* 5 della l. 3 maggio 1982, n. 203, di non essere tenuto al pagamento di un canone «superiore» a quello massimo tabellare, opponendo in compensazione i canoni pagati in precedenza in misura superiore a quella una volta legale.

Non essendosi attenuto il giudice *a quo* ai riferiti principi, il primo motivo (seconda parte) del ricorso merita accoglimento, con assorbimento delle restanti censure, con cassazione della sentenza impugnata nella parte *de qua* e rinvio della causa, per nuovo esame, alla luce dei principi sopra esposti, alla stessa Corte di appello di Catanzaro, Sezione specializzata agraria, in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione. (*Omissis*)

(1-2) INCOSTITUZIONALITÀ *AB ORIGINE* ED INCOSTITUZIONALITÀ SOPRAVVENUTA IN TEMA DI EQUO CANONE.

L'affermazione della *vacatio legis*, cioè della inesistenza (allo stato attuale) di una norma vigente in materia di equo canone, deve ritenersi ormai un principio consolidato (v. Cass. 20 dicembre 2004, n. 23628, con nostra nota di commento, in questa Riv., 2005, 90); e sperare in un *revirement* della Corte Suprema è pura utopia.

Nella sentenza in esame vi sono però alcune enunciazioni di principio sulle quali si può ancora dissentire (con qualche speranza di successo).

La prima enunciazione riguarda l'affermata retroattività delle decisioni della Corte costituzionale.

Secondo la Corte di cassazione non sarebbe consentito distinguere tra illegittimità costituzionale *tout court* ed illegittimità costituzionale sopravvenuta perché gli effetti sarebbero in ogni caso eguali: la norma colpita dalla Consulta non sarebbe più applicabile nell'uno e nell'altro caso senza limitazioni o distinzioni temporali.

Eppure, proprio dalle sentenze menzionate nella decisione che si commenta (Corte cost. 9 marzo 1988, n. 266 e 16 febbraio 1989, n. 50) si ricava il principio opposto: l'incostituzionalità sopravvenuta fa salvi gli effetti della legge per il periodo in cui l'incostituzionalità non poteva essere dichiarata.

La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità è dunque un principio acquisito nella giurisprudenza della Consulta.

Si tratta allora di vedere se tale principio possa essere esteso a tutte le ipotesi di incostituzionalità sopravvenuta.

Logica e buon senso (che non dovrebbero mai mancare nella interpretazione delle leggi) dicono che non ci può essere differenza tra un periodo temporale in cui l'incostituzionalità non poteva essere dichiarata ed il periodo in cui l'incostituzionalità è stata espressamente esclusa.

Diverso è il caso in cui l'incostituzionalità, esclusa ad un certo punto sotto un determinato profilo, venga poi affermata sotto un profilo diverso: qui il vizio sussiste fin dall'origine della legge ed è soltanto l'accertamento che vien fatto in un momento successivo.

Nel caso nostro siamo invece in presenza di una decisione (la n. 139 del 1984) che ha affermato la legittimità costituzionale alla luce dei criteri di determinazione del canone allora vigenti e di un'altra decisione (la n. 318 del 2002) che ha affermato l'illegittimità per il mancato aggiornamento di quei criteri. Ciò vuol dire che nel 1984 la legge era giusta, mentre nel 2002 non poteva più essere ritenuta tale.

Mettere sullo stesso piano la dichiarazione di illegittimità per motivi esistenti fin dall'origine ma scoperti poi e la dichiarazione di incostituzionalità legata ad un contesto legislativo divenuto diverso è un errore interpretativo inaccettabile.

Altro principio che non può essere condiviso è quello secondo cui la limitazione eventuale della retroattività deve essere espressamente dichiarata dalla Consulta.

Come insegnato da altre sentenze, pur menzionate nella decisione che si annota (Cass. 28 agosto 2000, n. 11212 e Cass. 30 agosto 1996, n. 7983), il dispositivo della dichiarazione di incostituzionalità va integrato con la motivazione che lo sorregge.

Orbene, dinanzi ad una sentenza (quale la n. 318 del 2002) in cui si afferma espressamente che «ora» il sistema di determinazione dell'equo canone non può «più» essere ritenuto congruo, è evidente che la motivazione contiene una affermazione della legittimità temporale preesistente e una affermazione di illegittimità solo per il futuro.

La conclusione appare ovvia: fino al giorno della pubblicazione della sentenza n. 318/2002 la normativa sull'equo canone era ed è rimasta legittima; sotto ogni aspetto.

Dato e non concesso che si debba accettare il principio enunciato nella decisione che si commenta (secondo cui la normativa sull'equo canone non può più essere invocata senza limiti temporali di sorta), va approfondita un'altra enunciazione contenuta nella decisione n. 15809/2005.

Dal contenuto letterale di tale decisione sembra si debba desumere che l'affittuario (che pur aveva eccipito in compensazione i suoi crediti derivanti dall'applicazione del canone legale) non può invocare tale compensazione: e, ciò, neppure al fine di evitare la risoluzione del contratto per inadempienza.

Forse i giudici di legittimità hanno commesso l'errore di dire più di quanto non fosse necessario dire.

Ma i giudici di merito, chiamati ad uniformarsi ai principi della Corte, potrebbero equivocare: donde l'opportunità di un chiarimento.

Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, la dichiarazione di incostituzionalità fa salvi i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato o quelli esauriti in forza di prescrizione o decadenza.

C'è un passo della decisione n. 15809/2005 che potrebbe in proposito fuorviare; ed è quello in cui si afferma l'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità in ogni ipotesi di «situazione non esaurita».

Sostituire l'espressione «situazione non esaurita» a quella universalmente accettata di «rapporto non esaurito», può essere puramente casuale; ma potrebbe fuorviare.

In un contratto di affitto agrario, la «situazione» si esaurisce quando sono cessati sia la durata sia ogni altro effetto negoziale.

Ma all'interno della «situazione» contrattuale, ci sono rapporti singoli che possono esaurirsi anche prima della cessazione finale. Basti pensare al canone: il rapporto che ha come oggetto il pagamento del canone annuale si esaurisce col pagamento del canone in misura pari al canone massimo legale vigente in quella determinata annata agraria.

Se nel corso di un certo periodo, a fronte di un canone contrattuale determinato, all'affittuario competeva il diritto a ripetere canoni extra-legali in una misura altrettanto determinata e l'affittuario ha invocato quel diritto, la compensazione si è verificata *ope legis* e quel rapporto, entro quei limiti, si è estinto (cioè esaurito).

Se il locatore ha chiesto la risoluzione per morosità e l'affittuario ha eccipito in compensazione un credito maggiore per la maggiorazione indebitamente corrisposta rispetto al canone massimo legale di quel momento, la compensazione (se provata) ha estinto fin da quel momento il rapporto debitorio (con esclusione di ogni inadempienza).

Altra ipotesi che si verifica di frequente: l'affittuario ha adempiuto a tutte le sue obbligazioni ma ha tardato nel rilascio del fondo e la controversia prosegue per la determinazione del maggior danno subito dal locatore (v. art. 1591 c.c.).

Si tratta, evidentemente, di una «situazione» non ancora esaurita: ebbene, sol per questo possiamo consentire al locatore di tornare a pretendere un canone contrattuale il cui credito si era pacificamente estinto nel corso della locazione?

In altre parole, all'interno della «situazione» contrattuale intercorre una serie di rapporti distinti ciascuno dei quali può estinguersi nel corso della locazione e pretendere puramente e semplicemente che tutti si esauriscano solo al termine definitivo del rapporto contrattuale è estremamente semplicistico e riduttivo.

Spesso basterebbe scendere dall'Olimpo del diritto ai casi concreti della vita per evitare interpretazioni illogiche ed assurde.

Ignorare questi concetti elementari vuol dire riconoscere alla sentenza di incostituzionalità una efficacia che va ben oltre i limiti di cui all'art. 136 della Costituzione (e ben oltre i limiti fin qui costantemente e pacificamente assegnati alle decisioni della Consulta).

Oscar Cinquetti

Cass. Sez. III Civ. - 10-6-2005, n. 12331 - Varrone, pres.; Finocchiaro, est.; Velardi P.M. (diff.) - Agricola (avv. Notarnicola) c. Radeaglia (avv. Caniglia). (Cassa App. Lecce, Sez. spec. agr. 3 febbraio 2003)

**Procedimenti speciali - Procedimenti in materia agraria - Procedimento di primo grado - Sentenza - Motivazione della sentenza esplicitante statuizioni argomentabili dal dispositivo - Principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione - Applicabilità - Esclusione - Coordinamento del dispositivo con la motivazione - Ammissibilità - Conseguenze - Estensione simmetrica del giudicato - Sussistenza.**

*Il contrasto fra dispositivo e motivazione va risolto assegnando prevalenza al primo sulla seconda; l'integrazione del dispositivo con la motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga una pronuncia di accertamento o di condanna e non può essere esteso al caso in cui il dispositivo non abbia contenuto precettivo, ma si limiti al rigetto della domanda o del gravame (1).*

(Omissis)

1. Come accennato in parte espositiva con sentenza 9-30 giugno 1999 il Tribunale di Brindisi, Sezione specializzata agraria, per quanto rilevante in questa sede, ha accolto la domanda proposta dalla Agricola Vesuvio s.r.l. contro Radeaglia Vincenzo e, per l'effetto, ha dichiarato cessato al 10 novembre 1993 il rapporto di colonia *inter partes*.

Intrapresa dalla Agricola Vesuvio s.r.l. procedura esecutiva per il rilascio il Radeaglia ha proposto opposizione all'esecuzione.

La Corte d'appello di Lecce, Sezione specializzata agraria, andando di contrario avviso rispetto a quanto affermato dai primi giudici, ha accolto l'opposizione e dichiarato, per l'effetto, che la Agricola Vesuvio non ha diritto a procedere a esecuzione forzata contro il Radeaglia in forza della sentenza 9-30 giugno 1999.

I giudici di secondo grado sono pervenuti alla riferita conclusione sulla base delle seguenti considerazioni:

- nel rito del lavoro, il quale prevede la lettura del dispositivo nella stessa udienza di discussione della causa, il dispositivo medesimo non può considerarsi atto meramente interno, suscettibile di essere modificato sino alla pubblicazione della sentenza, bensì costituisce un atto di rilevanza esterna;

- ove, pertanto, esista contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza non può trovare applicazione il principio di integrazione del dispositivo con la motivazione;

- nel caso di specie, mentre la motivazione della sentenza 9-30 giugno 1999 prevede, accanto alla declaratoria di cessazione del rapporto agrario alla data del 10 novembre 1993 anche l'obbligo per il Radeaglia di rilasciare il fondo, il dispositivo fa parola unicamente della cessazione del rapporto, senza nulla disporre in ordine di rilascio;

- nel caso concreto, inoltre, dopo la sentenza rimaneva *sub iudice* proprio la quantificazione della indennità dei miglioramenti spettanti al colono che, a mente degli artt. 17 e 20 della legge n. 203 del 1982 attribuisce al concessionario il diritto di ritenere il fondo sino al soddisfacimento del credito, ovvero sino alla sua determinazione con sentenza definitiva, salva prestazione di idonea garanzia.

2. Con il primo motivo la società ricorrente censura la riassunta pronuncia denunziando «violazione dei disposti di cui agli artt. 2909 c.c., 429 e 474 c.p.c. in relazione al disposto di cui all'art. 360, 1° comma, nn. 4 e 5 c.p.c., omessa valutazione della portata precettiva del giudicato esterno» nonché «interpretazione del giudicato non esente da vizi logici e giuridici, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia».

Si osserva, infatti:

- con la sentenza parziale posta a base della esecuzione (al momento coperta da giudicato) la Sezione specializzata agraria presso il Tribunale di Brindisi ha accolto definitivamente l'intera domanda principale di rilascio del fondo, differendo unicamente l'esame della domanda dell'opponente diretta alla ripetizione di somme corrisposte indebitamente e la indennità per pretese migliorie apportate al fondo stesso, migliorie peraltro contestate dalla concedente;

- non sussiste, nel caso in esame, una ipotesi di contrasto tra motivazione e dispositivo, ma una fattispecie nella quale non

opera il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte;

- perché sorga il diritto di ritenzione di cui agli artt. 17 e 20 della legge n. 203 del 1982 è necessario, da un lato, una espressa richiesta dalla parte interessata, dall'altro, la prova del diritto alla ripetizione di somme o delle pretese migliorie e nella specie fa difetto sia una condizione sia l'altra (non risultando né la domanda del Radeaglia, né la prova delle opere di miglioramento).

3. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

Alla luce di quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice nel rito del lavoro il dispositivo della sentenza non è come nel rito ordinario un atto puramente interno, modificabile dallo stesso giudice fino a quando la sentenza non venga pubblicata, ma è atto di rilevanza esterna, che racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione (Cass. 15 gennaio 1996, n. 279), atteso che la sua lettura in udienza fissa in maniera immutabile il comando stesso, portandolo ad immediata conoscenza delle parti, che di esso possono avvalersi come titolo esecutivo autonomo (Cass. 18 febbraio 1998, n. 1733).

Nelle controversie *de quibus*, pertanto, il dispositivo, per la pubblicità acquistata con la lettura, cristallizzando stabilmente la statuizione della sentenza, prevale su eventuali contrastanti enunciazioni contenute nella motivazione, le quali non sono suscettibili di passare in giudicato (Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369) ed arrecare pregiudizio giuridicamente apprezzabile, sicché l'interesse a rimuoverle con la impugnazione non sussiste (Cass. 28 maggio 2004, n. 10376) e, quindi, in caso di errore di giudizio espresso nel dispositivo non è più possibile (salvo che in sede di impugnazione) la correzione di tale errore, e se, a tal fine, si adotta una motivazione diversa dal dispositivo, la sentenza è soggetta inevitabilmente ad annullamento (Cass. 22 giugno 1992, n. 7605; Cass. 1° febbraio 1995, n. 1167; Cass. 9 marzo 1995, n. 2767).

Deriva da quanto sopra, pertanto, che, perché operi il principio invocato dalla sentenza ora oggetto di ricorso (della non integrabilità del comando contenuto nel dispositivo con quanto affermato dal giudice nella parte motiva della sentenza), non è sufficiente una, apparente, non conformità, meramente formale, tra «dispositivo» e «motivazione».

Devono, infatti, concorrere al detto fine - alternativamente - una delle seguenti circostanze:

- o «contraddittorietà», tra le affermazioni contenute in una parte della sentenza e quelle esposte nell'altra, ad esempio perché in una si afferma che una certa pretesa è accolta, mentre nell'altra si dimostra la sua infondatezza e, di conseguenza, le ragioni del suo rigetto;

- o «statuizioni» su «domande» distinte, come nella eventualità siano oggetto di esame, rispettivamente nel dispositivo e nella motivazione, richieste «diverse», accogliendosi, ad esempio, nella parte motiva anche una domanda di cui non è alcun cenno nel dispositivo letto in udienza.

Per contro, rispetto alle ipotesi sopra considerate, la nullità della sentenza (per contraddittorietà tra dispositivo letto in udienza e motivazione) è da escludere non solo allorché le affermazioni contenute nella motivazione siano coerenti con le statuizioni del dispositivo (Cass. 29 novembre 1996, n. 10697; Cass. 11 gennaio 2001, n. 300) ma ogniqualvolta, altresì, il contrasto tra dispositivo e motivazione sia solo apparente e superabile attraverso l'interpretazione del dispositivo stesso (Cass. 6 aprile 2000, n. 4304), a prescindere dalle improprietà terminologiche utilizzate, ed alla luce della motivazione offerta dal giudice (Cass. 23 settembre 1998, n. 9528; Cass. 6 novembre 2002, n. 15586; Cass. 7 luglio 2003, n. 10653).

Deriva da quanto precede, quindi, in termini opposti rispetto a quanto assunto dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione (e invocato dalla difesa del controricorrente) che nel rito del lavoro, allorché la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statui-

zioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso (Cass. Sez. Un. 18 febbraio 1997, n. 1481).

È di palmare evidenza, applicando i riferiti principi al caso di specie, la violazione del combinato disposto degli artt. 429 e 474 c.p.c. posta in essere dalla Corte di appello di Lecce, Sezione specializzata agraria, allorché ha negato il diritto della Agricola Vesuvio s.r.l. a procedere in via esecutiva nei confronti del Radeaglia al fine di ottenere la restituzione del fondo per cui è controversia sulla base della sentenza 9-30 giugno 1999.

Non solo, infatti, non esiste alcuna inconciliabilità logica, o giuridica, tra una pronunzia che accerti, per una certa data, la cessazione di un rapporto di locazione (o di affitto) e condanni la parte conduttrice al rilascio della *res* oggetto del contratto (sì che deve escludersi, nel caso concreto, l'esistenza di una «contraddittorietà» tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione), ma deve escludersi – contemporaneamente – che la parte motiva della sentenza del 1999, ove condanna il Radeaglia al rilascio del fondo contenga una pronunzia su una «domanda» autonoma, e diversa, rispetto a quella di cessazione del rapporto espressamente accolta nella parte dispositiva.

Come, infatti, in molteplici occasioni affermato da questa Corte con una giurisprudenza assolutamente pacifica e da cui, totalmente e senza alcuna motivazione, prescinde la sentenza gravata, deve ribadirsi che nella sentenza di accoglimento della domanda di cessazione della locazione (e, quindi, anche dell'affitto agrario) deve ritenersi implicito l'ordine di rilascio dell'immobile. (In termini, tra le altre, Cass. 9 febbraio 2000, n. 1450; Cass. 16 maggio 1986, n. 3241).

Specie tenuto presente che al riguardo, quanto alla data di esecuzione dell'ordine di rilascio, in caso di controversie agrarie, il giudice è privo di qualsiasi discrezionalità potendo avvenire il rilascio del fondo solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva (cfr. art. 47, comma 2, l. 3 maggio 1982, n. 203).

Irrilevanti e in alcun modo pertinenti, al fine di pervenire a una diversa soluzione della lite sono le considerazioni svolte dalla sentenza gravata in margine all'art. 20 della legge n. 203 del 1982.

Non solo, infatti, in termini opposti rispetto a quanto del tutto apoditticamente supposto dai giudici di secondo grado il diritto di ritenzione in parola non può essere concesso *ex officio* dal giudice (e, per di più, implicitamente), in assenza di una espressa domanda in tale senso formulata dalla parte interessata (cfr., Cass. 30 maggio 2003, n. 8775; Cass. 8 maggio 2003, n. 6981) ma detto diritto di ritenzione – giusta la testuale previsione normativa (cfr. art. 20, comma 2, prima parte, legge n. 203 del 1982) – può essere fatto valere anche in sede esecutiva – e il suo riconoscimento presuppone la «prova in generale delle opere» eseguite dal conduttore (cfr. Cass. 26 giugno 2001, n. 8741), e nella specie era assente sia la domanda di ritenzione sia l'accertamento dell'esistenza delle opere, certo che i giudici di Brindisi in occasione dell'accoglimento della domanda principale non avevano in alcun modo esaminato le domande riconvenzionali del Radeaglia.

In ogni modo, e per completezza di esposizione, si osserva che – attesa la eccezionalità dell'istituto (cfr. Cass. 8 giugno 2003, n. 6981) – anche nella eventualità (non ricorrente nella specie) il Radeaglia avesse invocato, nel corso del giudizio diretto alla declaratoria di cessazione del contratto, il diritto di ritenzione in questione, il silenzio serbato dai giudici di primo grado su una tale istanza non poteva giammai condurre alla conclusione supposta dalla sentenza oggetto di ricorso.

La circostanza, infatti, che il giudice cui la domanda di ritenzione era stata proposta avesse ommesso di pronunziare sulla stessa, integrava una tipica ipotesi di omessa pronunzia su un capo della domanda *ex art.* 112 c.p.c. (con la conseguenza, pertanto, che il Radeaglia poteva-doveva far valere in altra sede, e, eventualmente, anche nell'ambito del giudizio di esecuzione avverso la sentenza del 1999, il proprio diritto) ma non permetteva affatto di ritenere (come affermato dalla sentenza ora oggetto di ricorso) che detto «silenzio» potesse interpretarsi come «riconoscimento» del diritto alla ritenzione (ed. esclusione

quindi, del diritto della parte concedente a ottenere la restituzione del proprio fondo).

4. All'accoglimento del primo motivo segue l'assorbimento del secondo e la cassazione della sentenza impugnata che – come anticipato – non si è attenuta ai principi di diritto sopra riferiti e alla luce dei quali, in particolare, nella sentenza di accoglimento della domanda di cessazione di un rapporto agrario deve ritenersi implicito l'ordine di rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza, pertanto, che il concedente può agire in via esecutiva contro l'*ex* conduttore per ottenere il rilascio del fondo sulla base della sentenza che accerti detta cessazione, ancorché l'ordine di rilascio contenuto nella parte motiva della sentenza non sia riprodotto nel dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Essendo stata cassata la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto e non essendo necessari, per la definizione della controversia, ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell'appello proposto da Radeaglia Vincenzo avverso la sentenza 8-17 maggio 2002 del Tribunale di Brindisi, Sezione specializzata agraria e condanna del Radeaglia al pagamento delle spese, sia del giudizio svoltosi innanzi alla Corte di appello di Lecce, Sezione specializzata agraria, sia di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. (*Omissis*)

---

(1) CENNI SULL'INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA NELL'IPOTESI DI CONTRASTO TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE.

Principio di diritto, formalmente ineccepibile, quantunque espresso con una motivazione insolitamente ampia e, forse, eccessiva. Nel caso di specie era occorso che il locatore d'un fondo agricolo, richiesto ed ottenuto una pronuncia d'accertamento della cessazione del contratto di colonia, dopo aver agito esecutivamente avverso il conduttore per il rilascio del fondo medesimo, in ragione dell'opposizione del colono, si vide dapprima, dal primo grado, accogliere e dappoi, dalla Corte d'appello di Lecce, respingere la propria pretesa. La ragione del contendere, stando alla descrizione della vicenda processuale, era connessa alla circostanza che il giudice della procedura ordinaria, nel dispositivo, non aveva altresì condannato il detto colono al rilascio del fondo, quanto, semplicemente, aveva declamato la cessazione del rapporto agrario. Lo sfortunato proprietario, pertanto, ha impugnato la decisione in Cassazione, la quale, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato l'appello del colono, condannandolo pertanto al rilascio del fondo.

Il principio di diritto, espresso in ben dieci pagine, tuttavia, esprime un convincimento alquanto contrastato in giurisprudenza, la quale, siccome certificabile da qualsivoglia repertorio, sul punto esprime un confligente orientamento. Da una parte, si asserisce che, come nel caso di specie, nel rito del lavoro, nell'ipotesi di apparente contrasto tra il dispositivo e la motivazione, sussiste il principio della non integrabilità del primo col secondo. Regola nondimeno ponderata con la convinzione logica e giuridica secondo cui il dispositivo medesimo può e debba essere interpretato attraverso la lettura del suo integrale contenuto (in ultimo, in tal senso, fra le altre, Cass. 30 marzo 2004, n. 6292, in *Rass. loc.*, 2005, 221), assumendosi che, anche nel rito del lavoro, la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale vada individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione (cfr., Cass. 5 marzo 2003, n.

3245, in *Arch. civ.*, 2003, 909). E questo perché, nel rito del lavoro, allorché la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico-semanticamente del dispositivo, non potrebbe invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra), bensì bisognerebbe fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se univocamente dirette all'esame di una questione dedotta in causa, possono essere utilizzate quale strumento di interpretazione del dispositivo medesimo (Cass. 5 aprile 2004, n. 6635, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 808).

Nel senso, pertanto, pugnatore nella presente decisione si pone un altro orientamento giurisprudenziale (con riferimento alle procedure non soggette al rito del lavoro), il quale, come è noto, reputa che il giudice di merito, nell'accertare l'esistenza e la portata del *decisum*, non debba tenere conto soltanto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza di cui trattasi, ma deve individuare anche l'essenza e l'effettiva portata della decisione, ricavandole non solo dal dispositivo, ma anche dalla motivazione (in tal senso, fra le altre, Cass. Sez. Un. 28 aprile 1999, n. 277, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 933; Id. Sez. Un. 17 marzo 1998, n. 2874, *ivi*, 1998, 600; Id. Sez. Un. 18 febbraio 1997, n. 1481, *ivi*, 265; Id. Sez. Un. 16 giugno 1993, n. 6706, in *Arch. civ.*, 1993, 1160). E ciò atteso che il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia (Cass. Sez. Un. 14 giugno 1995, n. 6689, in *Giust. civ.*, 1995, 1214).

In senso diametralmente contrario, tuttavia, sembra porsi la maggior parte delle decisioni che, *in subjecta materia*, si sono pronunciate. Ad esempio, in un caso sostanzialmente identico (vertente nella richiesta d'un datore di lavoro, in grado d'appello, di confermare l'intimato licenziamento nonché di ripetere quanto pagato, in primo grado, giusta l'esecutorietà dell'emendata decisione ad essa sfavorevole) la S.C. (Cass. 23 agosto 2004, n. 16628, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 2155) ha stabilito che, stante l'omessa pronuncia, sul punto, del dispositivo, quantunque nella motivazione il giudice avesse sostanzialmente accolto e deliberato soltanto circa la validità dell'intimato licenziamento, la relativa decisione fosse affetta da vizio di pronuncia *ex art.* 112 c.p.c. Siffatta decisione è stata, pertanto, massimata nella seguente maniera: per la necessaria prevalenza che, nel rito del lavoro, deve darsi al dispositivo letto in udienza, rispetto alla motivazione della sentenza successivamente depositata, non può tenersi conto che delle pronunce espresse nel dispositivo stesso e delle argomentazioni che, nella motivazione, le sorreggono ed eventualmente concorrono a chiarirne il contenuto, mentre le ulteriori argomentazioni, che non trovano corrispondenza nel *dictum* espresso nella parte dispositiva, rimangono ineluttabilmente sterili di effetti. La citata decisione non costituisce

un caso raro, poiché, alcuni mesi prima, in una similare vicenda, la medesima Corte regolatrice aveva statuito una corrispondente norma secondo cui, per la necessaria prevalenza che, nel rito del lavoro, deve darsi al dispositivo letto in udienza, rispetto alla motivazione della sentenza successivamente depositata, non può tenersi conto che delle pronunce espresse nel dispositivo stesso e delle argomentazioni che, nella motivazione, le sorreggono ed eventualmente concorrono a chiarirne il contenuto, mentre le ulteriori argomentazioni, che non trovano corrispondenza nel *dictum* espresso nella parte dispositiva, rimangono ineluttabilmente sterili di effetti. In quel caso, la S.C. ha cassato, sempre per omessa pronuncia, la sentenza di appello che, a fronte di una domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, pur avendo riformato la sentenza di primo grado, non conteneva alcun riferimento alla domanda in questione (Cass. 27 maggio 2004, n. 10203, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 1212).

La decisione in annotazione, pertanto, nonostante la granitica convinzione siccome espressa nella parte motiva, non sembrerebbe confermare una giurisprudenza più che consolidata della medesima Corte regolatrice nel rito del lavoro, atteso che, quantunque nessuno dubiti e contesti che il dispositivo (anche nel rito del lavoro) debba integrarsi con la motivazione, secondo diverse modalità e termini, ben diverso peso e ruolo viene, nella concreta pratica, conferito al dispositivo letto in udienza. Opinandosi che, nel rito del lavoro, il dispositivo, per la pubblicità acquistata con la lettura, cristallizza stabilmente la statuizione della sentenza, prevalendo su eventuali contrastanti enunciazioni contenute nella motivazione, le quali non sono suscettibili di passare in giudicato ed arrecare pregiudizio giuridicamente apprezzabile. Con la conseguenza che qualsivoglia eventuale contraddittorietà fra le inesatte indicazioni recate nella motivazione e l'esatta statuizione recata dal dispositivo, si sostiene, è sostanzialmente irrilevante.

In altre parole, l'ampia motivazione della decisione in commento, feconda di illuminanti precedenti, è, in teoria, convincente e corretta, ancorché non in linea col dominante orientamento giurisprudenziale. Tuttavia, si pone indubbiamente in una posizione di conflitto con le particolarità (esclusive) del rito del lavoro, incentrato, come è noto, sulla netta ed indiscussa prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto alla motivazione, considerato anche e soprattutto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 431 c.p.c., all'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Ora, il principio espresso dall'annotanda decisione e la norma di cui al citato art. 431 c.p.c., appaiono già *prima facie* evidenti l'un l'altro, assolutamente concordanti. Con ovvie conseguenze in ordine al loro coordinamento nonché di coerenza dell'intero sistema processuale. Perché, ad esempio, non è affatto chiaro cosa possa succedere se un soggetto proceda giudizialmente immediatamente con in mano il solo dispositivo (ad esempio per ottenere la declaratoria del solo licenziamento), «scopra» successivamente, mediante la lettura della relativa motivazione, il riconoscimento altresì d'un altro (e ben diverso e distinto) bene della vita. Innumerevoli sono, al riguardo, gli immaginabili (ed i possibili) scenari prospettabili: ognuno dei quali, però, lucidamente deformante quella che è (o sembra essere) la principale *ratio* della procedura civile del lavoro. Nel quale, invero, il dispositivo della sentenza letto in udienza (che costituisce anche titolo per procedere all'esecuzione forzata) fissa irrimediabilmente la decisione e non può essere modificato o integrato in sede di redazione della motivazione. Senza che

ciò significhi che le singole statuizioni debbano essere espresse in una forma solenne e predeterminata, bastando che esse risultino in modo chiaro ed inequivocabile (Cass. 11 luglio 1992, n. 8434, in *Giust. civ. Mass.*, 1992, 1153). Ed è proprio intorno la questione della riferibilità (esplicita e/o implicita) delle statuizioni ulteriori (contenute nella motivazione) al dispositivo che, in realtà, la questione dovrebbe esplicarsi e risolversi. Al riguardo, come autorevolmente asserito dalle S.U. (Cass. 18 febbraio 1997, n. 1481, cit.), nel rito del lavoro, allorché la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico-semantiche del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso. Considerato che il principio, vigente nel rito del lavoro (cui è soggetta la presente controversia), della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra, vale a dire una sostanziale inconciliabilità fra i due termini del raffronto, da risolversi necessariamente a favore del primo, per l'effetto di cristallizzazione del *decisum* che si correla alla lettura in udienza. Mentre non sembra possibile invocare a proposito quante volte la motivazione si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico-semantiche del dispositivo, sicché in questi casi non si pongono preclusioni di sorta all'operatività dell'altro principio, per cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso.

Se è indubbio, conclusivamente, che la declaratoria della cessazione del rapporto agrario senza l'ordine di rilascio dell'immobile appare quanto meno una statuizione giurisdizionale monca e/o incompleta, è ancor vero che, sia il comando giurisdizionale letto in udienza, sul punto nulla asserendo espressamente, l'ultroneo senso può essere ricondotto alla decisione solo facendo applicazione, al caso concreto, del noto principio ermeneutico *minus dixit quam voluit* e dall'altra, nulla esclude che il *decisum* giurisprudenziale potrebbe ben esser scaturito dall'assenza, per quanto attiene il proprietario, d'un interesse ad ottenere, subito ed immediatamente, altresì la liberazione dell'immobile da cose e persone. Ed ecco perché, sul punto, non convince appieno la decisione in annotazione, laddove asserisce che «non esiste alcuna inconciliabilità logica e giuridica, tra una pronuncia che accerti, per una certa data, la cessazione di un rapporto di locazione (o di affitto) e condanni la parte conduttrice al rilascio della *res* oggetto del contratto». Allo stato, tuttavia, non è affatto chiaro ed implicito quale fosse effettivamente la concreta pretesa processuale del proprietario del

fondo, ma soprattutto se, solo per ipotesi, per negligenza professionale del proprio procuratore legale, effettivamente, negli atti processuali, sia stato efficacemente delineato il *petitum* per il quale la parte costì rappresentata abbia agito in giudizio. Perché, anche l'integrazione della deliberazione giurisdizionale, in ogni caso, non può travalicare, pena la violazione del principio del chiesto e del pronunciato, il limite costituito dalle rispettive pretese. All'uopo, non inutile sarebbe stato verificare l'oggetto del giudizio del tentativo di conciliazione.

In realtà, se è pur vero che, puranco nel rito del lavoro, non esiste un'assoluta incomunicabilità fra dispositivo e motivazione delle decisioni, è pur vero che il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) – che fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia (in tal senso, fra le altre, Cass. Sez. Un. 16 giugno 1995, n. 6689, cit.; Id. Sez. Un. 8 novembre 1978, n. 5096). Considerato che, in aderenza ai principi generali sull'interpretazione, validi anche per l'interpretazione della sentenza, per accertare il vero contenuto precettivo delle statuizioni di questa, non si può prescindere dal coordinamento e dalla valutazione globale di esse, in armonia con il *thema decidendum* e con le ragioni che integrano il momento logico della decisione (così Cass. Sez. Un. 28 aprile 1999, n. 277, cit.; Id. Sez. Un. 17 marzo 1998, n. 2874, cit.; Id. Sez. Un. 18 febbraio 1997, n. 1481, cit.; Id. Sez. Un. 16 giugno 1993, n. 6706, cit.). Il giudicato sostanziale, invero, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia (Cass. Sez. Un. 14 giugno 1995, n. 6689, cit.; Id., 26 giugno 1991, n. 7186).

Al contrario appare quasi che il convincimento da cui è scaturita la decisione in annotazione sia e costituisca il precipitato d'una elaborazione e d'una congettura altamente ipotetica ed astratta. Senza considerare, infine, che siffatta metodologia interpretativa, di fatto, conferisce al giudice un ampio potere e discrezione in ordine alla statuizione della norma di cui all'art. 2909 c.c., difficilmente controllabile e verificabile.

Ivan Cimatti

\*

Cass. Sez. III Civ. - 2-12-2004, n. 22667 - Nicastro, pres.; Finocchiaro, est.; Finocchi Ghersi, P.M. (conf.) - T.G. (avv. Mormino) c. R.F. (avv. Calandra). (Conferma App. Palermo 19 febbraio 2003)

**Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti eseguiti dall'affittuario - Preventivo consenso del concedente - Comunicazione dell'affittuario e silenzio del concedente - Non indennizzabilità dei miglioramenti.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 16, 17)

**Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti eseguiti dall'affittuario - Mancato consenso del concedente - Arricchimento senza causa - Insussistenza.** (L. 3 maggio 1982, n. 203; c.c., art. 2041; c.p.c., art. 345)

*Ove l'affittuario coltivatore diretto abbia eseguito miglioramenti del fondo rustico condotto, dandone comunicazione al concedente senza alcuna opposizione di quest'ultimo rimasto silente, non sussiste il diritto dell'affittuario alla indennizzabilità dei miglioramenti, in quanto il consenso alla esecuzione dei miglioramenti può anche essere tacito, e deve in ogni caso precedere e non seguire la esecuzione, non potendo un assenso successivo far venire meno ex tunc l'illiceità della condotta del concessionario (1).*

*Costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c., la domanda di indennizzo dei miglioramenti proposta dall'affittuario coltivatore diretto per l'arricchimento senza causa, rispetto a quella di adempimento contrattuale formulata in primo grado: ed invero la parte che chiede in appello l'indennizzo per i miglioramenti apportati per «arricchimento senza causa» introduce nel processo una diversa causa petendi mediante l'allegazione di nuove circostanze di fatto, che non assicurano il principio del doppio grado di giurisdizione, in quanto per l'indennizzo dei miglioramenti ex artt. 16 e 17 legge 203/82 la somma reclamata deve essere rapportata «all'aumento di valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti», mentre per l'arricchimento senza causa la somma reclamata deve essere rapportata alla diminuzione patrimoniale dell'affittuario e cioè alle spese da quest'ultimo sostenute (2).*

(Omissis)

1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. I giudici del merito hanno rigettato la domanda del T., diretta a ottenere le indennità di legge per i miglioramenti apportati al fondo mancando la prova che questi fossero stati autorizzati dalla parte concedente, atteso che allo scopo è irrilevante il contenuto della comunicazione in data 5 agosto 1986 (che il conduttore assume avere trasmesso al concedente), certo essendo che alla stessa controparte non ha dato alcuna risposta né a tanto era tenuto né in base alla legge né in forza degli usi.

3. Con il primo motivo il ricorrente censura tale capo della pronuncia gravata lamentando:

- violazione della legge n. 203 del 1982, artt. 16 e 17, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.;

- contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione su un punto decisivo;

- violazione di legge.

Il motivo è manifestamente infondato.

Sotto tutti i profili in cui si articola.

3.1. Quanto, *in primis*, al rilievo che è contraddittorio affermare, da un lato, che il consenso del concedente all'esecuzione delle opere di miglioramento non abbisogna di speciali forme e può essere anche tacito, e ritenere, successivamente, che allo scopo non è sufficiente il mero silenzio a fronte della comunicazione del 5 agosto 1986, si osserva che non esiste - tra i diversi passaggi della motivazione - alcuna contraddizione nei sensi voluti dall'art. 360, n. 5 c.p.c. e tale da giustificare la cassazione della pronuncia impugnata.

Certo, alla luce della valutazione compiuta dal giudice del merito, che il mero silenzio del concedente, a fronte della comunicazione del conduttore, non integra in alcun modo - in forza di tutte le puntuali argomentazioni svolte in sentenza - una tacita autorizzazione data dalla parte concedente al conduttore alla esecuzione dei miglioramenti di cui si discute, è di palmare evidenza che la denunziata contraddittorietà di motivazione non sussiste.

3.2. Deve escludersi, contemporaneamente, che l'assunto fatto proprio dalla sentenza gravata, circa l'irrelevanza - al fine di ritenere autorizzati dai concedenti i lavori in contestazione - del silenzio serbato dalla parte concedente a fronte della comunicazione sopra menzionata contrasti con gli insegnamenti di questa Corte regolatrice in tema di silenzio.

Non solo non risulta, in alcun modo, da alcuna norma positiva di legge che il concedente di fondo rustico abbia un obbligo, giuridico, di replicare alle comunicazioni fattegli dal proprio conduttore, dovendosi, in difetto, ritenere accettate le sue proposte, ma, come correttamente evidenziato dalla pronuncia ora in rassegna, l'obbligo dei concedenti di rispondere (affermativamente o negativamente) alla comunicazione in discussione non solo non era previsto dal contratto ma, al riguardo, non risulta alcun uso in proposito.

Uso che, in quanto invocato dall'attuale ricorrente, doveva da questo essere dimostrato.

3.3. Irrilevanti, da ultimo, al fine del decidere, sono sia i motivi a causa dei quali i concedenti non hanno ritenuto di rispondere alla comunicazione *de qua*, e - pertanto - le considerazioni svolte al riguardo dalla sentenza gravata, esaurendosi in meri *obiter dicta*, non sono suscettibili di autonoma impugnazione, sia la circostanza che sia durante che dopo la esecuzione dei lavori, sino alla proposizione della domanda giudiziale, parte concedente non abbia invocato la esecuzione dei lavori in questione quale causa di inadempimento contrattuale.

Si osserva, infatti, che in tanto i miglioramenti eseguiti dal conduttore (o dal mezzadro, con riguardo ai rapporti associativi non convertiti in affitto) danno diritto alla indennità di cui agli artt. 16 e 17 della l. 3 maggio 1982, n. 203 in quanto siano stati autorizzati prima che gli stessi siano posti in essere, senza che spieghi alcun rilievo la condotta del concedente successiva alla loro realizzazione.

Ancorché, infatti, il consenso del concedente alla esecuzione dei miglioramenti possa essere anche tacito, lo stesso deve, comunque, precedere, quale indispensabile condizione legittimatrice di tipo autorizzativo, e non seguire, la esecuzione delle opere.

È essenziale, in altri termini, che il consenso del concedente sia preventivo, e non successivo alla esecuzione dei miglioramenti.

Un assenso successivo, infatti, non varrebbe a far venire meno *ex tunc* l'illiceità della condotta del concessionario o del mezzadro, dovuta al difetto della condizione legittimatrice, ma semmai potrebbe precludere conseguenze pregiudizievoli al coltivatore, come la risoluzione per inadempimento (cfr. al riguardo, Cass. 10 maggio 1999, n. 4614).

Certo che nella specie mai è stato dimostrato che parte concedente in costanza del rapporto agrario *inter partes* abbia autorizzato l'esecuzione di un qualche miglioramento al fondo per cui è controversia, è palese che sono irrilevanti, come anticipato, tutte le considerazioni svolte nel motivo.

Non pare, infatti, si sia mai dubitato, né in giurisprudenza, né in dottrina, che con riguardo a miglioramenti, addizioni e trasformazioni posti in essere - come, per implicito, si assume da parte dei ricorrenti, i quali invocano la tutela di cui agli artt. 16, 17 e 38 della legge n. 203 del 1982 - successivamente alla data di entrata in vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203 deve sussistere, alternativamente, o il previo consenso della parte concedente o l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Facendo, nel caso concreto, difetto sia una condizione sia l'altra è palese che correttamente i giudici del merito hanno rigettato la domanda attrice.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia «violazione dell'art. 2041 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione su un punto decisivo, violazione di legge», atteso che la sentenza impugnata è palesemente contraddittoria e disattende del tutto i principi ripetutamente affermati dalla Corte Suprema in tema di ammissibilità e proponibilità in grado di appello della domanda di indebito arricchimento.

5. Al pari del precedente il motivo è manifestamente infondato.

Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, e da cui - totalmente e immotivatamente prescinde parte ricorrente - la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta in appello integra, rispetto a quella di adempimento contrattuale for-

mulata in primo grado, una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

Tali domande, di adempimento di obbligazioni, infatti, riguardano entrambe diritti cosiddetti «eterodeterminati», per l'individuazione dei quali è necessario fare riferimento ai fatti costitutivi delle rispettive pretese, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte entità, nessuna delle quali può dirsi potenzialmente contenente l'altra o potenzialmente in essa contenuta (Cass. 24 ottobre 2003, n. 16005; Cass. 6 dicembre 2002, n. 17335; Cass. 27 novembre 2001, n. 15028, tra le tantissime).

Anche a prescindere da quanto precede si osserva, ancora, che il divieto di proporre domande nuove in appello, operante sia nel rito ordinario sia nel rito del lavoro, è volto ad assicurare il principio del doppio grado di giurisdizione ed, al contempo, a garantire che il contraddittorio non venga alterato in danno della parte nei cui confronti una o più domande nuove vengano proposte per effetto dell'ampliamento dell'oggetto del contendere (Cass. 18 novembre 2000, n. 14930).

Perché si abbia una «nuova» domanda, vietata in appello, è sufficiente che la parte introduca nel processo una diversa *causa petendi* mediante la allegazione di nuove circostanze di fatto, dato che il mutamento, nei suoi elementi materiali, del fatto costitutivo dedotto in giudizio e la prospettazione di un nuovo tema di indagine e di decisione (non esclusivamente sotto il profilo giuridico) altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia (Cass. 6 dicembre 1999, n. 13630).

Certo quanto sopra è palese che correttamente i giudici del merito hanno ritenuto inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta in grado di appello dal T. dopo che lo stesso aveva preteso l'indennizzo di legge di cui agli artt. 16 e 17 legge n. 203 del 1982.

Come assolutamente pacifico specie in giurisprudenza, infatti, le due pretese integrano (a parte ogni questione circa l'ammissibilità di una domanda *ex art.* 2041 c.c. in una tale evenienza: cfr. Cass. 11 febbraio 2002, n. 1892) domande aventi *petita* e *causae petendi* totalmente diverse una dall'altra.

Non solo, infatti, sono totalmente diversi i presupposti perché il conduttore possa reclamare un'attribuzione patrimoniale a un «titolo» piuttosto che all'altro, e, quindi, sono diversi i fatti materiali posti a base delle rispettive pretese, ma mentre in un caso (indennizzo per miglioramenti) la somma reclamata deve essere rapportata «all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati», nell'altro (arricchimento senza causa) l'indennizzo, nei limiti dell'arricchimento avuto dal concedente, deve essere rapportato all'importo della diminuzione patrimoniale del conduttore, cioè alle spese da questi sostenute.

6. Al rigetto del ricorso principale segue l'assorbimento di quello incidentale, i cui motivi (volti a censurare la motivazione della sentenza gravata) sono oggettivamente condizionati all'eventuale accoglimento del ricorso principale, e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. (*Omissis*)

#### (1-2) IL COLTIVATORE DIRETTO E LA INDENNIZZABILITÀ DEI MIGLIORAMENTI.

I - Vanno brevemente riassunti i fatti di causa.

Nel 1999, chiesta dal proprietario-concedente la cessazione dell'affitto a coltivatore diretto *ex art.* 2, lett. e), legge 203/82, l'affittuario in via riconvenzionale aveva chiesto l'indennizzo per i miglioramenti apportati, *ex art.* 17 detta legge, quantificato in lire 132.400.000, pari all'incremento di valore del fondo condotto, oltre lire 17.600.000 per spese.

I Giudici palermitani con sentenza non definitiva dichiaravano la cessazione del rapporto *ope legis*, rimettendo la causa in istruttoria con riguardo alla riconvenzionale, che veniva rigettata.

L'affittuario proponeva appello, insistendo per la condanna del concedente all'indennizzo per i miglioramenti apportati, e comunque per la condanna dello stesso concedente, sempre con riferimento ai miglioramenti, «per arricchimento senza causa».

La Corte del merito rigettava l'appello, riteneva inammissibile la richiesta di indennizzo dei miglioramenti «per arricchimento senza causa».

Quindi il ricorso per cassazione da parte dell'affittuario, con la pronuncia della S.C. secondo i principi nelle massime riportati.

II - Ciò detto, i principi affermati nelle massime non sono affatto nuovi, ricalcando una giurisprudenza che si è consolidata negli ultimi anni, e che ha impedito l'indennizzabilità dei miglioramenti dei conduttori di terreni altrui.

La questione dell'indennizzo dei miglioramenti eseguiti dai conduttori di terreni altrui (affittuari, coloni e mezzadri), si pose già dopo l'unità d'Italia, e non trovò soluzione neppure sotto il vigore del regime corporativo e con il codice civile del 1942.

L'indennizzo per i miglioramenti eseguiti dal conduttore di terreni altrui è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 15 legge 11/1971, che innovando sulla precedente disciplina stabilì che erano indennizzabili i miglioramenti previsti dal contratto o «comunque» eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore di detta legge, e gli artt. 16 e 17 legge 203/82 confermarono la disciplina introdotta dall'art. 15 legge 11/71.

Sorta questione sul «comunque» di cui al 7° comma dell'art. 17 legge 203/82, Corte cost. 23 giugno 1988, n. 692, (in *Foro it.*, 1988, I, 2798), ne ritenne la incostituzionalità nella parte in cui prevedeva la possibilità di indennizzo dei miglioramenti eseguiti dall'affittuario prima dell'entrata in vigore di detta legge senza il consenso del concedente, ammettendo quindi l'indennizzabilità dei soli miglioramenti concordati con il concedente o eseguiti previo parere favorevole dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Dopo alcune decisioni della Cassazione tese a salvare l'indennizzabilità dei miglioramenti eseguiti dal coltivatore diretto anteriormente alla legge 11/71, anche senza il consenso del concedente (Cass. Sez. Un. 27 luglio 1987, n. 6510, in *Foro it.*, 1987, I, 3007; Cass. 9 dicembre 1988, n. 6686, *ivi*, 1988, 1527, e in *Giur. agr. it.*, 1990, 48), si è consolidata la giurisprudenza secondo cui, per i miglioramenti eseguiti dopo la legge 11/1971, l'affittuario non può vantare il diritto all'indennizzo non avendo osservato le procedure di autorizzazione di cui agli artt. 11 e 14 detta legge 11/71 e quelle di cui all'art. 16 legge 203/82, né può applicarsi l'art. 1651 c.c., il quale, caducato dal nostro ordinamento a seguito e per effetto dell'art. 29 legge 11/71, «non è tornato a farne parte», essendo il detto art. 29 tuttora pienamente in vigore; ma l'affittuario coltivatore diretto può vantare l'indennizzo per i miglioramenti eseguiti prima della legge 11/71, sempre che gli stessi siano concordati con il concedente (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2577, in *Foro it.*, 2001, I, 2254).

La chiave di volta dell'indennizzabilità dei miglioramenti è ormai il consenso del concedente, o l'autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e può dirsi che siamo lontani anni luce da quella giurisprudenza secondo cui l'esecuzione dei miglioramenti da parte dell'affittuario, senza il rispetto delle procedure di cui agli artt. 11 e 14 legge 11/71, non costituiva di per sé un inadempimento tale da giustificare le risoluzioni del contratto, dovendo valutarsi l'incidenza dell'esecuzione dei miglioramenti sull'interesse contrattuale del concedente, con riferimento alla natura, alla entità ed alle circostanze in cui i miglioramenti stessi erano stati eseguiti (Cass. 3 luglio 1989, n. 3171, in *Foro it.*, 1989, I, 940, e in *Giur. agr. it.*, 1990, 300).

Tanto premesso, non appare condivisibile l'affermazione della sentenza riportata che il concedente, lasciando senza risposta la comunicazione dei miglioramenti fattagli dall'affittuario, possa beneficiare dell'esonerazione dell'indennizzabilità.

Il problema non andava affrontato, come ha fatto la sentenza riportata, sotto l'aspetto che nessuna norma prevede che il concedente sia tenuto a rispondere ad una comunicazione dell'affittuario.

Si osserva che manca nella sentenza riportata qualsiasi elemento che consenta di stabilire il tempo in cui la proposta dell'affittuario è stata comunicata al concedente, e quanto tempo sia trascorso da tale proposta alla esecuzione dei miglioramenti e la coltivazione del fondo con i miglioramenti eseguiti che, per loro natura durevoli nel tempo, aumentano il valore del fondo stesso.

Può dirsi che la conoscenza di detti elementi avrebbe potuto far ritenere la sussistenza di «accordo tacito», che viene ritenuto ammissibile dalla stessa sentenza in esame.

E l'affermazione della sentenza riportata decisamente da respingere, è quella relativa alla grave inadempienza dell'affittuario, che abbia eseguito i miglioramenti senza il consenso del concedente: nel sistema vigente, la grave inadempienza che può dare luogo alla risoluzione del contratto agrario, è tipizzata dall'art. 5 legge 203/82 (obblighi relativi al pagamento del canone d'affitto, normale e razionale coltivazione del fondo, conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione), che fa anche obbligo al concedente di contestare la grave inadempienza prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, con la possibilità della sanatoria ove l'affittuario sani la grave inadempienza denunciata.

È fuori dei comuni principi di diritto, che si possa considerare grave inadempienza l'esecuzione dei miglioramenti da parte dell'affittuario, esecuzione che arricchisce il proprietario-concedente sia durante il rapporto, per via della maggiore produttività, e sia alla cessazione del rapporto per l'aumento di valore che rimane indissolubilmente legato al fondo migliorato.

E non è proprio il caso di indugiare sulla inammissibilità della richiesta di indennizzo «per arricchimento senza causa», per il principio che il più comprende il meno.

III - Al contrario di quanto avviene nella legislazione degli altri Paesi della Ue, in particolare nella legislazione francese, in cui i miglioramenti vengono indennizzati per il solo fatto che sono stati eseguiti, v'è nel nostro Paese una diffusa connivenza politico-sindacale, che è trasversale, che impedisce di adottare il principio della indennizzabilità dei miglioramenti agrari, nel rispetto del principio costituzionale che garantisce la remunerazione del lavoro.

In una proposta di legge della passata legislatura, il testo unificato di varie proposte di legge (v. atti della Camera dei deputati, relazione nn. 365, 430, 953, 2369, 2386, 24, 71, 2511, 2691, 2692, 2753, 2788, 3024, 3257A), l'art. 8 così disponeva: «Regime dei miglioramenti. I miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni non separabili realizzati dal conduttore, che non alterino la destinazione agricola del fondo e siano stati eseguiti nel rispetto dei programmi comunitari, nazionali o regionali di sviluppo agricolo, danno diritto, al momento del rilascio del fondo, ad una indennità determinata, in difetto di accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 17 legge 203/82, anche quando non siano stati preventivamente autorizzati dal locatore o dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, purché il locatore non si sia opposto formalmente alla loro esecuzione. Restano comunque validi gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 45 legge 203/82».

Con il d.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7, l. 5 marzo 2001, n. 57, l'indennizzabilità dei miglioramenti non consentiti è stata ignorata.

Domenico Bellantuono

Cass. Sez. V Civ. - 8-9-2004, n. 18085 - Cristarella Orestano, pres.; Cultrera, est.; Matera, P.M. (conf.) - Com. Bordighera (avv. Arachi ed altro) c. Biancheri. (Conferma Comm. Trib. reg. Genova 25 febbraio 2002)

#### **Imposte e tasse - I.C.I. - Trattamento agevolato per i coltivatori diretti - Natura soggettiva del beneficio.**

*Il trattamento fiscale agevolato previsto in materia di I.C.I. dall'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come novellato dall'art. 58 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è attribuibile al contribuente che coltiva il fondo ed ha, come tale, natura soggettiva e non oggettiva, con la conseguenza che si rende applicabile per intero sull'imponibile dovuto in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà (1).*

(Omissis)

FATTO. - Il Comune di Bordighera emise avviso di liquidazione n. 2513/99 nei confronti di Biancheri Marisa chiedendo la differenza I.C.I., oltre sanzioni ed interessi, in relazione all'anno d'imposta 1994.

L'imposta afferiva al recupero delle riduzioni previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 504/92, che l'Ente impositore ritenne di applicare in favore del contribuente nella misura del 50 per cento, pari alla quota di comproprietà spettante alla predetta sul terreno che ella possedeva, quale coltivatrice diretta, sull'imponibile costituito dall'intero valore dei terreni coltivati.

Questa impugnò l'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Imperia, deducendo, invece, che le riduzioni le spettavano per l'intero, analogamente a quanto previsto dall'art. 8 del suddetto d.lgs. in materia di detrazioni per l'abitazione principale, che consente di avvalersi delle agevolazioni per l'intero anche nell'ipotesi di due o più comproprietari dei quali uno solo ne abbia diritto.

Il giudice adito accolse questa tesi con sentenza del 24 marzo 2000 che, impugnata dall'Ente comunale innanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria, fu, quindi, confermata con pronuncia n. 116 dell'11 gennaio - 25 febbraio 2002.

Il Comune di Bordighera ricorre ora per la cassazione di questa decisione articolando due motivi di doglianza.

L'intimato non si è costituito.

DIRITTO. - Il Comune ricorrente, col primo mezzo, deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione e deduce, a sostegno di questa censura, che la pronuncia impugnata ha affermato, immotivatamente ed in maniera non veritiera, il difetto di motivazione dell'avviso impugnato, in quanto incomprensibile. L'atto contiene, invece, i dati salienti, e solo per comodità di esposizione è stato manualmente riportato nell'atto d'appello il calcolo esatto dell'imposta, ma evidentemente la Commissione non ne ha compreso il senso. Questo profilo d'indagine, peraltro, non era stato sollecitato dal contribuente, che non si era doluto del difetto di motivazione dell'avviso, né della sua incomprensibilità, sulla quale l'organo giudicante ha indagato d'ufficio, in tal guisa incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

Deduce, ancora, che la Commissione regionale, pur avendo rilevato il vizio di motivazione dell'atto impugnato, ha proceduto tuttavia, all'esame del merito. È evidente, dunque, che la declaratoria di nullità dell'avviso, conseguente al rilievo anzidetto, costituisce un mero *obiter dictum* che non dispiega incidenza nell'economia della decisione, la cui *ratio decidendi* prescinde dalla declaratoria del riscontrato difetto, e poggia sulla verifica, condotta in via autonoma, sulla questione dibattuta nel merito.

Col secondo mezzo il Comune, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 9 del d.lgs. n. 504/92, 12 disp. prel. c.c. e 7, comma 5, d.lgs. n. 546/92, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, sostiene ora che la norma sulla quale si fonda la sua pretesa - segnatamente l'art. 9 del d.lgs. n. 504/92 - è chiara nel riportare la riduzione di L. 50.000.000 e le detrazioni, previste a scaglioni, alle quote di possesso intese come quote di proprietà, giacché soggetto passivo I.C.I. è il proprietario che abbia il possesso e non il solo possessore. Ne inferisce che la Commissione regionale non poteva applicare per analogia l'art. 8 in materia di abitazione principale, poiché quest'ultima disposizione ha natura di norma speciale, ostativa

alla sua applicazione per analogia, né appare appagante la *ratio* di favorire la coltivazione, agevolando determinate categorie.

Il secondo motivo che, in quanto assorbente, deve esaminarsi con priorità logica, appare infondato.

La pronuncia impugnata respinge nel merito la tesi dell'Ente impositore interpretando la *voluntas legis* espressa nella norma di riferimento contenuta nell'art. 9 del d.lgs. n. 504/92, nel senso che si è inteso favorire la coltivazione dei terreni agevolando determinate categorie di contribuenti fra cui quella cui appartiene il ricorrente. In altre parole, la *ratio* di questa decisione poggia sul rilievo che la riduzione ivi prevista ha natura soggettiva e compete per l'intero al proprietario che coltiva direttamente il fondo, quale che ne sia la porzione dominicale di spettanza.

Trattasi di affermazione corretta.

Proprio il principio affermato dal ricorrente – secondo cui le riduzioni e le detrazioni debbono essere rapportate alla quota di possesso intesa come quota di proprietà, che è corretto e, dunque, senz'altro condivisibile, dal momento che il soggetto passivo dell'imposta in esame è rappresentato dal soggetto che sia proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale, ad eccezione, in caso di *leasing*, dell'utilizzatore – evidenzia l'arbitrarietà della pretesa impositiva, che risulta fondata sull'imponibile derivante dall'intero valore del terreno di cui il contribuente è proprietario pro-quota, anziché su quello limitato alla detta porzione.

Alla stregua del criterio anzidetto e nel rispetto della *ratio legis* che ha come presupposto impositivo, come si è sopra rilevato, i diritti reali immobiliari indicati nell'art. 3, è chiaro invece che occorre far riferimento proprio a questa porzione di proprietà.

È di tutta evidenza, infatti, che la norma di cui al 2° comma dell'art. 9, relativa all'ipotesi in cui si considerino più terreni anche ubicati in distinti territori comunali, ed in base alla quale, ai fini dell'applicazione dei benefici in discussione, si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, fa necessario ed esclusivo riferimento ai terreni sui quali lo stesso vanta un diritto reale di cui all'art. 3, in mancanza del quale manca lo stesso presupposto impositivo.

Come si è rilevato, i benefici *de quibus* spettano in favore del contribuente che coltiva il fondo, ed hanno, perciò, impronta soggettiva e non oggettiva, con la conseguenza che devono applicarsi per l'intero sull'imponibile dovuto in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà.

Recuperando l'antica distinzione fra *jus possessionis*, cioè possesso considerato *ex se* in quanto esercizio effettivo senza collegamento con un titolo giuridico che ne sia il fondamento e *jus possidendi*, cui corrisponde la potestà di avere il possesso, che può anche non essere espletata in fatto e che rappresenta espressione di una facoltà in cui si esplica un diritto di portata più ampia fra le cui possibili manifestazioni vi è anche quella di possedere la cosa oggetto di quel diritto, possiamo dire che la norma tributaria fa riferimento a quest'ultima nozione. Essa, infatti, mira a beneficiare, prevedendo l'agevolazione, il proprietario, che è, di regola, il soggetto passivo I.C.I., che esplica questo suo diritto anche attraverso l'esercizio del potere di fatto sull'immobile sito nel territorio, in forza di una *ratio* che mira a premiare chi coniughi i due diritti, pur distinti concettualmente, coltivando personalmente il terreno. Se così è, il beneficio è soggettivo e non si spiega la ragione per la quale, come assume il Comune di Bordighera, l'agevolazione debba essere proporzionata alla quota di proprietà, laddove l'imponibile debba, al contrario, essere riferito al valore complessivo del fondo.

Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

(Omissis)

agricoli condotti direttamente. Il trattamento agevolato, com'è noto, consiste nell'attribuzione di una franchigia per un importo di Euro 25.822,845, costituendo base imponibile, ai fini del tributo I.C.I., la parte eccedente l'importo della franchigia medesima. Completa il trattamento agevolato la previsione di una riduzione dell'imposta dovuta dimensionata sui seguenti scaglioni di valore del terreno:

– oltre Euro 25.822,845 e fino ad Euro 61.974,827, riduzione pari al 70 per cento;

– oltre Euro 61.974,827 e fino ad Euro 103.291,379, riduzione pari al 50 per cento;

– oltre Euro 103.291,379 e fino ad Euro 129.114,224, riduzione pari al 25 per cento;

– oltre Euro 129.114,224, imposta da versare pari al 100 per cento del valore.

Il valore da considerare è quello complessivo di tutti i terreni posseduti e condotti direttamente, anche se situati in Comuni diversi; in tal caso le riduzioni d'imposta si applicano in proporzione al valore dei singoli terreni.

Con la sentenza *de qua* la Suprema Corte ha avuto modo di precisare non solo che il diritto reale immobiliare, che costituisce presupposto per l'applicazione del tributo in termini agevolati, è correlato al fondo condotto direttamente dal contribuente ma, soprattutto, che per effetto di tale impostazione che privilegia la natura soggettiva del beneficio, quest'ultimo deve riferirsi per intero all'imponibile dovuto, costituito dal valore dei terreni coltivati, non essendo ammissibili riduzioni di tale beneficio proporzionate alla quota di proprietà del terreno medesimo.

La Cassazione trova modo di ribadire anche la natura del diritto relativo al possesso del bene immobile quale recepito dalla normativa tributaria. Specifica la Corte che non si tratta di *ius possessionis* bensì di *ius possidendi*.

Il primo – diritto di possedere – rappresenta il possesso per sé considerato in quanto esercizio effettivo, indipendentemente dalla circostanza che, alla base del possesso, stia un fondamento o titolo, e che può spettare a chiunque.

Il secondo – diritto al possesso – rappresenta il diritto al possesso, ossia la potestà di avere il possesso, alla quale può corrispondere o meno in atto il possesso effettivo ma che, comunque, si fonda sopra un titolo, il quale consiste in un diritto di portata più ampia.

In altri termini: *a*) lo *ius possessionis*, inteso quale potere autonomo del possessore, costituisce, rispetto al fatto del possesso, un *posterius* e un che di acquisito: *possiedo quia possiedo* (ossia ho il diritto di continuare a possedere perché ho posseduto sinora); *b*) lo *ius possidendi*, inteso come una delle possibili manifestazioni della titolarità del diritto soggettivo, costituisce, rispetto al possesso, un *prius* e un che di originario (posso esercitare il diritto, cioè avere il possesso, perché sono titolare del corrispondente diritto).

Giuseppe Di Paolo

\*

(1) NATURA SOGGETTIVA DEL TRATTAMENTO FISCALE AGEVOLATO ATTRIBUITO AI COLTIVATORI DIRETTI DALL'ART. 9 DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 504.

La sentenza in commento definisce la natura del trattamento fiscale agevolato previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori possessori di terreni

Cass. Sez. III Civ. - 2-8-2004, n. 14772 - Vittoria, pres.; Calabrese, est.; Russo, P.M. (conf.) - Di Stasi ed altri (avv. Bellantuono) c. Dell'Agli (avv. Mancuso). (*Conferma App. Potenza, Sez. spec. agr. 10 aprile 2002*)

**Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Proposizione di domanda riconvenzionale - Onere del preventivo tentativo di conciliazione - Sussistenza - Limiti.** (L. 2 maggio 1982, n. 203, art. 46)

**Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite tra comproprietari e terzi - Legittimazione del comproprietario - Immobile oggetto di comunione - Contratti aventi ad oggetto la loro utilizzazione economica - Azioni di cessazione, recesso o risoluzione di detti contratti - Legittimazione ad agire anche in giudizio di ciascun comproprietario - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.** (C.c., artt. 1100, 1105, 1453, 1571, 1587)

*In tema di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203, deve precedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell'attore, ma anche quella riconvenzionale da parte del convenuto, sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale (1).*

*In tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione economica dell'immobile oggetto di comunione (nella specie, affitto di fondo rustico), vige il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari, in forza del quale ciascuno di essi è legittimato ad agire, anche in giudizio - e senza che sia all'uopo necessaria una autorizzazione degli altri comproprietari, contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, sulla base della comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione e della conseguente presunzione di un loro consenso all'iniziativa volta alla tutela di detti interessi, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza dei partecipanti stessi. (In applicazione del principio di cui sopra, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto idonea a provocare la cessazione del contratto la disdetta inviata da uno solo dei due comproprietari, ancorché questi non avesse espressamente dichiarato di agire anche in nome e per conto dell'altro ed essendo irrilevanti le diverse disposizioni relative all'esercizio del diritto di ripresa ex art. 42 legge 203 del 1982) (2).*

(Omissis)

FATTO. - Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2001 Dell'Agli Alberto, in proprio e quale procuratore del fratello Dell'Agli Corrado, premesso di essere comproprietari del fondo rustico in agro di Genzano di Lucania, contrada Monte, in catasto al foglio 18, condotto in affitto dal 1970 da Di Stasi Vito Antonio e poi dagli eredi Quagliara Rosa, Di Stasi Pasquale e Di Stasi Donato, conveniva questi ultimi dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Potenza per sentir dichiarare la cessazione del contratto alla data del 10 novembre 1997, con la condanna al rilascio e al risarcimento dei danni per il ritardo nel rilascio, da determinarsi in corso di causa.

Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepevano l'improcedibilità della domanda non essendo stata la disdetta del 3 novembre 1995 sottoscritta da ambedue i comproprietari. Nel merito gli stessi convenuti eccepevano di avere eseguito miglioramenti, con il consenso della parte concedente, per i quali spiegavano domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennizzo ammontante a L. 57.477.000.

Con riguardo ai miglioramenti i Dell'Agli deducevano la mancanza di consenso e la mancata attivazione della procedura amministrativa dinanzi all'IPA, eccependo altresì la prescrizione del relativo diritto.

L'adita Sezione con sentenza del 20 giugno 2001, ritenuta valida la disdetta dichiarava la cessazione del contratto di affitto al 10

novembre 1997, con la condanna al rilascio alla fine dell'annata agraria in corso (10 novembre 2001), mentre rigettava la domanda di risarcimento danni non essendone stata fornita la prova. Rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale dei convenuti per i miglioramenti.

Proponevano appello i Di Stasi/Quagliara, nonché appello incidentale Dell'Agli Alberto, anche nella qualità, in ordine al mancato risarcimento dei danni.

La Corte d'appello di Potenza, Sezione specializzata agraria con sentenza del 10 aprile 2002, confermando nel resto la decisione impugnata, si limitava a dichiarare improponibile la domanda riconvenzionale relativa ai miglioramenti proposta dagli affittuari, appellanti principali. Dichiarava, altresì, inammissibile l'appello incidentale proposto dai concedenti.

Avverso tale sentenza Di Stasi Pasquale, Di Stasi Donato e Quagliara Rosa hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso Dell'Agli Alberto, in proprio e quale procuratore del fratello Dell'Agli Corrado. I ricorrenti hanno anche presentato memoria.

DIRITTO. - Nel primo motivo i ricorrenti Di Stasi/Quagliara denunciano la violazione dell'art. 4 legge n. 203/1982 e degli artt. 2727, 1108, 1572 c.c., in riferimento all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. Deducono che, nella specie, la mancata formulazione della disdetta, da parte di Dell'Agli Alberto, anche in nome e per conto del fratello Dell'Agli Corrado, non poteva far ritenere che quest'ultimo fosse d'accordo per l'azione di rilascio nei confronti degli affittuari, derivandone, quindi, la mancanza, invalidità ed inefficacia della disdetta, con la rinnovazione del contratto di affitto per altri quindici anni rispetto alla data di scadenza del contratto.

Il motivo non può ricevere accoglimento.

La Corte d'appello lucana si è invero adeguata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (sent. n. 10732/1993), ritenendo la validità della disdetta *de qua* sotto l'aspetto che, in presenza della concorrenza dei poteri gestori di tutti i comproprietari, ciascuno di essi è legittimato ad agire contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, e ciò sulla base della comunanza di interessi tra tutti i comproprietari e della conseguente presunzione di un loro consenso all'iniziativa volta alla tutela degli interessi comuni, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento della presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari.

Per parte loro, gli odierni ricorrenti nulla hanno dedotto e dimostrato per superare detta presunzione, né, d'altro canto, la stessa deve - secondo quanto sostengono i ricorrenti - ritenersi indiziariamente contrastata dal fatto che la disdetta del contratto di affitto è stata formulata e manifestata dal solo Dell'Agli Alberto, che non ha affatto dichiarato di agire anche in nome e per conto del fratello Dell'Agli Corrado, il che non sta per nulla a significare che lo stesso Dell'Agli Alberto avesse il consenso del fratello per la intimazione della disdetta del contratto, atteso che il ricorso alle presunzioni è riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e perché la legittimazione ad agire di uno dei comproprietari si basa proprio sulla presunzione - superabile con la sola dimostrazione del contrario - di un consenso degli altri comproprietari.

Non pertinente, del resto, appare la richiamata giurisprudenza (non specificamente indicata) secondo cui per l'esercizio del diritto di ripresa, ex art. 42 stessa legge 203/82, un comproprietario non può chiedere il rilascio di una parte del fondo rustico concesso senza il consenso dell'altro comproprietario, rilevandosi, infatti, per un verso, che il diritto di ripresa, come si ricava dalla legge speciale che lo prevede, può esercitarsi solo su un terreno concretamente individuato (v. Cass. n. 9260/1990), e non, quindi, su una quota indivisa di esso, e, per altro verso, che nel caso in esame la disdetta è stata intimata - invece - per il rilascio dell'intero fondo.

Infine la deduzione secondo cui era necessaria la partecipazione di tutti i comproprietari - e non del solo Dell'Agli Alberto, in nome proprio e per conto di Dell'Agli Corrado - alla stipulazione del contratto di affitto in oggetto, dovendo la durata ultranovennale dello stesso (nella specie, di quindici anni) considerarsi atto eccedente la ordinaria amministrazione, è nuova, oltre che apparire sfornita di interesse.

Nel secondo motivo, poi, denunciando la violazione dell'art. 46 legge n. 203/1982, dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 412 bis c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., i ricorrenti si dolgono per

avere la Corte d'appello ritenuto la improponibilità della loro domanda riconvenzionale di indennizzo dei miglioramenti, per difetto del tentativo di conciliazione.

Anche questo motivo va disatteso.

La Corte d'appello si è infatti attenuta al principio per il quale la condizione di proponibilità della domanda – anche di quella riconvenzionale proposta dal convenuto, come nel caso in esame – inerente ad un rapporto agrario, fissata dall'art. 46 della legge 203/82, è integrata dalla richiesta di attivazione della procedura conciliativa da parte dell'interessato e dal decorso (inutile) del termine (sessanta giorni) entro il quale la stessa deve concludersi (cfr., tra le ultime, Cass. n. 10033/2000).

Disponendo d'altronde i convenuti di un lasso temporale minore è giocoforza che essi – volendo ottemperare all'onere del preventivo tentativo di conciliazione ai fini della tempestiva proponibilità della domanda riconvenzionale nello stesso giudizio – prospettino la questione da cui la domanda riconvenzionale deriva nell'ambito del tentativo di conciliazione promosso dall'attore, in modo che anche su di essa si attui il confronto tra le parti e si pratici il tentativo di conciliazione ad opera dell'Ispettorato provinciale agrario (salva in ogni caso la facoltà di proporre autonoma domanda in separato giudizio).

Nella specie non risulta invero essere ciò avvenuto, né può recepirsi la pur esatta considerazione, espressa dai ricorrenti nella memoria, che non v'è necessità del previo tentativo di conciliazione se la domanda riconvenzionale si ricollegi direttamente al contrasto tra le parti e alle pretese fatte valere dall'attore, dal momento che la domanda riconvenzionale *de qua*, attenendo alla pretesa dell'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo, ampliava, investendo aspetti nuovi, l'ambito della controversia, rispetto ai limiti posti a questa nel tentativo di conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda principale, concernente l'avvenuta scadenza del contratto di affitto (mentre ipotesi in cui la domanda riconvenzionale si ricollega direttamente al contrasto tra le parti e alle pretese fatte valere dall'attore è di certo, ad esempio, quella in cui, pretesa l'esistenza di un rapporto di affitto, si chieda a propria volta il rilascio del terreno).

Men che mai, poi, sussiste nella specie giudicato interno, in ragione del fatto, secondo i ricorrenti, che i convenuti in riconvenzione nulla hanno eccetto circa il tentativo di conciliazione, né i giudici di primo grado nulla hanno osservato circa la regolarità dello stesso, configurandosi per vero il tentativo di conciliazione *ex art. 46 legge 203/82* come presupposto della proponibilità della domanda rilevabile, in quanto tale, anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio di merito.

Costituisce, invece, condizione di procedibilità, la cui mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 412 *bis* c.p.c., altresì richiamato da parte ricorrente nella prospettiva dell'asserita formazione del giudicato interno sullo stesso.

Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità per giusti motivi. (Omissis)

(1) In tal senso Cass. Civ. Sez. III 28 ottobre 1993, n. 10732, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1939, con nota di DE TILLA M., *Sui rapporti tra i comproprietari e tra i condomini anche in relazione alla proposizione di azioni giudiziarie*. In tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione economica dell'immobile oggetto di comunione (allorché questa si esprima sul piano negoziale con i terzi, nel suo aspetto esterno e dinamico, ma difetti di un organo titolare del potere deliberativo, come l'assemblea), vige il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari, in forza del quale ciascuno di essi – anche in presenza di un organo rappresentativo unitario – è legittimato ad agire anche in giudizio – e senza che sia all'uopo necessaria una autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 c.p.c., degli altri compartecipi – contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, e ciò indipendentemente dall'operatività dell'istituto della *negotiorum gestio*, bensì sulla base della comunanza di interessi in tutti i partecipanti alla comunione e della conseguente presunzione di un loro consenso all'iniziativa volta alla tutela di detti interessati, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza dei partecipanti stessi.

(1-2) IL PRINCIPIO DELLA CONCORRENZA DEI PARI POTERI GESTORI IN TUTTI I COMPROPRIETARI E LA DISDETTA DEL CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO.

La sentenza in epigrafe offre due interessanti spunti di riflessione: il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari e la rilevanza d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

La vicenda giudiziaria in commento ha riportato all'attenzione della Corte di cassazione il caso in cui il comproprietario di un bene (nella fattispecie un fondo rustico) disdica il contratto di affitto senza far sottoscrivere la dichiarazione dagli altri partecipanti alla comunione.

Il Supremo Collegio, confermando le decisioni dei giudici di primo e secondo grado, ha sancito la validità del principio secondo cui in tema di cessazione, recesso o risoluzione dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento economico di un immobile oggetto di comunione, ciascun comproprietario è legittimato ad agire contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene. Tale principio si basa sulla considerazione della comunanza degli interessi tra tutti i proprietari e della conseguente presunzione di un loro consenso (tacito) all'iniziativa di tutela posta in essere da uno o più comproprietari (1).

Pertanto nell'ambito dei contratti di affittanza agraria (come anche per la locazione), l'eventuale pluralità dei concedenti non muta l'unitarietà della parte, i cui rapporti interni tra i diversi comproprietari sono regolati secondo le norme del codice civile dettate in materia di comunione (2). Da ciò deriva che ciascuno dei concedenti può autonomamente esercitare le azioni che derivano dal contratto di affitto, dovendo ritenersi presunto il consenso degli altri comproprietari, salva la possibilità per questi ultimi, nel caso in cui rappresentino una quota maggioritaria all'interno della comunione, di opporsi ad atti stragiudiziali o ad azioni giudiziarie e, nell'ipotesi di quote uguali e di dissenso tra i comunisti, è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria, così come disposto dall'art. 1105 c.c. (3).

Nel caso in cui risulti agli atti la volontà contraria degli altri condomini, la carenza di legittimazione attiva potrà essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (4).

Pertanto sui beni oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri, con la conseguenza che il singolo comunista può stipulare contratti aventi ad oggetto il godimento del bene comune o atti volti a tutelare i comuni interessi sull'immobile (5).

(2) Cfr. DE TILLA M., *Sui rapporti tra i comproprietari e tra i condomini anche in relazione alla proposizione di azioni giudiziarie*, cit., 1946.

(3) Cass. Civ. Sez. III 22 febbraio 1985, n. 1582, in *Arch. locazioni*, 1985, 472. «Nelle vicende del rapporto locatizio, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, nel cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione; conseguentemente, ciascuno dei condomini-locatori può svolgere le azioni che derivano dal contratto, presumendosi il consenso degli altri alla proposizione dell'azione giudiziaria e salva la possibilità per costoro, ove rappresentino nell'ambito della comunione una quota maggioritaria, di opporsi all'azione medesima; mentre, in caso di quote uguali e di dissenso tra i condomini, è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria *ex art. 1105 c. c.*; in tal senso, inoltre, cfr. Cass. Civ. Sez. III 13 dicembre 1986, n. 7471, in *Giust. civ. Mass.*, 1986.

(4) Cass. Civ. Sez. III 11 agosto 1997, n. 7457, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1395.

(5) Cass. Civ. Sez. I 8 aprile 1998, n. 3653, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 771.

È bene precisare che nel caso di proposizione di un'azione giudiziaria volta a tutelare gli interessi della parte concedente nei confronti del detentore, non ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario che imponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del bene (6).

Il secondo problema che la sentenza in commento solleva riguarda la procedibilità delle domande riconvenzionali in assenza di una specifica discussione delle stesse in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, così come disposto dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982 (7). Quest'ultimo articolo impone alle parti di precisare le domande che si intendono proporre giudizialmente in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione (che a norma della legge 203/1982 deve svolgersi presso l'Ispettorato provinciale agricolo competente per territorio), sanzionando l'eventuale omissione con l'improcedibilità delle azioni spiegate. La *ratio* della norma va individuata nella necessità di porre i soggetti del rapporto agrario dinanzi alla piena conoscenza dei diritti vantati dalla controparte, consentendo loro di valutare l'effettiva convenienza di comporre stragiudizialmente la lite. Piena conoscenza che non deve riguardare unicamente le richieste della parte che ha adito l'Ispettorato provinciale agricolo, ma anche le eventuali domande proposte in via riconvenzionale (8).

Nel caso in esame deve certamente ritenersi improcedibile, così come ritenuto sia dai giudici di merito sia dalla Corte di cassazione, la domanda riconvenzionale relativa alla corresponsione dell'indennità per i miglioramenti effettuati nel fondo oggetto del contratto di affitto, poiché il tentativo di conciliazione aveva avuto ad oggetto esclusivamente la scadenza del contratto di affitto. È parere del giudice di legittimità che non vi sia necessità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione solo nell'ipotesi in cui la domanda spiegata riconvenzionalmente si ricolleggi direttamente alle domande proposte dall'attore. Nel caso in esame, invece, la pretesa dell'indennizzo per i miglioramenti apportati al fondo ampliava, coinvolgendo aspetti nuovi, l'ambito della controversia sorta tra le parti, configurando, quindi, una autonoma istanza ben distinta dalla domanda principale (9).

Resta, infine, da analizzare la questione procedurale prospettata dalla difesa del conduttore: se sia applicabile al processo agrario l'art. 412 *bis* c.p.c., in relazione all'ipotesi in cui né la controparte (con la memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c.) né il giudice (non oltre l'udienza di discussione) abbiano rilevato l'assenza del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente alle domande riconvenzionali.

(6) Cass. Civ. Sez. III 20 maggio 1986, n. 3348, in *Rass. equo canone*, 1986, 250: «In tema di recesso dal contratto di locazione concernente un immobile appartenente a più proprietari, ciascuno di essi è legittimato ad agire contro il conduttore purché risulti il consenso (da ritenersi presunto fino a prova contraria) degli altri comproprietari, senza che sia configurabile al loro riguardo un'ipotesi di litisconsorzio necessario».

(7) Sull'argomento sono numerose le pubblicazioni. Tra le altre si segnalano R. ALESSI - G. PISCIOTTA, *I contratti agrari*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2002; RONCHI B., *Procedibilità delle domande riconvenzionali e problematiche in tema di migliorie*, in questa Riv., 318, 2003; GRECA C., *Limite alla proponibilità della domanda giudiziale in materia di contratti agrari: il tentativo di conciliazione*, *ivi*, 2002, 238; GALIBERTI, *Tentativo di conciliazione ex art. 46, legge n. 203 del 1982*, *ivi*, 2002, 442.

(8) Cfr. Cass. Civ. Sez. III 1° agosto 2001, n. 10497, in questa Riv., 2002, 238: «Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto l'onere posto a suo carico dall'art. 46, legge n. 203 del 1982, deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e

La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, ha ritenuto il tentativo obbligatorio di conciliazione *ex art. 46* della legge 203/1982 come presupposto della proponibilità della domanda e, in quanto tale, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni grado e stato del giudizio (10).

La Corte, in altri termini, effettua una distinzione tra il tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dall'art. 46 legge 203/1982 da quello previsto dall'art. 412 *bis* c.p.c.: la prima norma ipotizza una fattispecie tipica di improcedibilità che comporta, come necessaria conseguenza, l'impossibilità del giudice di procedere nella conoscenza della causa e l'obbligo di chiudere il processo dinanzi a lui intrapreso con sentenza dichiarativa della relativa causa di improcedibilità; la seconda, invece, predisposta dal legislatore per la materia lavoristica, rappresenta un'ipotesi di improcedibilità *sui generis*, non solo perché può essere eccepita dal convenuto solo nella memoria difensiva e dal giudice d'ufficio non oltre l'udienza di discussione, ma anche perché l'unica sanzione che il legislatore prevede per l'omissione del tentativo di conciliazione, *ex art. 412 bis* c.p.c., è la sospensione del processo (con l'imposizione alle parti di un termine perentorio per esperire il tentativo di conciliazione) con l'obbligo di riassumerlo entro i centottanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato *ex art. 410 bis* c.p.c.

Pertanto la Corte di cassazione conclude per ritenere inapplicabile, in materia agraria, l'art. 412 *bis* c.p.c., introdotto dal legislatore (con il d.lgs. n. 80 del 1998) esclusivamente per le controversie di lavoro, confermando quanto già affermato in talune, seppur sporadiche, pronunzie di merito (11).

Benedetto Ronchi

\*

quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, nonché che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto».

(9) Cass. Civ. Sez. III 19 febbraio 2002, n. 2388, in questa Riv., 2004, 174, con nota di GRASSO A., *Disdetta per finito affitto, condanna «in futuro» ed (in)utilità del «filtro» obbligatorio della conciliazione*: «In tema di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203, deve precedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell'attore, ma anche quella riconvenzionale da parte del convenuto, sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale».

(10) In tal senso App. Potenza 13 dicembre 1989, in *Giur. agr. it.*, 1991, 416: «Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 vigente legge sui contratti agrari si deve configurare come presupposto processuale che influisce sulla proponibilità della domanda e che - come tale - dev'essere accertato di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio».

(11) In tal senso cfr. App. Ancona, Sez. spec. agr. 23 aprile 2002, n. 107, in questa Riv., 2002, 389.

Cass. Sez. Lav. - 9-3-2004, n. 4781 - Mileo, pres.; Picone, est.; D'Angelo, P.M. (conf.) - E.H. (avv. Siegfried Brugger) c. Ispettorato Lavoro Prov. Aut. Bolzano (avv. Costa, Larcher e von Guggenberg). (*Conferma Trib. Bolzano 15 giugno 2000*)

**Lavoro - Lavoro subordinato - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sul collocamento - Lavoro agricolo - Obbligo di comunicazione dell'assunzione a diversi soggetti - Modalità - Attraverso i moduli previsti dalla legge - Necessità - Mancato invio di alcune delle comunicazioni previste o nelle modalità previste - Sanzionabilità.** (D.l. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. l. 28 novembre 1996, n. 608, art. 9 *quater*)

*In materia di lavoro agricolo, l'art. 9 quater, comma 4, d.l. 1° ottobre 1996, n. 510 - convertito nella legge n. 608 del 1996 - con clausola di salvezza per il decreto decaduto pone a carico dell'imprenditore non il semplice obbligo di regolare tenuta del registro d'impresa, ma distinti obblighi di comunicazione e di comportamento nei confronti di soggetti diversi (tenuta del registro, denuncia all'INPS e all'Ufficio del lavoro dell'avvenuta assunzione, consegna di copia della dichiarazione di assunzione ai lavoratori), da assolversi non in qualsiasi forma idonea allo scopo ma solo mediante fogli a lettura ottica tratti dal registro d'impresa, con la conseguenza che la mancata ottemperanza ad ogni singolo obbligo è autonomamente sanzionata dal successivo comma 18 (1).*

(*Omissis*). 1. In ordine di pregiudizialità logica, va esaminato subito il secondo motivo del ricorso, con il quale si denuncia violazione dell'art. 116, comma 12, della legge n. 388 del 2000, recante l'abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

1.1. Il motivo non ha fondamento giuridico.

Non può farsi applicazione nella controversia dello *ius superveniens* di cui all'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, che, ferme restando le sanzioni penali, ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nella omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi (ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge n. 689 del 1981), nonché quelle relative a violazioni di carattere formale di norme sul collocamento.

1.2. La giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1994, n. 890; Cass. 4 maggio 2002, n. 6405; 20 maggio 2002, n. 7328), infatti, ha precisato che, in materia di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole.

1.3. Né il menzionato art. 116, comma dodicesimo, legge 388/2000, nel limitarsi a disporre l'abolizione delle sanzioni, contiene elementi che possano indurre a ritenere che sia stata conferita una qualche forma di retroattività alla disposizione secondo cui determinati fatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge, non concretano più violazioni amministrative.

In particolare, la retroattività deve escludersi in relazione ai rapporti non esauriti per essere in corso i relativi procedimenti, anche in sede giurisdizionale (come, invece, ritenuto da Cass. 9 maggio 2002, n. 6680), nonché in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali l'ordinanza-ingiunzione è stata emanata dopo l'entrata in vigore della legge (così Cass. 22 maggio 2002, n. 7524), atteso che l'ordinanza-ingiunzione non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto, puramente esecutivo, preordinato semplicemente alla riscossione di un credito già sorto per effetto della commessa violazione, momento a partire dal quale, infatti, inizia a decorrere la prescrizione ai sensi dell'art. 28, comma primo, legge n. 689 del 1981 (cfr. Cass. Sez. Un. 890/1994, cit.; 19 aprile 1990, n. 3271).

1.4. Conferma ulteriore si trae dalla ben diversa disciplina che opera per le infrazioni di carattere valutario, per le quali, conformemente ai principi propri del settore tributario, l'art. 1, comma 1, l. 7 novembre 2000, n. 326, ha abrogato l'art. 23, comma 2, d.p.r.

31 marzo 1988, n. 148, che sanciva esplicitamente il principio della cosiddetta «ultrattività» delle norme vigenti alla data della commissione dell'illecito, mentre il comma 2 dello stesso articolo ha inserito - dopo l'art. 23 del d.p.r. n. 148 del 1988 - l'art. 23 *bis*, che introduce (mediante, appunto, specifica previsione) il cd. *favor rei*, sia con riguardo all'ipotesi della cd. *abolitio criminis*, sia a quella della successione di legge più favorevole.

2. Si deve, quindi, passare all'esame del primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art. 9 *quater*, commi 4 e 9, d.l. 510/1996, conv. in legge 608/1996, perché il piccolo imprenditore agricolo (quale era il ricorrente) è obbligato alla tenuta del registro d'impresa semplificato, mentre la sanzione contemplata dal comma 18 dell'indicato articolo si riferisce esclusivamente agli obblighi di comunicazione di cui al comma 4, concernente il registro d'impresa, ma non quello semplificato.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza della Corte ha da tempo enunciato il principio secondo il quale l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e ss. della l. 24 novembre 1981, n. 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla *causa petendi* fatta valere con l'opposizione stessa, e, per l'amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che lo ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio (Cass. Sez. Un. 19 aprile 1990, n. 3271, alla quale si sono conformate le decisioni successive: cfr., tra le più recenti, Cass. 15 novembre 2001, n. 14238; 28 maggio 2002, n. 7790; 27 giugno 2002, n. 9387).

Ne discende, evidentemente, che una ragione di invalidità dell'ordinanza-ingiunzione, non fatta valere con l'opposizione, o comunque non dedotta validamente nel giudizio di merito, non può essere sottoposta per la prima volta al vaglio del giudice di legittimità.

2.2. Al riguardo, va anche precisato che, risultando la questione estranea a quelle trattate dalla sentenza impugnata, sarebbe stato onere del ricorrente affermare la già avvenuta deduzione della questione stessa innanzi al giudice di merito, precisando in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto (cfr. da ultimo, Cass. 10 luglio 2001, n. 9336; 19 giugno 2002, n. 8932).

3. Il terzo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 *quater*, comma 18, della legge 608/1996, critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo di opposizione secondo il quale la violazione commessa era unica, punibile con l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa.

3.1. Il motivo non è fondato.

Recita il comma 4 dell'art. 9 *quater* del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in l. 28 novembre 1996, n. 608 - Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale -: «La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla Sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I termini della comunicazione all'INPS e alla Sezione circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi.»

Il comma 18 dello stesso articolo dispone: «La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli è obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.»

3.2. Il Tribunale ha correttamente interpretato la legge nel senso che la sanzione è comminata per ciascuna delle possibili violazioni del precetto di cui all'art. 4. E infatti, si tratta di altrettanti obblighi contrassegnati da contenuti del tutto autonomi, dovendo le comunicazioni essere effettuate a soggetti diversi e, dunque, per la salvaguardia di interessi differenziati.

La tesi del ricorrente condurrebbe all'inaccettabile risultato della non sanzionabilità dell'omissione di talune delle comunicazioni prescritte, ove altre siano state regolarmente effettuate.

Conforta il risultato interpretativo anche il rilevare che la legge si esprime in modo analogo per l'infedele compilazione del registro d'impresa (in relazione ai dati da inserire a norma dei commi 3 e 8), ma certo non può esservi dubbio che le violazioni sanzionate sono tante per quante sono le infedeltà riscontrate.

4. Con il quarto motivo si ripropone la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., di una normativa che impone soltanto ai datori di lavoro agricolo di inviare all'INPS un esemplare copiato a ricalco del relativo foglio del registro d'impresa, obbligo invece insussistente per il settore non agricolo, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3, legge 608/1996.

4.1. Si deve confermare il giudizio di manifesta infondatezza espresso dalla sentenza impugnata.

L'art. 9 ter ha dettato specifiche disposizioni in materia di lavoro agricolo e, con il comma 1 (che è stato poi abrogato dall'art. 8 del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297), al dichiarato fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche nei rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, ha disposto che i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 9 bis, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro d'impresa di cui all'articolo 9 quater, con la specifica previsione che l'obbligo di cui all'articolo 9 bis, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre solo fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 9 bis, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalità previste per gli altri settori.

Pertanto, le ragioni del trattamento differenziato sono state enunciate dallo stesso legislatore, nell'esercizio di una valutazione discrezionale che non presenta profili di irragionevolezza, specie se considerata nel quadro di una disciplina transitoria.

5. Il quinto motivo è inammissibile per le stesse ragioni già esposte a giustificazione dell'inammissibilità del primo motivo (n. 2).

E infatti si formula per la prima volta in questa sede opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione nella parte in cui ha sanzionato l'omessa consegna del prospetto paga ai lavoratori, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 1 della legge n. 4 del 1953, deducendo oltre tutto profili di fatto (inconfigurabilità dell'inadempimento al tempo dell'accertamento della violazione, non essendo compiuto il primo periodo di paga) non esaminabili in questa sede.

6. Il ricorso va dunque rigettato con la condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nella misura determinata in dispositivo. (Omissis)

(1) APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 9 QUATER, COMMA 18, LEGGE N. 608/1996 PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A DIVERSI SOGGETTI, NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ INDICATE NEL COMMA 4 DELLO STESSO ARTICOLO, DELL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI AGRICOLI.

1. La l. 28 novembre 1996, n. 608 – come ho fatto presente in altra occasione (1) – è stata emanata per la conversione del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510 recante «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale»; sennonché, al momento della sua discussione, erano giacenti in Parlamento altri decreti-legge, più volte reiterati (e non più reiterabili per effetto della nota pronuncia della Corte costituzionale che aveva sancito l'illegittimità della riproduzione pedissequa dei decreti d'urgenza non convertiti nei termini previsti), tra cui il d.l. 1° ottobre 1996, n. 511 recante «Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché di promozione dell'occupazione», per il quale non vi era spazio temporale sufficiente per un'autonoma discussione per la relativa conversione in sede parlamentare. Per evitarne la decadenza, le principali disposizioni contenute nel d.l. n. 511 sono state incorporate nella legge n. 608 cit. con gli articoli 9 ter, quater, quinquies e sexies.

In particolare, l'art. 9 quater reca la nuova disciplina del registro d'impresa nel settore agricolo – in sostituzione di quella prevista dall'art. 2 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375 – di fondamentale rilievo sia ai fini del collocamento che ai fini assicurativo-previdenziali.

Secondo tale normativa, i modelli del registro d'impresa e del registro d'impresa semplificato – riservato quest'ultimo ai datori di lavoro agricolo che, sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono un numero di giornate non superiore a 270, e che non occupino operai a tempo indeterminato – che i datori di lavoro agricolo devono tenere, sono quelli approvati con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 29 settembre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 375 del 1993.

Esso è composto di una sezione presenze, a disposizione del datore di lavoro per annotare le presenze dei lavoratori nel corso di ciascun mese di ogni trimestre, e di una sezione matricola e paga nella quale debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato ovvero retribuzione giornaliera convenuta, data di assunzione.

La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica, ciascuno riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS e il secondo alla Sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, entrambi entro cinque giorni – esclusi i festivi – dalla data di assunzione; il terzo è consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione; il quarto va conservato dal datore di lavoro; il quinto, in caso di rap-

(1) V. GATTA, *Recenti modifiche legislative del sistema dei contributi unificati e degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli*, in *Riv. dir.*

*agr.*, 1997, I, 96.

porti di durata non superiore al mese, può essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo (di corrispondere la retribuzione a mezzo prospetto di paga) di cui all'art. 4, d.lgs. n. 375 del 1993.

Anche nel registro d'impresa semplificato, che sembra differire dal normale registro d'impresa per l'assenza della sezione presenze, debbono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione con l'indicazione dei dati anagrafici, occupazionali e retributivi previsti in via ordinaria. La sua struttura (fogli a lettura ottica in cinque esemplari con compilazione a ricalco), gli oneri ed i tempi di comunicazione all'INPS ed alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, di consegna al lavoratore e le altre caratteristiche funzionali, sono sostanzialmente quelli previsti per la sezione matricola del registro d'impresa, di cui si è sopra detto.

La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento presso gli agenti o associazioni autorizzati (2), è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro e alla sede dell'INPS competente per territorio. In caso di mancato esercizio di detta facoltà, la sezione in questione deve essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza dell'attuazione delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia di imposte.

La sezione presenze va tenuta in ogni caso presso la sede aziendale; in essa le registrazioni vanno effettuate entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione lavorativa.

Anche il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento presso i soggetti autorizzati, con la procedura indicata sopra per la sezione matricola del registro d'impresa, deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonché in materia previdenziale.

La violazione degli obblighi di comunicazione, l'infedele compilazione del registro d'impresa, la mancata tenuta ed esibizione di tale documento ai funzionari autorizzati, così come l'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'art. 6, commi 1° e 2°, d.lgs. n. 375 del 1993 (3), sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Ho riportato ampiamente, nelle sue parti essenziali, il contenuto dell'art. 9 *quater*, legge n. 608 del 1996, per una migliore intelligenza della sentenza in commento in quanto l'interpretazione di alcune sue disposizioni ha costituito oggetto della decisione in epigrafe (4).

Come si deduce dall'esposizione in fatto di detta sentenza, omessa in questa sede, il direttore dell'Ispettorato del lavoro della provincia autonoma di Bolzano aveva emesso, nel febbraio 1999, a carico di un imprenditore agricolo,

ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una somma «a titolo di sanzioni amministrative per avere assunto due cittadini extracomunitari senza la relativa iscrizione nel registro d'impresa, senza comunicare tale assunzione all'INPS e all'Ispettorato del lavoro e senza consegnare ai lavoratori la dichiarazione di assunzione e i prospetti paga».

Contro tale ordinanza-ingiunzione l'interessato ha prodotto opposizione che è stata, però, rigettata dal Tribunale di Bolzano in composizione monocratica, in quanto:

a) è stato giudicato infondato il motivo di opposizione secondo cui i fatti addebitati concretavano un'unica violazione, perché tutti riconducibili alla mancata tenuta del registro d'impresa, per il rilievo che l'art. 9 *quater* in questione prescrive una pluralità di condotte autonome da tenere nei confronti di soggetti diversi, con la conseguenza che ogni singola violazione è punita separatamente;

b) è stata rilevata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., della norma che impone solo ai datori di lavoro agricolo di inviare all'INPS copia a ricalco del foglio del registro d'impresa, perché lo specifico onere di denuncia era stato previsto solo temporaneamente nel settore dell'agricoltura, fino alla realizzazione del sistema telematico;

c) è stata, infine, ritenuta adeguata l'entità della sanzione inflitta nella misura del doppio del minimo.

3. La cassazione di tale sentenza è stata richiesta dall'interessato con ricorso articolato in cinque motivi.

A) Di essi, la sentenza in commento, ha per primo preso in esame, in ordine di pregiudizialità logica, il secondo motivo, col quale si denuncia violazione dell'art. 116, comma 12°, l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), recante l'abolizione di tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché relative a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

Nel dichiarare tale motivo privo di fondamento giuridico, la decisione in epigrafe – adeguandosi all'insegnamento delle Sezioni Unite (sent. 29 gennaio 1994, n. 890, in *Resp. civ. e prev.*, 1995, 122 con nota di A. PFIFFNER, *Sull'inapplicabilità all'illecito amministrativo del principio di retroattività della norma sopravvenuta più favorevole*) e della stessa Sezione Lavoro (sentt. 4 maggio 2002, n. 6405, in *Foro it.*, 2003, I, 2462 e 20 maggio 2002, n. 7328, *ibidem*, Mass., 2002), con esplicito richiamo in motivazione – ha ribadito il principio secondo cui, «in tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, risultante dall'art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano ritenersi tali *ab origine*». Infatti, poiché l'art. 116, comma 12°, legge n. 388 del 2000 non «contiene elementi che possano indurre a ritenere che sia stata conferita una qualche forma di retroattività alla disposizione secondo cui determinati fatti, a seguito

(2) Il comma 2° d.lgs. n. 375 del 1993 – non abrogato dalla legge n. 608 del 1996 – già disponeva che «i datori di lavoro (agricolo) possono essere autorizzati dallo SCAU (ora dall'INPS) a tenere il registro d'impresa presso gli uffici di organizzazioni sindacali di categoria nel Comune o nella Provincia in cui ha sede l'azienda. Ma il comma 11° dell'art. 9 *quater* legge n. 608/1996 – con rinvio al comma 6° dell'art. 9 *bis* stessa legge – consente di tenere il registro d'impresa presso i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero l'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato.

(3) Secondo tale norma i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all'INPS ai fini dell'accertamento dei contributi, la dichiarazione degli operai agricoli occupati redatta su appositi moduli predi-

sposti dall'Istituto previdenziale; tale dichiarazione deve essere prodotta entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre dell'anno solare. V., al riguardo, GATTA, *Previdenza e assistenza in agricoltura*, in *Digesto*, IV ed., vol. XI Commerciale, Torino, 1995, 275.

(4) Tali disposizioni hanno ampiamente innovato il previgente sistema sanzionatorio in materia di violazioni delle norme sul collocamento agricolo. Sull'arg., v., da ultimo, GATTA, *Applicazione di sanzione amministrativa per violazione di norme (ora, però, superate) sul collocamento in agricoltura* (nota a Cass. 23 agosto 2003, n. 12391), in questa Riv., 2005, 105. Sulla nuova disciplina, invece, possono utilmente leggersi alcune riflessioni di FONTANA, *Assunzione diretta di manodopera agricola e relativo obbligo di comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego* (nota a Cass. 9 agosto 2003, n. 12031), *ibidem*, 2004, 405.

dell'entrata in vigore della legge, non concretano più violazioni amministrative», deve escludersene la retroattività «in relazione ai rapporti non esauriti per essere in corso i relativi procedimenti, anche in sede giurisdizionale» (in dissenso da Cass. 9 maggio 2002, n. 6680, in *Foro it.*, 2002, I, 2357, cit. in motivazione), «nonché in relazione alle violazioni commesse precedentemente, ma per le quali l'ordinanza-ingiunzione è stata emanata dopo l'entrata in vigore della legge» (conf. Cass. 22 maggio 2002, n. 7524, *ibidem*, Mass., 2002), «atteso che l'ordinanza-ingiunzione non è esercizio di un potere e provvedimento amministrativo costitutivo, ma atto, puramente esecutivo, preordinato semplicemente alla riscossione di un credito già sorto per effetto della commessa violazione, momento a partire dal quale, infatti, inizia a decorrere la prescrizione ai sensi dell'art. 28, comma 1°, legge n. 689 del 1981» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 890 del 1994 cit.; Sez. Un. 19 aprile 1990, n. 3271, in *Foro it.*, 1990, I, 1510 cit. in motivazione).

B) Passando all'esame del primo motivo di ricorso – col quale si denuncia violazione dei commi 4° e 9° dell'art. 9 *quater* in questione «perché il piccolo imprenditore agricolo (quale era il ricorrente) è obbligato alla tenuta del registro d'impresa semplificato, mentre la sezione contemplata dal comma 18° dell'indicato articolo si riferisce esclusivamente agli obblighi di comunicazione di cui al comma 4°, concernente il registro d'impresa, non quello semplificato» – la sentenza in commento ne ha dichiarata l'inammissibilità enunciando (in aderenza all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite: v. sent. n. 3271 del 1990, cit., cui si sono conformate successive decisioni della Sez. Lav.: sono richiamate in motivazione, tra le più recenti, Cass. 15 novembre 2001, n. 14238; 28 maggio 2002, n. 7790, in *Arch. giur. circolazione sinistri stradali*, 2002, 750; 27 giugno 2002, n. 9387, in *Giust. civ.*, 2003, I, 1048) il seguente principio: «L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 ss., legge n. 689 del 1981, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile davanti al pretore, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla *causa petendi* fatta valere con l'opposizione stessa, e, per l'amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto (quale l'incompetenza per materia), nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli artt. 183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione».

Pertanto, non risultando dagli atti che la questione sollevata sia stata trattata dalla sentenza impugnata, «sarebbe stato onere del ricorrente affermare la già avvenuta deduzione della questione stessa innanzi al giudice di merito, precisando in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto» (cfr. Cass. 10 luglio 2001, n. 9336, in *Foro it.* Mass., 2001; 19 giugno 2002, n. 8932, *ibidem*, 2002, cit. in motivazione).

La dichiarazione di inammissibilità del motivo dedotto in sede di legittimità ne ha impedito l'esame di merito. Tuttavia, se non ci fosse stato tale impedimento, non ritengo che ne sarebbe potuto conseguire l'accoglimento. È vero che, testualmente, il comma 18° dell'art. 9 *quater* in questione sanziona «la violazione degli obblighi di comunicazione di cui al

comma 4° riguardante la sezione matricola e paga del registro d'impresa: ma, il registro d'impresa semplificato – che, come ho detto, può essere utilizzato in via facoltativa dai datori di lavoro agricolo i quali assumono un numero di giornate non superiore a 270 (v. comma 1°) – ha struttura e finalità proprie di tale sezione e prevede gli stessi obblighi di comunicazione di cui al comma 4° (v. comma 9°, art. 9 *quater*). Orbene, non è ipotizzabile che la condotta omissiva di tali obblighi sia sanzionata nel primo caso e non nel secondo, solo per la diversità di «modello» del registro d'impresa utilizzabile in funzione del minor numero di giornate lavorative occupate; una diversa interpretazione darebbe luogo a dubbi di incostituzionalità della relativa normativa, specie in considerazione del fatto che il citato comma 18° sanziona contestualmente «l'infedele compilazione del registro d'impresa» senza ulteriori specificazioni, anche se i criteri e le modalità di compilazione sono disciplinati nel comma 3° per la sezione matricola e paga del registro d'impresa e nel comma 8° per il registro d'impresa semplificato; disponendo, peraltro, che «la medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui ai commi 3° e 8° che egli è obbligato a tenere nella sede aziendale».

C) Anche il terzo motivo di ricorso – col quale si sostiene che l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 4° dell'art. 9 *quater*, legge n. 608 del 1996 sanzionata dal successivo comma 18° configura un'unica violazione «punibile con l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa» – è stato dichiarato infondato dalla decisione in commento. Dalla relativa motivazione è stato desunto il principio confluito nella massima ufficiale sopra riportata (5).

D) Con il quarto motivo di ricorso «si ripropone la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., di una normativa che impone soltanto ai datori di lavoro agricolo di inviare all'INPS un esemplare copiato a ricalco del relativo foglio del registro d'impresa, obbligo invece insussistente per il settore non agricolo, ai sensi dell'art. 9 *bis*, comma 3°, legge 608/1996».

Al riguardo, la decisione in commento conferma il giudizio di manifesta infondatezza espresso dalla sentenza impugnata rilevando che tale obbligo deriva dall'art. 9 *ter* che ha dettato specifiche disposizioni in materia di lavoro agricolo tenendo conto delle particolari esigenze del settore e disponendo che «i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'art. 9 *bis*, commi 2° e 3°, (concernenti gli altri settori lavorativi), mediante documenti tratti dal registro d'impresa di cui all'art. 9 *quater*, con la specifica previsione che l'obbligo di cui all'art. 9 *bis*, comma 2°, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pertanto, le ragioni del trattamento differenziato sono state enunciate dallo stesso legislatore, nell'esercizio di una valutazione discrezionale che non presenta profili di irragionevolezza, specie se considerata nel quadro di una disciplina transitoria».

E) Infine, anche il quinto motivo di ricorso – col quale si formula, in sede di esame di legittimità, per la prima volta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione nella parte in cui ha sanzionato l'omessa consegna del prospetto paga ai lavoratori, deducendo oltre tutto profili di fatto – è stato dichiarato «inammissibile per le stesse ragioni già esposte a giustificazione dell'inammissibilità del primo motivo» (v., *supra*, *sub* n. 3, lett. A).

Carlo Gatta

(5) V., in proposito, Cass. n. 12031 del 2003 cit. a nt. precedente e le

osservazioni dell'annotatore.

## I

Cass. Sez. III Pen. - 26-8-2004, n. 35103 - Raimondi, pres.; Teresi, est.; Passacantando, P.M. (conf.) - Bracciolo, ric. (*Annulla con rinvio App. Catania 5 dicembre 2003*)

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande - Detenzione a fini di vendita di sostanze alimentari «in cattivo stato di conservazione» - Interesse tutelato - Individuazione - Conseguenze - Consumazione - Effettiva lesione della salute del consumatore - Esclusione - Fattispecie.** [L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b)]

*In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, la disposizione dell'art. 5, lett. b), della l. 30 aprile 1962, n. 283, che vieta di detenere per la vendita sostanze alimentari «in cattivo stato di conservazione», non si riferisce, a differenza delle ipotesi previste nelle successive lettere c) e d), alle sostanze alimentari già viziate o alterate (rispettivamente, sostanze con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti e sostanze insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione), ma a quelle mal conservate e cioè mantenute in stato di non buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, per cui vi è pericolo della loro contaminazione e alterazione. Trattandosi di reato di pericolo presunto, esso si consuma anche con la semplice detenzione delle sostanze alimentari in condizioni igieniche precarie: per la relativa configurabilità, infatti, è sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto, non occorrendo un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, né il verificarsi di un danno per la salute del consumatore, né tantomeno il perfezionamento di una compravendita relativa al prodotto (1).*

## II

Cass. Sez. III Pen. - 2-9-2004, n. 35828 - Savignano, pres.; Onorato, est.; Passacantando, P.M. (conf.) - Ciccollella, ric. (*Conferma Trib. Foggia 19 luglio 2002*)

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande - Detenzione a fini di vendita di sostanze alimentari «in cattivo stato di conservazione» - Interesse tutelato - Individuazione - Conseguenze - Consumazione - Effettiva lesione della salute del consumatore - Esclusione - Fattispecie.** [L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b)]

*Il reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione [art. 5, lett. b) della l. 30 aprile 1962, n. 283] si configura con l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute; conseguentemente può essere qualificato quale reato di danno a condizione che si individui nell'interesse protetto dalla norma quello del rispetto del cd. ordine alimentare, ovvero quello del consumatore a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura (2).*

## I

(Omissis)

Con sentenza del 5 dicembre 2003 la Corte di appello di Catania confermava la condanna alla pena dell'arresto e dell'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Bracciolo Giovanni quale colpevole di avere detenuto per la vendita e venduto prodotti ittici contenuti in cassette di legno poste sulla sede stradale e, quindi, in cattivo stato di conservazione.

Propone ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla configurabilità del reato poiché l'ipotesi accusatoria era errata e insussistente, dato che le cassette che contenevano l'alimento erano parecchio sollevate da terra e si trovavano nella stessa condizione di generi che vengono normalmente venduti nei mercati rionali, sia in ordine all'entità della pena.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

Il ricorso non è puntuale perché solleva doglianze sulle quali vi è motivazione congrua.

In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, la disposizione dell'art. 5, lett. b) della legge n. 283/1962, che vieta di detenere per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non si riferisce, a differenza delle ipotesi previste nelle successive lettere c) e d), alle sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e cioè mantenute in stato di non buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, per cui vi è il pericolo della loro contaminazione ed alterazione.

Pertanto, l'inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è di per sé sufficiente ad integrare la contravvenzione di cui agli artt. 5, lett. b) e 6 legge n. 283/1962, giacché, trattandosi di reato di pericolo presunto, non esige, per la sua configurabilità, un previo accertamento sulla commestibilità dell'alimento, né il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (Cass. Sez. III n. 5528, 23 marzo 1998, De Matteis, rv. 210.747).

Infatti, con le suddette disposizioni si è voluto garantire, a tutela della salute pubblica, l'assoluta igienicità delle sostanze alimentari anche mediante il divieto di produrre e porre in commercio, senza che sia necessario il perfezionamento di una compravendita, alimenti in cattivo stato di conservazione.

Ne consegue che il reato si consuma anche con la semplice detenzione delle sostanze alimentari in condizioni igieniche precarie.

A tali criteri si sono attenuti i giudici di merito, i quali hanno osservato che i prodotti ittici detenuti per la vendita ai passanti ai margini della carreggiata stradale erano conservati in cattivo stato perché privi di qualsiasi forma di protezione idonea ad evitare di essere attinti dalla polvere e dai gas di scarico dei veicoli in transito, sicché si prestavano ad essere facilmente contaminati da fattori patogeni esterni.

Di conseguenza, tale modalità di conservazione della sostanza alimentare, unitamente alla mancanza di idonea refrigerazione, integra il reato in esame anche se il prodotto, in ipotesi, non risulti alterato.

È fondato il motivo relativo alla determinazione della pena, essendo stata inflitta quella congiunta, sebbene per il reato *de quo* sia prevista quella alternativa, sicché, richiamato il principio della formazione progressiva del giudicato quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza, sul predetto punto, va annullata con rinvio, mentre il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M., la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania e rigetta il ricorso nel resto. (Omissis)

## II

(Omissis)

1. - Con sentenza del 19 luglio 2002 il Tribunale monocratico di Foggia, Sezione distaccata di San Severo, in sede di opposizione a decreto penale, ha dichiarato colpevoli del reato di cui all'art. 5, lett. b) e all'art. 6 legge 283/1962, perché, quali proprietari dell'Hotel Ristorante Ciccollella di San Severo, avevano detenuto per la vendita e la distribuzione per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (accertato il 18 giugno 2000), e per l'effetto li ha condannati, con le attenuanti generiche, alla pena di 5.164 euro di ammenda ciascuno.

2. - Solo Ferdinando Colella ha presentato ricorso per cassazione, deducendo due motivi a sostegno. Con il primo denunciava l'erronea applicazione della norma incriminatrice, giacché il giudice monocratico ha ritenuto la contravvenzione contestata come reato di pericolo presunto, mentre le Sezioni Unite di questa

Corte, con sentenza 443/2002, hanno autorevolmente insegnato che ha natura di reato di danno.

Col secondo motivo lamenta difetto di motivazione, giacché il giudice, proprio in conseguenza dell'errata interpretazione della norma incriminatrice, ha ommesso di valutare l'esistenza di un rapporto causale tra la condotta contestata e l'evento di danno, consistente, nel caso di specie, nella intossicazione alimentare patita da uno o due carabinieri che avevano cenato presso il suddetto ristorante.

3. - La prima censura si fonda su una scorretta lettura della sentenza 443 del 9 gennaio 2002, Sez. Un., Butti, rv. 220.717, che giova riportare letteralmente nel passaggio che qui rileva. Osserva a un certo punto il Supremo Consesso nomofilattico:

«Occorre ora procedere ad un'ulteriore puntualizzazione. Dato il contenuto della disposizione [i.e. lett. b) dell'art. 5 legge 283/1962], si osserva, comunemente, che questa reca un reato di pericolo presunto. E l'affermazione si fonda nel ricondurre l'obiettività della contravvenzione alla tutela della salute, diretto oggetto di protezione da parte della altre lettere (dell'art. 5).

La richiesta osservanza dei precetti sulle modalità estrinseche di conservazione, in questa visuale, mira infatti a prevenire, con la repressione di condotte la cui pericolosità è stabilita *iuris et de iure*, la degradazione, la contaminazione, o l'alterazione del prodotto in sé, mutazioni che nelle altre parti dell'art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso (...).

Tanto detto, non pare tuttavia che la definizione della natura di reato di pericolo presunto data alla contravvenzione sia obbligata. Se alla norma in esame si riconosce il compito di tutelare l'*ethos* del consumatore, assicurando una protezione anche a quella sfera di tranquillità che ritrae dalla sicurezza che il prodotto sia giunto al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura, il reato che essa esprime è un reato di danno. E non vi è dubbio che il legislatore può porsi tra i suoi fini anche quelli di benessere e che una *ratio legis* del genere di quella delineata non solo non eccede dall'ordinaria ragionevolezza, ma integra un elemento di fondazione di un "ordine alimentare", limite alla iniziativa economica privata, che si riallaccia all'utilità sociale».

Come si vede, l'argomentazione è ipotetica e soprattutto mira a qualificare la contravvenzione *de qua* come reato di danno, non già perché lede la salute del consumatore, sebbene perché offende l'interesse immediato del consumatore a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura. In altri termini, il reato è di danno solo ove si ritenga che la norma tuteli direttamente questo interesse del consumatore, questo "ordine alimentare", prima ancora che la salute pubblica.

Se tale è il senso dell'argomentazione della sentenza Butti è evidentemente irrilevante che la sentenza impugnata continui a qualificare la fattispecie come reato di pericolo presunto rispetto ad un oggetto penale individuato direttamente nella tutela della salute pubblica. Cambiando il termine di riferimento (l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice) cambia anche la qualificazione dommatica del reato (di pericolo o di danno), giacché quello che per una tesi è reato di pericolo per la salute pubblica, diventa per l'altra tesi reato di danno per l'ordine alimentare, cioè per l'interesse a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le dovute garanzie igieniche; ma non si modifica la struttura del reato, che resta sempre perimetrata solo dalla condotta di detenere per il commercio o il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, senza necessità che intervenga a perfezionarla anche un danno alla salute personale.

4. - Così chiarito l'errore logico su cui è fondato il primo motivo di ricorso, cade per conseguenza la giustificazione del secondo motivo.

Invero il giudice di merito non aveva alcun obbligo di verificare il nesso causale tra la condotta contestata e l'intossicazione alimentare patita da alcuni avventori del ristorante degli imputati: e ciò sia che accogliesse la configurazione del reato di pericolo presunto (rispetto al bene «salute collettiva»), sia che accettasse la tesi di reato di danno (rispetto al bene «ordine alimentare»). Infatti in ogni caso l'effettiva lesione della salute non è evento richiesto per il perfezionamento del reato.

5. - Il ricorso va pertanto rigettato. (*Omissis*)

(1-2) DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA: LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE PENALE DI DETENZIONE A FINI DI VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI IN «CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE».

Le sentenze della Corte di cassazione, in commento, ripropongono un antico contrasto interpretativo circa la qualificazione dommatica della fattispecie contravvenzionale prevista e punita dall'art. 5, lett. b) della l. 30 aprile 1962, n. 283, sulla «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», il quale viene puntualmente risolto invocando una più attenta lettura della sentenza n. 443 /2002, rv. 220.717, della Suprema Corte a Sezioni Unite.

Prima di addentrarsi nella disamina delle sentenze sopra riportate è bene ricordare che la contravvenzione penale in oggetto, contemplata all'interno dell'art. 5 della l. 30 aprile 1962, n. 283, rientra in quelle poche fattispecie di reato in materia alimentare sopravvissute ai numerosi interventi normativi intercorsi dal 1999 in poi, al fine di depenalizzare tale settore privilegiando quale miglior strumento di tutela l'illecito amministrativo.

Orbene, come anticipato, per lungo tempo in sede giurisprudenziale si è riscontrato un contrasto interpretativo nato intorno all'ascrivibilità della fattispecie in esame alla categoria dei reati di pericolo presunto, piuttosto che alla categoria dei reati di danno, a seconda dell'interesse tutelato che si riteneva prevalente.

Ed invero, a seconda della tesi privilegiata la giurisprudenza era solita ricondurre differenze essenziali circa l'individualizzazione di quelli che dovevano assumersi quali elementi costitutivi del reato in oggetto e di cui, ai fini di una legittima azione penale, doveva essere riscontata la presenza nel singolo caso concreto.

La giurisprudenza di legittimità prevalente era solita ricondurre tale fattispecie alla natura di reato di pericolo presunto, rivendicando quale primario interesse tutelato dalla norma quello dell'igiene e della salute pubblica. Tale tesi fondeva le sue radici nella constatazione del fatto che la lett. b) dell'art. 5 non si riferisse, a differenza delle ipotesi contemplate dalle lettere successive, alle sostanze alimentari già viziate o alterate, bensì a quelle non mantenute in un buono stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, circostanza dalla quale scaturisce il pericolo di una alterazione o insudiciamento del prodotto. Si evince dunque che la contravvenzione in esame si configurava ogni qual volta il soggetto agente poneva in essere la condotta di conservazione dell'alimento inidonea, secondo parametri legislativi o dettati da norme esperenziali, ad evitare condizioni di alterazione, indipendentemente dall'accertamento di una mantenuta genuinità o sanità dell'alimento interessato. Pertanto, una volta disattesa una modalità di conservazione imposta dalla legge, la condotta criminosa si considerava perfezionata presumendo un degrado intrinseco della sostanza alimentare ed, altresì, prescindendo dall'accertamento della commestibilità e dal verificarsi di un danno alla salute del consumatore.

Al contrario, l'orientamento minoritario rivendicava, come interesse prevalentemente e direttamente tutelato dalla norma in oggetto, un generico «ordine alimentare» consistente nella circostanza che le sostanze alimentari giungano al consumo con le dovute garanzie igieniche imposte dalla stessa natura delle sostanze interessate. Sulla base di tale assunto l'orientamento minoritario riconduceva, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 5, lett. b), legge 283/62, alla categoria dei reati di danno, richiedendo, pertanto, ai fini di una sua legittima applicazione, il verificarsi di un evento dannoso ricollegabile in termini di causalità alla condotta posta in essere dal soggetto agente.

Invero le maggiori critiche mosse dall'ermeneutica minoritaria verso l'impostazione prevalente furono attinte dal principio di legalità e di stretta interpretazione posti a fondamento della legge penale. Si rivendicava, infatti, la necessità di non confondere lo stato di conservazione, attinente a condizioni intrinseche del prodotto, con le modalità di conservazione di una sostanza alimentare, attinenti alle condizioni estrinseche di conservazione dello stesso. Da tale differenziazione nascerrebbe dunque la necessità di provare in sede processuale che da una cattiva modalità di conservazione derivi concretamente un cattivo stato del prodotto in grado di porre in pericolo il bene collettivo della salute pubblica.

Orbene nel tentativo di dirimere tale dissidio interpretativo era già intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite in occasione della famosa sentenza «Timpanaro» (in materia di prodotti posti in vendita con il «termine di validità» superato) (1), nella quale aveva evidenziato un spiccato caldeggiamento della corrente maggioritaria seppur con alcune contraddizioni di non poco rilievo. Tuttavia il selciato tracciato all'epoca ha trovato una coerente prosecuzione nella sentenza successiva emessa, sempre a Sezioni Unite, dalla Corte (2), circa la corretta interpretazione dell'art. 5, lett. b), legge 283/62, che in una delle sentenze qui in commento (la n. 35828) viene richiamata dalla parte ricorrente a sostegno dell'accoglimento delle proprie istanze, ove al contrario il giudice di legittimità ne rivendica un diverso significato sul quale fonda il rigetto del ricorso in questione.

In particolare, il ricorrente pone a sostegno delle proprie ragioni la circostanza che, nella sentenza n. 443/02, la Corte Suprema di cassazione ha chiarito la natura del reato in discussione come di reato di danno, lamentando pertanto nel caso di specie, la mancanza da parte del giudice di merito dell'accertamento circa l'effettiva lesione al bene tutelato e la conseguente carenza circa il necessario nesso di causalità tra la condotta e l'evento consistito nell'intossicazione di alcuni avventori del suo ristorante.

Ciò malgrado il giudice di legittimità fonda il proprio rigetto sulla base della medesima pronuncia della Corte a Sezioni Unite, n. 443/2002, lamentandone una errata lettura ad opera della parte ricorrente.

Da una attenta lettura di tale sentenza si comprende, invero, la difficoltà che la parte ricorrente ha riscontrato circa la corretta interpretazione del dettato della Corte, la quale in modo assai complesso ed articolato, e non sempre coerente, espone le proprie considerazioni circa l'art. 5, lett. b), legge 283/62.

Con tale pronuncia, invero, le Sezioni Unite hanno sicuramente chiarito diversi aspetti della lett. b) dell'art. 5, tuttavia attraverso un'ermetica disamina che lascia ampi margini ai fraintendimenti e dubbi sino a quando non si giunge agli ultimi periodi della sentenza. In particolare viene definitivamente chiarito il concetto di «cattivo stato di conservazione», partendo dal riconoscimento dell'autonomia di ciascuna lettera individuata nell'articolo quali singole figure autonome ed indipendenti di reato e pertanto, limitando l'ambito di applicabilità della lett. b) dell'art. 5, legge 283/62, alla sola sfera delle alterazioni delle qualità estrinseche del prodotto derivanti dall'inosservanza delle normali regole di conservazione degli alimenti. In tal modo, quindi, si demanda per tutte le alterazioni intrinseche alla tutela apprestata dalle altre lettere dell'articolo qui in oggetto, che altrimenti non troverebbero effettiva operatività. La Corte ha dunque confermato la posizione assunta nella sentenza «Timpanaro» citata, ove ha evidenziato che il cattivo stato di conservazione si può verificare anche nei confronti di sostanze che risultino perfettamente genuine e sane ma, ciò nonostante,

mal conservate (involucri forati, scatolame bombato...). Chiarendo, altresì, che l'eventuale configurarsi del reato contemplato dall'art. 5, lett. b) deve desumersi dalla mera inosservanza di tutta quella produzione normativa che abbia ad oggetto i sistemi di mantenimento delle sostanze nel loro stato originario e che, pur avendo come oggetto di tutela il cliente, nulla hanno a che fare con la tutela della qualità o delle aspettative e desideri del consumatore.

Altro elemento a cui perviene la Corte, consiste nel riconoscere che entrambi gli interessi posti in rilievo dalla giurisprudenza («ordine alimentare» e tutela della salute pubblica) sono oggetto di tutela da parte dell'art. 5, lett. b), legge 283/62.

Ciò nonostante, solo da ultimo e solo dopo una serie di considerazioni circa le diverse posizioni assunte dall'orientamento giurisprudenziale e dommatico maggioritario e minoritario e di cui non viene evidenziata la prevalenza di uno rispetto all'altro (data la riscontrata ambiguità della norma), la Corte giunge a districare la matassa chiarendo che, indipendentemente dalla tesi caldeggiata, ciò che è necessario tenere presente, ai fini di una corretta interpretazione dell'articolo in oggetto, è solo la fattispecie di reato così come strutturata nell'interesse dalla norma in questione.

Invero la Corte evidenzia come, malgrado la norma attenga a una molteplice tutela, ciò non è sufficiente per definirla quale reato di danno. A sostegno di tale interpretazione si prosegue rammentando che le altre lettere dell'art. 5, legge 283/62 si occupano di coprire ogni tipo di pericolo derivante dalla degradazione delle qualità estrinseche della sostanza, preoccupandosi in tal senso di richiedere l'intercorrere di un effettivo danno in capo al soggetto passivo del reato ove al contrario, per pura logica giuridica, la lett. b) del medesimo articolo si preoccupa di coprire quella sfera di pericolosità derivante da possibili alterazioni intrinseche al prodotto, discendenti da un inidoneo comportamento conservativo assunto di chi lo manipola o detiene per poi immetterlo sul commercio.

Sulla base di tale assunto sembra, pertanto, consequenziale ammettere la necessità di una totale assenza di un evento dannoso in termini giuridici ai fini della configurabilità della fattispecie in esame. Tale circostanza, infatti, viene presa ampiamente in considerazione nelle altre lettere dell'articolo in esame. Ove così non fosse si dovrebbe ammettere che, l'eventualità di un pericolo derivante da una condotta consistente nell'inosservanza dei precetti sulle modalità estrinseche di conservazione delle sostanze alimentari, sia privo di qualunque tutela legislativa.

Si evince dunque che la Corte Suprema di cassazione, seppur attraverso pronunce non prive di contraddizioni, ha sostanzialmente privilegiato la corrente maggioritaria evidenziando, da un lato, la duplicità di tutela apprestata dalla norma in oggetto e, dall'altro, la necessità di attenersi nella sua interpretazione a quanto nella stessa richiesto ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale. Pertanto la condotta criminale presa in considerazione dalla lett. b) dell'art. 5 della legge 283/1962 si configurerà ogni qual volta non vengano rispettate quelle disposizioni in materia alimentare che fanno presumere il mantenimento del prodotto in un adeguato stato conservativo indipendentemente, dunque, dall'eventuale mantenuta commestibilità dello stesso o dal non verificarsi di un danno nel consumatore.

A tale medesima conclusione perviene, dunque, il giudice di legittimità nelle sentenze qui in commento ove, nel valutare i ricorsi avanzati, pone a fondamento del proprio rigetto le considerazioni interpretative delineate dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite.

Roberta Boccadamo

(1) Cass. Sez. Un. Pen. 4 gennaio 1996, n. 1, in questa Riv. (M), 1998, 189.

(2) Cass. Sez. Un. Pen. 9 gennaio 2002, n. 443, Butti, in questa Riv. (M), 2002, 468.

Cass. Sez. III Pen. - 28-1-2004, n. 2950 - Savignano, pres.; Onorato, est.; Siniscalchi, P.M. (conf.) - Pizzolato ed altro, ric. (*Conferma App. Venezia 11 dicembre 2002*)

**Bellezze naturali (Protezione delle) - Beni paesaggistici e ambientali - Interventi agro-silvo-pastorali - Preventiva autorizzazione - Necessità - Condizioni.** (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 152, 163)

*In tema di beni paesaggistici ed ambientali, gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che comportano un'alterazione permanente dell'assetto territoriale richiedono la preventiva autorizzazione di cui all'art. 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, atteso che, se pure l'art. 152 del citato decreto richiede l'autorizzazione allorché l'intervento di alterazione permanente avvenga attraverso costruzioni ed altre opere civili, gli interventi che, pur avendo una finalità agro-silvo-pastorale, sono idonei a cagionare un mutamento permanente del paesaggio, tutelato dalla legge come forma estetica dell'assetto territoriale, assumono la natura di opera civile (1).*

(Omissis)

FATTO. - 1 - La Corte d'appello di Venezia, con sentenza dell'11 dicembre 2002, riformando totalmente quella resa il 20 giugno 2001 dal Tribunale monocratico di Vicenza, ha dichiarato Marilena Pizzolato e Enea Zerbinato colpevoli del reato di cui all'art. 1 *sexies* legge 431/1985, perché, la prima quale committente dei lavori, e il secondo quale assuntore degli stessi, senza la prescritta autorizzazione ambientale, avevano realizzato opere di sbancamento e movimento terra in un'area di circa 5.600 mq., con scavo sino a 3 m., in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, determinando così un'alterazione permanente del territorio sotto il profilo geologico: in Creazzo il 18 maggio 1999.

Per l'effetto la Corte veneziana, concesse a entrambi le attenuanti generiche, ha condannato la Pizzolato a un mese di arresto ed a Euro 12.000 di ammenda e lo Zerbinato a venti giorni di arresto ed a Euro 10.000 di ammenda, con i doppi benefici di legge.

2 - I difensori della Pizzolato hanno presentato ricorso per cassazione, deducendo tre motivi a sostegno.

2.1 - Col primo deducono inosservanza o erronea applicazione dell'art. 152, lett. b) d.lgs. 490/1999.

Sostengono che ai sensi di questa norma non sono soggetti ad autorizzazione ambientale gli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non alterino l'assetto idrogeologico o che, pur comportando un'alterazione permanente dello stato dei luoghi, non consistano in costruzioni edilizie o altre opere civili. Tale era - secondo i difensori - l'intervento *de quo* destinato al reimpianto di un vigneto.

2.2 - Col secondo motivo i ricorrenti denunciano mancanza di motivazione e violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.

Sostengono che il giudice di appello ha assunto mezzi istruttori esorbitanti rispetto al fatto contestato, disponendo una perizia volta ad accertare anche l'eventuale alterazione dell'assetto idrogeologico.

2.3 - Col terzo motivo deducono violazione di legge penale e mancanza di motivazione, giacché la sentenza impugnata ha ignorato che la Pizzolato ha ottenuto in data 28 luglio 2000 l'autorizzazione ambientale e in data 18 ottobre 2000 la concessione comunale per l'esecuzione di lavori più consistenti, comprendenti anche quelli oggetto del processo.

3 - Anche il difensore dello Zerbinato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi a sostegno.

3.1 - Col primo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 152, lett. b) d.lgs. 490/1999, nonché dell'art. 522 c.p.p.

Sostengono che l'art. 152 esonera dalla necessità dell'autorizzazione gli interventi agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie o altre opere civili. Tale era l'intervento realizzato; se poi esso comportava un'alterazione dell'assetto idrogeologico, questo profilo non era stato contestato.

3.2 - Col secondo motivo il difensore lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 597 e 581 c.p.p., giacché il giudice di primo grado aveva assolto entrambi gli imputati con la formula «il fatto non sussiste», ma aveva anche escluso l'elemento soggettivo del reato in capo allo Zerbinato; poiché l'appello del procuratore generale avverso la sentenza assolutoria non riguardava il

profilo soggettivo, sul punto s'era formato il giudicato, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto assolvere lo Zerbinato perché il fatto non costituiva reato. L'effetto devolutivo, insomma, non arrivava ad investire il giudice dell'appello anche sui punti non impugnati.

3.3 - Col terzo motivo, il ricorrente eccepisce in subordine l'incostituzionalità dell'art. 597 c.p.p., se interpretato in senso contrario a quello sostenuto, per contrasto con gli artt. 111, 3 e 24 Cost.

3.4 - Col quarto motivo si lamenta mancanza o manifesta illogicità di motivazione laddove la sentenza impugnata ha ravvisato l'elemento colposo in capo allo Zerbinato, senza considerare che questi aveva realizzato i lavori commissionatigli dalla Pizzolato, facendo legittimo affidamento sulla esistenza delle necessarie autorizzazioni, posto che la medesima era consorte del sindaco in carica, comproprietario del terreno.

3.5 - Con l'ultimo motivo, infine, il difensore denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 163 d.lgs. 490/1999, sostenendo che l'art. 20 legge 47/1985, al quale rinvia *quoad poenam*, è ormai abrogato per effetto del nuovo testo unico in materia edilizia approvato con d.p.r. 380/2001, rimasto in vigore per soli nove giorni (dal 1° al 10 gennaio 2002) e poi differito nella sua efficacia al 30 giugno 2003.

DIRITTO. - Va preliminarmente esaminata la tesi dell'abrogazione dell'art. 20 legge 47/1985, al quale rinviano *quoad poenam* sia il contestato art. 1 *sexies* della legge 431/1985, sia l'art. 163 d.lgs. 490/1999 che l'ha sostituito in perfetta continuità normativa (v. sopra n. 3.5).

La tesi è infondata.

Come questa Sezione ha più volte statuito, è vero che dall'1 al 9 gennaio 2002 la norma dell'art. 20 legge 47/1985 è stata abrogata per effetto dell'art. 136 (L), comma 2, lett. f) del testo unico sull'edilizia, approvato con d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; ma è altrettanto vero che essa è stata contestualmente sostituita dall'art. 44 (L) dello stesso testo unico, che si pone in evidente continuità normativa con la norma abrogata. Si tratta quindi di una *abrogatio sine abolitione*.

D'altro canto, è vero che dal 10 gennaio 2001 il vigore del predetto testo unico è stato inusualmente «differito» o «sospeso» prima al 30 giugno 2002 (per effetto dell'art. 5 *bis* d.l. 23 novembre 2001, n. 411, convertito in l. 31 dicembre 2001), poi al 30 giugno 2003 (per effetto dell'art. 2 d.l. 20 giugno 2002, n. 122, convertito in l. 1° agosto 2002, n. 185). Ma è chiaro che per il periodo in cui viene meno il vigore del testo unico rivivono le vecchie norme che in quel testo sono confluite in base alla l. 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998) (v. Cass. Sez. III del 6 marzo 2003, c.c. del 28 gennaio 2003, P.M. in proc. De Masi, rv. 224.349).

Ne consegue che, essendo rimasta in vigore la norma di riferimento *quoad poenam*, la norma incriminatrice del reato ambientale si configura come norma perfetta, contenente il precetto e la sanzione.

5 - Vanno quindi esaminati i motivi di ricorso attinenti all'applicabilità dell'art. 152, lett. b) d.lgs. 490/1999, secondo cui non è richiesta l'autorizzazione ambientale «per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio» (n. 2.1 del ricorso Pizzolato e n. 3.1 del ricorso Zerbinato).

Al riguardo però la giurisprudenza di questa Corte è stata sempre costante nel ritenere necessaria l'autorizzazione regionale per ogni intervento agro-silvo-pastorale che comportasse un'alterazione permanente dell'assetto territoriale, come lo sbancamento del terreno (Sez. III n. 1172 del 14 gennaio 2002, Totaro, rv. 220.855; Sez. III n. 4424 del 16 aprile 1994, Capparelli, rv. 197.599), il taglio totale o lo sradicamento di alberi (Sez. III n. 10964 del 13 novembre 1992, Pavese, rv. 192.343, nonché sent. Capparelli cit.), la costruzione di una strada interpodereale (Sez. III n. 2689 del 1° marzo 1991, Zona, rv. 186.678). Atteso che la norma dell'art. 152 citato richiede l'autorizzazione quando l'intervento di alterazione permanente del luogo avvenga attraverso «costruzioni» o «altre opere civili», la giustificazione ermeneutica di tale orientamento giurisprudenziale è evidentemente quella di ritenere che gli interventi sopra esemplificati, pur avendo una finalità agro-silvo-

pastorale, assumono la natura di «opera civile», in quanto, non essendo necessariamente implicati da quella finalità, sono idonei a cagionare un mutamento permanente del paesaggio, tutelato dalla legge come forma estetica dell'assetto territoriale (ovverosia come «estriore aspetto» espressamente protetto ex art. 151, comma 1 d.lgs. 490/1999). In tal senso «opera civile» è nozione più ampia di quella di «costruzione», che è un'opera civile di specie particolare (una motivazione di tal fatta è implicitamente contenuta nella sentenza Pavese). A questa stregua, non v'è dubbio che l'intervento realizzato dagli imputati, anche se asseritamente finalizzato a reimpiantare un vigneto, configurava una «opera civile» che immutava in modo permanente l'assetto dei luoghi, posto che comportò lo scavo di circa 5.600 mq. di terreno per una profondità sino a 3 metri, intaccando «massicciamente» lo strato roccioso originario (pag. 3, sent. imp.).

6 - In ogni caso, la necessità della previa autorizzazione regionale era imposta anche dall'alterazione dell'assetto idrogeologico del terreno, che è pacifica tra le parti.

Né è fondato sostenere – come fa il difensore di Zerbinato nel motivo 3.1 – che questo profilo del fatto non era stato contestato, giacché nel capo di imputazione era stata espressamente contestata «l'alterazione permanente del terreno dal punto di vista geologico», in cui è compresa anche l'alterazione idrogeologica. Nella lingua italiana la idrogeologia è «lo studio delle acque superficiali e sotterranee, in quanto costituenti dei terreni e agenti esogeni di fenomeni geologici» (vocabolario Zanichelli), sicché è compresa nella geologia, come la *species* nel *genus*.

Per la stessa ragione è infondato anche il motivo di ricorso 2.2 del difensore della Pizzolato.

La perizia disposta dal giudice di appello per accertare l'alterazione dell'assetto idrogeologico rientrava perfettamente nei suoi poteri istruttori, posto che non presupponeva una imputazione strutturale dell'imputazione, senza considerare che sul punto gli imputati hanno potuto pienamente esercitare i loro diritti difensivi.

7 - Destituita di fondamento giuridico è anche la censura n. 2.3 della Pizzolato.

Il fatto che questa abbia ottenuto *ex post* l'autorizzazione ambientale non esclude il reato di cui all'art. 1 *sexies* legge 431/1985 (e ora quello di cui all'art. 163, d.lgs. 490/1999), giacché trattasi di reato formale che ha per oggetto giuridico la tutela dell'interesse della pubblica amministrazione al preventivo controllo di ogni immutazione del territorio, a prescindere dall'effettivo danneggiamento ambientale.

Né rileva che la proprietaria abbia poi ottenuto una concessione edilizia per la realizzazione di ulteriori e più estesi interventi sullo stesso terreno.

Ignorando questi sopravvenuti elementi di fatto, quindi, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio di legittimità o di motivazione.

8 - Restano da esaminare da ultimo i motivi di ricorso dello Zerbinato attinenti all'elemento soggettivo della contravvenzione. La circostanza che lo Zerbinato avesse realizzato il lavoro commissionatogli dalla Pizzolato facendo affidamento sul fatto che questa era consorte del sindaco in carica, comproprietario del terreno, e che quindi si era verosimilmente munita della necessaria autorizzazione ambientale (v. n. 3.4), non lo esonerava dalla colpa, che è il minimo requisito psicologico atto a integrare la contravvenzione *de qua*.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte la colpa nelle contravvenzioni è esclusa solo quando l'agente abbia fatto affidamento su un atto positivo della pubblica amministrazione competente o dell'autorità giudiziaria. Nel caso di specie non risulta alcun atto positivo di questa natura idoneo a fondare la buona fede dell'imputato.

8.1 - Quanto al motivo n. 3.2, va osservato che il giudice di primo grado aveva assolto entrambi gli imputati con la seguente motivazione: a) l'intervento era stato realizzato in una zona già alterata per la presenza di una cava a breve distanza; b) l'intervento era comunque inoffensivo giacché non aveva provocato danno paesaggistico; c) quanto all'elemento psicologico, era certo in capo alla Pizzolato, sotto forma di dolo, mentre era da escludersi in capo allo Zerbinato, anche nella forma colposa.

Coerentemente con tale motivazione, il giudice aveva assolto entrambi gli imputati con la formula «il fatto non sussiste».

Sostiene ora il ricorrente che, dal momento che l'appello del Pubblico Ministero non aveva censurato l'argomentazione relativa al profilo soggettivo del reato in capo allo Zerbinato, sul punto si

era formato il giudicato, con la conseguenza che la Corte d'appello doveva assolvere lo stesso Zerbinato con la formula «il fatto non costituisce reato».

Ma la tesi è infondata.

Com'è noto, secondo l'uniforme interpretazione della giurisprudenza, per «punti» della sentenza che delimitano l'effetto devolutivo dell'appello ex art. 597 c.p.p. si intendono quelle statuizioni della decisione che, investite dai motivi di impugnazione, sono rimesse alla cognizione del giudice di secondo grado, mentre rimangono estranee al *devolutum* quelle altre statuizioni della decisione, che, non essendo investite dall'impugnazione, acquistano autorità di cosa giudicata. Di conseguenza, per delimitare l'ambito della devoluzione, si deve aver riguardo non solo ai motivi dell'appello, ma anche alle statuizioni del dispositivo, indipendentemente dalle argomentazioni che le sorreggono, perché queste attengono al momento logico e non a quello decisionale del provvedimento impugnato (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. n. 1 del 4 gennaio 1996, Timpanaro; Cass. Sez. I n. 2390 del 12 marzo 1997, De Luca).

Orbene, nel caso di specie, la decisione adottata dal primo giudice e impugnata dal Pubblico Ministero che era devoluta al giudice d'appello aveva ad oggetto l'assoluzione di entrambi gli imputati con la formula «il fatto non sussiste» e prescindeva dalla motivazione, del tutto ultronea, sul profilo psicologico del reato. Non esisteva invece una assoluzione dello Zerbinato con la formula «il fatto non costituisce reato»; e quindi non poteva formarsi il giudicato su una siffatta assoluzione.

In altri termini, è assolutamente illogico sostenere che, sol perché il Pubblico Ministero non aveva censurato quella ultronea motivazione sull'elemento psicologico, si era formato il giudicato su una decisione di assoluzione dello Zerbinato – perché il suo fatto non costituiva reato – che in realtà non esisteva. Questo «punto», infatti, non era compreso nel dispositivo della sentenza, ma semmai solo nella motivazione.

Si comprende così perché l'appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di assoluzione «investe l'intera sentenza con effetto pienamente devolutivo, con la conseguenza che il giudice è legittimato a rivalutare tutte le precedenti risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della motivazione della sentenza che non abbiano formato oggetto di specifica censura» (Cass. Sez. III n. 11054 del 2 dicembre 1997, Merenda, rv. 209.050; nello stesso senso Cass. Sez. III n. 1808 del 16 febbraio 1996, Casadei, rv. 203.786).

Sulla stessa linea questa Corte ha già precisato che «L'atto di appello, secondo l'art. 597, comma primo, c.p.p., attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti».

Per punto della decisione [art. 581, lett. a), c.p.p.] deve intendersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, quale, ad esempio, la sussistenza o meno di un determinato reato, ivi compresi tutti gli elementi essenziali alla configurazione della medesima. Rimangono fuori della devoluzione le varie argomentazioni strumentali contenute sia nell'impugnativa sia nel provvedimento impugnato, giacché solo il momento decisionale del procedimento di impugnazione è sottoposto al principio devolutivo, mentre il momento argomentativo ne è svincolato e viene regolamentato soltanto dai canoni della logica e del diritto. L'impugnazione del proscioglimento «perché il fatto non sussiste», emesso dal giudice dell'udienza preliminare, ad opera del Pubblico Ministero che richiede alla Corte di appello di disporre il rinvio a giudizio dell'imputato, devolve al giudice di appello l'esame della sussistenza o meno di tutti gli estremi per la configurazione del delitto in questione (Cass. Sez. II, sent. n. 5116 del 4 maggio 1994, Devoto, rv. 98.488).

8.2 - Il ricorrente sostiene tuttavia che questa interpretazione dell'art. 597 c.p.p. sarebbe in contrasto con gli artt. 111, 3 e 24 Cost., senza peraltro specificarne adeguatamente le ragioni. Accenna soltanto all'argomento secondo cui «tale amplissimo effetto devolutivo concesso solamente all'impugnazione del P.M. creerebbe una evidente disparità di trattamento tra accusa e difesa». Ma l'argomento è palesemente infondato sotto più profili: anzitutto, in realtà, è proprio una corretta concezione della nozione di «punto» della sentenza che permette di non «ampliare» l'effetto devolutivo, estendendolo alla motivazione, ma piuttosto consente di «restringerlo» alle statuizioni della decisione; in secondo luogo, l'effetto devolutivo è definito solo dai «punti» decisionali

impugnati, senza fare alcuna differenza tra le parti processuali che impugnano, siano essi Pubblici Ministeri o imputati. Non è quindi ravvisabile alcun contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 o con quello di parità delle parti davanti al giudice, di cui all'art. 111, e, per conseguenza, neppure col diritto di difesa dell'imputato di cui all'art. 24 Cost.

9 - I ricorsi vanno quindi respinti. (Omissis)

(1) SUGLI INTERVENTI AGRO-SILVO-PASTORALI E SULLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE EX ART. 151 D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490.

Con la sentenza che si annota la Corte di cassazione ha confermato la tendenza a ritenere necessaria l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 151 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 per gli interventi agro-silvo-pastorali che comportano un'alterazione permanente dell'assetto territoriale, in quanto interventi che, pur avendo una finalità agro-silvo-pastorale, sono idonei a cagionare un mutamento permanente del paesaggio e assumono la natura di opera civile. Il *dictum* giurisprudenziale appare particolarmente importante in quanto offre una pluralità di spunti di riflessione.

Prima di procedere nel merito della questione, è opportuno appuntare l'attenzione sulla sorte degli illeciti edilizi oggetto di incriminazione da parte dell'art. 20 l. 28 febbraio 1985, n. 47 (1); sorte, che è legata all'entrata in vigore del «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», approvato con d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

In particolare, due sono le norme che qui interessano: l'art. 44 (2) che, sotto la rubrica «sanzioni penali», contiene (anche) le figure di reato che ricalcano – salvo qualche lieve differenza lessicale – quelle previste dall'art. 20 legge n. 47 del 1985, e l'art. 136 che, al comma 2, lett. *f*) abroga espressamente, a far tempo dalla data di entrata in vigore del Testo Unico, numerose disposizioni della legge n. 47 del 1985, tra cui l'art. 20 (3).

La data di entrata in vigore del Testo Unico è stata differita due volte: una prima volta al 30 giugno 2002, ad opera dell'art. 5-bis d.l. 23 novembre 2001, n. 411, convertito in l. 31 dicembre 2001, n. 463; successivamente al 30 giugno 2003 per effetto dell'art. 2, comma 1, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv. con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 1° agosto 2002, n. 185.

L'art. 5-bis è stato introdotto dalla legge di conversione (legge n. 463 del 2001), la quale è stata pubblicata sulla G.U. del 9 gennaio 2002 e, a norma dell'art. 1, comma 1, è entrata in vigore il giorno successivo. In sostanza, la proroga disposta dall'art. 5-bis è intervenuta il 10 gennaio 2002, quando il Testo Unico era in vigore da 10 giorni.

La Corte di cassazione si è trovata, quindi, a dover affrontare i problemi di diritto intertemporale ed, in particolare, quale fosse la disciplina vigente in materia edilizia dal 10 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

Secondo una recente decisione (4) del Supremo Collegio – diversamente da quanto ritenuto da alcuni Tribunali di merito (5), per cui l'effetto abrogativo delle disposizioni penali contenute nella legge n. 47 del 1985 si sarebbe verificato istantaneamente il 1° gennaio 2002, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 136, comma 2, lett. *f*), d.p.r. 380/2002 – ai sensi dell'art. 5-bis, l'entrata in vigore del Testo Unico risulta differita al 30 giugno 2002 e non prorogata, atteso che non è possibile prorogare l'entrata in vigore di un testo normativo già vigente, quale era dal 1° gennaio 2002 il Testo Unico, né è possibile ritenere come retroattiva la «proroga» in questione, pena la violazione dell'art. 25 della Costituzione. In questa decisione, però, la Corte non approfondisce e lascia senza risposta la questione concernente l'individuazione della norma incriminatrice applicabile dal 10 gennaio 2002 fino al 30 giugno 2002.

Più che di differimento, secondo una recentissima pronuncia del Supremo Collegio (6), che prende le mosse dalla citata sentenza Buselli, criticandone la soluzione accolta, si dovrebbe parlare, invece, di sospensione di efficacia del d.p.r. 380/2001 fino al 30 giugno 2002. In particolare, secondo la Corte, mentre differire vuol dire rinviare e non può rinviarsi qualcosa che è già avvenuto (nel caso di specie, l'entrata in vigore del Testo Unico), sarebbe più corretto parlare di sospensione dell'efficacia, che si estende a tutte le disposizioni del Testo Unico, compreso l'art. 136, il cui effetto abrogativo, in virtù dell'art. 5-bis sarebbe stato perciò «congelato», di talché l'art. 20 della legge n. 47 del 1985 deve ritenersi ancora vigente.

Orbene, sia che si parli di «differimento» del T.U., sia che si parli di «sospensione» della sua efficacia fino al 30 giugno 2002, si tratta di verificare se la questione può essere risolta sul piano dei principi fissati dall'art. 2 c.p., che regola la successione nel tempo delle norme incriminatrici.

(1) Si riporta il testo dell'art. 20: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla l. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione».

(2) Questo il testo dell'art. 44, comma 1: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino

a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso».

(3) La norma così recita: «Ai sensi dell'art. 7 della l. 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni: (...) *f*) l. 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52».

(4) V. Cass. Sez. III 4 marzo 2002, n. 8556, Buselli, in *Guida al diritto*, 2002, 11, 82, con commento di O. FORLENZA, *La proroga di una disposizione già in vigore può generare un parziale vuoto normativo*.

(5) Cfr. Trib. Ivrea 3 luglio 2002, n. 447, in *Dir. giust.*, 2003, 2, 51, con commento di A. NATALINI, *Reati edilizi, ecco perché la tesi dell'abolitio criminis è infondata*; e in *Guida dir.*, 2003, I, 87, con commento di O. FORLENZA, *L'interprete resta nell'imbarazzo tra norme depennate e poi risorte*; nel senso dell'abolitio criminis si sono espressi anche Trib. Santa Maria Capua Vetere 22 aprile 2002, in A. CICCIA, *Abusi edilizi depenalizzati, in Italia Oggi*, 10 gennaio 2003, 25 e Trib. Brescia 20 dicembre 2002, in *Id.*, *Sui reati edilizi cade la terza tegola*, *ivi*, 25 febbraio 2003, 27.

(6) V. Cass. Sez. III 6 marzo 2003, n. 10274, De Masi, *rv.* 224.349.

La sentenza che si annota, facendo leva sul fatto che, per il periodo in cui viene meno il vigore del Testo Unico rivivono le vecchie norme che in quel testo sono confluite in base alla l. 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998), sembra spostare l'accento esegetico più che sulla disciplina dell'art. 2 c.p., sulla natura del Testo Unico. Vediamo per quali ragioni.

È oramai noto, come insegna la dottrina pubblicistica (7), che nel Testo Unico confluiscono una pluralità di norme già vigenti, che disciplinano una data materia, le quali fino a quel momento si trovano «sparse» in una pluralità di atti normativi (8). Il Testo Unico non è, dunque, un atto, ma il contenuto di un atto.

La l. 8 marzo 1999, n. 50 assegna al Testo Unico una finalità di riordino delle disposizioni – legislative e regolamentari – esistenti e, del resto, lo scopo di riordino è confermato dalla rubrica degli articoli del T.U. che indica espressamente le norme delle leggi preesistenti, il cui contenuto è stato recepito.

In virtù, dunque, della natura e dello scopo del Testo Unico e dei criteri dettati dalla legge-delega n. 50 del 1999 (9), per cui l'entrata in vigore del T.U. non avrebbe operato alcuna abrogazione di disposizioni legislative preesistenti in materia edilizia (10), la Suprema Corte, per quanto interessa, ritiene che le disposizioni che incriminano gli abusi edilizi non hanno mai cessato di esistere nell'ordinamento. Pertanto, se è pur vero che la norma dell'art. 20 della legge n. 47/1985 è stata abrogata per effetto dell'art. 136, comma 2, lett. f) del T.U. sull'edilizia, approvato con d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, è altrettanto vero che essa è stata sostituita dall'art. 44 dello stesso Testo Unico che riproduce letteralmente, rispettivamente ai commi 2 e 1, il contenuto (sia quanto al precepto sia quanto alla sanzione) degli artt. 19 e 20 legge n. 47/1985, con una sola variazione, di carattere puramente linguistico: in luogo del termine «concessione» compare quello di «permesso».

Ne consegue che, essendo rimasta in vigore la norma di riferimento *quoad poenam*, la norma incriminatrice del reato ambientale si configura come norma perfetta.

Venendo al merito della vicenda, la Corte ha dichiarato infondati i motivi dedotti dai ricorrenti ed attinenti

all'applicabilità dell'art. 152, lett. b) del d.lgs. 490/99, per cui non è richiesta l'autorizzazione ambientale «per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio». La tesi seguita dalla Corte, in linea con la costante giurisprudenza (11), consiste nel ritenere necessaria l'autorizzazione regionale per ogni intervento agro-silvo-pastorale che comporti un'alterazione permanente dell'assetto territoriale. Ciò, sostiene la Cassazione, in quanto gli interventi di cui sopra, pur potendo avere una finalità agro-silvo-pastorale, hanno natura di «opera civile», e come tali sono idonei a cagionare un mutamento permanente del paesaggio, tutelato dalla legge come «estere aspetto» espressamente protetto *ex art.* 151, comma 1, d.lgs. 490/1999.

La sottoposizione di un bene al vincolo paesaggistico comporta, infatti, il divieto di alterazione dello stato dei luoghi, salva la potestà autorizzatoria dell'autorità (art. 151 d.lgs. 490/99). L'obbligo di richiedere l'autorizzazione sussiste allorché le opere da realizzare siano tali da distruggere, modificare o comunque pregiudicare l'aspetto esteriore dei beni oggetto di protezione. La funzione dell'autorizzazione, infatti, proprio perché rappresenta lo strumento di concreta attuazione del regime vincolistico dell'area tutelata risiede nel preservare i valori e le caratteristiche paesistiche della zona consentendo solo le attività che siano compatibili con questa finalità. Quindi, l'esonero dall'autorizzazione, nel caso in esame, poteva ottenersi, se ed in quanto gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale non avessero comportato una alterazione permanente dello stato dei luoghi, e sempre che gli stessi non avessero alterato l'assetto idrogeologico del territorio.

Ciò premesso sotto il profilo normativo, rileva il Collegio che l'intervento realizzato dagli imputati, anche se finalizzato a reimpiantare un vigneto, configurava una «opera civile» che immutava in modo permanente l'assetto dei luoghi, posto che comportò lo scavo di circa 5.600 mq. di terreno per una profondità sino a 3 metri, intaccando massicciamente lo strato roccioso originario.

(7) Cfr., per tutti, A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1989, 85.

(8) Cfr., di recente, R. FERRARI ZUMBINI, voce *Testo unico*, in *Enc. giur. Treccani*, 1994, XXXI, 4.

(9) V. art. 7, comma 2, il quale prevede espressamente che «al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari».

(10) Cfr., F. MODUGNO, *Osservazioni sulla riviviscenza di disposizioni legislative sostituite da testo unico dichiarato incostituzionale* (nota a Cass. Sez. I 6 maggio 1964, Valente, in *Giur. cost.*, 1966, 1945).

(11) V. Cass. Sez. III 1° marzo 1991, n. 2689, *Zona*, rv. 186.678 (in questa Riv., 1992, 610, con nota di G. MONTANARA), secondo cui «è necessaria l'autorizzazione paesistica, per realizzare una via interpodere di collegamento di un fondo ad altra strada. Tale opera non rientra tra le attività agro-silvo-pastorali, per le quali non è richiesto il nulla-osta, poiché la sua sistemazione comporta un'alterazione permanente dell'ambiente proprio per lo scopo di stabile comunicazione, che essa è diretta a conseguire»; per Cass. Sez. III 13 novembre 1992, n. 10964, *Pavese*, rv. 192.343, «l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale deve essere specificamente autorizzato, quando comporti un'alterazione permanente dello stato dei luoghi o dell'assetto idrogeologico del territorio, a prescindere dall'esistenza o meno di opere edilizie o di altre costruzioni. Tale alterazione si verifica quando viene effettuato il taglio colturale, che interessa tutte le piante e non una parte di esse, esponendo a pericolo il sistema ambientale interessato nelle sue molteplici componenti este-

tiche e naturalistiche. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 in relazione all'art. 20, lett. e) della legge n. 47 del 1985); in Cass. Sez. III 16 aprile 1994, n. 4424, *Capparelli*, rv. 197.599 (in questa Riv., 1996, 389, con nota di S. BATTISTINI) si afferma che «nelle zone paesisticamente vincolate, è inibita ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia senza autorizzazione, ad eccezione degli interventi consistenti nella manutenzione (ordinaria e straordinaria), nel consolidamento statico e restauro conservativo, nonché nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di opere, che non alterino l'assetto idrogeologico. Ne deriva che, per l'astratta configurabilità del reato, di cui all'art. 1-sexies della l. 8 agosto 1985, n. 431 in riferimento all'art. 20, lett. c), della l. 28 febbraio 1985, n. 4 non è necessario che siano stati compiuti lavori edilizi, potendo l'alterazione del territorio essere conseguita con altre forme di immutazione quali il taglio o lo sradicamento di alberi o lo sbancamento del terreno», eseguiti senza autorizzazione. (Nella specie trattata di taglio di piante e di livellamento del terreno); inoltre, per Cass. Sez. III 14 gennaio 2002, n. 1172, *Totaro*, rv. 220.855 (in questa Riv., 2002, 400): «Integra il reato di cui all'art. 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 372, convertito in l. 8 agosto 1985, n. 431 lo sbancamento, senza autorizzazione, di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, atteso che in essa la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato *de quo*, in un caso di sbancamento di un'area di mq. 1880 per una profondità di circa m. 4).

Inoltre, la Corte perviene alla conclusione, che, comunque, la necessità della preventiva autorizzazione regionale era imposta dall'alterazione dell'assetto idrogeologico del terreno, circostanza, questa, che ritiene pacifica tra le parti. Pertanto, sarebbe infondato il motivo con cui i ricorrenti ritengono non contestato tale profilo, in quanto nel capo d'imputazione era stata espressamente addebitata l'alterazione permanente del terreno dal punto di vista geologico», in cui è compresa anche l'alterazione idrogeologica.

I precedenti rilievi, a giudizio della Corte, scaturiscono da una considerazione di carattere semantico, in quanto il segno linguistico «idrogeologia» corrisponde allo «studio delle acque superficiali e sotterranee, in quanto costituenti dei terreni e agenti esogeni di fenomeni geologici», sicché è compresa nella geologia come *specie a genus*.

Inconferente, poi, giudica la Corte la circostanza che *ex post* era stata ottenuta l'autorizzazione ambientale, in quanto la concessione in sanatoria del tipo di quella rilasciata agli imputati estingue i reati edilizi ed urbanistici, ma non quello ambientale, avente oggettività giuridica diversa dalla mera tutela urbanistica del territorio.

Sul punto, infatti, il Collegio non si discosta dal pressoché consolidato orientamento della Corte Suprema (12), che considera il reato ambientale reato formale e di pericolo astratto, che ha per oggetto giuridico la tutela dell'interesse della pubblica amministrazione al preventivo controllo di ogni immutazione del territorio, a prescindere dall'effettivo danneggiamento ambientale.

Si contrappone a tale orientamento la concezione realistica del reato, per cui non può esservi illecito penale senza una offesa effettiva del bene protetto: concezione alla quale mostrano di aderire i ricorrenti, ed alla luce di questa impostazione dogmatica vanno valutate alcune sentenze, che sostengono la concezione realistica del reato ambientale (13).

La Corte di cassazione (14) ha evidenziato come tale concezione non sia immune da critiche in dottrina, in quanto l'idea di un fatto tipico ma non punibile, perché inoffensivo, è una contraddizione in termini, ed inoltre che, per le fattispecie incriminatrici che hanno natura di reato di pericolo astratto – come pacificamente quella di cui all'art. 1 *sexies* legge 431/85 o quella di cui all'art. 163 d.lgs. 490/99 che sostituisce la prima in perfetta continuità normativa – la valutazione dell'offesa arrecata dalla condotta al bene tutelato è sottratta al giudice, essendo operata positivamente dal legislatore in via astratta e tipica, di talché più che al principio di offensività occorrerebbe fare riferimento al principio di tipicità.

Problematica appare, dunque, la rilevanza dell'accertamento della offensività della condotta in presenza di fattispecie criminose di carattere formale e di pericolo astratto.

Nella sentenza n. 247 del 1997 la Corte costituzionale – pur ribadendo la funzione di garanzia prodromica alla tutela del paesaggio di un sistema basato sulla sanzionabilità di

ogni intervento sottratto al preventivo controllo della autorità – afferma che «(...) l'accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola condotta, anche per i reati formali e di pericolo presunto, in ogni caso è devoluta al sindacato del giudice penale. Conseguentemente, la mancanza di offensività in concreto, lungi dall'integrare un potenziale vizio di costituzionalità, implica una valutazione di merito rimessa al giudice (...). Del resto questa Corte ha avuto occasione di rilevare ripetutamente che non è incompatibile con il principio di offensività la configurazione di reati di pericolo presunto» (15).

Così ricostruita la struttura giuridica del reato ambientale, ne discende che, una volta che questo sia stato commesso, è penalmente irrilevante l'autorizzazione postuma rilasciata dall'autorità tutoria, e ciò in quanto la gestione del vincolo resta estranea alla fattispecie tipica, e quindi penalmente irrilevante.

Va altresì tenuto conto di una diversa impostazione alla quale si riferiscono alcune pronunce (16), le quali precisano che l'autorizzazione amministrativa costituisce un modo di gestione del vincolo da parte dell'autorità competente, che il giudice penale non può disattendere, che serve a rendere concreto ed attuale il precetto, e pertanto, tale autorizzazione rilevarebbe penalmente solo nel reato di danno (quale sarebbe la contravvenzione prevista dall'art. 734 c.p.), proprio perché influente nella valutazione del danno stesso.

Il presidio penale offerto dal codice in materia di beni paesaggistici ed ambientali è contenuto, appunto, nell'art. 734 c.p. Tale contravvenzione sanziona la condotta di chi, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge od altera le bellezze naturali nei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità. Tale fattispecie non si configura con la semplice esecuzione di opere senza autorizzazione, né con la mera alterazione momentanea dello stato delle cose soggette a vincolo ma con l'eliminazione delle bellezze ovvero con la diminuzione della loro visione estetica anche se non grave.

Merita, a questo punto, di essere approfondito il tema della rilevanza della autorizzazione paesaggistica, preventiva o in sanatoria, ed i suoi effetti sia sulla fattispecie penale dell'art. 734 c.p., sia su quella dell'art. 163 T.U.; questione, oggetto di diatriba interpretativa.

Il dibattito, al quale dottrina e giurisprudenza hanno dato differenti risposte, si appunta sui rapporti tra autorizzazione amministrativa e reato: vale a dire, l'autorizzazione amministrativa incide sull'esistenza del reato?

Prevalente sembra essere, in seno alla giurisprudenza, la tesi che sostiene la configurabilità del reato anche in presenza di un atto autorizzatorio, potendo il giudice penale accertare se l'opera eseguita, ancorché assentita, abbia distrutto o alterato le bellezze naturali. A questo proposito, infatti, la Cassazione, a Sezioni Unite (17) ha statuito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 734 c.p., «è

(12) Si v. da ultimo, Cass. Sez. III 3 marzo 2003, n. 9519, Haggiag ed altri, rv. 224.175, e Cass. Sez. III 5 agosto 2003, n. 32993, Mori ed altri, rv. 255.546. Va dato atto che esiste un filone giurisprudenziale che, pur riconoscendo la natura di pericolo presunto alla contravvenzione in esame, tuttavia richiede la possibilità, sia pur minima o potenziale, di un nocumento al bene tutelato: «La contravvenzione di cui all'art. 1 *sexies* l. 8 agosto 1985, n. 431 ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio. L'interesse protetto dalla norma incriminatrice, pur dovendosi individuare nella tutela prodromica del paesaggio, non può peraltro logicamente prescindere da una sia pur minima possibilità di *vulnus* al bene tutelato. Pertanto la messa in pericolo del paesaggio deve concretarsi pur sempre in un nocumento potenziale, da valutarsi *ex ante* oggettivamente insito nella minaccia ad esso portata». Così Cass.

Sez. III 7 maggio 1998, n. 7147, in *Giust. pen.*, 1999, II, 309.

(13) Si v., in particolare, Cass. Sez. III 28 gennaio 1998, n. 3693, Ruffatti, rv. 210.469; Cass. Sez. III 7 maggio 1998, n. 7147, P.M. e Vassallo, rv. 211.218; Cass. Sez. III 3 marzo 2000, n. 6180, Faiola ed altro, rv. 216.975; Cass. Sez. III 7 marzo 2000, n. 2732, Gargiulo, rv. 215.891.

(14) Si v., in particolare, Cass. 5 agosto 2003, n. 32993, Mori ed altri, cit.

(15) V. Corte cost. 18 luglio 1997, n. 247, in *Foro it.*, 1998, I, 712. Ed inoltre, si v. Corte cost. 24 luglio 1995, n. 360, in *Foro it.*, 1995, 3083; Corte cost. 27 marzo 1992, n. 133, *ivi*, 1992, 2915; Corte cost. 11 luglio 1991, n. 333, *ivi*, 4, 2004; Corte cost. 24 febbraio 1992, n. 67, *ivi*, 1991, 2061.

(16) V. Cass. Sez. III 29 aprile 1987, n. 5257, Ricotti, rv. 175.822; Cass. 27 marzo 1996, n. 3125, Michetti, rv. 205.002.

(17) V. Cass. Sez. Un. 12 gennaio 1993, n. 248, Molinari, rv. 193.416.

demandato al giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o dell'alterazione delle bellezze naturali, indipendentemente dalla valutazione della Pubblica Amministrazione, di cui – se intervenuta – dovrà con adeguata motivazione tenere conto», pur soggiungendo che l'eventuale presenza dell'autorizzazione potrà avere rilevanza sull'elemento psicologico, a meno che l'entità dell'alterazione, per la sua enormità, vinca la presunzione di legittimità del nulla osta, su cui il soggetto agente aveva ragione di confidare.

A tale orientamento si contrappone la tesi che afferma l'insussistenza del reato in presenza di un'autorizzazione, in quanto la censura penale in presenza di un intervento assentito finirebbe per sostanzarsi in una macroscopica ed illegittima invasione del giudice penale nella sfera di competenza della P.A., ed una duplicità di valutazione su uno stesso fatto da parte di differenti poteri (esecutivo-magistratura) sarebbe insostenibile nell'attuale assetto politico-istituzionale (18).

Si è, dunque, accennato ai rapporti tra l'art. 734 c.p. e l'art. 1-*sexies* della l. 8 agosto 1985, n. 47, così come novellato dall'art. 163 d.lgs. n. 490/99, ed alla tesi maggioritaria (19) che ammette la diversità strutturale tra le due norme, per cui l'art. 734 c.p. concentrerebbe il proprio disvalore in un evento di effettiva lesione, qualificandosi come reato di danno, mentre l'art. 163 sanzionerebbe lo svolgimento di un'attività in assenza o in violazione di un'autorizzazione, pertanto, prescindendo da un evento di danno.

Occorre chiedersi che cosa in effetti si debba intendere per «reato di pericolo», e se nel nostro ordinamento ha ragione di esistere la costruzione delle due categorie dei reati di danno e dei reati di pericolo, nonché la distinzione tra dolo di danno e dolo di pericolo.

Come osserva autorevole dottrina, «si dice che il bene protetto con la norma incriminatrice è tutelato non solo nei confronti di un'aggressione che ne cagioni la lesione o la distruzione, ma anche nei confronti di condotte tipiche, che lo esponano semplicemente a pericolo. La distinzione tra reati di danno e reati di pericolo, dunque, riposa sul tradizionale criterio della effettiva o potenziale lesione del bene giuridico. Con evidente tautologia si dice che è reato di danno il reato che cagioni un danno alla *res*; e di pericolo è il reato che esponga solo a pericolo la *res*. Trascura, però, questa prospettiva che l'ordinamento non tutela la *res* in quanto tale, ma per la sua posizione di relazione con un soggetto (o con una pluralità di soggetti). L'ordinamento, vale a dire, tutela il rapporto tra il soggetto e la *res*; o meglio, l'interesse del soggetto a che la *res* non gli sia sottratta, o non sia pur solo esposta a pericolo. Ma quando tutelato è l'interesse del soggetto a che il bene giuridico non sia pur solo esposto a pericolo, l'azione incriminata, che a pericolo esponga il bene giuridico, configurerà, quanto all'interesse del soggetto passivo, un reato di danno. Sarà stato leso, infatti (ed è danno), l'interesse del soggetto a che il bene giuridico non sia neppure solo esposto a pericolo» (20).

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, deve essere esaminato l'art. 163 d.lgs. n. 490/99, per chiederci se il bene-interesse tutelato sia la non alterazione del paesag-

gio, o piuttosto l'interesse alla non alterazione del paesaggio: l'interesse, vale a dire, a che non siano realizzate opere, attività o interventi in zone sottoposte a vincolo senza la prescritta autorizzazione paesaggistica.

Se questa è la corretta esegesi della norma, bisogna concludere che nella struttura del reato di cui all'art. 163 emerge, come conseguenza dell'azione penalmente rilevante, un evento di danno (la lesione dell'individuato interesse tutelato con la norma incriminatrice) e non un evento di pericolo. Altrimenti, non si riuscirebbe, poi, a spiegare la presenza, nell'ambito dell'apparato sanzionatorio, di specifiche misure ripristinatorie volte a riparare il danno ambientale provocato. Ricordiamo, infatti, che l'art. 163, 2° comma, del d.lgs. 490/99 stabilisce che con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Se, dunque, il reato si configura solo quando vi sia la lesione dell'interesse penalmente rilevante, e non anche quando lo stesso sia solo esposto a pericolo, non è possibile ipotizzare due categorie di reati, l'una caratterizzata dalla necessità della lesione dell'interesse tutelato, e l'altra dalla sola esposizione a pericolo dello stesso.

Da ciò deriva che la qualificazione dell'evento come dannoso o pericoloso (art. 43 c.p.) non è correlata a due, non ipotizzabili, categorie di reati, ma al modo di manifestarsi dell'interesse tutelato: come interesse a che il bene non sia danneggiato o distrutto, o come interesse a che il bene non sia neppure solo esposto a pericolo.

Un ulteriore aspetto di approfondimento, a nostro avviso, è rappresentato dalla individuazione della sanzione da applicare per le violazioni della legge in tema di tutela dei beni vincolati, atteso che la pena comminata dall'art. 163 T.U. viene individuata *per relationem* con un esplicito ma generico richiamo all'art. 20 della legge n. 47 del 1985, che prevede tre distinte sanzioni.

Va rilevato, in proposito, il consolidato orientamento della Cassazione che ritiene applicabile la lett. c) dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985, in quanto tale disposizione sarebbe l'unica a riferirsi agli interventi eseguiti in zona soggetta a vincolo (21), con conseguente applicazione della pena detentiva e di quella pecuniaria. È però da ritenere che, avendo l'art. 163, comma 1, T.U. individuato nell'esecuzione dei lavori di qualunque genere su beni ambientali «senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa», l'obbligo la cui violazione costituisce reato, si possa dare fondamento anche alla tesi dell'applicabilità della sanzione dell'art. 20, lett. a) (solo ammenda) all'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione.

Oggi la disciplina nazionale dei beni culturali e del paesaggio trova una sistemazione unitaria nel d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, denominato «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

Tale testo normativo all'art. 181 si è limitato ad una letterale trascrizione dell'art. 163 del Testo Unico del 1999; pertanto, a legislazione vigente, l'esecuzione di lavori su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione è punita con le pene già previste dall'art. 20 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, integralmente confermate, salva la conversione in euro delle sanzioni di natura pecuniaria, dall'art. 44 del Testo Unico in materia edilizia, di cui al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (ammenda per inosservan-

(18) Per una disamina delle interferenze tra il mondo dell'arte e quello del diritto si v. F. LEMME, *Tra arte e diritto*, Torino, 1996, 10 ss.

(19) Si v. da ultimo, Cass. Sez. III 26 marzo 2001, n. 11716, Matarrese, in *Riv. giur. ed.*, 2001, I, 726.

(20) Si v., LA MONICA, *Commentario al Codice penale*, sub art. 133,

Torino, 2002, 889 e ss.

(21) V. Cass. Sez. III 27 novembre 1997, n. 10881, Sabatini, in questa *Riv.*, 1998, 358, con nota di M. SANTOLOCI; Cass. Sez. III 2 luglio 1998, n. 10433, Di Tommaso, in *Riv. giur. ed.*, 1999, I, 383.

za di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal medesimo Testo Unico 380/01 da regolamenti edilizi e strumenti urbanistici; arresto fino a due anni e ammenda nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza di permesso di costruire o di prosecuzione dei lavori stessi nonostante l'ordine di sospensione; arresto fino a due anni e ammenda nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio o di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza di permesso).

Venendo al motivo del ricorso attinente all'elemento soggettivo della contravvenzione in capo ad uno dei ricorrenti, secondo cui questi aveva realizzato i lavori commissionatigli facendo affidamento sul fatto che la committente, in qualità di consorte del sindaco in carica, si era munita della necessaria autorizzazione ambientale, la Corte ritiene che ciò non lo esonerava dalla colpa, che costituisce il minimo requisito psicologico atto ad integrare la contravvenzione *de qua*.

Come è noto, la disciplina dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni è contenuta negli artt. 42 e 43 c.p. che, rispettivamente, negli ultimi commi, da una parte stabiliscono che «nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa» e, dall'altra, impongono all'interprete di applicare «la distinzione tra reato doloso e reato colposo» alle contravvenzioni ogni qual volta la legge penale «faccia dipendere dalla distinzione un qualsiasi effetto giuridico».

La formulazione, non del tutto felice, delle due disposizioni ha dato luogo, sia in dottrina sia in giurisprudenza, alla elaborazione di diversi criteri nella ricostruzione dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni.

Così, secondo un'opinione sarebbero sufficienti la coscienza e la volontà della condotta (la *suitas*), mentre non si richiederebbe né il dolo né la colpa; per altra opinione non basterebbe la *suitas* della condotta, ma occorrerebbe anche il concorso del dolo o della colpa: può esserci indifferentemente il dolo o la colpa, ma è pur sempre necessaria quanto meno la colpa. Si è anche affermato che il legislatore avrebbe sancito una presunzione *iuris tantum* di colpevolezza, la quale verrebbe meno quando l'imputato dia al giudice la prova contraria che non gli si può rimproverare nemmeno una semplice imprudenza o negligenza (22).

Al riguardo, conformemente a quanto sostenuto da autorevole dottrina (23), è da ritenere che il dato che caratterizza l'elemento soggettivo nelle contravvenzioni sia costituito dalla sufficienza della colpa ai fini della loro punibilità. Mentre nei delitti la colpa deve essere espressamente prevista, nelle contravvenzioni opera la regola opposta: si risponde di esse anche a titolo colposo, salvo che la legge disponga diversamente. Anche nelle contravvenzioni non si può prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo, se non altro perché il giudice, in sede di quantificazione della pena, deve, ai sensi dell'art. 133, 1° comma, n. 3, c.p., tenere conto, tra l'altro, «dell'intensità del dolo o del grado della colpa». Con una ulteriore precisazione: l'accertamento del dolo o della colpa è essenziale per la stessa punibilità del fatto rispetto a quelle contravvenzioni che, per la loro intrinseca natura o per la tecnica di formulazione legislativa, possono essere soltanto dolose oppure soltanto colpose.

Nel caso di specie, l'imputato, prima di realizzare i lavori commissionatigli, avrebbe dovuto accertarsi, con la ordinaria prudenza e diligenza se, in effetti, la committente era in possesso della necessaria autorizzazione ambientale.

Secondo un orientamento pressoché costante della Suprema Corte, infatti, nelle contravvenzioni la scusabilità della c.d. «buona fede qualificata» va riconosciuta quando essa derivi non dal mero fatto negativo della ignoranza della legge, ma dal fatto positivo altrui, determinante la convinzione della liceità dell'agire (es.: provvedimento o parere autorizzativo della pubblica autorità competente; precedente sentenza assolutoria del soggetto per identico fatto in quanto non previsto dalla legge come reato) (24).

Come recentemente precisato dalla Cassazione l'errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come «buona fede», può rilevare in termini di esclusione della responsabilità, solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità, senza che il medesimo autore sia stato negligente o imprudente (25).

Nel caso di specie non risultava nessun atto positivo di tale natura idoneo a fondare la buona fede dell'imputato.

Alessandra Coviello

(22) Sull'elemento psicologico nelle contravvenzioni la giurisprudenza della Suprema Corte è contrastante: infatti mentre alcune decisioni ritengono che a fondare la responsabilità occorra almeno la colpa (v. Cass. Sez. III 24 febbraio 1968, n. 1434, p.m. in c. Toniolo, in *Cass. pen.*, 1968, 1052, m. 1607; Cass. Sez. III 2 luglio 1966, n. 1471, Calzolari, in *Riv. pen.*, 1966, 910; Cass. 17 marzo 1966, Livigni, *ivi*, 1967, 226, m. 322, con nota di GROSSO), altre affermano la sufficienza della conoscenza e volontà dell'azione (v. Cass. Sez. I 10 luglio 1967, Calvini, in *Cass. pen.*, 1968, 695, m. 1030; Cass. Sez. IV 26 ottobre 1964, De Vanni, *ivi*, 1965, 354, m. 626). Anche la dottrina, sulla questione è divisa: per il primo orientamento, v. ALIMENA, *La colpa nella teoria generale del reato*, Milano, 1967, 175; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, XIV ed., Milano, 1997, 399 s.; BETTIOL, *Diritto penale*, 6ª ed., Padova, 1966, 405 s.; CONTI, voce *Contravvenzione*, in *Enc. dir.*, vol. x, Milano, 1962, 230 s.; VANNINI, *Sul cosiddetto elemento soggettivo delle contravvenzioni*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1932, 837; per il secondo orientamento, v. BATTAGLINI, *Osservazioni sull'elemento psicologico delle contravvenzioni*, in *Giust. pen.*, 1938, II, 1028 ss.; MAGGIORE, *Diritto penale, Parte generale*, Vol. I, tomo 1°, 5ª ed., Bologna, 1957, 477; PANAINI, *Della buona fede e dell'elemento soggettivo delle contravvenzioni*, in *Annali di diritto e proc. pen.*, 1935, 208 ss.

Una parte della giurisprudenza e della dottrina aderente al primo orientamento ritiene poi che, sul piano probatorio, starebbe all'imputato dimostrare la mancanza – nel fatto commesso – dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), dovendosi ammettere, in materia contravvenzionale,

l'esistenza di una «presunzione, relativa, di colpevolezza»: cfr. Cass. Sez. III 11 maggio 1966, Calzolari, cit.; Cass. Sez. III 22 ottobre 1965, Flabiano, in *Cass. pen.*, 1966, 370, m. 515; ed in dottrina, ANTOLISEI, *op. e loc. cit.*; CONTI, *op. cit.*, 232.

(23) Cfr. MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Torino, 1993, 449 e ss.

(24) Pure sull'errore e sulla c.d. buona fede nelle contravvenzioni la giurisprudenza è contrastante: infatti, mentre alcune decisioni escludono la responsabilità penale anche nel caso di errore di diritto, quando la convinzione della liceità del fatto sia derivata da un «elemento positivo», quale, ad es., un provvedimento amministrativo (v. Cass. Sez. III 17 marzo 1966, Livigni, cit.; Cass. Sez. IV 14 dicembre 1965, p.m. in c. D'Avanzo, in *Cass. pen.*, 1966, 524, m. 831; Cass. Sez. I 26 ottobre 1965, p.m. in c. Parisi, *ivi*, 1966, 524, m. 829; Cass. Sez. IV 20 ottobre 1965, Conforti, *ivi*, 1966, 524, m. 830), altre negano rilevanza a tale errore, in applicazione della norma dell'art. 5 c.p. (v. Cass. Sez. III maggio 1966, p.m. in c. Giovagnoli, in *Cass. pen.*, 1967, 380, m. 538; Cass. Sez. IV 15 febbraio 1966, p.m. in c. Massimino, *ivi*, 1967, 380, m. 537). Sulla questione si v. la nota di GROSSO, a Cass. Sez. III 17 marzo 1966, Livigni, cit., ove si osserva che «se pure l'equità potrebbe suggerire una soluzione favorevole al reo, il diritto positivo, nell'incondizionatezza con la quale enuncia il principio di irrilevanza dell'*error iuris*, costringe ad una differente soluzione: se il soggetto realizza coscientemente un fatto contravvenzionale, ritenendo per errore che esso sia invece lecito, non potrà invocare una deroga al disposto dell'art. 5 c.p.».

(25) V. Cass. Sez. I 15 giugno 2004, n. 11253, in *Juris data*, 4, 2004.

Trib. Viterbo - 16-3-2005, n. 2361 (ord.) - Lo Sinno, pres. ed est. - Loppi L. (avv. Chiossi ed altro) c. Loppi G. ed altre (avv. Rossi ed altri).

**Contratti agrari - Fondo rustico - Divisione ereditaria - Acquisto coattivo ex artt. 4 e 5 legge n. 97/94 - Erede affittuario ex art. 49 della legge n. 203/82 - Controversia - Sospensione del processo - Necessità.**

*In caso di esercizio del diritto all'acquisto del fondo rustico, ex artt. 4 e 5 della legge n. 97/94, da parte del coerede che coltiva il fondo in qualità di affittuario ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge n. 203/82, va disposta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del processo di divisione ereditaria, in attesa della definizione della controversia insorta sul diritto all'acquisto coattivo del fondo rustico ancora indiviso, atteso che la normativa di cui alla legge n. 97/94 - privilegiando determinate categorie di soggetti ai fini della conservazione dell'integrità aziendale - incide direttamente sul regime successorio ordinario (1).*

(Omissis)

Rilevato che con citazione notificata in data 19 maggio 2000 la sig.ra Loppi Letizia ha riassunto in questa sede l'originario giudizio promosso avanti al Tribunale di Roma, ove aveva convenuto la sorella Giustina Loppi e le nipoti Maria Beatrice Mascetti ed Emanuela Mascetti per sentir disporre lo scioglimento della comunione relativa ai beni mobili ed immobili caduti in successione del padre Luigi Loppi (morto l'11 luglio 1989) e della madre Ruzzi Maria (deceduta il 29 maggio 1992); con le attribuzioni relative alle quote di rispettiva spettanza, chiedendo che la sorella Giustina, che si era immessa nel possesso dell'azienda agricola paterna dopo il decesso del padre, rendesse il conto dei frutti percepiti.

Che nel giudizio si è costituita la convenuta Giustina Loppi, non contestando la richiesta di scioglimento della comunione, ma chiedendo che venisse reintegrata la parte relativa ai denari lasciati dai genitori (diminuiti per prelievi effettuati dall'attrice) ed esponendo di avere esercitato per i fondi rustici - quale coltivatrice diretta - il diritto di cui all'art. 49 legge 203/1982 con missiva 3 aprile 1995 inviata alle coeredi, nella quale si era dichiarata disponibile al pagamento dei canoni di legge; negando di essere tenuta a rendere il conto della gestione dei fondi ma soli i canoni legali; concludendo per la ricostruzione dell'asse ereditario paterno e materno e scioglimento della comunione secondo il disposto di legge, assegnando in natura ai vari coeredi le quote di pertinenza, tenendosi presente per la sua quota il disposto di cui all'art. 5 legge 97/1994.

Che nel giudizio si sono parimenti costituite anche le sigg.re Mascetti Maria Beatrice e Emanuela, non opponendosi alla domanda come proposta dall'attrice.

Che in sede istruttoria è stato ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'attrice e la prova testimoniale dedotta da parte convenuta (Loppi Giacinta), è stata disposta ed espletata consulenza tecnica da parte del dr. Andrea Vergati e del rag. Nazzeno Lucentini che hanno reso i chiarimenti richiesti.

Che quindi il G.I. ha predisposto un progetto di divisione depositato in data 6 ottobre 2003 che la convenuta Loppi Giustina, all'udienza del 17 gennaio 2003, ha dichiarato di non accettare.

Che in seguito la convenuta Loppi Giustina ha dichiarato di avere esercitato il diritto di cui all'art. 4 legge 97/1994 per l'acquisto delle quote delle coeredi sull'azienda agricola paterna e ha richiesto che di tanto venisse preso atto nel presente giudizio, ritenuto non più procedibile per esservi stato l'esercizio di un acquisto coattivo delle quote oggetto del giudizio divisorio; ed insistendo perché il processo venisse sospeso ex art. 295 c.p.c.

Che, prima di poter accostarsi al merito vero della causa (scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in causa), è necessario premettere un passaggio di riferimento alla questione introdotta dalla convenuta Loppi sin dalla sua costituzione in giudizio avanti all'incompetente Tribunale di Roma («ai fini del merito e in relazione alla attribuzione dei beni, la convenuta ritiene di dover segnalare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 5 della l. 31 gennaio 1994, n. 97 e quindi acquisire la proprietà dei terreni oggetto dell'affitto scaturito dall'esercizio del diritto di cui all'art. 49 legge 203/82») e resa esplicita in sede di conclusioni in questa sede (preceduta dall'inizio di altra controversia nei riguardi delle stesse coeredi avanti a questo Tribunale intesa ad ottenere il

riconoscimento dei suoi diritti in base al disposto normativo di cui agli artt. 49 legge 203/1982 e 4 e 5 legge 97/1994).

La convenuta, infatti, nel costituirsi in giudizio ha esposto che, con riguardo ai beni immobili rustici, quale «coltivatrice diretta, ha esercitato, con nota del 3 aprile '95 (doc. 5), il diritto di cui al disposto dell'art. 49 legge 203/82, quale affittuaria dei fondi rustici (...)» e che per questo non si riteneva tenuta a rendere il conto della gestione dei fondi ma al solo pagamento dei canoni di legge a favore dei coeredi; indicando nelle conclusioni di quell'atto la sua volontà di procedere allo scioglimento delle comunioni ereditarie «(...) tenendo presente, per quanto concerne la quota di pertinenza della convenuta Giustina, il disposto di cui all'art. 5 legge 97/94».

In prosieguo la medesima convenuta ha documentato di avere esercitato, con lettere in data 27 dicembre 2003, il diritto all'acquisto delle quote delle coeredi, ai sensi dell'art. 4 legge 97/1994, deducendo la tempestività dell'esercizio di tale diritto in relazione al termine di mesi sei dalla scadenza del rapporto di affitto (che collega alla data di apertura della successione del padre Loppi Luigi deceduto l'11 luglio 1989, e quindi ai successivi quindici anni scaduti il 10 luglio 2004); e sostenendo che l'esercizio di tale diritto aveva valore ostativo rispetto al sorteggio e alla assegnazione delle quote, con la conseguenza che la domanda di divisione non era più procedibile, perché la legge speciale e il successivo decreto 228/2001 «contemplanti il diritto di acquisto coattivo delle quote ereditarie, superano la legge generale inerente lo scioglimento delle comunioni ereditarie secondo le statuizioni codicistiche» (così in memoria depositata il 27 maggio 2004).

Da ultimo, esponendo di aver dato corso a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 5 della legge 97/1994 sino alla notificazione della citazione del 21 maggio 2004 per la convalida delle offerte reali del prezzo di acquisto delle quote ereditarie e per l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà dei terreni ed accessori rustici ai sensi delle citate leggi.

Sulla base di tali premesse la convenuta ha richiesto, preliminarmente, che il presente giudizio venisse sospeso ex art. 295 c.p.c. sino all'esito della causa testè indicata per l'impossibilità di proseguire nel giudizio di divisione per effetto dell'esercitato diritto all'acquisto delle quote che le coeredi vantano sul fondo condotto in affitto che renderebbe superflua od impossibile l'attribuzione per quote dell'asse ereditario comprensivo anche del fondo rustico quando su questo si sarebbe maturato un autonomo diritto all'acquisto per conservare l'unitarietà dell'azienda agricola.

Considerato che gli artt. 4 e 5 legge 97/1994, per effetto dell'art. 8 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 «si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in Comuni non montani» e che ciò ha reso utile alla posizione della convenuta uno degli istituti tipici del c.d. diritto agrario ereditario (che, con l'introduzione dell'art. 49 legge 203/1982, ha assunto connotati sempre più marcati e caratteristici sul presupposto della specialità delle successioni in campo agrario) che necessitano, tuttavia, di essere sottoposti al vaglio di ammissibilità e sussistenza da parte del giudice ordinario in relazione alla posizione assunta dalle controparti di «rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario» (ex art. 5, c. 5, legge 97/1994).

Rilevato che la normativa citata ha colmato una lacuna dell'art. 49 legge 203/1982 con riferimento alla situazione dei beni dopo la scadenza del periodo di affitto di quindici anni successivo alla apertura della successione; decorso il quale si apriva l'eventualità di una frammentazione del fondo rustico a seguito del potenziale recupero da parte dei coeredi (esclusi dalla conduzione del fondo) della integrale disponibilità delle quote loro spettanti sulla proprietà del fondo, e ciò perché l'art. 49 non conteneva alcuna previsione circa la sorte del medesimo fondo alla cessazione del rapporto contrattuale quindicennale forzoso.

Che sul punto gli artt. 4 e 5 della legge 97/1994 hanno riconosciuto, alla scadenza del rapporto di cui all'art. 49 citato ed in presenza di determinate condizioni, agli eredi affittuari delle porzioni di fondo rustico ricomprese nelle quote degli altri coeredi, concedenti forzosi, il diritto di acquistare coattivamente da questi ultimi la proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.

Considerato ancora che dalla lettura del 1° comma dell'art. 4 legge 97/94 emerge la configurazione di una complessa fattispecie nell'ambito della quale la titolarità da parte dell'erede preferito di un rapporto di affitto imposto ex lege (art. 49 cit.) ai coeredi, sulle porzioni di fondo del *de cuius* loro spettanti, genera a sua volta, al

momento della scadenza del rapporto negoziale, il diritto potestativo di acquistare coattivamente dagli stessi coeredi (cui è imposto coattivamente il rapporto d'affitto) la titolarità del diritto di proprietà sulle medesime porzioni (oltre che sulle scorte ed accessori), purché sussista in capo all'erede preferito una serie di ulteriori requisiti enunciati al 2° comma dell'art. 4 che ricordano quelli di cui all'art. 8 legge 590/1965 (sul diritto di prelazione) e che sono eminentemente volti a garantire il possesso da parte degli eredi preferiti di quelle doti di professionalità e di dedizione all'attività agricola che soddisfino le esigenze di adeguata continuazione della gestione aziendale.

Valutato, in tale contesto, come la normativa in esame incida direttamente sul regime successorio ordinario, dato che la stessa ha il fine di privilegiare, in sede ereditaria, determinate categorie di soggetti e, al tempo stesso, di conservare l'integrità aziendale (non a caso l'art. 4 della legge 97/1994 e l'art. 8 del recente d.lgs. 228/2001 hanno il titolo «Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola») con lo scopo finale di consentire la coincidenza tra la titolarità del diritto di proprietà e l'effettivo esercizio dell'attività agricola sul bene facente parte della comunione ereditaria. Il tutto tramite un meccanismo di acquisto coattivo che prescinde completamente non solo dalla espressa manifestazione di volontà ma anche da qualsiasi comportamento dei soggetti che devono subirlo.

Che tutto quanto sopra premesso induce a ritenere presente una situazione successoria che è certamente, ed in modo significativo, influenzata dalla scelta operata dalla coerede Loppi Giustina di voler esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 4 e 5 legge 97/94 in relazione all'art. 49 legge 203/82, che, ove fosse definitivamente accertata, porterebbe a stravolgere tutto l'insieme dell'asse ereditario dei due *de cuius* ed alla programmata ipotesi divisoria formata nel corso del presente giudizio (comprensiva dei fondi rustici e delle scorte di loro pertinenza), dovendosi pervenire ad un diverso progetto di divisione che tenga conto dei soli beni ancora rimasti in comunione tra i soggetti coeredi parti in causa (non più comprensivi dei fondi rustici già divenuti di proprietà esclusiva dell'erede Loppi Giustina).

Che nel caso in trattazione tale nuova ipotesi divisionale risulta condizionata all'esito del giudizio promosso dalla signora Loppi Giustina allo stato pendente innanzi a questo stesso Ufficio (ma di sicura competenza della Sezione agraria del Tribunale).

Ritenuto che tale situazione (ferma restando l'autonomia dei due giudizi, vedi in proposito Cass. 4 agosto 1987, n. 6705) consigli la sospensione *ex art.* 295 c.p.c. perché la decisione sulla domanda proposta da Loppi Giustina avanti a questo stesso Tribunale (sia esso nella forma ordinaria o – più correttamente – nella sua specializzata Sezione agraria) potrebbe consentire la soluzione anche della domanda sollevata in questa sede o comunque consentire di inquadrarla in un ambito diverso da quello prospettato dalla originaria domanda attrice di scioglimento del compendio ereditario nel suo complesso.

Considerato, inverò, che l'operare dell'acquisto coattivo a favore della coerede coltivatrice diretta (come la Loppi Giustina si qualifica) renderebbe diverso l'asse ereditario da dividere (del quale non farebbero più parte i fondi rustici oggetto dell'acquisto *ex art.* 5 legge 97/1994, unitamente alle attrezzature connesse, restando da dividere unicamente i beni immobili urbani e i denari residui) e influenzerebbe anche la decisione da assumere in questa sede sulla richiesta di rendiconto proposto nei confronti della medesima convenuta la quale, ove la sua pretesa *ex art.* 49 legge 203/1982 e 4-5 legge 97/1994 fosse accolta, sarebbe tenuta a corrispondere alle coeredi la quota parte del canone legale di affitto, senza alcun obbligo di rendiconto della complessiva gestione dei fondi rustici in suo possesso.

P.Q.M., visto l'art. 295 c.p.c., dispone la sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello promosso da Loppi Giustina nei confronti di Loppi Letizia, Mascetti Maria Beatrice e Mascetti Emanuela avanti a questo Tribunale. (*Omissis*)

#### (1) DIVISIONE EREDITARIA E ACQUISTO COATTIVO DI FONDO RUSTICO.

L'ordinanza del Tribunale di Viterbo, ancorché resa al solo fine della sospensione del processo di divisione ereditaria in corso tra le parti in lite, offre lo spunto per un approfondimento sulla successione agraria, alla luce delle recenti innovazioni legislative in tema di acquisto coattivo, da parte dell'erede imprenditore agricolo del fondo rustico indiviso.

Dopo anni di dibattiti dottrinari sulla necessità di una disciplina organica dei diritti successori in agricoltura (1), il legislatore, con il d.lgs. n. 228/01, ha esteso (art. 8) all'intero territorio nazionale le disposizioni contenute negli artt. 4 e 5 della l. 31 gennaio 1994, n. 97, disposizioni che avevano per la prima volta introdotto, limitatamente ai terreni siti in Comuni montani, uno speciale regime successorio a favore dell'erede – affittuario *ex art.* 49 della legge n. 203/82 (2). Con il citato d.lgs. n. 228/01, la normativa di cui agli artt. 4 e 5 della legge di tutela delle zone montane è divenuta di carattere generale, essendo stata estesa la sua operatività a tutti i casi di successione ereditaria di fondi rustici coltivati dal coerede coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. L'opportunità di applicare, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, dette disposizioni anche «alle aziende agricole ubicate in Comuni non montani», si spiega con la precisa scelta del legislatore di adottare un omogeneo regime successorio in agricoltura, allo scopo di salvaguardare, per quanto possibile, la conservazione dell'unità aziendale e della relativa impresa agricola rispetto al pericolo di una possibile frammentazione fondiaria, dovuta alla divisione ereditaria (3). Da sempre gli studiosi del diritto agrario hanno ravvisato la necessità di introdurre una disciplina speciale successoria, derogativa delle norme comuni in tema di successione e conseguente divisione ereditaria, atteso che le disposizioni codicistiche, dettate nel rispetto della *par condicio* degli eredi, mirano esclusivamente a tutelare il diritto di proprietà e ad assicurare ai coeredi l'attribuzione dei beni, senza che rilevi la «natura» del bene oggetto della divisione. Tenuto conto che il «fondo rustico» caduto in successione può costituire oggetto di un'attività di impresa e che questa assume particolare rilevanza in un quadro di interessi costituzionalmente protetti, l'orientamento del legislatore è stato quello di trovare una soluzione normativa all'esigenza di protezione dell'impresa agricola esercitata sul fondo rustico, quando questa rischi di venir meno per ragioni ereditarie.

Allo scopo di impedire frazionamenti fondiari, conseguenti allo scioglimento delle comunioni ereditarie e di assicurare continuità all'impresa agricola già esercitata sul fondo caduto in successione, il legislatore ha scelto un doppio percorso: da un lato, ha istituito con l'art. 49 della legge n. 203/82 l'affitto coattivo a favore del coerede imprenditore agricolo che continui a svolgere l'attività già esercitata sul fondo prima dell'apertura della successione, dall'altro ha previsto, con l'art. 8 del d.lgs. n. 228/01, il diritto potestativo all'acquisto, da parte dello stesso coltivatore, dell'intero fondo, mediante la procedura indicata negli artt. 4 e 5 della legge n. 97/94.

È opportuno rilevare che, con la riforma del 1982, il legislatore – senza derogare in linea di principio alle comuni regole in tema di successione ereditaria – si limitò, all'art.

(1) A. CARROZZA, *Per un diritto agrario ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, 758; *Progetto A.N.G.A.*, con nota di CARROZZA, in *Giur. agr.*, *it.*, 1979, 588 e in *Riv. dir. agr.*, 1981, I, 119.

(2) Per un'ampia disamina degli artt. 4 e 5 della legge n. 97 del 1994 (c.d. legge sulla montagna) cfr. L. RUSSO, *Dall'art. 49, 1° comma della legge n. 203/1982, agli artt. 4 e 5 della legge n. 97/1994 (c.d. legge sulla montagna)*, in questa *Riv.*, 1994, 605; P. DE MARTINIS, *L'acquisto coattivo della proprietà*

*previsto dalla legge n. 97 del 1994*, in *Riv. dir. agr.*, I, 1994, 401; N. FERRUCCI, *Una nuova tessera del mosaico del diritto agrario ereditario – gli artt. 4 e 5 della «legge sulla montagna»*, in questa *Riv.*, 1996, 573; M.P. RAGIONIERI, *Prelazione e diritto all'acquisto nella legge n. 97 del 1994*, *ivi*, 1994, 668.

(3) Commento all'art. 8 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, di N. FERRUCCI, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 365; A. CORSARO, *La ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto*, in questa *Riv.*, 2004, 330.

49, primo comma, ad introdurre l'istituto dell'affitto coattivo a favore dell'erede che, al momento dell'apertura della successione, risultasse aver esercitato e continuasse ad esercitare sul fondo rustico del proprio dante causa attività agricola, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. Con tale strumento normativo, il legislatore, pur non affrontando in modo definitivo la questione della successione agraria, si propose lo scopo di garantire continuità allo svolgimento dell'impresa agricola sul fondo indiviso, istituendo l'affitto coattivo per un periodo di quindici anni, a partire dall'apertura della successione, a favore del coerede coltivatore, con l'unico limite per esso di non alienare, durante il rapporto di affitto, la propria quota di fondo indivisa, pena la decadenza dal diritto alla continuazione dell'affitto medesimo. Con detta disposizione, il legislatore si astenne dal risolvere il problema della sorte del fondo al momento della cessazione del rapporto di affitto e del rischio di un'eventuale, quanto probabile, frammentazione dello stesso in sede di divisione ereditaria. Divisione, sempre possibile, anche in costanza dell'affitto coattivo (4).

La Corte costituzionale (5), nel ritenere la disposizione conforme ai principi costituzionali, osservò, con ordinanza del 1988, che la *ratio* della norma era di assicurare l'integrità dell'azienda e la continuità e unità dell'impresa e non di attribuire al coerede coltivatore un privilegio, sopprimendo il diritto di proprietà in capo agli altri eredi. Per ragioni di pubblico interesse e senza alcuna espropriazione dei diritti dominicali, il legislatore – aveva osservato la Consulta – si era limitato a costituire un rapporto forzoso di affitto, con pagamento di un corrispettivo quale utile controprestazione per il godimento del fondo.

Con l'art. 8 del d.lgs. n. 228/01 e la conseguente applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 97/94 anche ai terreni situati in zone non montane, il legislatore ha inteso innovare radicalmente la materia successoria agraria: dalla limitazione temporanea del godimento del fondo indiviso per la durata di quindici anni, si è passati alla possibilità di un acquisto definitivo del bene da parte del coerede coltivatore, allo scadere del rapporto di affitto instauratosi *ex lege*. Occorre rilevare che il predetto acquisto è reso possibile, solo dopo il decorso del rapporto forzoso di affitto e non prima, ed in esso possono essere ricompresi non soltanto il terreno, ma anche le scorte, le pertinenze e gli annessi rustici, ancora indivisi.

Come si può agevolmente dedurre dalla combinazione delle due discipline – quella dell'affitto forzoso e quella dell'acquisto coattivo, susseguente alla cessazione del diritto di godimento – non è escluso che i coeredi possano – mentre è in corso il rapporto di affitto coattivo per il quindicennio di legge – chiedere ed ottenere la divisione del fondo e l'attribuzione delle quote in natura. Questa possibilità, nient'affatto remota, e non ostacolata da alcuna esplicita disposizione contraria, frustrerebbe di fatto il diritto futuro del coerede coltivatore ad acquistare il fondo ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 97/94, con la conseguenza che verrebbe a svuotarsi di senso l'obiettivo perseguito dal legislatore di conservazione dell'integrità aziendale. È chiaro che l'aver scelto, ai fini di una soluzione normativa alla successione agraria, l'adozione dello strumento di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 97/94 e non una misura più radicale, quale la previsione di un acquisto immediato da parte del coerede coltivatore, senza attendere il decorso di quin-

dici anni, rischia di indebolire fortemente l'impianto generale della materia successoria agraria.

Per quanto concerne il meccanismo prescelto dal legislatore per l'acquisto coattivo, è opportuno rilevare che la protezione del coerede coltivatore, che continui sul fondo indiviso la gestione produttiva, è accordata solo se il soggetto dimostri di possedere determinati requisiti, simili a quelli già prescritti in tema di prelazione agraria: la mancata alienazione nel triennio precedente di altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a Lit. 500.000, una capacità lavorativa proporzionata, l'impegno a condurre direttamente il fondo per almeno sei anni, l'iscrizione all'INPS quale coltivatore diretto o I.A.T.P. La possibilità di acquisire l'intera proprietà del fondo, da parte del coerede che lo ha coltivato per la durata di quindici anni a partire dall'apertura della successione, è condizionata – come si vede – all'ulteriore impegno nella coltivazione per i sei anni successivi all'acquisto forzoso. Tale obbligo a mantenere la gestione produttiva da parte del preferito – ancorché non espressamente sanzionato in caso di sua violazione – è giustificato dalla necessità di assicurare la continuità dell'impresa agraria anche dopo il definitivo trasferimento del diritto di proprietà; e ciò, perché il sacrificio dei diritti successori dei coeredi esclusi e la limitazione del potere di disposizione del bene anche da parte del nuovo proprietario possono giustificarsi in vista dell'interesse pubblicistico della produzione in generale.

L'acquisto coattivo *ex artt.* 4 e 5 della legge n. 97/94 può senz'altro annoverarsi tra i diritti potestativi: al coerede-affittuario *ex lege* è rimessa la scelta di esercitare nei confronti degli altri coeredi il suo diritto all'acquisto alla cessazione del rapporto di affitto. L'art. 5 della citata legge prevede che detto diritto sia esercitato, entro sei mesi dalla scadenza dell'affitto, mediante una dichiarazione a carattere recettizio, notificata agli altri coeredi, con la manifestazione di volontà di acquisto e con versamento del prezzo entro i tre mesi successivi.

Diversamente dalla prelazione agraria, nella quale il diritto alla preferenza nei confronti dell'avente diritto sorge a seguito della libera iniziativa del venditore di trasferire il fondo al prezzo da lui stesso richiesto, nel caso di acquisto forzoso *ex lege* n. 97/94 i coeredi-venditori si trovano in una posizione di totale soggezione rispetto alla iniziativa del preferito di acquisire l'intera proprietà indivisa ed il prezzo è determinato non in base ad un valore di mercato, ma in base al valore agricolo medio del terreno, mentre il corrispettivo per l'acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato dall'Ispettorato agrario provinciale.

Dall'analisi sommaria delle disposizioni regolatrici della successione agraria secondo il modello normativo ora in vigore, si intravedono, al di là del condivisibile tentativo di trovare una soluzione soddisfacente per preservare l'integrità aziendale, molti limiti, dovuti alla disorganicità del sistema legislativo ed alla ambiguità delle stesse norme (6).

Se è vero che il serio pericolo di frazionamento fondiario a danno della produzione agricola può essere evitato, facendo coincidere la titolarità dell'impresa con il diritto di proprietà e se è un fatto che tutta la legislazione agraria dal dopoguerra in poi, ha favorito con continui apporti normativi tali obiettivi (tra cui, *in primis*, la prelazione agraria), è pur vero che le recenti innovazioni in materia successoria agraria lasciano lacune, incongruenze, dubbi interpretativi che saranno forieri di nuovi contenziosi, come dimostra, pur nella sua diversità, il caso di Viterbo, oggetto della presente disamina.

(4) È stato ritenuto dalla dottrina che l'affitto forzoso non sia ostativo alla richiesta dei coeredi esclusi di scioglimento della comunione, durante il perdurare del rapporto di godimento. In caso di divisione, il diritto dell'erede coltivatore alla continuazione dell'impresa sulle porzioni di fondo divenute di proprietà esclusiva degli altri eredi non verrebbe comunque meno. Così M.P. RAGIONIERI, *op. cit.*, 670; A. JANNARELLI, *Il diritto degli eredi a continuare nella condizione o coltivazione dei fondi del de cuius ex art. 49, legge*

203/82, in *Foro it.*, 1985, I, 1207; L. RUSSO, *op. cit.*, 605.

(5) Corte cost. 31 maggio 1988, n. 597 ord., in *Riv. dir. agr.*, 89, II, 215, con nota di MAZZOLI; in *Foro it.*, 1988, I, 3657, con nota di BELLANTUONO.

(6) Dubbi sulla costituzionalità dell'art. 8 del d.lgs. n. 228/07 sono stati espressi da N. FERRUCCI, *op. cit.*, 379; L. COSTATO, *I tre decreti legislativi di orientamento in campo agricolo, forestale e della pesca*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, 215.

Si pensi, ad esempio, al conflitto tra più eredi circa il diritto alla continuazione dell'attività agricola sul fondo caduto in successione, al mancato coordinamento tra l'art. 49, comma 1, della legge n. 203/82 e l'art. 230 *bis* c.c., laddove sembra che i familiari partecipi dell'impresa, ma non eredi, non possono essere titolari di un affitto forzoso ex art. 49. Si pensi – come si è evidenziato sopra – alla divisione ereditaria richiesta tempestivamente dai coeredi esclusi, per ottenere lo scioglimento della comunione prima del decorso dei quindici anni di affitto forzoso, proprio allo scopo di impedire una iniziativa del coerede-affittuario per l'acquisto coattivo del fondo ad un prezzo vantaggioso.

Si rifletta, infine, sulla difficoltà di coordinamento tra le norme in tema di acquisto coattivo e l'art. 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (7). Con tale ultima disposizione, relativa alla «conservazione dell'integrità aziendale», il legislatore – compiendo un ulteriore passo nella direzione del contrasto al pericolo di frammentazione fondiaria – ha introdotto l'istituto del «compendio unico», sostitutivo della «minima unità colturale» di cui all'art. 846 c.c., ora abrogato. Mai esattamente individuata, per la mancata emanazione del provvedimento dell'autorità amministrativa, che avrebbe dovuto definirne l'esatta nozione (art. 847 c.c.), la «minima unità colturale» era restata di fatto priva di concreta attuazione.

L'art. 7 del citato d.lgs. n. 99/04 stabilisce che, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a favore di coloro che si impegnano a costituire il «compendio unico» e a coltivarlo in qualità di imprenditore agricolo professionale (8) o di coltivatore diretto per almeno dieci anni dal trasferimento, si applicano le agevolazioni di cui all'art. 5 *bis*, commi 1 e 2, della legge n. 97/94.

I terreni e le pertinenze costituenti il «compendio unico» sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della sua costituzione e durante tale periodo i terreni non possono essere frazionati per effetto di causa di morte o per atti tra vivi.

L'istituzione del «compendio unico», fondato su base volontaria e non per imposizione di legge, si inserisce nel solco della tendenza legislativa fin qui illustrata di prevenire il frazionamento delle aziende agricole e costituisce un complemento delle disposizioni emanate a tutela dell'integrità fondiaria.

Va però segnalato che, nel comma 4 dell'art. 7 del citato d.lgs. n. 99/04, vi è una disposizione che appare in potenziale conflitto con il diritto all'acquisto forzoso da parte del coerede coltivatore, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 97/94. Qualora, nel periodo di pendenza del vincolo di indivisibilità, vi sia successione ereditaria e richiesta di divisione da parte degli eredi, il compendio unico può essere assegnato per intero all'erede che ne faccia richiesta, con addebito dell'eccedenza e con credito di valuta per gli altri eredi, per la parte non soddisfatta, garantito da ipoteca sullo stesso bene. È stato osservato (9) che con l'art. 7 citato il legislatore, conformandosi al modello scelto per le successioni *mortis causa* in tema di riforma fondiaria, ha optato per l'attribuzione del compendio indivisibile, in sede ereditaria, ad un unico erede, escludendo che per la sua assegnazione possono concorrere una pluralità di eredi. Coloro che verranno esclusi dall'attribuzione del compendio unico e non siano altrimenti soddisfatti con altri beni ereditari, avranno soltanto un diritto di credito nei confronti del sog-

getto che ha richiesto l'assegnazione del bene. Ciò significa che, se il compendio unico cade in successione in pendenza del vincolo di indivisibilità e sullo stesso vi rimanga insediato, grazie all'affitto forzoso, uno dei coeredi coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, questi potrebbe subire l'iniziativa di un qualunque altro erede che richieda l'assegnazione del compendio unico nel procedimento di divisione, purché – ovviamente – egli si impegni a condurlo per il periodo residuo indicato dalla legge. La disposizione in esame trascura del tutto la possibilità di un conflitto tra l'erede-affittuario forzoso, che non si trovi ancora nella condizione giuridica di acquistare il fondo ex legge n. 97/94 (a causa del mancato decorso del rapporto di godimento quindicennale) e l'erede privo dei requisiti professionali o esercente l'attività agricola su altri fondi, diversi da quelli in comunione, che intenda richiedere l'attribuzione esclusiva del compendio unico.

Non vi è dubbio che l'applicazione delle nuove norme in tema di successione agraria daranno vita a contenziosi giudiziari tra eredi di fondi rustici, segno questo di un inefficace coordinamento tra norme diverse tra loro, formulate in modo affrettato, in assenza di un disegno organico da parte del legislatore.

Per quanto riguarda l'ordinanza resa dal Tribunale di Viterbo, non può che condividersi la decisione relativa alla sospensione del processo di divisione, ex art. 295 c.p.c., in attesa della risoluzione della controversia insorta tra i condividenti in ordine all'acquisto esperito dal coerede-coltivatore in forza degli artt. 4 e 5 della legge n. 97/94. Come esattamente osservato dal giudice di Viterbo, la predetta normativa è destinata ad incidere direttamente sul regime successorio ordinario e sulla conseguente controversia di divisione ereditaria, atteso che l'eventuale attribuzione del fondo rustico a favore del coerede, che lo abbia coltivato nella sua qualità di affittuario *ex lege*, dovrebbe condurre ad una modifica del progetto divisorio, con l'esclusione dello stesso bene dalla possibile assegnazione, anche per sorteggio, ad altri condividenti, estranei all'attività agricola. È opportuno rilevare che la pendenza eventuale della sola lite giudiziaria tra i coeredi sulla esistenza o meno del rapporto di affitto, costituitosi ex art. 49, comma 1, della legge n. 203/82, in favore del familiare erede rimasto nel possesso del fondo del *de cuius*, non sarebbe sufficiente a configurare quel nesso di pregiudizialità logico-giuridica, necessaria per la sospensione del processo di divisione. È vero, infatti, che la divisione giudiziale, anche in pendenza della controversia per il riconoscimento del diritto del coerede all'affitto forzoso, non incide sul rapporto di godimento a favore di quest'ultimo, atteso che egli, una volta accertato il proprio diritto a subentrare *ex lege*, potrà continuare a condurre il fondo anche sulle porzioni divise sino al termine del periodo di quindici anni.

È vero che l'art. 49, comma 1, della legge n. 203/82 nulla dice per il caso di sopravvenuta divisione del fondo, ma è ragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso consentire – non facendo alcun accenno all'eventuale successivo scioglimento della comunione ereditaria – la prosecuzione dell'attività d'impresa sino al termine dei quindici anni dall'apertura della successione, a tutela di quell'interesse pubblicistico alla produzione, che costituisce la *ratio* della disposizione in esame (10).

Nicoletta Rauseo

(7) Hanno commentato l'art. 7 del d.lgs. n. 99/04: N. FERRUCCI, *Il c.d. compendio unico come strumento di garanzia della conservazione dell'integrità aziendale in sede ereditaria*, in questa Riv., 2004, 317; O. CINQUETTI, *Minima unità colturale e compendio unico*, in questa Riv., 2004, 316; A. SCIAUDONE, *Commento all'art. 7*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, I, 319.

(8) L'art. 1 dello stesso d.lgs. n. 99/04 (modificato dal d.lgs. 27 maggio 2005 n. 101) ha sostituito la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.T.P.), abrogando l'art. 12 della legge n. 173/75, con l'imprendito-

re agricolo professionale (I.A.P.), dettandone una nuova nozione nella stessa disposizione ed estendendone l'applicabilità a determinate condizioni, anche alla società di persone, cooperative e di capitali.

(9) N. Ferrucci, *Il compendio unico...*, cit., 322.

(10) La Corte Suprema (Cass. 29 marzo 1988, n. 2649) ha affermato che il diritto del coerede coltivatore alla conduzione del fondo ex art. 49, primo comma, della legge n. 203/82 continua a sussistere, «ancorché, successivamente, parte di esso, in sede di divisione, venga inclusa nella quota di altri coeredi non coltivatori». Cfr. in dottrina A. JANNARELLI, *op. cit.*, 1226.

Cons. giust. amm. Reg. Siciliana - 21-6-2004, n. 574 - Virgilio, pres.; Corsaro, est. - Russo (avv. Pirri) c. Assessorato regionale industria (Avv. distr. Stato). (*Conferma ord. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II n. 348/2004*)

**Agricoltura e foreste - Allevamento di cavalli - Attività d'impresa - Attività sportiva - Sovvenzioni ad agricoltori - Esclusione.**

*Non può qualificarsi come attività sportiva l'attività diretta all'allevamento e alla riproduzione di cavalli da corsa, in quanto l'attività sportiva presuppone un complesso di elementi, beni e servizi, in un settore che è diverso dall'allevamento, che comunque costituisce attività tipica di impresa, qualora sussistano i presupposti di fatto, sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo oggettivo (1).*

(*Omissis*). - Ritenuto che, allo stato degli atti, l'appello non appare sorretto da elementi di fondatezza, atteso che l'attività di riferimento nel bando di concorso è quella di gestione di attività sportiva da parte di enti ed organizzazioni, laddove l'attività di gestione di una scuderia di cavalli da corsa, che si intende svolgere, costituisce attività tipica di impresa finalizzata all'allevamento, sussistendone i presupposti di fatto sia sotto il profilo soggettivo (organizzazione e gestione dell'impresa) sia sotto il profilo oggettivo (attività commerciale).

Per questi motivi, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello in epigrafe. (*Omissis*)

(1) L'ATTIVITÀ DIRETTA ESSENZIALMENTE ALLA RIPRODUZIONE E ALL'ALLEVAMENTO DI CAVALLI DA CORSA NON COSTITUISCE ATTIVITÀ SPORTIVA IN SENSO TECNICO.

La tesi sostenuta dall'appellante non pare condivisibile. Pare opportuno premettere che trattasi di operazioni di finanziamento pubblico. Il sistema dei mezzi di ausilio finanziario si configura come una attività rivolta a determinare, da parte della p.a., un beneficio economico ad un soggetto privato. È un mezzo scelto dallo Stato per intervenire sull'autonomia economica privata che viene così «guidata», attesa anche l'impossibilità di una gestione economica centralizzata.

Lo Stato interviene destinando risorse a sostegno di singole attività economiche, individuate dallo stesso o dalla politica comunitaria.

Si pone quindi all'interprete il compito di tentare una sistemazione volta ad individuare le problematiche generali e a procedere all'inquadramento generale al fine di cogliere gli aspetti funzionali per pervenire, attraverso i criteri interpretativi, alla soluzione dei casi controversi. Non c'è dubbio che l'intervento produce un arricchimento del beneficiario e quindi l'attività da realizzare deve perseguire l'interesse pubblico e caratterizza il rapporto che si instaura tra la p.a. e il privato. Indipendentemente dalla scelta della categoria giuridica cui ricondurre tale rapporto non c'è dubbio che trattasi di attività procedimentale sulla quale va fatto un controllo funzionale.

Prioritaria appare quindi l'indagine diretta alla individuazione dei fini che si siano voluti perseguire con l'intervento, cioè lo specifico obiettivo previsto.

In tal senso appare necessario il riferimento alla norma che prevede l'intervento o alla normativa di settore o infine ai principi desumibili dalla normativa.

Non c'è dubbio che i finanziamenti sono preordinati, oltre che al soddisfacimento dell'interesse del destinatario, a quello dell'interesse pubblico e pertanto l'indagine non può essere limitata al beneficiario ma anche al soggetto che elargisce il finanziamento, che è il portatore degli interessi e dei fini perseguiti. L'attività della p.a. ha per fine quindi sempre l'interesse generale di promozione economica, che va oltre quello della privata iniziativa economica. Non pare quindi sostenibile che l'arricchimento del beneficiario possa avvenire senza il perseguimento o in contrasto con l'interesse pubblico da perseguire.

Gli artt. 29 e 30 della legge reg. n. 32/2000 hanno attivato un regime d'aiuti all'investimento iniziale consistenti in contributi in conto capitale in favore nella sottomisura 4.03 della imprenditoria giovanile e femminile, individuando le attività nel bando e richiamando la circolare n. 1335 del 6 settembre 2002 nonché le disposizioni previste nel P.O.R. Sicilia 2000-2006, le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di aiuti di Stato.

In particolare il punto 4.2 del bando ha individuato le attività ammissibili nei settori dello sport, dello spettacolo ed attività ricreative, dell'editoria, degli spazi culturali e del tempo libero.

La ditta chiedeva l'aiuto per attività nei settori dello sport-enti ed organizzazioni sportive (92.62.1) e specificava che si proponeva l'attività di scuderia di cavalli da corsa, investendo «nelle strutture il 10 per cento e destinando il 90 per cento all'acquisto di macchinari e attrezzature, nelle quali ultime le fattrici (non purosangue) e gli stalloni hanno un peso preponderante».

Con il provvedimento impugnato l'Assessorato riteneva conclusa con esito negativo l'istruttoria in quanto, sulla base delle spese esposte, l'attività risultava finalizzata prevalentemente alla realizzazione di un allevamento equino (attività non prevista per l'accesso ai fondi della misura) e non di scuderia di cavalli da corsa.

La ditta proponeva ricorso al T.A.R. Palermo che, con l'ordinanza impugnata, rigettava l'istanza di sospensione cautelare.

Occorre preliminarmente individuare, quindi, attraverso l'esame della normativa, lo specifico obiettivo previsto dalla misura.

Una prima difficoltà si manifesta al momento di individuare con esattezza l'attività, poiché anche solo al primo approccio di tipo verbale, il termine sport, peraltro di dubbia etimologia, assume significati e contenuti diversi.

Dal punto di vista giuridico si individuano tradizionalmente due profili: quello delle regole tecniche e quello delle regole giuridiche. Conseguentemente l'attività sportiva è retta dalle norme dell'ordinamento statale e da quelle dell'ordinamento sportivo, ma le due normative possono concorrere.

Sulla scorta delle risultanze in fatto e della operata ricostruzione normativa, le censure sono state correttamente rigettate.

Non c'è dubbio, in primo luogo, che le società sportive possono esercitare con professionalità e con metodo «economico» un'attività organizzata per la produzione o lo scambio di beni o di servizi, atteso il carattere professionale e non meramente saltuario dell'attività da svolgere e la sussistenza anche del profilo economico, dal momento che le attività da porre in essere avrebbero assicurato un'adeguata remunerazione (1).

Nell'attività era inclusa anche la partecipazione alle gare, che, se svolta in modo organizzato e adeguatamente remunerata, è configurabile come attività d'impresa.

(1) L'esercizio di un'attività sportiva non è incompatibile con quello di un'attività commerciale. Alcune norme dell'ordinamento tributario prevedono, per alcune prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive, il carattere della commercialità, con la conseguenza che anche tali enti non

commerciali, esercenti in via principale un'attività istituzionale, possono assumere lo status di soggetti passivi d'imposta (Cass. 30 ottobre 2002, n. 15321, in *Corriere trib.*, 2003, 401, con nota di FORTE, *Soggetti ad irpeg i ricavi delle associazioni sportive dilettantistiche*).

Dall'analisi delle concrete iniziative da intraprendere è risultato, inoltre, che si intendeva operare la creazione di una scuderia di cavalli da corsa, però nel descrivere l'attività si faceva prevalente riferimento all'attività di monta e di allevamento, nella quale le fattrici e gli stalloni avessero carattere prevalente. Era prevista anche l'attività di addestramento, pensione e trasporto per conto terzi, e la vendita di puledri addestrati (2).

Emerge quindi che la maggior parte delle entrate della società sarebbero dovute ai corrispettivi per prestazioni di servizi a terzi e dalla vendita dei puledri. Se quest'ultima constatazione fugge ogni eventuale dubbio in merito alla natura imprenditoriale delle attività da svolgere, nella fattispecie in esame, tuttavia, risulta del tutto irrilevante l'esigenza di appurare se l'attività da svolgere va qualificata, o meno, come commerciale.

L'art. 2082 c.c. definisce l'imprenditore attraverso l'individuazione dei requisiti che l'attività del medesimo deve possedere: la professionalità dell'esercizio, l'economicità e l'organizzazione finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o di servizi.

Il primo dei suddetti requisiti implica che l'esercizio dell'attività deve essere svolto in modo non meramente saltuario, ma continuativo; il secondo, che l'attività stessa deve avere contenuto economico e presuppone l'esistenza di un'adeguata struttura.

Come detto, il bando faceva riferimento all'attività sportiva. Va osservato che le attività sportive si individuano anche nella produzione di un servizio che consiste nell'offerta al pubblico di uno spettacolo sportivo. Tale attività è certamente di carattere sia continuativo, sia economico, poiché tale servizio viene prodotto dalla società in cambio di un corrispettivo in denaro.

È innegabile, inoltre, che l'organizzazione dell'attività sportiva presupponga l'esistenza di una adeguata struttura.

Ai fini dell'individuazione nello specifico dell'attività, si può operare una distinzione tra attività ludica e di intrattenimento culturale. La prima implica comunque una partecipazione attiva all'evento, la seconda di spettacolo, caratterizzata dalla rappresentazione, come aspetto statico del fenomeno.

Il problema si complica nella misura in cui, accanto all'attività sportiva (caratterizzata dalla connotazione agonistica, svolta con sistematicità ed inserita in un contesto di manifestazioni sportive e quindi non a carattere amatoriale, con uso degli impianti e delle attrezzature), viene prevista una attività di natura esclusivamente commerciale (o agricola) che si può definire, seppur in senso atecnico, connes-

sa a quella sportiva, in quanto utilizza gli impianti, la struttura organizzativa e gli stessi beni dell'attività ma che non appare riconducibile all'attività sportiva.

Anche se alcune attività indicate possono avere natura ambivalente, non c'è dubbio che l'attività di monta, riproduzione e vendita dei puledri, non pare possa essere in alcun modo ricondotta ad alcun concetto di attività sportiva, costituendo sicuramente attività d'impresa e restando irrilevante, ai fini della fattispecie, se agricola o commerciale (3).

Non possiede, infatti, la connotazione sportiva perché non ricorrono i presupposti riscontrabili nella organizzazione dell'attività agonistica svolta con sistematicità e con la collaborazione di enti sportivi, che perseguono finalità sportive; l'uso degli impianti e delle attrezzature non è previsto per fini sportivi né è riservato a soggetti che esercitino attività sportiva in conformità alle prescrizioni della Federazione sportiva di appartenenza.

L'utilizzazione degli impianti ed attrezzature per fini non agonistico-sportivi e da soggetti diversi da quelli sopra individuati, esclude la connotazione sia soggettiva che oggettiva dell'attività.

Nel bando non è previsto che si possa esercitare attività anche connessa a quella sportiva né in alcun rapporto funzionale con l'attività principale.

La dizione attività sportiva richiama il fenomeno nel suo complesso, inteso come esercizio della pratica sportiva, aspetto organizzativo e profilo soggettivo.

In conclusione, non sembra che possano essere avanzati dubbi sulla natura imprenditoriale dell'attività da finanziare. Ed infatti, secondo il bando l'attività principale deve essere quella sportiva-ludica, anche se vanno ovviamente considerate delle attività cosiddette secondarie, volte alla produzione di un servizio o allo scambio di beni, l'esercizio delle quali conferisce indubbiamente la qualifica di imprenditore, ma sempre rivolte all'attività sportiva. Nella fattispecie, le attività elencate dalla ditta, relative all'organizzazione e alla partecipazione di spettacoli sportivi, appaiono essere minoritarie rispetto alle attività consistenti nell'allevamento, vendita di cavalli e prestazione di servizi a terzi.

Anche se non vi è, infatti, alcuna legge speciale che disciplini l'attività sportiva e ne definisca la natura giuridica, sembra, tuttavia, potersi affermare che l'attività prevista dal bando (sportiva), non può essere riscontrata in quella prospettata dalla ditta in quanto attività volta alla produzione di beni e servizi, ma non sicuramente definibili «sportivi».

Antonino Pavone

(2) Sui profili fra finanziamento pubblico e obiettivi da perseguirsi ed in particolare sulla distinzione tra attività svolta e destinazione ed ancora se l'allevamento di cavalli finalizzato all'esercizio dell'attività di maneggio sia riconducibile al concetto di attività zootecnica, v. Cons. Stato 14 maggio 2001, n. 2669, in *Foro amm.*, 2001, 1133, che ha ritenuto che l'erogazione di speciali contributi incentivanti per le aziende agricole, essendo queste ultime finalizzate all'allevamento di animali che servono a soddisfare bisogni alimentari, non può avere per destinazione l'attività di maneggio.

(3) Resta estraneo quindi il dibattito in dottrina e giurisprudenza sulla natura dell'attività di allevamento di cavalli. L'art. 9 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 afferma che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c. anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agraria. La modifica apportata al primo comma dell'art. 2135 c.c. con la sostituzione della espressione allevamento di bestiame con allevamento di animali, va intesa nel senso di «non vincolare l'attività di allevamento ad un rapporto di complementarietà e di necessità con il fondo» superando l'interpretazione restrittiva della giurisprudenza (in dottrina, GALLONI, *Nuove linee di orientamento e di modernizzazione dell'agricoltura*, in questa Riv., 2001, 492). Ed infatti, secondo la giurisprudenza, ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall'art. 2135 c.c., può qualificarsi «allevamento di bestiame» solo l'allevamento di animali destinati all'alimentazione o all'utilizzo in agricoltura come forza lavoro. Ne consegue che ha natura commerciale e non agraria l'allevamento di cavalli destinati ad un centro ippico (Cass. 17 dicembre

1997, n. 12791, in questa Riv., 1998, 411. CIMATTI, *Ancora sull'agrarità di un allevamento di cavalli da corsa*, in questa Riv., 1998, 398).

La giurisprudenza riteneva che l'allevamento di cavalli da corsa, la partecipazione a gare agonistiche, la riscossione dei relativi premi e l'alienazione dei puledri di razza non si configurassero come attività agricole, produttive di reddito agrario, ma come concreto svolgimento di attività industriali e commerciali (Comm. trib. centr., Sez. VIII 26 ottobre 1987, n. 7809, in *Comm. trib. centr.*, 1987, I, 576).

L'attività diretta alla riproduzione ed all'allevamento di cavalli da corsa, essendo il risultato dell'impiego di tecniche e procedimenti del tutto estranei all'agricoltura, non può costituire oggetto di impresa agricola ed essere identificata con quella di allevamento di bestiame ai sensi dell'art. 2135, comma 1, c.c., né può essere ritenuta attività agricola per connessione, per gli effetti del comma 2 del citato articolo, in quanto non costituisce un accessorio nel complesso dell'azienda agricola. In ogni caso difficilmente l'attività di maneggio e prestazioni di servizi per l'attività sportiva potrà essere considerata riconducibile alla teoria biologica, neppure per connessione (Cass. 3 luglio 1981, n. 4336, in *Riv. dir. agr.*, 1982, II, 391).

La nuova formula dell'art. 2135 c.c. non ha esteso la nozione di allevamento senza limiti (COSTATO, *Il diritto agrario: rana di Esopo o diritto alimentare?*, in *Nuovo dir. agr.*, 2001, 360) ma ha ritenuto che ha natura agricola quando consiste nella cura e nello sviluppo del ciclo biologico dell'animale o di una fase di tale ciclo (GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in questa Riv., 2001, 512).

# MASSIMARIO

## Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

**Consorzi - Di bonifica - Qualificabilità come imprese agricole - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Lavoratori dipendenti - Contratto di lavoro a termine - Disciplina ex legge n. 230 del 1962 - Prescrizione dell'atto scritto - Applicabilità.** (L. 18 febbraio 1962, n. 230, artt. 1, 6; d.l. 3 febbraio 1970, n. 7; l. 11 marzo 1970, n. 83)

Cass. Sez. Lav. - 16-5-2005, n. 10146 - Mileo, pres.; Nobile, est.; Nardi, P.M. (parz. diff.) - D'Alessandro (avv. Mastrangelo ed altro) c. Cons. Bonifica Stornara Tara (avv. De Franco ed altro). (Cassa con rinvio App. Lecce 27 marzo 2003)

*Al rapporto di lavoro dei dipendenti dei consorzi di bonifica è applicabile la disciplina sui contratti a termine di cui alla legge n. 230 del 1962, e in particolare la prescrizione dell'atto scritto a norma dell'art. 1, poiché la disposizione dell'art. 6, che esclude dalla disciplina della stessa legge i rapporti tra «datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi comunque denominati» (e - in base a una necessaria interpretazione estensiva - tutti i lavoratori agricoli), è applicabile ai lavoratori alle dipendenze di imprese definitibili come agricole a norma dell'art. 2135 c.c. (lavoratori per i quali, peraltro, operano le formalità procedurali e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavoratori agricoli dalla legge n. 83 del 1970), mentre gli enti di bonifica (anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore agricolo ai fini previdenziali) non sono imprenditori agricoli, perseguendo fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. 27 ottobre 2000, n. 14232, in questa Riv. (M), 2002, 531.

\*

**Previdenza sociale - Assicurazioni sociali - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Provvedimento definitivo di iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Inosservanza - Decadenza sostanziale dall'esercizio del diritto - Sussistenza - Sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 - Inammissibilità - Abrogazione implicita ex art. 148 disp. att. c.p.c. - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.** (Cost., art. 3; disp. att. c.p.c., art. 148; d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22; l. 11 marzo 1970, n. 83; d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47; l. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8; d.l. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6; l. 1° giugno 1991, n. 166; d.l. 19 settembre 1992, n. 348, art. 4; l. 14 novembre 1992, n. 438)

Cass. Sez. Lav. - 18-5-2005, n. 10393 - Mileo, pres.; Cuoco, est.; Sepe, P.M. (conf.) - INPS (avv. Fonzo ed altri) c. Ugenti (avv. Magaraggia ed altro). (Cassa con rinvio App. Lecce 4 aprile 2002)

*Il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, pre-*

*visti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 d.l. n. 348 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992) (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. 21 aprile 2001, n. 5942, in *Dir. lav.*, 2002, 232, con nota di GATTA C., *Natura sostanziale del termine per la proposizione dell'azione giudiziaria in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.*

\*

**Prelazione e riscatto - Prelazione - Diritto del coltivatore diretto - Rinuncia anteriore alla denunziatio - Invalidità - Fondamento.** (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

**Prelazione e riscatto - Compravendita avente ad oggetto il fondo riscattando ed altri immobili - Indicazione del prezzo globale riferito al complesso dei fondi - Conseguenze in tema di decadenza dal diritto di riscatto.** (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 8 gennaio 1979, n. 2, art. 1)

**Prelazione e riscatto - Riscatto - Prezzo - Rimborso - Estensione alle spese sostenute per l'acquisto del fondo - Esclusione.** (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8)

Cass. Sez. III Civ. - 29-4-2005, n. 8997 - Fiduccia, pres.; Calabrese, est.; Ciccolo, P.M. (conf.) - Rizzo (avv. Sangiorgi) c. Quartararo (avv. Romagnoli). (Conferma App. Palermo 11 settembre 2001)

*L'invalidità della rinuncia ad un diritto non ancora sorto (e, conseguentemente, non ancora noto al futuro titolare nel suo concreto contenuto) comporta che il coltivatore diretto non possa validamente rinunciare al diritto di prelazione riconosciuto ex lege prima della denunziatio da parte del proprietario venditore (momento, questo, che segna la nascita del suo diritto consentendogli di valutare tutti gli elementi della vendita decisa dal proprietario, con particolare riguardo al nome dell'acquirente e al prezzo del trasferimento) (1).*

*In tema di prelazione e riscatto agrari, qualora la compravendita abbia ad oggetto diversi fondi, con l'indicazione di un prezzo globale riferito al complesso dei fondi, con l'indicazione di un prezzo globale riferito al complesso dei fondi stessi, senza possibilità di distinguere con esattezza quello relativo a ciascuno di essi, chi voglia esercitare il diritto di riscatto esclusivamente con riferimento al fondo per il quale ha titolo è impossibilitato a compiere l'offerta del relativo prezzo, non risultando quest'ultimo determinato nel contratto, dovendosi conseguentemente escludere che egli decada dal diritto per non aver tempestivamente effettuato l'offerta, non potendosi porre a suo carico l'onere di individuare quale parte del prezzo complessivo sia ascrivibile al fondo in relazione al quale egli eserciti il riscatto, atteso che la specificazione del prezzo si configura come obbligo gravante sul venditore, ex lege 590/1965 (2).*

*In tema di riscatto agrario, il retraente ha l'onere di rimborsare soltanto il prezzo e non anche le spese sostenute dal ritrattato per l'acquisto del fondo (3).*

(1-3) Sulla prima massima in senso conforme cfr. Cass. 29 settembre 1995, n. 10272, in questa Riv., 1997, 327, con nota di TRIOLA R., *Due questioni in tema di prelazione agraria*, in *Riv. dir. agr.*, 1996, 71, con nota CARROZZA A., *Prelazione agraria*; Cass. 10 agosto 1988, n. 4920, in *Giur. agr. it.*, 1989, 29; Cass. 13 novembre 1984, n. 5727, *ivi*, 1985, 342. In merito al secondo principio, in termini, cfr. Cass. 19 febbraio 1993, n. 2028, in questa Riv., 1993, 219. Da ultimo, sulla terza massima, in senso conforme cfr. Cass. 5 novembre 1985, n. 5364, in *Giur. agr. it.*, 1986, 547; Cass. 10 gennaio 1985, n. 5364, *ivi*, 1984, 540.

## Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

**Acque - Prelevamento di acqua dal fiume senza concessione - Trasporto in involti privati - Furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7 c.p. - Sussistenza.** (C.p., artt. 624, 625, septies)

Cass. Sez. IV Pen. - 1-12-2004, n. 46545 - D'Urso, pres.; Iacopino, est.; Galati, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Pitruzzella ed altro, ric. (Annulla con rinvio Trib. Agrigento 30 aprile 2002)

*Configura il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7 c.p. il prelievo di acqua dal fiume, senza la necessaria concessione; la sussistenza della circostanza aggravante è consequenziale alla natura demaniale del fiume ed alla destinazione pubblica delle acque, ed alla necessità di impedire ogni sottrazione non autorizzata delle stesse, tale da porre a rischio la loro pubblica utilità, a causa di una possibile ridotta fruizione del bene nel suo complesso e nelle singole componenti (1).*

(1) In senso conforme Cass. Sez. IV 7 novembre 2002, n. 37237, Bricca, in *Mass. dec. pen.*, 2003, 222.611. In dottrina cfr. ALESIANI, *sub art. 625*, in *Commentario al codice penale*, a cura di La Monica-Marini-Mazza, vol. IV, Torino, 2002. Peraltro in senso difforme cfr. Cass. Sez. V 15 giugno 2004, n. 26877, Modaffari, 229.878.

\*

**Bellezze naturali (protezione delle) - Deturpamento - Configurabilità - Alterazione dello stato dei luoghi con effetto permanente - Fatto deturpante successivo ad altri - Ammissibilità - Obbligo di motivazione - Fattispecie relativa a deturpamento conseguente ad abbandono di rifiuti.** (C.p., art. 734; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 2)

Cass. Sez. III Pen. - 3-12-2004, n. 46992 - Zumbo, pres.; Grassi, est.; Passacantando, P.M. (parz. diff.) - Giovannoni, ric. (Annulla senza rinvio Trib. Como Sez. dist. Menaggio 17 marzo 2004)

*Per la sussistenza del reato di cui all'art. 734 c.p., non è necessario che l'alterazione del luogo protetto abbia carattere primario, ma la condotta di deturpamento può anche essere successiva ad altri fatti, sempre che il giudice motivi adeguatamente in ordine al verificarsi della permanente menomazione della situazione di bellezza naturale attribuita al sito. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, pur ritenendo ammissibile il reato de quo in caso di condotta successiva a ripetuti comportamenti di illecito abbandono di rifiuti, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, perché il giudice del merito non aveva dato congrua motivazione in ordine alla concreta idoneità causale della condotta di deturpamento) (1).*

(1) Giurisprudenza costante. In senso conforme Cass. Sez. III 26 marzo 2001, n. 11716, Matarrese, in *Mass. dec. pen.*, 2002, 221.203.

\*

**Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da depuratore - Natura industriale o mista dei reflui - Onere della prova - Conseguenze.** (D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, artt. 54, 59)

Cass. Sez. III Pen. - 18-5-2004, n. 23217 (c.c.) - Rizzo, pres.; Tardino, est.; Meloni, P.M. (conf.) - P.M. in proc. Lacqua. (Conferma Trib. Viterbo 18 luglio 2003)

*In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane deve essere ritenuto a natura mista, a meno che il pubblico ministero fornisca elementi di prova circa la prevalenza dei reflui di natura industriale: di conseguenza, chi effettua tale tipo di scarico senza autorizzazione non risponde del reato di cui all'art. 59, comma primo della legge n. 152 del 1999, ma di un mero illecito amministrativo (1).*

(1) In senso conforme Cass. Sez. III 12 ottobre 2000, n. 2884, Dallo, in questa Riv. (M), 2002, 400.

\*

**Bellezze naturali (protezione delle) - Trasformazione di mulattiera in strada sterrata - Reato di cui all'art. 181 del d.lgs. n. 41 del 2004 - Configurabilità - Fondamento.** (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181)

Cass. Sez. III Pen. - 3-2-2005, n. 3725 - Savignano, pres.; Zumbo, est.; Izzo, P.M. (diff.) - Boscacci, ric. (Conferma in parte App. Milano 12 maggio 2003)

*In tema di tutela dei beni paesaggistici, configura la violazione dell'art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ora sostituito dall'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la trasformazione di un preesistente sentiero mulattiera in una strada sterrata, atteso che tale trasformazione, idonea a consentire il passaggio di mezzi meccanici, da un lato non può essere ritenuta attività di manutenzione, dall'altro integra una immutazione stabile dello stato dei luoghi (1).*

(1) In senso conforme Cass. Sez. III 21 aprile 1999, n. 5062, Cerise, in *Riv. pen.*, 1999, 672, in fattispecie relativa a scarico di fanghi rossastri in un corso d'acqua tutelato.

\*

**Sanità pubblica - Gestione di rifiuti non autorizzata - Reato di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Nozione di gestione - Individuazione.** (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51)

Cass. Sez. III Pen. - 31-1-2005, n. 2950 ord. - Papadia, pres.; Vitalone, est.; D'Angelo, P.M. (conf.) - Cogliandro, ric. (Conferma Trib. Reggio Calabria 13 maggio 2004)

*In tema di rifiuti, il concetto di gestione del rifiuto, di cui all'art. 51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non va inteso in senso imprenditoriale, ovvero come esercizio professionale dell'attività tipicizzata, ma in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione del rifiuto (1).*

(1) In termini Cass. Sez. III 6 giugno 2002, n. 21925, Saba, in *Mass. dec. pen.*, 2002, 221.959.

## Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

**Professioni - Geometra - Competenza - Costruzioni accessorie di edifici rurali - Lavori con impiego di cemento armato - Possibilità.**

**Professioni - Geometra - Competenza - Costruzione modesta - Qualificazione - Criterio quantitativo - Esclusione - Elemento tecnico qualitativo - Rilevanza.**

T.A.R. Campania, Sez. Salerno - 17-11-2004, n. 2016 - Fedullo, pres.; Gaudieri, est. - C.C. (avv. ti Cornacchia e Lanni) c. Comune di Treviso (avv. Marengi) e Regione Campania (avv. Dell'Isola).

*Ai geometri è riconosciuta la facoltà di progettare lavori comportanti l'impiego di cemento armato, limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o adibiti ad uso di industria agricola, di modesta importanza, e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo tali da non comportare, per la loro destinazione, pericolo alcuno per l'incolumità delle persone (1).*

*Per la determinazione della competenza professionale dei geometri, la qualificazione di costruzione modesta non può basarsi su un rigido criterio quantitativo, assumendo invece rilevanza decisiva l'elemento tecnico qualitativo consistente nel valutare se il progetto, per i problemi tecnici, rientri o meno nella cognizione della categoria dei geometri tenendo conto della loro preparazione professionale (2).*

(1-2) Sulla prima massima, v.: Cass. Sez. II Civ. 22 ottobre 1997, n. 10365; Cass. Sez. III Pen. 26 novembre 1996, n. 10125, in *Cons. Stato*, rispettivamente 1998, 219 e 75.

Sulla seconda massima, in senso conforme, v. Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 1985, n. 390, in *Cons. Stato*, 1985, I, 1420.

\*

**Caccia e pesca - Caccia - Regione Toscana - Aree naturali protette di interesse locale - Divieto assoluto di attività venatoria - Esclusione.**

**Caccia e pesca - Caccia - Regione Toscana - Aree naturali protette di interesse locale - Definizione.** (L.r. Toscana 1° aprile 1999, n. 49, art. 2; d.m. 2 aprile 1968, n. 1444)

Cons. Stato, Sez. VI - 5-8-2005, n. 4246 - Schinaia, pres.; Romeo, est. - Ass. it. per il World Wide Fund Nature (avv. Petretti) c. Regione Toscana (avv. ti Vacchi, Bora e Lorenzoni) e altro (n.c.).

*Il divieto assoluto di attività venatoria nelle aree naturali protette di interesse locale non è previsto dalla legislazione statale né da quella regionale (1).*

*Ai sensi dell'art. 2, l.r. Toscana 1° aprile 1999, n. 49, sono definite aree naturali protette di interesse locale (A.N.P.I.L.) quelle inserite in ambiti territoriali intensamente antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostruzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono essere oggetto di sviluppo ecocompatibile; possono, altresì, far parte delle suddette aree biotipi di modesta superficie, monumenti naturali, aree verdi urbane e suburbane, purché la loro estensione non concorra al soddisfacimento degli standards previsti dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (2).*

(1-2) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. III 15 luglio 1999, n. 366 (inedita). La Regione Toscana, nel prevedere, oltre le aree protette di cui alla legge quadro, un'altra specie di aree protette come quelle di interesse residenziale e locale, ha disciplinato in modo

rigoroso l'attività venatoria, senza però escluderla in modo assoluto in queste aree.

\*

**Agricoltura e foreste - Regione Veneto - Miglioramenti fondiari - Diniego all'effettuazione - Motivazione - Richiamo al parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Sufficienza.** (L.r. Veneto 17 settembre 1982, n. 44, art. 18)

Cons. Stato, Sez. V - 5-8-2005, n. 4151 - Varrone, pres.; Salemi, est. - Regione Veneto (Avv. gen. Stato) c. T.D. (n.c.).

*Nella Regione Veneto, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, l.r. 17 settembre 1982, n. 44, il diniego di effettuare lavori di miglioria fondiaria è sufficientemente motivato con il richiamo al parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, senza necessità di procedere al confronto con altri pareri eventualmente espressi al riguardo (1).*

(1) Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. II 3 febbraio 2000, n. 465 (inedita). Per riferimenti, v. Cons. Stato, Sez. VI 13 febbraio 1997, n. 264 e Cons. giust. amm. Reg. Sic. 20 gennaio 2003, n. 31 (in *Cons. Stato*, rispettivamente 1997, I, 272 e 2003, I, 167).

\*

**Ambiente - Inquinamento - Abbandono rifiuti - Divieto - Ordine di rimozione e ripristino dei luoghi - Destinataro - Responsabile della violazione.** (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 14)

**Ambiente - Inquinamento - Abbandono rifiuti - Ordine di messa in sicurezza e bonifica dei luoghi - Destinataro - Responsabile dell'inquinamento.** (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17; d.m. 25 ottobre 1999, n. 471).

Cons. Stato, Sez. VI - 5-9-2005, n. 4525 - Giovannini, pres.; Chiappa, est. - Comune di Monargo (avv. Ravizzoni) c. Soc. G. M. (avv. ti Malcovati, Salvi e Vaiano), S.A.C.I. (avv. ti Anglani, Branca e Pravettoni).

*Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ed è posto a carico dell'autore della violazione l'obbligo di provvedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, con obbligo solidale del proprietario o del titolare dei diritti reali o personali di godimento sull'area, solo se imputabile della violazione a titolo di dolo o colpa (1).*

*Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del regolamento attuativo approvato con d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 il proprietario di un'area inquinata, ove non sia responsabile del medesimo inquinamento, non ha l'obbligo di provvedere direttamente alla messa in sicurezza e bonifica, ma solo l'onere di farlo se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area sub specie di onere reale e di privilegio immobiliare per le spese per la realizzazione d'ufficio dei relativi interventi (2).*

(1-2) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Lombardia, Sez. I 8 ottobre 2004, n. 5473 (in *T.A.R.*, 2004, I, 3984). Sull'illegittimità dell'ordine di smaltimento dei rifiuti abbandonati a carico del proprietario del fondo, senza l'accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità, v. Cons. Stato, Sez. V 8 febbraio 2005, n. 323, in *Cons. Stato*, 2005, I, 194.

## PARTE III - PANORAMI

## RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

## LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Modifica dell'all. IV del reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'alimentazione degli animali. *Reg. Commissione 5 agosto 2005, n. 1293/2005.* (G.U.U.E. 6 agosto 2005, n. L 205)

Modifica del reg. (CE) n. 2676/90 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino. *Reg. Commissione 5 agosto 2005, n. 1293/2005.* (G.U.U.E. 6 agosto 2005, n. L 205)

Modifica dell'all. I del reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. *Reg. Commissione 5 agosto 2005, n. 1294/2005.* (G.U.U.E. 6 agosto 2005, n. L 205)

Modifica della dec. 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini in Italia. *Dec. Commissione 4 agosto 2005, n. 2005/603/CE.* (G.U.U.E. 9 agosto 2005, n. L 206)

Modifica della dec. 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune regioni italiane indenni da brucellosi (*B. melitensis*) e della dec. 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune Province italiane indenni da brucellosi bovina e della Regione Piemonte indenne da leucosi bovina enzootica. *Dec. Commissione 4 agosto 2005, n. 2005/604/CE.* (G.U.U.E. 9 agosto 2005, n. L 206)

Immissione in commercio, a norma della dir. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (*Zea mays* L., linea MON 863) geneticamente modificato tollerante alla diabrotica del mais. *Dec. Commissione 8 agosto 2005, n. 2005/608/CE.* (G.U.U.E. 10 agosto 2005, n. L 207)

Finanziamento della politica agricola comune. *Reg. Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290/2005.* (G.U.U.E. 11 agosto 2005, n. L 209)

## LEGISLAZIONE NAZIONALE

Proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 194, ed aventi scadenza nel corso del 2005. *D.M. (salute) 28 luglio 2005.* (G.U. 27 agosto 2005, n. 199)

Acidificazione dei prodotti vitivinicoli per la provincia autonoma di Trento. *D.M. (politiche agricole e forestali) 22 agosto 2005.* (G.U. 27 agosto 2005, n. 199)

Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo LIFE-NATURA, per l'annualità 2006. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 12 luglio 2005.* (G.U. 29 agosto 2005, n. 200)

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 3 agosto 2005.* (G.U. 30 agosto 2005, n. 201)

Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al reg. (CE) n. 1782/2003, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidenti. *D.M. (politiche agricole e forestali) 3 agosto 2005.* (G.U. 1° settembre 2005, n. 203)

Modalità di presentazione delle proposte di progetto relative al programma comunitario LIFE «Ambiente», per l'annualità 2006. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 15 luglio 2005.* (G.U. 3 settembre 2005, n. 205)

Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. 7 febbraio 1992, n. 150. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 8 luglio 2005, n. 176.* (G.U. 5 settembre 2005, n. 206, suppl. ord. n. 149/L)

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. *D.L. 9 settembre 2005, n. 182.* (G.U. 12 settembre 2005, n. 212)

Disposizioni nazionali di attuazione del reg. (CE) n. 1148/2001 della commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. *D.M. (politiche agricole e forestali) 1° agosto 2005.* (G.U. 12 settembre 2005, n. 212, suppl. ord. n. 152)

Interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, di cui al Piano triennale 2004-2006. *D.M. (politiche agricole e forestali) 14 luglio 2005.* (G.U. 14 settembre 2005, n. 214)

Recepimento della dir. 2004/21/CE, recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della dir. 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici). *D.M. (salute) 4 luglio 2005.* (G.U. 20 settembre 2005, n. 219)

Modifica del d.m. 27 luglio 2000, relativamente al termine di scadenza previsto per l'utilizzo dei diritti di reimpianto delle superfici vitate. *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 luglio 2005.* (G.U. 20 settembre 2005, n. 219)

Attuazione della dir. 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. *D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.* (G.U. 23 settembre 2005, n. 222)

Attuazione della dir. 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini. *D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 193.* (G.U. 23 settembre 2005, n. 222, suppl. ord. n. 158/L)

Regolamento recante recepimento della dir. 2003/115/CE che modifica la dir. 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del d.m. 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. *D.M. (salute) 9 agosto 2005, n. 199.* (G.U. 24 settembre 2005, n. 223)

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria», approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Cerasuolo di Vittoria». *D.M. (politiche agricole e forestali) 13 settembre 2005.* (G.U. 26 settembre 2005, n. 224)

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vittoria» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 13 settembre 2005.* (G.U. 26 settembre 2005, n. 224)

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 13 settembre 2005.* (G.U. 29 settembre 2005, n. 277)

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico». *D.M. (politiche agricole e forestali) 15 settembre 2005*. (G.U. 29 settembre 2005, n. 227)

## LEGISLAZIONE REGIONALE

### CAMPANIA

Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania. *L.R. 1° febbraio 2005, n. 3*. (B.U. 7 febbraio 2005, n. 9)

Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia. *L.R. 8 febbraio 2005, n. 5*. (B.U. 10 febbraio 2005, n. 10 bis)

Norme per la regolarizzazione delle superfici vitate. *L.R. 15 febbraio 2005, n. 6*. (B.U. 16 febbraio 2005, n. 12 bis)

### EMILIA-ROMAGNA

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2002, n. 20 (norme contro la vivisezione). *L.R. 17 febbraio 2005, n. 4*. (B.U. 18 febbraio 2005, n. 30)

Norme a tutela del benessere animale. *L.R. 17 febbraio 2005, n. 5*. (B.U. 18 febbraio 2005, n. 30)

Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000. *L.R. 17 febbraio 2005, n. 6*. (B.U. 18 febbraio 2005, n. 31)

Istituzione del parco regionale della Vena del gesso Romagnola. *L.R. 21 febbraio 2005, n. 10*. (B.U. 22 febbraio 2005, n. 10)

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'art. 7 della l.r. 30 aprile 2003, n. 11 - Disciplina generale in materia di innovazione. Settore agricoltura. Approvazione. *D.P.R. 26 febbraio 2005, n. 55*. (B.U. 23 marzo 2005, n. 12)

Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale, ai sensi del comma 41 bis, dell'art. 1 della l.r. 13 novembre 2000, n. 20. Approvazione. *D.P.R. 26 febbraio 2005, n. 56*. (B.U. 23 marzo 2005, n. 12)

### UMBRIA

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del reg. CE 17 maggio 1999, n. 1493, per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo. *L.R. 8 febbraio 2005, n. 5*. (B.U. 23 febbraio 2005, n. 8)

Normative in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale. *L.R. 22 febbraio 2005, n. 11*. (B.U. 9 marzo 2005, n. 11)

## LIBRI

**Le etichette dei prodotti alimentari**, di G. DE GIOVANNI - Il Sole 24ore - Edagricole, Bologna, 2004, pagg. 362, € 29.

L'opera in commento si presenta come una guida pratica per le imprese agroalimentari e gli addetti alla vigilanza e si articola in tre parti: la prima, è relativa alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura degli alimenti (denominazione di vendita, ingredienti, responsabile commerciale, quantità netta, termine minimo di conservazione, lotto, titolo alcolometrico, etichettatura per la tutela dell'ambiente, etichettatura nutrizionale, regime sanzionatorio), la seconda, invece, approfondisce l'etichettatura dei singoli prodotti o di singole categorie di prodotti, mentre la terza è una appendice normativa i cui provvedimenti legislativi sono opportunamente codificati con tutte le modifiche intercorse fino alla data di pubblicazione del volume.

L'etichettatura degli alimenti ha un'importanza fondamentale nella fase di immissione del prodotto sul mercato, in quanto può essere determinante nell'influenzare le scelte del consumatore se il produttore dell'alimento riesce a combinare opportunamente le indicazioni obbligatorie e quelle facoltative ispirandosi ad un principio non solo di correttezza, ma anche di trasparenza delle informazioni.

Il libro ha un'impostazione decisamente manualistica e si caratterizza per il linguaggio chiaro ed asciutto finalizzato ad agevolare gli operatori nell'arduo compito di districarsi in una legislazione divenuta sempre più complessa anche per l'evoluzione indotta dalla legislazione comunitaria.

L'A. si sofferma anche su informazioni che più di recente trovano spazio nelle etichette degli alimenti, come i *claims* ossia le

diciture che pubblicizzano qualità particolari dei prodotti, ad es. quelle salutistiche, molto frequenti nei *functional food* o *cibi funzionali* (1), mentre si evidenzia come degna di nota anche la parte relativa all'etichettatura degli organismi geneticamente modificati.

Numerosi sono i riferimenti legislativi, giurisprudenziali ed anche ad atti amministrativi, questi ultimi in particolare tradiscono la formazione ministeriale dell'A. e fanno trasparire la familiarità con un approccio pragmatico alla legislazione piuttosto che dottrinale.

Nonostante l'impostazione manualistica, l'A. non trascurava di tanto in tanto di esprimere il proprio pensiero: ad es. in merito all'etichettatura dell'origine degli alimenti, l'A. evidenzia che «l'uso ed il controllo di detta indicazione vanno effettuati con molto buon senso e non appellandosi a criteri soggettivi che creano solo problemi alle aziende e non offrono alcun vantaggio», esprimendo così un orientamento decisamente diverso rispetto a quella parte del mondo agricolo rappresentata da Coldiretti e sostenuto anche da altre forze sociali che hanno fermamente voluto e promosso la legge 204/2004 (2) che introduce l'obbligo di indicazione del luogo di origine o provenienza dell'alimento con l'obiettivo di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita.

In conclusione, l'opera si distingue per un prezioso lavoro di sintesi e sistematizzazione della legislazione vigente che si rileverà di sicuro ausilio per gli operatori della filiera agroalimentare spesso fortemente a disagio di fronte al proliferare della normativa in questo settore che alimenta a volte dubbi facilmente fugabili grazie anche alla lettura di questo testo.

Annalisa Saccardo

(1) Per cibi funzionali si intendono

(2) L. 3 agosto 2004, n. 204 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 giugno 2004, n. 157, recante «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca».